

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	8
GIUSTIZIA (II)	»	19
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	25
DIFESA (IV)	»	26
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	40
FINANZE (VI)	»	73
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	104
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	125
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	132
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	142
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	170
AFFARI SOCIALI (XII)	»	183

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	191
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	200
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	217
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	218
<i>INDICE GENERALE</i>	»	220

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno. C. 2836-A Governo (*Seguito esame e rinvio*) 3

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2836-A (*Seguito esame e conclusione*) 5

ALLEGATO (*Emendamenti*) 6

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 novembre 2009. — Presidenza del presidente della III Commissione, Stefano STEFANI. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla giustizia Giacomo Caliendo e il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Francesca Martini.

La seduta comincia alle 11.55.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno.
C. 2836-A Governo.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo il 17 novembre 2009.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che sono stati presentati tre emendamenti al disegno di legge in esame, riferiti all'articolo 3: l'emendamento 3.502 dei relatori, l'emendamento Contento 3.500 e l'emendamento Ceccacci Rubino 3.501 (*vedi allegato*).

Roberto ANTONIONE (PdL), *relatore per la III Commissione*, intervenendo anche a nome del relatore per la II Commissione, auspica l'approvazione dell'emendamento 3.502 e dà conto dell'intesa raggiunta con i presentatori dei successivi due emendamenti per la definizione di una proposta emendativa ampiamente condivisa.

Manlio CONTENUTO (PdL), alla luce del complesso dibattito che si è svolto sul provvedimento, ritiene che la migliore soluzione di compromesso potrebbe essere realizzata sostanzialmente unificando in un unico testo il contenuto del suo emendamento 3.500 e quello dell'emendamento

Ceccacci 3.501. In particolare, fermo restando che la punibilità è esclusa quando l'intervento chirurgico è eseguito da un medico veterinario per scopi terapeutici o per impedire la riproduzione dell'animale, come previsto da entrambe le proposte emendative, si potrebbe aggiungere un distinto periodo che esclude altresì la punibilità quando l'intervento è considerato dal medico veterinario utile al benessere di un singolo animale, nei casi stabiliti da apposito regolamento. Sarebbe poi confermata la parte consequenziale dell'emendamento Ceccacci 3.501, che disciplina l'adozione del predetto regolamento e subordina l'efficacia delle disposizioni dell'articolo 3 all'entrata in vigore del regolamento medesimo.

Roberto ANTONIONE (Pdl), *relatore per la III Commissione*, anche a nome dell'onorevole Mariarosaria Rossi, relatore per la II Commissione, ritenendo che la proposta dell'onorevole Contento sia idonea a sintetizzare il lavoro svolto dalle Commissioni ed offra una adeguata soluzione di compromesso, presenta l'emendamento 3.503 (*vedi allegato*), invitando i presentatori al ritiro degli emendamenti 3.500 e 3.501.

Manlio CONTENUTO (Pdl), alla luce della presentazione dell'emendamento 3.503 dei relatori, ritira il proprio emendamento 3.500.

Fiorella CECCACCI RUBINO (Pdl), condividendo l'emendamento 3.501 dei relatori, ritira il proprio emendamento 3.501.

Il sottosegretario Francesca MARTINI esprime il parere favorevole del Governo sugli emendamenti dei relatori 3.502 e 3.503.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) ritiene che l'emendamento 3.503 dei relatori contenga adeguatamente i vari interessi implicati nella disciplina in esame. Preannuncia quindi il proprio voto favorevole su tale emendamento.

Roberto RAO (UdC) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento 3.503 dei relatori, rilevando come la relativa formulazione rappresenti un'adeguata mediazione tra le varie posizioni espresse.

Manuela REPETTI (Pdl) esprime soddisfazione per il clima collaborativo che ha contraddistinto il lavoro delle Commissioni.

Gabriele CIMADORO (IdV) con riferimento alla formulazione dell'emendamento 3.503 dei relatori, ritiene che, ai fini dell'emanazione del regolamento ivi previsto, il ministero competente dovrebbe consultare l'Ente nazionale della cinofilia italiana in luogo della Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari italiani o comunque in aggiunta ad essa.

Manlio CONTENUTO (Pdl) non ritenendo opportuno che le Commissioni, dopo avere raggiunto un punto di mediazione ampiamente condiviso, riaprano il dibattito su questioni già affrontate e risolte, suggerisce all'onorevole Cimadoro di presentare eventualmente, nel corso dell'esame in Assemblea, un ordine del giorno volto ad impegnare il ministero competente a consultare anche l'Ente nazionale della cinofilia italiana prima di emanare il regolamento.

Il sottosegretario Francesca MARTINI dichiara di condividere il rilievo dell'onorevole Contento e preannuncia che il Governo sarebbe disposto ad accogliere un ordine del giorno così formulato.

Donatella FERRANTI (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalle Commissioni e preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico sull'emendamento 3.503 dei relatori, la cui formulazione a suo parere concilia adeguatamente tutte le istanze emerse nel corso del dibattito.

Roberto ANTONIONE (Pdl), *relatore per la III Commissione*, anche a nome del

relatore per la II Commissione, auspica la più ampia condivisione possibile da parte dei componenti le Commissioni sull'emendamento dei relatori 3.503.

Gianpaolo DOZZO (LNP) ritiene che la proposta emendativa dei relatori possa contare in modo evidente su un largo consenso tra i colleghi presenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 3.502 e 3.503 dei relatori.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta delle Commissioni già convocata per oggi al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 12.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 novembre 2009. — Presidenza del presidente della II Commissione, Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 2836-A.

(Seguito esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana di oggi.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che le Commissioni I e XII hanno espresso parere favorevole sul testo del provvedimento, come modificato dagli emendamenti approvati.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori, onorevole Mariarossaria Rossi per la II Commissione e onorevole Antonione per la III Commissione, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, si riserva, anche a nome del presidente della III Commissione, onorevole Stefani, di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.35.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno (C. 2836-A Governo).

EMENDAMENTI

ART. 3.

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, dopo la parola: trattamenti aggiungere le seguenti: o a condizioni.

3. 502. I Relatori.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire il quarto comma con il seguente:

La punibilità è esclusa quando l'intervento chirurgico è eseguito da un medico veterinario per scopi terapeutici o per impedire la riproduzione dell'animale ovvero quando l'intervento è considerato dallo stesso medico veterinario utile al benessere di un singolo animale.

3. 500. Contento, Ceccacci Rubino, Reppetti, Rao, Ferranti, De Angelis.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire l'ultimo comma con il seguente:

Fermo restando quanto disposto dal secondo comma, la punibilità è esclusa quando l'intervento chirurgico è eseguito da un medico veterinario per scopi terapeutici o per impedire la riproduzione dell'animale ovvero per salvaguardare il benessere di un singolo animale nei casi stabiliti da apposito regolamento.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Dopo l'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 60, è inserito il seguente:

19-ter.1. — (Regolamento). — Il regolamento di cui al quarto comma dell'articolo 544-ter del codice penale è emanato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto, n 400, sentita la Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari italiani.

3. Il regolamento di cui all'articolo 19-ter.1 delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo schema di regolamento di cui al primo periodo è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il regolamento è emanato anche in mancanza dei pareri.

all'articolo 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le disposizioni introdotte dall'articolo 3 divengono efficaci il giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 19-ter.1 delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, di cui al

regio decreto 28 maggio 1931, n. 60, introdotto dal comma 2 del medesimo articolo 3.

3. 501. Ceccacci Rubino, Catanoso, Giammanco, Mancuso, Mannucci, La Loggia, Tortoli, Repetti, Cazzola, Barani, Bergamini, Bernardo, Bernini Bovicelli, Bertolini, Biancofiore, Boniver, Calderisi, Cassinelli, Centemero, Ciccioli, Cirielli, Costa, De Camillis, De Corato, Della Vedova, Del Tenno, Di Virgilio, Fallica, Fontana, D'Ippolito Vitale, Formichella, Frassinetti, Garofalo, Germanà, Gibiino, Girlanda, Granata, Lunardi, Malgieri, Mazzuca, Moffa, Paganò, Polidori, Ruben, Terranova, Vella.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire il quarto comma con il seguente:

La punibilità è esclusa quando l'intervento chirurgico è eseguito da un medico veterinario per scopi terapeutici o per impedire la riproduzione dell'animale. La punibilità è altresì esclusa quando l'intervento è considerato dallo stesso medico veterinario utile al benessere di un singolo animale, nei casi stabiliti da apposito regolamento.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Dopo l'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del

codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 60, è inserito il seguente:

19-ter.1. – (*Regolamento*). – Il regolamento di cui al quarto comma dell'articolo 544-ter del codice penale è emanato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto, n. 400, sentita la Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari italiani.

3. Il regolamento di cui all'articolo 19-ter.1 delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo schema di regolamento di cui al primo periodo è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il regolamento è emanato anche in mancanza dei pareri.

all'articolo 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le disposizioni introdotte dall'articolo 3 divengono efficaci il giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 19-ter.1 delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 60, introdotto dal comma 2 del medesimo articolo 3.

3. 503. I Relatori.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2836-A Governo (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	8
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	18

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazione (C. 2937-bis).	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (<i>limitatamente alle parti di competenza</i>).	
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2010 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	9

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina di Luciano Hinna, Antonio Martone, Pietro Micheli, Filippo Patroni Griffi e Luisa Torchia a componenti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (<i>Esame congiunto nomine nn. 48, 49, 50, 51, 52 e rinvio</i>)	15
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Atto n. 149 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	17

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	17
Indagine conoscitiva sulla informatizzazione delle pubbliche amministrazioni (<i>Rinvio del seguito dell'esame del documento conclusivo</i>)	17

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 19 novembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Oriano GIOVANELLI.

La seduta comincia alle 13.25.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta

a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Nuovo testo C. 2836-A Governo.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in oggetto, soffermandosi sulle modifiche apportate dalle Commissioni di merito nel corso dell'ultima seduta svolta in sede referente, che hanno riguardato in particolare l'articolo 3, relativamente alle cause di esclusione della punibilità della fattispecie di cui all'articolo 544-ter del codice penale, l'articolo 4, nella parte relativa alle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie, e l'articolo 8, che investe l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 3.

Considerato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » ed « ordinamento penale, giustizia amministrativa », di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione e rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 novembre 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010). (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.

(C. 2937 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazione (C. 2937-bis).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

(*limitatamente alle parti di competenza*).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2010.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che lunedì 16 novembre sono stati assegnati il disegno di legge C. 2936 (Legge finanziaria 2010) ed il disegno di legge C. 2937 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e Bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012). Pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 6, del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge.

Rileva che la Commissione potrà peraltro procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei provvedimenti dovuti, vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i disegni di legge di ratifica e di recepimento di atti normativi comunitari, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Fa quindi presente che la Commissione è chiamata oggi ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 2936 (Legge finanziaria 2010) ed il disegno di legge C. 2937 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e Bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012). L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di due relazioni, per ciascuno degli stati di previsione esaminati, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.

Per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, ricorda che la I Commissione esaminerà lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), per le parti di competenza, nonché lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (Tabella n. 8).

Ricorda altresì che la Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio.

Rileva, in particolare, che ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del Regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea.

Potranno inoltre essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Analoghe regole di esame si applicano anche agli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno comunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti, è

invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione bilancio.

Rileva, quindi, che la valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea.

Manuela DAL LAGO (LNP), *relatore*, nel ringraziare il presidente per l'incarico assegnatole e gli uffici per il lavoro preparatorio svolto, intende svolgere alcune considerazioni preliminari sul merito di alcune questioni, a seguito delle quali illustrerà il contenuto dei documenti di bilancio.

Ricorda, in particolare, che a partire dal bilancio 2008 è stata introdotta la riclassificazione del bilancio per missioni e per programmi, con la finalità di favorire una maggiore leggibilità e conoscenza dei dati contenuti nel bilancio, favorendo al contempo una maggiore responsabilizzazione dei singoli ministeri le cui decisioni devono essere coerenti con le finalità previste ed a cui deve seguire una più efficiente gestione delle spese. Inoltre, la nuova articolazione prevista è volta ad una maggiore trasparenza del bilancio così da consentire un effettivo

esercizio del potere di controllo da parte del Parlamento, attraverso una più marcata leggibilità dei documenti.

Rileva, tuttavia, come da una prima lettura dei provvedimenti non sempre emergono con chiarezza gli obiettivi strategici e le relative modalità di perseguimento che dovrebbero essere alla base delle missioni e dei programmi contenute nel bilancio. Sottolinea peraltro come sia certamente necessario tenere conto del fatto che si tratta di una articolazione introdotta da pochi anni, che richiede un tempo congruo per la concreta attuazione e che il problema riguarda ovviamente tutti gli stati di previsione del bilancio.

Alla luce di tali considerazioni, chiede pertanto al rappresentante del Governo di fornire un quadro conoscitivo più adeguato sugli stanziamenti di interesse della Commissione ed una riflessione sui risultati raggiunti dalla riclassificazione del bilancio.

Rileva, quindi, come da una prima lettura dei documenti di bilancio emergono - per la parte che riguarda il Ministero dell'interno - tagli di rilievo nel differenziale tra i risultati dell'assestamento per il 2009 e le previsioni per il 2010, che non sembrano in linea con gli obiettivi di riduzione lineare tra tutti i ministeri finora perseguiti. Evidenzia, peraltro, come sia necessario tenere conto delle ingenti spese connesse al terremoto in Abruzzo, che risultano dall'assestamento per il 2009, del trasferimento dell'ICI, non ancora inserito, e del fatto che si tratta quindi di un bilancio in divenire più che un documento statico. Lo scenario potrebbe inoltre mutare una volta conosciuta l'effettiva entità delle entrate derivanti dallo «scudo fiscale», che andranno inserite nel bilancio.

Passando quindi ad illustrare il contenuto dei documenti, ricorda che nello stato di previsione del Ministero dell'interno, gli stanziamenti, in termini di competenza, nel bilancio di previsione per il 2010 a legislazione vigente, tenuto conto della prima nota di variazioni, ammontano a 27.330 milioni di euro, di cui 25.274 milioni di euro per la parte

corrente e 2.056 milioni di euro in conto capitale. Le variazioni di competenza disposte con la nota di variazioni ammontano a 125 milioni di euro, in larga parte - 120 milioni di euro - dovute all'aumento della dotazione del programma Trasferimenti a carattere generale ad enti locali.

Rileva che lo stato di previsione del Ministero registra rispetto al bilancio assestato 2009, che è quindi *in progress*, una riduzione delle spese pari a 1.705 milioni di euro, di cui 1.224 milioni di euro per la parte corrente e 481 milioni di euro per le spese in conto capitale. Sottolinea peraltro come, nel momento in cui ci si riferisce al bilancio di previsione dello scorso anno anziché all'assestamento, le diminuzioni delle entrate divengono pari a circa l'1,4 per cento - 1,6 per cento.

Fa presente che, ai fini della relazione introduttiva, si limiterà in questa sede a segnalare i programmi che registrano i maggiori scostamenti rispetto alle previsioni assestate del 2009.

Evidenzia che nell'ambito della missione Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio, esiste un unico programma (1.1.), relativo alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio, e, quindi, alle spese per le prefetture-uffici territoriali del Governo. Questo programma prevede un aumento delle spese del 9,7 per cento, pari a 41 milioni di euro, da imputarsi principalmente ad un aumento di spese per il personale.

Nell'ambito della missione Relazione finanziarie con le autonomie territoriali, si registra, nel bilancio a legislazione vigente nella parte di competenza del Ministero dell'interno, una riduzione delle spese dell'8,8 per cento, pari a 1.595 milioni di euro, pressoché integralmente riferibile al programma Trasferimenti a carattere generale agli enti locali, che copre la gran parte degli stanziamenti della missione. Ciò è dovuto innanzitutto, sul versante delle spese correnti, ad una riduzione di 902 milioni di euro del

Fondo ordinario degli enti locali (cap. 1316), solo parzialmente bilanciata da un aumento di 44 milioni di euro del Fondo perequativo per gli squilibri di finanza locale (cap. 1317), di 98 milioni di euro del Fondo consolidato per gli enti locali (cap. 1318) e di 58 milioni di euro del Fondo per il federalismo amministrativo (cap. 1319). Si registra altresì una riduzione di 342 milioni di euro del capitolo relativo alla compartecipazione di comuni, province e regioni al gettito dell'IRPEF (cap.1320). Sul versante delle spese in conto capitale, si segnala, sempre nel bilancio a legislazione vigente, una riduzione del 26,4 per cento, pari a 548 milioni di euro, dovuta essenzialmente ad una riduzione di 134 milioni di euro del Fondo per la sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province (cap. 7232), di 122 milioni di euro di Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (cap. 7236), di 59 milioni di euro del Fondo per il Federalismo amministrativo (cap. 7237), di 100 milioni di euro del contributo straordinario per Napoli e Palermo (cap. 7239) e di 103 milioni di euro delle somme destinate alla gratuità dei libri di testo (cap. 7243).

Rileva peraltro che, a seguito di un emendamento al disegno di legge finanziaria approvato al Senato, il Fondo per la sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province è stato reintegrato di 100 milioni di euro. Ulteriori emendamenti hanno comportato un aumento di 8 milioni di euro per le somme destinate alle province per l'addizionale sul consumo di energia elettrica (cap. 1333) e di 12 milioni di euro delle somme destinate al comune di Molfetta per opere pubbliche (cap. 7253).

Chiede, al riguardo, al rappresentante del Governo di fornire chiarimenti, nelle prossime sedute, in ordine alle citate riduzioni dei finanziamenti degli enti locali.

Passando alla missione Ordine pubblico e sicurezza, nell'ambito del programma Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, rileva una riduzione del 3 per cento, pari a 192

milioni di euro, principalmente riferibile a spese di personale; fa presente che si registra comunque un aumento delle spese per investimenti del 12,4 per cento, pari a 8 milioni di euro, in buona parte destinati all'acquisto di impianti, armamenti, attrezzature e automezzi (cap. 7456).

Sottolinea che nell'ambito del programma Pianificazione e coordinamento delle Forze di polizia, si registra una riduzione del 15,6 per cento, pari a 204 milioni di euro, che risulta essere connessa al personale andato in quiescenza. Per le spese correnti, si rileva un aumento di 109 milioni delle spese per competenze accessorie del personale (cap. 2524).

Nell'ambito della missione Soccorso civile, fa presente che vi è stato un aumento di 21 milioni di euro, riferibile al programma Prevenzione del rischio e del soccorso pubblico e alle relative spese di personale.

Fa quindi presente che nella missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, il programma Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, segna un aumento pari al 29,4 per cento, corrispondente a 101 milioni di euro. La maggior parte dell'aumento è ascrivibile alle spese per investimenti che registrano un rilevante incremento, pari al 191,6 per cento, ovvero a 83 milioni di euro, relativi a spese per immobili (cap. 7351), riferibili ai centri di identificazione ed espulsione e agli altri centri gestiti dal Ministero per l'interno. Con riferimento alle spese correnti, aumentano di 26 milioni, anche grazie ad un emendamento riferito al disegno di legge finanziaria, le elargizioni per le vittime del terrorismo (cap. 2313) e di 17 milioni le spese per i servizi di accoglienza per gli stranieri (cap. 2351); vengono invece ridotte di 18 milioni le spese per l'assistenza economica e sanitaria degli stranieri.

Nella missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, il programma Servizi e affari generali per

le amministrazioni di competenza, registra un aumento di 27 milioni, relativo a spese per il personale.

Nella missione Fondi da ripartire, nell'ambito del programma Fondi da assegnare, si registra un aumento del 56,4 per cento, pari a 14 milioni, del Fondo unico di amministrazione (cap. 2970) ed una riduzione del 61 per cento, pari a 65 milioni, del Fondo per i consumi intermedi.

Rileva che anche nell'analisi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze si limiterà a segnalare gli stanziamenti che registrano le principali variazioni rispetto alle previsioni assestate per il 2009. Fa presente, in particolare, che nella missione Soccorso civile il programma Protezione civile, prevede, nel bilancio a legislazione vigente, stanziamenti pari a 2.074 milioni di euro, con un aumento di 393 milioni, ulteriormente aumentati di 10 milioni a seguito dell'esame della manovra da parte del Senato.

Nell'ambito della missione Comunicazioni, il programma Sostegno all'editoria reca uno stanziamento pari a 369 milioni, con un aumento di 73 milioni.

Nella missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, nel programma Promozione dei diritti e delle pari opportunità, si rileva che il capitolo relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità, (cap.2108) ha una dotazione di competenza pari a 4,3 milioni di euro, con una riduzione di ben 25,6 milioni.

Nella missione Ordine pubblico e sicurezza, il programma Sicurezza democratica, reca uno stanziamento pari a 566 milioni, con una riduzione di 70 milioni.

Passando alle disposizioni di maggiore interesse della I Commissione nell'ambito del disegno di legge finanziaria, richiama i commi da 10 a 17 dell'articolo 2 che recano stanziamenti di risorse per i rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012 relativi al personale delle pubbliche amministrazioni soffermandosi, quindi, sulle previsioni del comma 22. Quest'ul-

timo, introdotto durante l'esame del disegno di legge al Senato, dispone l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro relativa alle spese di giustizia per le parti in causa e di ogni altra imposta, per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e per i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano state parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o di stragi di tale matrice. In proposito, chiede al Governo un chiarimento sul riferimento all'esenzione per « ogni altra imposta ».

Illustra quindi il contenuto del comma 38 che stanziava, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 2, comma 28, della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203 del 2008), 100 milioni di euro, a decorrere dal 2010, al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa. Rileva, peraltro, che tali risorse non risultano « Data seduta » appostate nello stato di previsione del Ministero dell'interno, probabilmente perché dovranno essere ripartite tra il comparto sicurezza ed il comparto difesa.

Fa poi presente che il comma 47 modifica la legislazione vigente (articolo 2-undecies della legge n. 575 del 1965, in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose, aggiungendo la previsione che siano destinati alla vendita i beni immobili confiscati di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse previste dalla normativa vigente. Alle relative operazioni, provvede il dirigente del competente ufficio del territorio dell'Agenzia del demanio, previo parere del Commissario straordinario per la gestione e destinazione dei beni confiscati. Il dirigente chiede al prefetto della provincia interessata le informazioni utili affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti cui furono confiscati o da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata.

Le somme ricavate dalla vendita dei beni immobili confiscati – al netto delle spese per la gestione e la vendita – affluiscono al Fondo unico giustizia per la successiva riassegnazione. Questa avviene per il 50 per cento al Ministero dell'Interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico; per il restante 50 per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali.

Rileva quindi che il comma 51, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede l'elargizione di un contributo straordinario per l'anno 2010 nei confronti degli orfani, già collocati in pensione, delle vittime di terrorismo e delle stragi di tali matrice, pari a 5 milioni di euro. Il comma 53, anch'esso introdotto durante l'esame al Senato, reca una disposizione interpretativa delle disposizioni vigenti in tema di accesso ai contributi per quotidiani e periodici editi sia da cooperative di giornalisti sia da organi di partiti o movimenti politici. La disposizione precisa che le disposizioni si intendono riferite alle imprese e alle testate ivi indicate che abbiano i requisiti richiesti, anche se abbiano mutato forma giuridica.

Per quanto riguarda le tabelle allegate al disegno di legge finanziaria, ricorda che nella tabella A, relativa ai fondi speciale di parte corrente, l'accantonamento relativo al Ministero per l'interno, reca risorse pari a 800.000 euro per il 2010, 1.300.000 euro per il 2011 e 529.150.000 euro per il 2012. La relazione illustrativa finalizza gli accantonamenti alla copertura del provvedimento concernente disposizioni per l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato – in relazione al quale risultano prenotati l'intero ammontare delle risorse disponibili per il 2010 ed il 2011 e 150.000 euro per il 2012 – e per la deroga al blocco del *turn over* per i corpi di polizia e dei vigili del fuoco.

Al riguardo, precisa che per i vigili del fuoco le nuove assunzioni previste dalla Tabella 8 per il 2010 sono pari a circa 297 unità; in merito alla Polizia di Stato, vi è stata una richiesta di nuove assunzioni pari a circa 409 unità e su questo aspetto chiede al Governo di fornire alcuni chiarimenti, in quanto – diversamente dai vigili del fuoco – nel testo non si evincono stanziamenti al riguardo. Occorre infatti comprendere quale sia la linea che il Ministero dell'interno intende seguire in connessione al *turn over*, cui è connessa una riduzione di personale pari a circa 400 unità.

Con riferimento all'amministrazione civile dell'interno per il 2009, ricorda le assunzioni connesse ai vincitori di concorso di 80 posti da collaboratore e 115 posti di personale amministrativo-contabile. Si evince poi che vi è una previsione di circa 60 assunzioni tra il 2010 ed il 2011 delle categorie protette e che è già stata autorizzata l'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi per prefetti e per dirigenti di seconda fascia.

In merito alla tabella B, relativa al fondo speciale in conto capitale, ricorda che essa reca a favore del Ministero dell'interno l'accantonamento, per il solo 2012, di 103 milioni di euro. La relazione illustrativa finalizza tale accantonamento alla fornitura di libri di testo.

Si riserva quindi di intervenire su alcuni profili di maggiore dettaglio nel corso delle prossime sedute.

Il Sottosegretario Michelino DAVICO si riserva di intervenire nella prossima seduta per svolgere un'illustrazione complessiva delle questioni e fornire chiarimenti sui punti specifici evidenziati dalla relatrice.

Roberto ZACCARIA (PD) ritiene che le modalità con cui sono presentati i dati che attengono ai documenti di bilancio ne rendono ancora più difficile la leggibilità. Ritiene pertanto necessario poter disporre di tabelle chiare che illustrino gli andamenti negli anni delle spese e delle entrate del Ministero dell'interno,

tenendo conto degli assestamenti e delle previsioni, quanto meno da quando è stata introdotta la nuova articolazione di bilancio, che rende quanto mai difficoltoso un parallelo con quanto avveniva in precedenza, essendo cambiati i parametri di riferimento.

Emerge infatti con chiarezza che vi sono stati dei tagli di rilievo ma è opportuno disporre di un quadro chiaro dei dati storici che consenta di svolgere le necessarie valutazioni di tipo politico.

Rileva l'esigenza di far emergere le riduzioni degli stanziamenti che attonano alle singole missioni e programmi. Richiama, a titolo esemplificativo, i decrementi che hanno interessato due voci di rilievo come quella dei Rapporti con le autonomie territoriali e dei Trasferimenti agli enti, in merito ai quali occorre comprendere le ragioni che ne sono alla base, fermo restando che il trasferimento dell'ICI, riferito dalla relatrice, dovrebbe essere ormai un dato strutturale.

Con riguardo all'ordine pubblico ed alla sicurezza, emerge una riduzione di 162 milioni di euro tra assestamento 2009 e bilancio 2010, mentre tale decremento è pari a 346 milioni di euro per il contrasto al crimine.

Alla luce di tali esempi, ribadisce la richiesta di poter disporre di un quadro riassuntivo che individui i settori in cui vi è stato un effettivo decurtamento delle risorse rispetto all'assestamento, accanto a tabelle da cui emergano dati chiari sull'evoluzione degli stanziamenti, affinché ciascun gruppo possa poi svolgere le proprie valutazioni politiche, che devono partire da dati certi e uguali per tutti.

Mario TASSONE (UdC) nel richiamare quanto evidenziato dal collega Zaccaria, rileva come l'esame dei documenti di bilancio da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva dovrebbe riguardare una lettura dei dati che non si basi su meri dati contabili di aumento o decremento ma consideri le politiche e le scelte che ne sono alla base, con riguardo all'ordine pubblico, alle Forze di polizia, ai vigili del fuoco, ai fondi speciali da uti-

lizzare per la copertura di provvedimenti legislativi. Vi è poi la questione del « tesoretto » connesso alle entrate dello scudo fiscale che tutti vorrebbero utilizzare.

Chiede quindi al Governo uno sforzo ulteriore affinché la Commissione possa disporre di un quadro di riferimento chiaro, da cui si evincano le politiche seguite nel corso dell'anno di riferimento quanto meno sui grandi temi.

Fa inoltre presente che, di norma, all'esame dei documenti di bilancio è presente il Ministro competente per materia; chiede quindi che nelle prossime sedute sia assicurata la presenza in Commissione del Ministro dell'interno, così che possa illustrare le politiche che accompagnano i dati numerici che sono presenti nei documenti di bilancio. Altrimenti, l'esame parlamentare diviene un mero rituale privo di sostanza.

Donato BRUNO, *presidente*, tenuto conto delle richieste formulate nel corso della discussione, fa presente che la Commissione attenderà dal Governo le note illustrative richieste. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 novembre 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.55.

Proposte di nomina di Luciano Hinna, Antonio Martone, Pietro Micheli, Filippo Patroni Griffi e Luisa Torchia a componenti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.

(Esame congiunto nomine nn. 48, 49, 50, 51, 52 e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto delle proposte di nomina in oggetto.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatrice*, nell'illustrare le proposte di nomina in oggetto, ricorda preliminarmente che il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ha previsto, all'articolo 13, l'istituzione di una Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.

La Commissione opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, nonché di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta.

Rileva che, ai sensi del comma 3 dell'articolo citato, la Commissione è organo collegiale composto da cinque componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di servizi pubblici, *management*, misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale.

Ricorda che i componenti della Commissione – che durano in carica sei anni e possono essere confermati una sola volta – non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni

caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione.

Quanto alle modalità di nomina, evidenza che il decreto legislativo prevede che i componenti la Commissione siano nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Fa quindi presente che, nella seduta del 12 novembre, il Consiglio dei ministri ha avviato la procedura per la nomina a componenti della Commissione di Luciano Hinna, Antonio Martone, Pietro Micheli, Filippo Patroni Griffi e Luisa Turchia. Il 13 novembre il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha inviato la richiesta di parere parlamentare sulle proposte di nomina dei cinque esperti anzidetti, allegando i relativi *curricula*. La Commissione affari costituzionali è quindi chiamata ad esprimere il proprio parere sulle proposte di nomina formulate dal Governo.

Rileva che il Governo, nel trasmettere i *curricula* degli interessati, ha precisato che sono stati attentamente esaminati l'attività svolta e i profili professionali degli esperti proposti e che si è ritenuto che gli stessi abbiano tutti i requisiti per assumere l'incarico.

Considerati, quindi, i *curricula* dei cinque esperti indicati dall'Esecutivo – sui quali non si diffonde in quanto sono a conoscenza di tutti – propone di esprimere parere favorevole su tutte le cinque proposte di nomina.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

Atto n. 149.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 novembre 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 19 novembre 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che me-

dante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sulla informatizzazione delle pubbliche amministrazioni.

(Rinvio del seguito dell'esame del documento conclusivo).

La Commissione prosegue l'esame del documento conclusivo, rinviato da ultimo, nella seduta del 28 ottobre 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, da prevedersi nella giornata di giovedì 26 novembre, in cui dovrebbe essere presente anche la collega Lanzillotta, che ha seguito con particolare dedizione l'indagine conoscitiva in titolo.

La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 19 novembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Nuovo testo C. 2836-A Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2836-A Governo, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno », come modificato dalle Commissioni di merito in sede referente,

considerato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alle se-

guenti materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione: politica estera e rapporti internazionali dello Stato (lettera *a*); ordinamento penale, giustizia amministrativa (lettera *l*),

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazione (C. 2937-bis).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (*limitatamente alle parti di competenza*).

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia.

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'Interno (*limitatamente alle parti di competenza*).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (*limitatamente alle parti di competenza*) (Parere alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 19

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 13.15.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010). (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.

(C. 2937 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazione (C. 2937-bis).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. (*limitatamente alle parti di competenza*).

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia.

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'Interno. (*limitatamente alle parti di competenza*).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (*limitatamente alle parti di competenza*).

(Parere alla V Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che oggi avrà inizio l'esame dei documenti

di bilancio, in merito ai quali le Commissioni in sede consultiva dovranno esprimersi entro mercoledì 25 novembre. Ricorda che presso le Commissioni di merito possono essere presentati emendamenti ed ordini del giorno relativi alle parti di competenza, la cui ammissibilità sarà verificata dalla Presidenza secondo le norme del regolamento e la legislazione vigente.

Maurizio PANIZ (PdL), *relatore*, per quanto concerne le disposizioni del disegno di legge finanziaria di interesse della Commissione giustizia, segnala anzitutto l'articolo 2, comma 22, che prevede una particolare forma di esenzione fiscale per le vittime del terrorismo.

Tale comma, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede segnatamente che le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o da stragi di tale matrice, sono esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro previsto, quali parti in causa, dall'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di ogni altra imposta.

Segnala, inoltre, l'articolo 2, comma 47, novella l'articolo 2-*undecies* della legge n. 575 del 1965 in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose. La disposizione prevede che siano destinati alla vendita i beni immobili confiscati di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per finalità di pubblico interesse. Prevede altresì, che alle operazioni di destinazione dei beni aziendali e più in generale alla vendita dei beni provveda il dirigente del competente ufficio del territorio dell'Agenzia del demanio, previo parere del Commissario straordinario per la gestione e destinazione dei beni confiscati. La novella aggiunge, inoltre, una disposizione in base alla quale il dirigente del competente uf-

ficio dell'agenzia del demanio chiede al prefetto della provincia interessata le informazioni utili affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti cui furono confiscati o da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata.

La lettera c) della disposizione in esame, infine, attraverso l'aggiunta del comma 5-bis, destina le somme ricavate dalla vendita dei beni immobili confiscati (al netto delle spese per la gestione e la vendita) all'entrata del bilancio dello Stato, prevedendone l'afflusso al Fondo unico giustizia e la successiva riassegnazione: per il 50 per cento al Ministero dell'Interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico; per il restante 50 per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali.

Sempre con riferimento al disegno di legge finanziaria, osserva che la Tabella C determina il finanziamento di leggi di spesa che espressamente demandano alla legge finanziaria la quantificazione delle risorse da impiegare annualmente. Per quanto riguarda il Ministero della giustizia, la suddetta tabella, che non presenta variazioni di rilievo rispetto alla Tabella C allegata alla legge finanziaria 2008, reca i seguenti stanziamenti: 4,4 milioni di euro per il 2010, 4,4 milioni di euro per il 2011 e per il 2012, per il finanziamento dei programmi previsti dall'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ai fini della prevenzione e della cura dei detenuti affetti da AIDS, del trattamento socio-sanitario, del recupero e del successivo reinserimento dei detenuti tossicodipendenti; 91.000 euro per il 2010, 79.000 euro per il 2011 e per il 2011, finalizzati all'erogazione di contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

La Tabella F reca, tra i settori di intervento oggetto di provvedimenti legislativi ad effetto pluriennale di interesse dell'amministrazione della giustizia, il comparto dell'edilizia penitenziaria. In particolare, si prevede un'ultima autoriz-

zazione di spesa, pari a 5 milioni di euro per il 2010, per il finanziamento del Programma straordinario di edilizia penitenziaria, di cui all'articolo 2, comma 278, della legge finanziaria 2008.

Lo stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2010 – tenuto conto della prima nota di variazioni – reca spese finali per complessivi 7.408,1 milioni di euro.

Il complesso delle spese dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2010 si articola nel seguente modo: 7.139,7 milioni di euro per le spese correnti, pari al 96,4 per cento delle spese finali del Ministero; 268,4 milioni di euro per le spese in conto capitale, pari al 3,6 per cento del totale delle spese.

Complessivamente, rispetto ai 7.560,7 milioni di euro delle previsioni iniziali della legge di bilancio 2009, le previsioni per il 2010 evidenziano una diminuzione del 2 per cento. Rispetto alle previsioni della legge di assestamento (legge n. 121 del 2009), ovvero 7.757,3 milioni di euro, la diminuzione delle spese è pari al 4,7 per cento (- 349,2 milioni), risultante dalla compensazione tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione delle previsioni di spesa dei singoli macroaggregati.

Dall'analisi dei bilanci statali per gli anni 2000-2010 risulta che la percentuale delle spese del Ministero della giustizia in rapporto alle spese finali dello Stato è progressivamente aumentata fino al 2004. Negli anni 2005-2007 la percentuale si è assestata intorno all'1,6-1,7 per cento, per poi scendere a partire dal 2008 all'1,4 per cento, previsione confermata anche per il 2010.

La presunta consistenza dei residui passivi alla data del 1° gennaio 2010 viene valutata in 847,3 milioni di euro, di cui 435,6 milioni per la parte corrente e 411,7 milioni per quella in conto capitale. Rispetto alle previsioni iniziali, ovvero ai residui presunti al 1° gennaio 2009, (1.007,4 milioni di euro), si evidenzia quindi una diminuzione di 160,1 milioni di euro; l'andamento conferma la tendenza al regresso nel processo di formazione dei residui.

La massa spendibile – costituita dalla somma dei residui passivi e degli stanziamenti di competenza – ammonta per il 2010 a 8.255,4 milioni di euro.

Con riferimento alle missioni e ai programmi, osserva che le dotazioni finanziarie assegnate al Ministero della giustizia per il 2010 sono pari a circa 7 miliardi e 408 milioni di euro e sono ripartite tra le tre missioni di spesa. La quasi totalità delle risorse è assegnata alla missione Giustizia, di integrale pertinenza del Ministero.

In particolare, segnala che a seguito della prima Nota di variazioni, alla missione « Giustizia » è assegnata una dotazione pari a 7.271,9 milioni di euro.

La missione è articolata in 4 programmi di spesa: 1.1. Amministrazione penitenziaria; 1.2. Giustizia civile e penale; 1.3. Giustizia minorile; 1.4. Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile.

Lo stanziamento complessivo per il programma « Amministrazione penitenziaria » è pari a 2.679,6 milioni di euro, di cui: spese correnti: 2.632,5 milioni; spese in conto capitale: 47 milioni. Si rileva che la dotazione dell'amministrazione penitenziaria per il 2010, rispetto al bilancio 2009 è in aumento di 127,5 milioni di euro, dovuto soprattutto ad un incremento di spese di funzionamento di natura obbligatoria. Dall'analisi del bilancio per programmi/obiettivo si segnalano – rispetto allo stanziamento complessivo del programma (2.679,6 milioni di euro), in gran parte assorbito dalle spese di funzionamento – le seguenti finalizzazioni della spesa: 60 milioni di euro per la tutela dei detenuti; 40 milioni di euro per la valorizzazione delle risorse umane.

Per il programma « Giustizia civile e penale » la spesa complessiva, a seguito dell'approvazione da parte del Senato della I nota di variazioni, è pari a 4.293,5 milioni di euro ed è così ripartita: spese correnti: 4.238,4 milioni di euro; spese in conto capitale: 55,1 milioni di euro.

Originariamente il disegno di legge di bilancio prevedeva per il Programma: Giustizia civile e penale uno stanziamento di 4.294,1 milioni di euro. Con l'approvazione

da parte del Senato della I nota di variazioni, tale stanziamento – imputabile a spese correnti – è diminuito di 622.000 euro. Si tratta di risorse sottratte al funzionamento del Dipartimento organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e trasferite al capitolo 1300 relativo a Competenze agli addetti al Gabinetto e alle segreterie particolari.

Il macroaggregato 1.2.1 « Funzionamento », a seguito dell'approvazione della I nota di variazioni, registra uno stanziamento di 3.275,6 milioni di euro, in diminuzione di 378,5 milioni rispetto alle previsioni assestate per il 2009. Tale decremento è per lo più dovuto alla diminuzione degli oneri sociali a carico dell'amministrazione sulle retribuzioni dei dipendenti del Dipartimento organizzazione giudiziaria.

Lo stanziamento previsto per il funzionamento della giustizia civile e penale è ripartito tra due centri di responsabilità: Dipartimento degli affari di giustizia e Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, che così si spartiscono lo stanziamento complessivo: 25,3 milioni di euro per il Dipartimento affari di giustizia; 3.250,3 milioni di euro per il Dipartimento organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.

Anche il macroaggregato 1.2.2 « Interventi » fa capo ai medesimi centri di responsabilità. Della somma complessiva di 962,8 milioni di euro (-58,6 milioni rispetto all'assestamento) 645,7 milioni di euro sono relativi al Dipartimento affari di giustizia, che il Dipartimento registra una diminuzione di 58,6 milioni di euro rispetto allo stanziamento per gli interventi previsto dall'assestamento 2009.

Quasi la metà delle spese per interventi sono assorbite dal capitolo 1360, Spese di giustizia. Peraltro, a partire dal bilancio 2010 da tale capitolo sono scorporate le Spese per intercettazioni, ora imputabili all'autonomo nuovo capitolo 1363, che reca uno stanziamento per il 2010 di 179,8 milioni di euro.

I rimanenti 317,1 milioni di euro sono assegnati al Dipartimento organizzazione giudiziaria.

Il macroaggregato 1.2.6 « Investimenti » reca una previsione di spesa di 55,1 milioni di euro, con un aumento di circa 7 milioni di euro rispetto al bilancio e all'assestamento 2009.

Dall'analisi del bilancio per programmi/obiettivo si segnalano – rispetto allo stanziamento complessivo del programma (4.293,5 milioni di euro), in gran parte assorbito dalle spese di funzionamento (3.275,6 milioni di euro) – le seguenti finalizzazioni della spesa: 7,5 milioni di euro per la diffusione e la piena attuazione del processo telematico; 12,4 milioni di euro per il decentramento dell'Amministrazione giudiziaria attraverso l'attribuzione di competenze alle istituende direzioni regionali e interregionali.

Quanto al programma « Giustizia minorile », la spesa complessiva di 133,9 milioni di euro è così ripartita: spese correnti: 132,7 milioni; spese in conto capitale: 1,2 milioni. Si registra una riduzione di 5,4 milioni delle spese di funzionamento (macroaggregato 1.3.1) rispetto al dato assestato, in gran parte imputabile: alla diminuzione di 2,5 milioni di euro per stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi alla polizia penitenziaria; alla diminuzione di 2,2 milioni di euro per l'acquisto di beni e servizi.

Dall'analisi del bilancio per programmi/obiettivo si segnala – rispetto allo stanziamento complessivo del programma (133,9 milioni di euro) – che la gran parte delle risorse sono assorbite dai seguenti obiettivi: assicurare le attività ordinarie relative alla gestione del personale (66,7 milioni di euro); assicurare l'ordine e la sicurezza interni agli istituti minorili (42,3 milioni di euro); eseguire i provvedimenti del giudice minorile relativi al collocamento dei minori in comunità (10,5 milioni di euro); garantire il trattamento, l'accoglienze e l'assistenza socio-educativa dei minori, anche al fine del loro reinserimento (6 milioni di euro).

Il programma « Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile » consta di un solo macroaggregato (1.4.6 « Investimenti »). Attualmente, il programma evidenzia una spesa complessiva di 164,8 milioni di euro.

Rispetto alla legge di bilancio 2009 si evidenzia per il 2010 un aumento dei fondi pari a: 6,9 milioni di euro (cap. 7200); 11,6 milioni di euro ; 2 milioni di euro.

Passando all'esame della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », ricorda che alla stessa fa capo un solo programma, denominato « Indirizzo politico ». La spesa complessiva, a seguito dell'approvazione da parte del Senato della I nota di variazioni, è di 27,44 milioni di euro, così ripartiti: spese correnti: 27,26 milioni; spese in conto capitale: 0,18 milioni di euro.

In tale contesto, si evidenzia che presso il Gabinetto del Ministro risultano attualmente presenti le seguenti unità di personale: 264 unità di personale amministrativo (per una spesa di 6,1 milioni di euro); 47 unità di magistratura ordinaria (per una spesa di 6,6 milioni di euro).

Alla missione « Fondi da assegnare » fa capo un solo programma, anch'esso denominato « Fondi da assegnare ». Il programma contiene un solo macroaggregato: 3.1.3 « Oneri comuni di parte corrente », la cui dotazione ammonta a 108,8 milioni di euro. Di questi, 105,7 milioni sono relativi al Fondo unico di amministrazione (cap. 1511).

Segnala inoltre la presenza di alcuni capitoli del bilancio dello stato, con i relativi stanziamenti, che riguardano spese relative alla giustizia. Per la maggior parte dei casi si tratta di spese obbligatorie, non emendabili, come le spese per le competenze fisse al personale. In relazione ai costi per stipendi, competenze e indennità si ricordano in particolare, le spese per le indennità dei giudici onorari (1.2.2/1362), cioè dei giudici di pace, giudici onorati aggregati, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari, pari a 137,3 milioni di euro: con un aumento di 7,3 milioni di euro rispetto sia al bilancio 2009 che alle previsioni assestate. L'aumento è giustificato dai documenti di bilancio con l'applicazione della legge n. 94 del 2009, in materia di sicurezza pubblica, che attribuisce nuove competenze ai giudici di pace.

Ulteriori stanziamenti nello stato di previsione del Ministero della Giustizia (tabella 5) sono le spese riguardanti il mantenimento, l'assistenza, la rieducazione ed il trasporto dei detenuti: 105,9 milioni di euro; gli interventi in favore dei detenuti tossicodipendenti e affetti da HIV: 4,4 milioni di euro (tabella C); istituzione e funzionamento della Scuola superiore della magistratura (1.2.1/1478): 8,5 milioni di euro.

Vi sono poi altri stanziamenti nello stato di previsione del Ministero dell'Economia (tabella 2): spese di funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura: 34,7 milioni di euro; spese di funzionamento dei TAR e del Consiglio di Stato: 192,3 milioni di euro; spese di funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana: 1,8 milioni di euro; somme da erogare per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e prestiti agli enti locali per interventi e manutenzione di uffici giudiziari e case mandamentali: 8 milioni di euro. Per quanto riguarda le somme da corrispondere a titolo di equa ripartizione si registrano stanziamenti identici a quelli dello scorso anno.

Segnala quindi gli stanziamenti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno (tabella 8): Fondo per il contrasto della pedopornografia su internet e per la protezione delle infrastrutture informatiche di interesse nazionale: 2 milioni di euro (invariato rispetto al bilancio 2009); programmi di protezione dei collaboratori di giustizia e dei loro familiari: 49,7 milioni di euro, in netta diminuzione (-23,4 milioni) rispetto alle previsioni assestate 2009; Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e delle richieste estorsive: 5,9 milioni di euro (sostanzialmente invariato rispetto al bilancio 2009); Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso: 7,8 milioni di euro (sostanzialmente invariato rispetto al bilancio 2009).

Vi sono, infine, gli stanziamenti nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture (tabella 10): spesa per l'avvio di un programma straordinario di

edilizia penitenziaria: 5 milioni di euro. Si ricorda che il Capitolo 7472 è stato istituito in relazione all'articolo 2, comma 278, della legge finanziaria 2008, che prevedeva – per fronteggiare l'emergenza penitenziaria con l'adeguamento strutturale degli edifici esistenti o con la realizzazione di nuove carceri – un'autorizzazione di spesa nel triennio pari a 70 milioni di euro, così suddivisa: 20 milioni nel 2008; 20 milioni nel 2009; 30 milioni nel 2010. L'articolo 5, comma 9, lettera 5-ter) del decreto legge n. 93 del 2008 ha ridotto di 15 milioni di euro la spesa per il 2008 ed

il 2009 e di 25 milioni quella per il 2010, stabilendo per ogni anno del triennio un'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, fissa il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno per le parti di competenza dei provvedimenti in esame alle ore 12 di martedì 24 novembre 2009. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI:

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.

Audizione di rappresentanti di organizzazioni non governative sulla situazione dei diritti umani in Indocina (*Svolgimento e conclusione*) 25

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 19 novembre 2009. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 15.

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.

Audizione di rappresentanti di organizzazioni non governative sulla situazione dei diritti umani in Indocina.

(Svolgimento e conclusione).

Furio COLOMBO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Vanida THEPHSOUVANH, *presidente del Movimento Lao per i Diritti Umani*

(MLDH), e Kok KSOR, *presidente della Montagnard Foundation*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione a cui fa seguito un breve intervento di Bruno MELLANO, *rappresentante del Partito Radicale Nonviolento*, e di Matteo ANGELI, *rappresentante del Partito Radicale Nonviolento*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) e Mario BARBI (PD).

Kok KSOR, *presidente della Montagnard Foundation*, e Vanida THEPHSOUVANH, *presidente del Movimento Lao per i Diritti Umani (MLDH)*, replicano ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Furio COLOMBO, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	26
Sui lavori della Commissione	26

Legge finanziaria per l'anno 2010. C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio dello Stato per l'anno 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 Governo, e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2010. (Relazione alla V Commissione) (<i>Rinvio dell'esame congiunto</i>)	26
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Legge finanziaria per l'anno 2010. C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio dello Stato per l'anno 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 Governo, e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2010. (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	27
---	----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 novembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 8.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, comunica che il deputato Massimo Donadi cessa di far parte della Commissione.

Sui lavori della Commissione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che il deputato Ettore Piro-

vano ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Vicepresidente della Commissione difesa.

Legge finanziaria per l'anno 2010.
C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio dello Stato per l'anno 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.
C. 2937 Governo, e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2010.
(Relazione alla V Commissione).

(*Rinvio dell'esame congiunto*).

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che a causa di un'improvvisa

indisposizione, il sottosegretario Giuseppe Cossiga non potrà partecipare alla seduta odierna. Rinvia, pertanto, l'avvio dell'esame dei provvedimenti in oggetto al termine delle votazioni della seduta anti-meridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle 8.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 novembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 13.15.

Legge finanziaria per l'anno 2010.

C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio dello Stato per l'anno 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.

C. 2937 Governo, e relativa nota di variazione

C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2010.

(Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che lunedì 16 novembre sono stati assegnati il disegno di legge C. 2936 (Legge finanziaria 2010) ed il disegno di legge C. 2937 (Bilancio dello Stato per il 2010 e Bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012). Pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 6, del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge. La Commissione potrà peraltro procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei provve-

dimenti dovuti, vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i disegni di legge di ratifica e di recepimento di atti normativi comunitari, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Inoltre, nel ricordare che il termine per la presentazione degli emendamenti e ordini del giorno è fissato per martedì 24 novembre 2009, alle ore 17, avverte che l'ammissibilità delle proposte emendative riferite ai disegni di legge in titolo sarà valutata conformemente alle disposizioni del Regolamento e alla vigente disciplina contabile.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, osserva che la manovra finanziaria si fonda sui due tradizionali strumenti normativi previsti dalla vigente disciplina contabile: il disegno di legge di bilancio e il disegno di legge finanziaria.

Il disegno di legge di bilancio, come risulta dalla relazione illustrativa all'Atto Senato n. 1791, è impostato secondo il criterio della legislazione vigente, in linea con l'obiettivo di mantenere un percorso di risanamento finalizzato a rispettare e conseguire gli obiettivi di finanza pubblica coerenti con gli impegni di medio e lungo periodo assunti con l'Unione europea per il Patto di stabilità.

In particolare, le spese sono state quantificate considerando nelle previsioni sia gli effetti derivanti dal decreto-legge n. 78 del 2009, sia le variazioni dovute tanto alle spese aventi natura obbligatoria quanto a quelle non aventi tale natura e che, pertanto, possono essere rimodulate da ciascuna amministrazione, privilegiando i programmi ritenuti prioritari al fine di perseguire gli obiettivi istituzionali ritenuti strategici dall'amministrazione stessa.

Per quanto riguarda il Ministero della difesa, come risulta dalla nota preliminare alla Tabella 11, il progetto di bilancio è stato predisposto con una prospettiva triennale (2010-2012) sulla base di quattro priorità politiche:

operatività ed impiego dello strumento militare ispirato agli accordi ed

impegni assunti in ambito internazionale, al rispetto degli *standard* di addestramento ed interoperabilità delle forze e dei mezzi con i Paesi alleati oltre all'espletamento delle missioni istituzionali sul territorio nazionale;

ammodernamento dello strumento militare per mantenere il passo con i Paesi alleati in grado di garantire all'Italia forze per la difesa e la sicurezza flessibili e integrate oltre che accrescere i requisiti di « sicurezza » e « protezione » del personale in zona di operazione;

razionalizzazione del modello organizzativo, proseguendo, tra l'altro, nell'opera di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio infrastrutturale ed abitativo;

miglioramento della *governance* al fine di accrescere le capacità di direzione e valutazione delle *performance*, rivedendo e razionalizzando anche attraverso il ricorso all'informatizzazione, l'intera gamma dei processi e procedure internamente posti in essere.

Il progetto di bilancio 2010, come detto in precedenza, è stato quindi definito nel rispetto dei volumi e dei vincoli di spesa fissati ai sensi dalla legislazione vigente. In particolare, le previsioni di spesa risultano articolate su un volume finanziario pari a 20 miliardi e 362,63 milioni di euro ripartito tra quattro missioni istituzionali, a loro volta, suddivise in dieci programmi di spesa.

Le predette risorse sono altresì ripartite nelle quattro missioni tradizionalmente utilizzate all'interno del dicastero ai fini della redazione della cosiddetta nota aggiuntiva: Difesa, Sicurezza del Territorio, Funzioni Esterne e Trattamento di ausiliaria.

Focalizzando l'attenzione sulla Funzione Difesa che più direttamente interessa le competenze della Commissione, le previsioni di spesa ammontano a 14 miliardi e 280,5 milioni di euro, con un decremento di 59,10 milioni di euro (-0,4 per cento) rispetto ai valori di bilancio

2009. La nota aggiuntiva, segnala che il rapporto percentuale tra tali spese e il PIL è pari a 0,91, con un differenziale negativo rispetto a quello che caratterizza i principali paesi europei dello 0,51 per cento rispetto al PIL.

Più specificamente, le risorse destinate alla funzione difesa riguardano:

il Personale militare e civile in servizio per un ammontare pari a 9 miliardi e 347,1 milioni di euro con un decremento rispetto al 2009 di 219,2 milioni di euro (-2,3 per cento), dovuto sostanzialmente ad una riduzione del personale in servizio di circa 10.289 unità (9.223 unità di personale militare e 1.066 unità di personale civile);

il settore esercizio per un importo di 1 miliardo e 760,4 milioni di euro, con un decremento rispetto al 2009 di 127,5 milioni di euro (-6,8 per cento);

il settore investimento, per un ammontare di 3 miliardi e 172,9 milioni di euro, con un incremento di 287,6 milioni di euro (pari al 10 per cento) rispetto al 2009. Ciò, secondo la nota aggiuntiva, è in coerenza con il sostentamento dei programmi pluriennali in corso di svolgimento, in modo particolare di quelli attuati in cooperazione internazionale. Peraltro, sempre secondo la citata nota, la mancata entrata in servizio di nuovi mezzi, comporterebbe, quale conseguenza la necessità di un prolungamento della « vita tecnico operativa » di quelli esistenti, con conseguenti maggiori oneri gravanti proprio sull'Esercizio, cui si aggiungerebbero impatti diretti sulla sicurezza del personale e sulla operatività delle unità.

Riguardo alle risorse assegnate, la nota aggiuntiva evidenzia come esse rimangano sostanzialmente legate ai volumi predefiniti dalla « legislazione vigente », risultando non adeguate né adeguabili alla dimensione e complessità degli attuali *assets* della Difesa. Inoltre, sul piano interno non sono realizzabili significativi « margini di struttura » tali da poter essere utilizzati nell'immediato, anche temporaneamente,

come «volano» in attesa di un miglioramento delle condizioni economiche e della finanza pubblica.

In particolare, la nota aggiuntiva evidenzia i seguenti elementi di criticità:

il primo riguarda le risorse destinate alle spese di esercizio della funzione difesa con le quali è possibile soddisfare – secondo la citata nota – non in modo adeguato, «le esigenze nelle aree fondamentali della formazione e dell'addestramento del personale e delle capacità operative più rilevanti e maggiormente coinvolte nelle operazioni fuori area». Si tratta di valutazioni che appaiono condivisibili ove si pensi che le risorse destinate all'addestramento e alla formazione, nell'ambito delle spese di esercizio sono pari, al netto delle risorse destinate ai carabinieri per la stessa finalità, a 93 milioni e 354 mila euro, ossia sono pari a livello *pro-capite* a circa 521 euro su base annua. Si tratta di un dato preoccupante che deve indurre ad una adeguata riflessione sulla distribuzione delle risorse in bilancio, ove si consideri che le spese destinate agli investimenti per ammodernamento e rinnovamento sono superiori di circa 34 volte. Considerazioni analoghe valgono anche per le restanti aree dell'esercizio relative al mantenimento e alla manutenzione generale dei mezzi ed equipaggiamenti, dei servizi generali, delle infrastrutture ed al ripianamento delle scorte, per le quali, secondo la nota aggiuntiva, permangono ed anzi accentuano la loro condizione di forte sottofinanziamento e sono destinate a peggiorare vertiginosamente.

Il secondo elemento si riferisce alla questione determinata dal taglio incondizionato delle risorse destinate alla professionalizzazione delle Forze armate, che dal 7 per cento del 2009 dovrebbe salire ad oltre il 40 per cento a partire dal 2010 per effetto dei vincoli introdotti dal decreto-legge n. 112 del 2008. In tale ambito rientra altresì l'eccedenza del personale militare rispetto alla consistenza prevista dei ruoli. A questo riguardo, va segnalato che l'allegato C della Tabella 11 evidenzia che buona parte della riduzione del personale militare in servizio nel 2010 per un

ammontare pari a 9.223 unità sia ascrivibile principalmente al personale di truppa che subisce una riduzione netta di 7.745 unità.

Rispetto a questi profili problematici la nota aggiuntiva evidenzia alcune azioni volte che dovrebbero produrre effetti sia sul fronte delle spese sia su quello delle entrate per condurre ad un bilanciato e armonico processo di ristrutturazione e riorganizzazione complessiva.

Per quanto riguarda la prima tipologia di azioni, ricorda:

le azioni volte alla definizione in tempi brevi un diverso assetto organizzativo delle Forze armate e più in generale dell'intero dicastero, in vista del quale è stata costituita fin dall'inizio del 2009 un'apposita Commissione di alta consulenza e studio i cui lavori, recentemente conclusi, saranno prossimamente illustrati dal Ministro della difesa davanti alle Commissioni Difesa di Camera e Senato;

le azioni volte alla riduzione dei costi attraverso l'accentramento in organismi interforze di tutte le attività che non siano operativamente e funzionalmente da mantenere necessariamente all'interno delle singole Forze armate, procedendo all'eliminazione di ogni duplicazione e semplificazione delle strutture e di tutto ciò che non è strettamente essenziale per l'operatività dello strumento;

l'attuazione del piano di investimento dei mezzi e sistemi, anche attraverso una rivisitazione delle imprese già avviate o che dovessero apparire non più prioritarie in relazione ai nuovi elementi di contesto sia operativi che finanziari;

l'avvio di selezionati programmi di miglioramento dell'efficacia e risposta rapida ai rischi ed alle minacce nei teatri operativi con una particolare attenzione alla protezione dei militari ed al sostegno di un armonico sviluppo delle capacità di proiezione;

lo sviluppo nel tempo di una capacità di controllo e di analisi dei costi e della spesa anche a livello di Vertice strategico

dell'organizzazione, in modo da poter disporre di una banca dati centrale di riferimento di tutte le infrastrutture (compresi gli alloggi) da mantenere costantemente aggiornata ed accessibile ai Vertici del dicastero.

Per quanto concerne le azioni sul fronte delle entrate ricorda invece la realizzazione di una ampia dismissione degli alloggi esistenti, allo scopo di impiegare le risorse risultanti per avviare un articolato piano di acquisizione/realizzazione di nuovi alloggi da immettere rapidamente in ciclo logistico per le esigenze delle Forze armate e del proprio personale.

A metà strada tra le due tipologie di azioni si colloca invece la costituzione della società « Difesa Servizi Spa », di cui parlerò nel prosieguo illustrando le disposizioni del disegno di legge finanziaria 2010.

Rileva, tuttavia che, secondo la nota preliminare, « le azioni poste in essere per dar luogo ad un armonico e bilanciato, quanto incisivo, processo di ristrutturazione e riorganizzazione complessiva, richiedono necessariamente, per produrre gli auspicati effetti positivi dal punto di vista finanziario, un arco temporale che esclude possano manifestarsi già dal 2010. Risulta pertanto prioritario e necessario che, nell'ambito della manovra generale, siano individuate e adottate soluzioni idonee a preservare lo strumento in tale delicata fase di transizione, dall'attuale al nuovo modello Difesa, da sicuri effetti degenerativi e dannosi per le finalità istituzionali cui esso è preposto ».

Nel condividere le valutazioni della nota preliminare, ritiene essenziale che nel quadro degli interventi della finanziaria siano previsti un adeguato incremento delle risorse destinate alla formazione, all'addestramento e al reclutamento del personale, in considerazione della sensibile incidenza che tali risorse esercitano sull'operatività delle Forze armate.

Per quanto riguarda il disegno di legge finanziaria 2010, segnala che le disposizioni di interesse della Commissione difesa attengono al trattamento economico del

personale delle Forze armate e di polizia (commi 11 e 38 dell'articolo 2), all'istituzione della società « Difesa Servizi Spa », alla tutela del marchio delle Forze armate (commi da 23 a 32 dell'articolo 2) nonché ad alcune specifiche voci di spesa indicate nelle tabelle allegate al disegno di legge.

Con riferimento al trattamento economico del personale, segnala che il comma 11 dell'articolo 2 destina ai miglioramenti del personale in regime di diritto pubblico complessivamente 135 milioni di euro per l'anno 2010, 201 milioni di euro per l'anno 2011 e 307 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione di 79, 135 e 214 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia. Tali stanziamenti si aggiungono a quelli previsti per le Forze armate e Forze di polizia dal comma 28 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2009, pari a 586 milioni di euro a decorrere dal 2009.

Inoltre, il comma 38 del medesimo articolo 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato, stanziava ulteriori 100 milioni di euro a decorrere dal 2010, al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa. In proposito, ricorda che su tale materia il disegno di legge, già approvato dalla Camera, recante delega al Governo in materia di riorganizzazione di enti, congedi, aspettative e misure contro il lavoro sommerso (Atto Senato n. 1167), all'articolo 14 riconosce, ai fini della tutela economica, pensionistica e previdenziale, la specificità dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia. Lo stanziamento in esame, quindi, appare sostanzialmente volto a dotare la citata norma di principio di risorse finanziarie.

Con riferimento all'istituzione di « Difesa Servizi Spa » e alla tutela del marchio delle Forze armate, segnala che le disposizioni in materia, di cui ai commi da 23 a 32 dell'articolo 2, riprendono sostanzialmente il contenuto del disegno di legge n. 1373, attualmente all'esame del Senato.

In particolare, il comma 23 e i commi da 28 a 32 dell'articolo 2, introdotti durante l'esame al Senato, recano la costi-

tuzione di una società per azioni denominata « Difesa Servizi Spa », con sede in Roma e capitale iniziale di un milione di euro. Le azioni di « Difesa Servizi Spa » sono interamente sottoscritte dal Ministero della Difesa, che esercita i diritti dell'azionista, mentre i successivi eventuali aumenti del capitale iniziale sono determinati con decreti del Ministro della difesa (comma 23).

La predetta società viene istituita con le seguenti finalità:

lo svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

la concessione in uso temporaneo, a titolo oneroso, previa autorizzazione del Ministro della difesa, dei mezzi e materiali prodotti dall'industria nazionale e acquisiti dalle Forze armate, per effettuare prove dimostrative, anche all'estero, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 808 del 1985;

lo svolgimento delle attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione.

La citata società è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa ed opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto dello stesso Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 28).

Alla luce delle citate finalità, la predetta società ha quindi ad oggetto la prestazione di servizi e l'espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-

amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima.

L'oggetto sociale, riguardante l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, è strettamente correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate. La società può altresì esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.

In ogni caso, la società, nell'esercizio delle funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, stabiliti nelle convenzioni con le quali l'impresa fornitrice di beni e servizi prescelta si impegna ad accettare ordinativi ai prezzi e alle condizioni ivi previsti, ai sensi dell'articolo 26 della legge finanziaria 2000 (comma 29).

Il comma 30 impone alla società una serie di vincoli statutari, tra i quali: l'obbligo di esercitare le attività societarie in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa, la nomina, da parte del titolare del dicastero, dell'intero consiglio di amministrazione (di cui possono essere membri anche gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente), l'assenso alla nomina dei dirigenti da parte del Ministro stesso; la prescrizione secondo cui le azioni non possono essere cedute né divenire oggetto di diritti a favore di terzi, né essere quotate in borsa o nel mercato ristretto. L'approvazione dello statuto avviene con decreto del Ministro della difesa

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La società può sciogliersi solo per legge.

Il comma 31 destina a riserva gli eventuali utili netti prodotti da « Difesa Servizi Spa », lasciando tuttavia facoltà all'organo amministrativo della società di disporre altrimenti, previa autorizzazione ministeriale.

Il comma 32 disciplina soprattutto questioni relative al personale dipendente, disponendo innanzi tutto che i rapporti di lavoro siano regolati delle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. È consentito avvalersi di personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, che possieda le specifiche competenze necessarie.

Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 27 dell'articolo 2 prevedono, invece, l'utilizzo del marchio delle Forze armate, comprese l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza, attraverso il coinvolgimento della società « Difesa Servizi Spa ». Nello specifico, il comma 24 sancisce il diritto esclusivo da parte delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza all'utilizzo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. L'individuazione delle specifiche denominazioni e degli specifici stemmi, emblemi e segni distintivi cui si fa riferimento è rimessa ai regolamenti governativi da emanare ai sensi del successivo comma 27.

Infine per quanto riguarda le tabelle, segnala che:

la Tabella A (fondo speciale di parte corrente) reca un accantonamento di euro 1 milione e 314 mila euro per l'anno 2010, 74 mila euro per l'anno 2011 e 10 milioni e 174 mila euro per il 2012 relativo al Ministero della difesa;

la Tabella C prevede il rifinanziamento di alcune autorizzazioni legislative permanenti di spesa che attengono al Ministero della difesa: l'articolo 17 del regio decreto n. 263 del 1928 (anticipazione in conto corrente al Ministero della difesa per provvedere alle momentanee

deficienza di cassa dell'Arma dei carabinieri, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica); l'articolo 43, comma 1, della legge n. 549 del 1995 (contributi ad enti, istituti o associazioni vigilate dal Ministero della difesa); l'articolo 1, comma 3, della legge n. 267 del 2002 (contributi all'organizzazione idrografica internazionale e all'INSEAN). Lo stanziamento complessivo previsto per il rifinanziamento delle citate leggi è pari a 71.100.000 euro per l'anno 2010, 68.833.000 euro per l'anno 2011 e a 67.333.000 euro a decorrere dall'anno 2012;

la Tabella D prevede il rifinanziamento di alcune leggi di spesa di conto capitale recanti interventi di sostegno dell'economia e, in particolare, per il Ministero della difesa, il rifinanziamento di 500 milioni di euro per l'anno 2011 e di 2 miliardi di euro per l'anno 2012 del Fondo per la realizzazione di programmi di investimenti pluriennali per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 896, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006);

la Tabella F, fermi restando i rifinanziamenti previsti dalla tabella D, dispone la rimodulazione di alcuni stanziamenti di spesa di interesse della Commissione difesa, confermando le risorse stanziolate lo scorso anno che riguardano, in particolare: l'articolo 145, comma 4, della legge n. 388 del 2000 (programmi interforze ad alto contenuto tecnologico); l'articolo 1, comma 95, della legge n. 266 del 2005 (programma navale FREMM); l'articolo 1 commi da 883 a 885 della legge n. 296 del 2006 (competitività nei settori industriali ad alta tecnologia); l'articolo 2, comma 179, della legge n. 244 del 2007 (programmi europei aeronautici); l'articolo 2, comma 180, della legge n. 244 del 2007 (interventi nel settore aeronautico) e l'articolo 2, comma 181 della legge n. 244 del 2007 (programmi navali).

Infine, ritiene di non poter non sottolineare come dall'esame del disegno di legge finanziaria emerge il mancato rifi-

nanziamento del fondo missioni internazionali di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria 2007, che prevede un'autorizzazione di spesa per il solo triennio 2007-2009. In assenza di una disposizione di rifinanziamento almeno per il 2010, pertanto, già a partire, dalla prossima proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, si dovrà ricorrere ad altre forme di finanziamento che, al momento, non risultano ancora individuate. Al riguardo appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di relazione sui provvedimenti in titolo, anche sulla base degli ulteriori elementi di informazione che dovessero emergere nel corso della discussione e dei chiarimenti che saranno forniti dal Governo.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, sottolinea come il suo intervento è volto ad illustrare le misure d'interesse della Difesa contenute nella manovra finanziaria varata dal Governo il 22 settembre scorso che, come noto, ha visto i due disegni di legge di bilancio e « finanziaria » per il 2010 preceduti quest'anno dal decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. In particolare tratterà degli stanziamenti previsti a bilancio e delle ulteriori misure inserite nei provvedimenti, soffermandosi su quelle di particolare interesse e indicando ulteriori possibili interventi, tutti corrispondenti agli obiettivi perseguiti dal Ministero della difesa nell'ambito della complessiva manovra del Governo e delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio.

Prima di entrare nell'esame dei provvedimenti in oggetto, ritiene opportuno esporre alcune argomentazioni di ordine generale che hanno formato la premessa delle proposte che sono state inoltrate al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della composizione della manovra finanziaria.

Ricorda che l'attuale quadro politico-strategico internazionale è caratterizzato da una serie di situazioni di criticità, derivanti dall'accentuazione dei processi di

frammentazione e di instabilità, dall'aggravamento e dall'esplosione, in molteplici forme, dei fenomeni terroristici e di criminalità transnazionale, ma anche dalla grave crisi finanziaria ed economica che potrebbe influenzare negativamente l'evoluzione degli scenari di crisi.

La presenza di realtà statuali deboli e disgregate e lo sviluppo di reti terroristiche in grado di estendere le proprie aree di reclutamento ed addestramento, costituiscono le principali minacce per la sicurezza e la stabilità mondiale.

Contestualmente, la proliferazione delle tecnologie e delle capacità associate alle armi di distruzione di massa provoca effetti destabilizzanti che vanno oltre l'utilizzo stesso di questi sistemi.

Tali fattori, sommati a problematiche relative ai cambiamenti climatici, alla crescita demografica, alla competizione per le limitate risorse naturali e fonti energetiche, alla globalizzazione anche mediatica, hanno prodotto un cambiamento epocale del contesto di sicurezza che rappresenta una vera e propria rivoluzione.

Tale scenario e l'eterogeneità delle crisi che si sviluppano nelle varie parti del mondo, pertanto, implicano un'estensione del tradizionale concetto di difesa volto alla tutela e salvaguardia degli interessi nazionali, richiedendo un approccio più ampio alla sicurezza, in chiave proattiva, multidisciplinare e multilaterale, mediante una maggiore convergenza di intenti a livello internazionale ed il dispiegamento di strategie sinergiche ed azioni integrate di carattere diplomatico, politico, economico, di cooperazione e, in molti casi, militare.

In un mondo sempre più globalizzato, anche per il nostro Paese è impensabile oggi immaginare di far fronte alle minacce, anch'esse globali, limitandosi al solo presidio del territorio nazionale. Sebbene per le Forze armate resti prioritario il compito della difesa dello Stato territorio nazionale, di fatto, oggi la difesa e la sicurezza vengono perseguite anche attraverso la partecipazione alle varie operazioni multinazionali, di proiezione, presenza e sorveglianza nei diversi teatri

operativi, nel più ampio quadro del sostegno agli sforzi della Comunità internazionale nel contrasto al terrorismo.

I fattori di crisi e, in particolare, il terrorismo internazionale, come testimoniato in questi ultimi anni, incrementano la valenza delle operazioni internazionali per la stabilizzazione delle aree di crisi, caratterizzate da spiccata multidisciplinarietà e da connotazioni interforze e multinazionali, in cui crescente attenzione viene posta sull'effetto sinergico del contributo militare affiancato a quelli di altra natura.

Infatti, l'Italia, nel quadro delle organizzazioni e delle alleanze di cui fa parte, fornisce un contributo importante a quel multilateralismo efficace, che è un elemento basilare della nostra azione di politica estera nell'ambito della comunità internazionale.

Ricorda che l'Italia è impegnata nella gestione della crisi a sostegno del ruolo e del proprio prestigio e per dimostrare che essa può costituire un valore aggiunto nell'ambito delle complesse iniziative che la Comunità internazionale attua ed attuerà per la stabilità, la pace, lo sviluppo e l'affermazione ed il rispetto dei diritti umani.

Rammenta, altresì, che l'Italia è attualmente impegnata all'estero con più di 8 mila militari tra ufficiali, sottufficiali e truppa, che operano in 30 missioni internazionali dislocate in 20 Paesi. Le missioni di maggior impegno sono naturalmente, nell'ordine, quelle in Afghanistan, dove operano circa 3.100 unità, nell'area dei Balcani occidentali in cui sono impegnati più di 2.200 militari italiani e in Libano dove sono presenti circa 2.100 dei nostri soldati.

Vi sono, poi, altre missioni che impiegano un numero minore di unità. In alcune di esse, la partecipazione italiana dura da molti anni. Inoltre, certamente l'Italia fornisce alle organizzazioni e alle alleanze di cui fa parte un contributo di assoluta rilevanza a quel multilateralismo di cui le missioni internazionali sono una delle più concrete espressioni.

Grazie alla qualità di tale contributo, l'Italia gode oggi di un significativo prestigio nel mondo e di un apprezzamento unanime, sempre più convinto nell'ambito di tutti i consessi internazionali. Questo apprezzamento è dovuto alla capacità di sommare efficienza e professionalità a una dimensione di valori, fondata sulla sensibilità e sull'apertura alla comprensione delle diversità culturali con cui entriamo in contatto.

Evidentemente, la qualificata professionalità e la profonda umanità dimostrata nelle azioni condotte sul terreno, hanno consentito di costruire negli anni un patrimonio di grande credibilità, sia con riferimento ai compiti internazionali, sia per le esigenze nazionali di difesa terrestre in senso lato, di difesa aerea e di controllo degli spazi marittimi, fornendo anche rilevanti concorsi per esigenze interne (calamità naturali, bonifica di ordigni esplosivi, controllo dell'immigrazione, operazioni « strade pulite », « strade sicure », « Gran Sasso » e dissesto idrogeologico di Messina, eccetera).

La portata delle operazioni in atto ed i programmi futuri rappresentano per la Difesa un grande impegno. Bisogna prendere atto di una realtà che vede l'Italia svolgere un ruolo di primo piano nella proiezione di stabilità e nella gestione delle crisi.

Un impegno che deve essere sostenuto con un apparato militare moderno, integrato ed interoperabile con quello dei principali alleati e che rende necessarie scelte coerenti ed efficaci.

In questo quadro, da più di dieci anni la Difesa ha avviato un processo di verifica e di razionalizzazione delle Forze armate. Con la finalità di consentire un sostanziale incremento di impiegabilità, efficacia ed operatività dello strumento militare nazionale, che trova fondamento « *in primis* » nella legge 14 novembre 2000, n. 331, che, nel passaggio dalla « coscrizione obbligatoria » al cosiddetto « sistema professionale », ha fissato precisi obiettivi anche in relazione al contributo che l'Italia intende fornire alle iniziative di gestione delle crisi e di stabilizzazione internazionale.

Al riguardo, precisa che sussistono ancora nodi irrisolti sulla consistenza delle varie categorie di personale collegate alla graduale professionalizzazione delle Forze armate da raggiungere entro il 2021 (obiettivo di 22.250 ufficiali, 63.947 sottufficiali e 103.803 volontari).

Infatti, permangono tuttora forti squilibri tra le varie categorie che dovranno essere eliminati diminuendo gradualmente l'entità degli ufficiali e soprattutto di marescialli in forte eccedenza (attualmente circa 40 mila) e sostituendo tali categorie con sergenti e volontari, man mano che aumenterà la loro entità ed anzianità. Al momento, si registra di fatto un rapporto tra quadri (ufficiali e marescialli) e truppa (sergenti e volontari) pari a circa « uno a uno », a fronte dell'obiettivo finale del 2021 di « uno a tre ».

In tale quadro è assolutamente necessario, dunque, rifinanziare la norma, in vigore fino al 2021, che agevola l'esodo di personale militare che si trovi a meno di cinque anni dal limite di età, per cercare di riequilibrare il rapporto tra quadri e truppa, accelerando il cosiddetto processo di diminuzione degli ufficiali e soprattutto dei marescialli e di incremento dei sergenti e dei volontari, con la conseguente diminuzione delle spese per il Personale, essendo quelle in aumento categorie meno costose. Ciò senza peraltro escludere transiti di personale, opportunamente coordinati e compensati, verso altri comparti della Pubblica Amministrazione.

Si tratta, in sostanza, di varare in questo ambito provvedimenti che devono poggiare sul pieno e convinto avallo politico-sociale alle problematiche della Difesa per soddisfare al meglio le esigenze dello strumento militare.

Fatta questa premessa, espone sinteticamente il ciclo di programmazione strategica e formazione di bilancio per l'esercizio finanziario 2010, sottolineando come esso, nel rispetto degli obiettivi di Governo e delle missioni istituzionali del dicastero, è stato sviluppato sui quattro pilastri fondamentali (le cosiddette priorità politiche) dianzi evidenziate dal relatore.

Passando quindi all'esame del disegno di legge di bilancio, evidenzia come la Tabella 11, concernente lo stato di previsione del Ministero della difesa, assegni per il 2010 al dicastero 20.362,6 milioni di euro (con un incremento di 68,3 milioni di euro rispetto al 2009), dei quali:

14.280,5 milioni di euro per la Funzione Difesa, comprendente tutte le spese necessarie all'assolvimento dei compiti militari specifici di Esercito, Marina e Aeronautica, nonché della componente interforze e della struttura amministrativa e tecnico-industriale del Ministero;

5.594,3 milioni di euro per la Funzione Sicurezza del Territorio, che comprende tutti gli stanziamenti destinati all'Arma dei carabinieri per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;

164 milioni di euro per le Funzioni Esterne, correlate ad attività affidate al dicastero ma non specificamente rientranti nei propri compiti istituzionali, quali il rifornimento idrico per le isole minori, il trasporto aereo di Stato e per il soccorso, l'assistenza al volo negli aeroporti militari aperti al traffico civile, l'esercizio dei programmi satellitari EU-METSAT/METEOSAT oltre a contributi per enti e associazioni;

323,8 milioni di euro per trattamenti economici corrisposti al personale militare in Ausiliaria e per talune altre esigenze non correlate al trattamento economico in attività.

Gli stanziamenti sono ripartiti tra le quattro missioni e dodici programmi nei quali si articola il bilancio del dicastero.

Come separatamente esposto nella « Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa per l'anno 2010 », nell'ambito della Funzione Difesa, ben 9.347,1 milioni di euro (65,45 per cento) sono destinati a coprire le spese a carattere obbligatorio per il Personale, mentre le restanti risorse sono suddivise tra i 1.760,4 milioni di euro (12,33 per cento) destinati all'Esercizio e i 3.172,9 milioni di euro (22,22 per cento) destinati all'Investimento.

Si tratta di una suddivisione delle spese che non raggiunge le percentuali, rispettivamente, del 50 per cento per il Personale e del 50 per cento per l'Esercizio e l'Investimento, ritenuta ottimale e tendenzialmente da perseguire, in linea con gli altri Paesi del contesto occidentale.

Anche nell'ambito della Funzione Sicurezza del Territorio, assume rilevanza la dotazione finanziaria del Personale, che è di 5.297,3 milioni di euro (94,70 per cento dell'intero stanziamento), e quelle del settore Esercizio, pari a 290,1 milioni di euro (5,20 per cento), e Investimento, pari a 6,9 milioni di euro (0,12 per cento).

Va rilevato altresì che, con riferimento ad alcune spese di esercizio ed investimento, una parte degli stanziamenti a favore dell'Arma dei carabinieri sono allocate nei capitoli del Ministero dell'interno.

Nel sottolineare come la Difesa, al pari delle altre amministrazioni, debba concorrere alla politica volta al generale risanamento della finanza pubblica voluta dal Governo, evidenzia che alcune peculiarità proprie del bilancio del dicastero fanno sì che le misure di contenimento delle spese per consumi intermedi – normalmente intese come spese di consumo – su cui si appuntano le manovre di riduzione delle spese, producano effetti molto negativi.

A differenza di quanto avviene per gli altri dicasteri, le spese per i consumi intermedi della Difesa, infatti, non sono destinate a soddisfare prevalentemente esigenze di mero consumo (quali bollette, canoni e funzionamento generale), ma rappresentano tutte le spese per l'approvvigionamento, il mantenimento e la gestione efficiente ed efficace dello strumento militare. Si tratta, per la gran parte, di spese afferenti alla formazione ed addestramento, alla manutenzione ed all'efficienza dei mezzi ed alla sicurezza del personale. Occorre considerare, inoltre, che la mancata entrata in servizio di nuovi mezzi, dovuta alle continue riduzioni operate sui programmi di ammodernamento e rinnovamento, comporta la necessità di un prolungamento della « vita tecnico-operativa » di quelli esistenti, con connessi mag-

giori oneri per il settore in parola, cui si aggiunge l'impatto diretto sulla sicurezza del personale e sull'operatività dello stesso strumento militare.

La situazione sarà mitigata attraverso il processo di ottimizzazione del modello organizzativo, anche mediante la prosecuzione dell'opera di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio infrastrutturale ed abitativo dell'Amministrazione Difesa, assicurando anche l'introduzione di sistemi di gestione operativi, che offriranno gli strumenti concreti per ricercare adeguati contenimenti di costo esattamente definiti ed ai quali siano associate le conseguenti risorse finanziarie.

Nel settore degli Investimenti, risorse pari a 3.172,9 milioni di euro destinate all'Investimento per la Funzione Difesa consentono il finanziamento degli impegni già assunti, conseguenti ai programmi maggiori condotti in cooperazione internazionale ed ai programmi i cui contratti sono operanti e formalizzati. Ciò assicura, sul piano tecnologico, la possibilità di esprimere capacità operative comparabili con quelle dei *partners* europei di riferimento e migliora le capacità funzionali allo svolgimento dei compiti assegnati per la mobilità, protezione, prevenzione e proiezione delle forze, con specifica attenzione per le esigenze correlate con gli attuali teatri operativi.

I settori ad elevato tasso di innovazione tecnologica, quali l'aerospaziale, l'elettronico, il meccanico avanzato e quello della cantieristica rappresentano, in questo contesto, un nucleo fondamentale per la loro capacità di concorrere al sostegno di imprese ad elevato contenuto di ricerca ed esercitare effetto di volano per il rilancio competitivo del comparto produttivo nazionale, analogamente a quanto fatto dai Paesi a struttura industriale avanzata.

In tale ambito, da lungo tempo, i dicasteri della difesa e dello sviluppo economico collaborano – in modo sinergico e concreto – affinché i mezzi destinati a soddisfare le esigenze della Difesa siano anche occasione per perseguire una poli-

tica nazionale idonea a mantenere e rinnovare il patrimonio di capacità nazionali nei settori tecnologici di punta.

Ciò ha consentito di creare un modello di sviluppo tecnologico per la realizzazione di programmi caratterizzati da grandi architetture a tecnologia avanzata, che richiedono – per la gestazione e la messa a punto – l'impegno di molti anni, ma producono già lungo il cammino continue ricadute sul Paese in termini di *know how*.

Passando all'esame del settore dell'Esercizio, sottolinea come gli stanziamenti per il 2010 evidenzino aree di rischio operativo per lo strumento militare con una riduzione delle esercitazioni, delle ore di moto e di volo delle varie componenti, delle attività manutentive sui sistemi d'arma in inventario, con conseguenti ricadute sull'efficienza operativa, sul settore delle scorte operative, sul settore infrastrutturale, con un potenziale incremento della situazione debitoria nei confronti di creditori esterni nel settore del mantenimento.

Osserva, inoltre, che il settore dell'Esercizio è quello risultato più interessato negli ultimi anni dalle misure di contenimento delle risorse che hanno determinato importanti riposizionamenti delle disponibilità nel volgere di un quinquennio.

In merito alla necessità di un appropriato sostegno finanziario per la tenuta in efficienza dello strumento, evidenzia come l'esperienza maturata e il prevedibile impegno per il 2010 debbano indurre anche a riflettere sull'esigenza di un'adeguata dotazione del fondo per la partecipazione alle missioni internazionali.

In generale, la nuova impostazione della legge di bilancio, per missioni e programmi, che impone la pianificazione strategica delle esigenze, richiede, più di prima, la certezza e la disponibilità delle risorse assegnate, condizioni indispensabili per l'individuazione degli obiettivi da perseguire e per la correlata programmazione delle risorse da destinarvi.

Guardando al futuro, sottolinea come la dotazione di risorse adeguate ad assicurare continuità, stabilità ed equilibrio al

sistema, sia la condizione necessaria affinché gli obiettivi nazionali in materia di Difesa possano essere pienamente conseguiti.

Si sofferma, per ultimo, sul settore del Personale dove i vincoli riduttivi posti dal quadro legislativo vigente, in merito alle risorse a suo tempo destinate alla professionalizzazione del personale delle Forze armate, modificano sostanzialmente i parametri del « Modello professionale »; infatti a fronte di un previsto Modello a 190 mila unità di personale delle tre Forze armate (ufficiali, sottufficiali e volontari) si giunge ad un livello di consistenza previsionale in anni-persona pari a 179.155 unità per l'anno 2010. La riduzione delle poste finanziarie operata nel settore, benché in coerenza con il citato portato normativo, teso alla ricerca di una riqualificazione e risanamento della spesa pubblica, sostanzia il rischio potenziale di un blocco generalizzato dei reclutamenti e delle progressioni, palesando la possibilità di « perdita di potenziali e qualificate professionalità » con forte impatto sulle capacità dello strumento operativo.

Ciò non appare strategicamente percorribile, in quanto una corretta alimentazione dell'arruolamento assicura un adeguato sostegno all'operatività dello strumento militare. Saranno, pertanto, attuati interventi specifici su altri settori di spesa rimodulabili che non hanno, per quanto possibile, un diretto impatto sulla formazione e l'addestramento, la manutenzione e supporto direttamente collegati all'*output* operativo, come ad esempio l'esternalizzazione dei servizi, gli interventi sulle infrastrutture, gli oneri delle servitù militari, il trasporto aereo di Stato e il servizio di assistenza al volo per il traffico aereo civile. Ciò ovviamente produrrà effetti conseguenti nell'area oggetto di intervento, come nel caso degli aeroporti di Verona e Treviso, ma consentirà di salvaguardare l'operatività dello strumento militare.

Inoltre, nell'ambito della Difesa si sta lavorando per individuare tutti i possibili interventi per garantire la corretta alimen-

tazione delle categorie del personale delle Forze armate e, soprattutto, per non deludere le aspettative di tanti giovani.

In sintesi, la situazione sopra descritta deve essere affrontata nella piena consapevolezza del difficile momento economico, della sfavorevole congiuntura economica mondiale e delle esigenze di riduzione della spesa pubblica che il nostro Paese deve affrontare.

In tale ottica, come accennato dal relatore, sta operando una « Commissione di alta consulenza e studio », con la finalità di elaborare un disegno di legge delega per la ridefinizione complessiva del sistema difesa e sicurezza nazionale. Ciò, nel quadro di una miglior qualificazione della spesa militare, che mira, tra l'altro, ad un uso efficiente delle risorse disponibili, a perseguire obiettivi di efficienza delle Forze armate, a razionalizzare strutture e componenti dello strumento militare, a snellire le procedure e a conseguire la massima economicità di gestione.

Si tratta di far sì che le Forze armate possano continuare a disporre, in futuro, delle capacità operative necessarie per corrispondere adeguatamente alle esigenze di difesa dello Stato e assicurando, nell'ambito del sistema internazionale di sicurezza, un contributo coerente con il ruolo del nostro Paese.

Nel concordare pertanto in merito ai profili problematici evidenziati dal relatore, sottolinea come, nei prossimi anni, il Governo dovrà assicurare una cornice finanziaria che consenta di attuare i necessari interventi di ristrutturazione.

Di questo il Governo è ben consapevole e saprà compensare, nel futuro, i sacrifici che oggi si impongono e che, in questa sede, vengono considerati con grande trasparenza. Ricorda, in particolare, come il Ministero della difesa abbia subito dal 2004 ad oggi un taglio pesantissimo degli stanziamenti per consumi intermedi, che non trova eguali in altri dicasteri, e come il decreto-legge n. 112 del 2008 abbia previsto altresì una riduzione delle risorse destinate alla professionalizzazione della leva, suscettibile di compromettere seriamente l'operatività delle Forze armate.

Riguardo a quest'ultimo aspetto, a fronte della citata riduzione delle risorse, il Ministero stesso, fermi restando gli obiettivi di risparmio indicati nel predetto decreto-legge provvederà, come in precedenza accennato, a ridurre altre voci di spesa salvaguardando i reclutamenti. Segnala altresì, sempre in tema di reclutamenti, il problema che riguarda i volontari in ferma prefissata che, al termine del servizio, non trovano il naturale sbocco occupazionale nelle Forze di polizia – come invece previsto dalla legge sulla professionalizzazione del servizio di leva – a causa delle misure di contenimento della spesa che hanno bloccato i meccanismi di alimentazione dei ruoli nelle medesime Forze di polizia.

Per quanto riguarda invece il tema evidenziato dal relatore in ordine al mancato rifinanziamento del fondo missioni internazionali, sottolinea come tale rifinanziamento, almeno per il primo semestre 2010, sia legato agli introiti derivanti dall'attuazione dello scudo fiscale, posto che quota-parte di tali introiti dovrà essere destinata alla predetta finalità. Il rifinanziamento, che probabilmente sarà inserito con un emendamento nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria, dovrebbe risultare di un ammontare all'incirca corrispondente a quello previsto per il primo semestre 2009, dal momento che, dopo una prima stima tendente ad una riduzione delle risorse, che si fondava su un ridimensionamento di alcune missioni come quella in Libano, si è preso atto della sostanziale impraticabilità di tale strada, a causa del mutamento dello scenario internazionale che non consente una riduzione della presenza militare italiana nei principali teatri operativi, come dimostrano le sollecitazioni da parte dei Paesi alleati che hanno auspicato in più occasioni che l'Italia possa continuare a effettuare nei citati teatri gli stessi compiti finora efficacemente svolti. Si tratta di una ragione di orgoglio per il nostro Paese, che, tuttavia, non di meno comporta un sensibile impegno finanziario. Sempre riguardo al tema delle risorse destinate alle missioni internazionali, ricorda come esse

abbiano consentito nell'anno 2009, grazie ai consistenti incrementi rispetto all'anno precedente, di far fronte alla sensibile riduzione degli stanziamenti ordinari di bilancio per consumi intermedi del Ministero della difesa – determinata dall'applicazione delle disposizioni del decreto-legge n. 112 del 2008 – a cui in passato, invece, si era frequentemente attinto per ovviare alle carenze del fondo missioni internazionali.

Sottolinea, infine, come la riduzione delle spese per consumi intermedi abbia avuto effetti negativi anche sulla spesa per la manutenzione dei mezzi, il cui ammontare – pari ad alcune centinaia di milioni di euro – appare quanto mai contenuto, soprattutto se raffrontato con la medesima tipologia di spesa sostenuta dal Regno Unito che, invece, ammonta a circa 7 miliardi di euro. Per fronteggiare questa situazione, quindi, si è attribuita priorità alla manutenzione dei mezzi impiegati nelle missioni internazionali, tralasciando gli altri mezzi, mettendone però a rischio l'utilizzabilità per il prossimo futuro.

Nel quadro di questa complessa situazione finanziaria la Difesa, tuttavia, non si limita soltanto a chiedere più risorse, ma è impegnata nell'individuazione di idonei strumenti che consentano di razionalizzare la spesa e di mettere a frutto il patrimonio di cui dispone. In questa prospettiva si spiega l'inserimento nel disegno di legge finanziaria, durante l'esame al Senato, della disposizione riguardante l'istituzione della società « Difesa Servizi Spa » che consentirà, tra l'altro, di far rimanere nel dicastero le risorse prodotte al suo interno.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nel rilevare come nel corso della seduta odierna siano stati evidenziati i principali elementi di discussione riferiti ai provvedimenti in titolo, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

Elezione di un Vicepresidente	40
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche (Monte dei Paschi di Siena). Atto n. 151 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	41
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche (Credito Valtellinese). Atto n. 152 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei. Atto n. 132 (Rilievi alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	44
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	69
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici. Atto n. 133 (Rilievi alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	49
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali. Atto n. 134 (Rilievi alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	50
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	51

Giovedì 19 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 13.35.

Elezione di un Vicepresidente

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata

per l'elezione di un Vicepresidente, in sostituzione dell'onorevole Tabacci, che, a seguito del suo ingresso nel gruppo Misto, ha cessato di essere componente della Commissione bilancio. Nel ringraziarlo per l'impegno e la disponibilità manifestati nell'esercizio della sua funzione di vicepresidente, formula al collega Tabacci i migliori auguri di buon lavoro presso la

Commissione finanze. Avverte quindi che, essendo la Commissione costituita in seggio elettorale, non potranno aver luogo interventi, ivi compresi quelli a titolo di dichiarazioni di voto, se non per dichiarare un'eventuale astensione. Indice quindi la votazione per l'elezione di un vicepresidente.

(La Commissione procede alla votazione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica il risultato della votazione per l'elezione del vicepresidente:

Presenti: 37
Votanti: 37

Hanno riportato voti:

Gianluca Galletti: 25
Francesco Boccia: 1
Schede bianche: 11

Proclama eletto vicepresidente il deputato Gianluca GALLETTI.

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione del vicepresidente i deputati:

Gioacchino Alfano, Armosino, Barretta, Bitonci, Boccia, Borghesi, Calvisi, Cambursano, Capodicasa, Ceroni, Ciccanti, Commercio, Corsaro, D'Amico, De Angelis, Duilio, Fallica, Franzoso, Galletti, Genovese, Giancarlo Giorgetti, Girlanda, Marchi, Marinello, Cesare Marini, Marsilio, Misiani, Moroni, Nannicini, Andrea Orlando, Polledri, Rubinato, Simonetti, Toccafondi, Vannucci, Ventura e Zorzato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, porge le proprie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro al deputato Galletti.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche (Monte dei Paschi di Siena).

Atto n. 151.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Rocco GIRLANDA (PdL), *relatore*, illustra lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che, ai sensi dell'articolo 12, comma 9, del decreto-legge n. 185 del 2008, individua le risorse necessarie a finanziare l'operazione di sottoscrizione da parte del ministero dell'economia e delle finanze di strumenti finanziari, autorizzata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legge, che saranno emessi dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, a seguito della richiesta inoltrata da tale Banca e dell'espletamento della procedura prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2009.

Il provvedimento, che fa seguito ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno finanziato la sottoscrizione da parte del ministero dell'economia e delle finanze di un prestito obbligazionario di 1.450 milioni di euro emesso dal Banco popolare Società Cooperativa, nonché di un prestito obbligazionario di 500 milioni di euro emesso dalla Banca popolare di Milano Società Cooperativa a responsabilità limitata, finanziare l'operazione di sottoscrizione di un prestito ob-

bligazionario subordinato per un importo complessivo di 1.900 milioni di euro.

Quanto ai profili di competenza della Commissione bilancio, rileva che l'individuazione nell'emissione di titoli pubblici delle risorse occorrenti alla sottoscrizione delle obbligazioni bancarie, con conseguenti effetti negativi sul fabbisogno e sullo *stock* di debito lordo, appare suscettibile di determinare un aumento del rapporto tra debito e prodotto interno lordo, parametro rilevante in sede comunitaria. In proposito segnala che le stime sull'andamento tendenziale del rapporto debito tra debito e prodotto interno lordo contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2009-2013, che collocano tale rapporto al 115,1 per cento nel 2009, al 117,3 per cento in ciascuno degli anni 2010 e 2011, al 116,8 per cento nel 2012 ed al 115,5 per cento nel 2013, scontano un livello del fabbisogno del settore pubblico nel 2009 che dovrebbe includere, in base alle indicazioni inizialmente contenute nella Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica, circa 10 miliardi di euro riconducibili alle emissioni di titoli di debito pubblico per interventi a favore delle istituzioni creditizie. Tale importo massimo complessivo è stato confermato dal Governo, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera, dello schema di decreto di Presidente del Consiglio dei ministri recante il finanziamento della sottoscrizione delle obbligazioni dalla Banca Popolare di Milano. In tale sede il Governo ha, infatti, precisato che, nel disegno di legge di assestamento per il 2009, il limite massimo di emissione dei titoli di Stato è stato incrementato anche al fine di tener conto di tale importo massimo. In merito ai possibili effetti positivi dell'operazione sull'indebitamento netto, conseguenti alla presenza di un differenziale positivo tra gli interessi corrisposti dall'emittente e gli interessi retrocessi sui titoli di debito pubblico emessi a copertura, appare opportuno acquisire elementi di informazione volti a suffragare, in termini prospettici, la sussistenza di congrui livelli di redditività

della banca emittente. Ricorda, infatti, che in base alle caratteristiche dei titoli emessi ed alle condizioni di pagamento degli interessi contenute nel prospetto allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 febbraio 2009, gli interessi sui titoli emessi sono corrisposti solo in presenza di utili distribuibili ed entro i limiti degli stessi e gli interessi non pagati non sono cumulabili e, pertanto, se non pagati si intendono definitivamente persi. Il decreto prevede, altresì, che gli interessi ed i dividendi, a qualunque titolo, sulle azioni ordinarie non possono essere corrisposti quando l'emittente ha un coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo pari o inferiore all'otto per cento per effetto di perdite. Segnala, inoltre, che, nel caso di perdite che riducano il coefficiente patrimoniale di vigilanza della banca al di sotto della soglia dell'otto per cento, è prevista la proporzionale riduzione del valore nominale iniziale dei titoli emessi. In merito ai profili di copertura finanziaria, anche alla luce di quanto evidenziato con riferimento ai profili di quantificazione, appare opportuno che il Governo confermi che l'importo massimo di emissione di titoli di debito pubblico previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 204 del 2008, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della legge di assestamento per il 2009 tenga già conto delle disposizioni del provvedimento in esame. Analoga conferma occorre, a suo avviso, acquisire anche in relazione al fatto che il livello del ricorso al mercato, che sulla base dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 è stabilito dalla legge finanziaria per il 2009, come determinato dalla tabella 4 allegata alla legge di assestamento per il 2009, tenga conto anche del provvedimento in esame. Il provvedimento in esame non risulta corredato del protocollo d'intenti con il ministero dell'economia in ordine al livello e alle condizioni del credito per le piccole e medie imprese e per le famiglie, nonché del codice etico contenente previsioni in materia di remunerazione dei vertici aziendali previsti dalle lettere *a*) e *b*) del comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 185 del 2008.

Degli schemi di tali documenti è prevista la trasmissione alle Camere ai sensi del comma 5-*bis* del medesimo articolo 12. A tale proposito, ricorda che nel corso dell'esame dei precedenti schemi di decreto concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere gli strumenti finanziari relativi al Banco popolare e alla Banca popolare di Milano la Commissione bilancio aveva espresso un parere favorevole con una osservazione, in base alla quale si richiedeva di subordinare la sottoscrizione degli strumenti finanziari alla trasmissione alle Camere degli schemi dei documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5 del richiamato articolo 12. Ricorda, in proposito, che i documenti richiesti sono stati effettivamente trasmessi alle Camere rispettivamente il 16 giugno 2009 e il 21 settembre 2009.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che l'importo massimo dell'emissione dei nuovi titoli previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge di bilancio per il 2008, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 121 del 2009, recante l'assestamento per l'anno 2009, tiene conto dei titoli da emettere per le finalità di cui al presente provvedimento e allo schema relativo al Credito Valtellinese.

Rocco GIRLANDA (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche (Monte dei Paschi di Siena) Atto n. 151;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui l'importo massimo dell'emissione dei nuovi titoli di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 204 del 2008, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 121 del

2009, recante l'assestamento per l'anno 2009 tiene conto del presente provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

il Governo, in conformità a quanto previsto dal comma 5-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, prima di procedere alla sottoscrizione degli strumenti finanziari, trasmetta alle Camere lo schema del protocollo d'intenti tra l'emittente e il ministero dell'economia e delle finanze in ordine al livello e alle condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie e lo schema del codice etico contenente, tra l'altro, previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici aziendali. ».

La Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche (Credito Valtellinese).

Atto n. 152.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Rocco GIRLANDA (PdL), *relatore*, illustra lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che, ai sensi dell'articolo 12, comma 9, del decreto-legge n. 185 del 2008, individua le risorse necessarie a finanziare l'operazione di sottoscrizione da parte del ministero dell'economia e delle finanze di strumenti finanziari, autorizzata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto-legge, che saranno

emessi dal Credito Valtellinese Società Cooperativa, a seguito della richiesta inoltrata da tale Banca e dell'espletamento della procedura prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2009. Al riguardo, nel segnalare che il Credito Valtellinese Società Cooperativa ha chiesto la sottoscrizione di un prestito obbligazionario subordinato per un importo complessivo di 200 milioni di euro, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, richiama integralmente le osservazioni svolte con riferimento allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla Banca Monte dei Paschi di Siena.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ribadisce che l'importo massimo dell'emissione dei nuovi titoli previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge di bilancio per il 2008, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della legge n. 121 del 2009, recante l'assestamento per l'anno 2009, tiene conto dei titoli da emettere per le finalità di cui al presente provvedimento.

Rocco GIRLANDA (Pdl), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche (Credito Valtellinese) Atto n. 152;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui l'importo massimo dell'emissione dei nuovi titoli di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 204 del 2008, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della legge n. 121 del 2009, recante l'assestamento per l'anno 2009 tiene conto del presente provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

il Governo, in conformità a quanto previsto dal comma 5-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, prima di procedere alla sottoscrizione degli strumenti finanziari, trasmetta alle Camere lo schema del protocollo d'intenti tra l'emittente e il ministero dell'economia e delle finanze in ordine al livello e alle condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie e lo schema del codice etico contenente, tra l'altro, previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici aziendali ».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.25.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Giovedì 19 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei.

Atto n. 132.

(Rilievi alla VII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, considerato che le norme in esame contribuiscono a dare attuazione al piano programmatico di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 112/2008, rileva preliminarmente l'opportunità che il Governo fornisca un quadro dei risparmi già conseguiti mediante gli interventi a tutt'oggi predisposti, di quelli che verranno conseguiti con l'entrata in vigore dei provvedimenti di riordino della scuola secondaria superiore e la misura dei risparmi ancora eventualmente da conseguire mediante ulteriori interventi. Ritiene che tali chiarimenti si rendano necessari anche in considerazione del fatto che i risparmi previsti dal decreto-legge n. 112 del 2008 erano stati scontati a partire dall'anno 2009, mentre gli effetti ascritti al provvedimento in esame decorrono dal 2010. Ritiene inoltre necessario che il Governo fornisca chiarimenti con riguardo a taluni profili problematici. In primo luogo, rileva che i dati e le ipotesi poste a base delle quantificazioni indicate nella relazione tecnica fanno riferimento a consistenze numeriche riferite all'anno scolastico 2008-2009. Essendo ormai iniziato l'anno scolastico 2009-2010, sottolinea come sarebbe meglio fornire dati più aggiornati, ovvero confermare la validità delle ipotesi sottostanti le quantificazioni della relazione tecnica. Con riferimento poi alla tabella riassuntiva delle riduzioni del fabbisogno di personale recate dal provvedimento in esame e a quelle allegate agli altri provvedimenti di riordino dell'istruzione secondaria superiore attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari, ritiene che il Governo dovrebbe chiarire se il numero dei posti soppressi corrisponda ad un effettivo ridimensionamento delle dotazioni organiche ovvero ad un'ipotesi di massima. Sottolinea quindi che, affinché i risparmi correlati a tali riduzioni possano considerarsi effettivi, occorre che il numero dei posti non attualmente ricoperti da insegnanti di ruolo o coperti da personale in procinto di cessare da servizio sia almeno pari al numero dei posti da ridurre. Rileva che tale assunto potrebbe rivelarsi realistico considerato che gli or-

ganici di fatto sono in parte ricoperti da personale assunto a tempo determinato e che annualmente raggiungono l'età della pensione alcune decine di migliaia di docenti. Al medesimo fine ritiene che non si debba procedere ad immissione in ruolo di personale in misura tale da vanificare, almeno nel breve periodo, i programmi di riduzione del personale. A tale proposito, rileva inoltre che le norme in esame sembrano definire alcuni canali per l'accesso di nuovo personale in servizio. Con riferimento ai Comitati scientifici, osserva che la loro costituzione presso ciascuna delle istituzioni scolastiche esistenti, in numero significativo, potrebbe determinare nuovi o maggiori oneri per la corresponsione di emolumenti di natura non retributiva, quali somme a titolo di rimborso spese. Rileva che la relazione tecnica, facendo riferimento al rimborso delle sole spese di viaggio, pone tali oneri a carico degli « stanziamenti ordinariamente iscritti nello stato di previsione dell'Amministrazione », mentre non sono, tuttavia, forniti elementi per una quantificazione di tali spese, né indicazioni riguardo alle risorse per farvi fronte e, in particolare, non è precisato se si tratti di stanziamenti di bilancio già preordinati alle medesime finalità. Sottolinea in particolare che non sono indicati né il numero massimo dei membri di detti Comitati, né il numero presumibile delle riunioni da tenersi in ciascun anno, né l'importo medio da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di viaggio. Evidenzia peraltro che la relazione tecnica non fa menzione, inoltre, delle ulteriori forme di rimborso che potrebbero essere dovute, quali il vitto e l'alloggio, dal momento che possono essere nominati membri dei Comitati anche persone non facenti parte dell'istituzione scolastica, quali esperti del mondo del lavoro e delle professioni, all'uopo ritiene che sarebbe opportuno precisare se con l'espressione « Amministrazione » si intenda il ministero dell'Istruzione, ovvero l'Amministrazione scolastica. Ritiene che analoghe osservazioni, concernenti la possibilità di oneri per rimborsi spese, possano essere formulate anche in merito al

Comitato nazionale per l'istruzione liceale costituito a norma dell'articolo 12. In particolare, evidenzia come non sembri chiaro quali siano le risorse destinate ad attività formative e di aggiornamento, che, secondo la relazione tecnica, dovranno essere utilizzate, a seguito della entrata in vigore del regolamento, per il piano formativo da realizzare. Ritiene che tali chiarimenti appaiano necessari al fine di verificare se gli stanziamenti risultino capienti rispetto allo svolgimento di attività di formazione che, presumibilmente, avranno anche carattere straordinario e saranno destinate ad un numero considerevole di soggetti. Rileva, quindi, l'esigenza di chiarimento rispetto ai profili di carattere logistico connessi alla riorganizzazione delle sedi, con particolare riguardo alla necessità di eventuali interventi su edifici scolastici. Ricorda peraltro che, come risulta da una nota dell'UPI, allegata al parere reso dalla Conferenza unificata sullo schema di decreto legislativo in esame, le Province hanno evidenziato l'inevitabile impatto economico, derivante dalle difficoltà di garantire una compiuta operatività del nuovo assetto e la piena fruibilità della nuova offerta formativa. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che all'articolo 10, comma 2, le clausole di invarianza previste dalle lettere *a)* e *b)* dovrebbero essere riformulate al fine di fare riferimento, come da prassi consolidata, all'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anziché ai nuovi e maggiori a carico della stessa. Rileva inoltre che, ai sensi della lettera *b)*, ai componenti del comitato tecnico-scientifico non spettano compensi a qualsiasi titolo dovuti. Nel rinviare alle osservazioni sopra formulate con riferimento ai profili di quantificazione, osserva che quanto affermato dalla relazione tecnica in merito al rimborso delle spese di viaggio non trova riscontro nella citata lettera *b)*. Ritiene pertanto opportuno che il Governo valuti la possibilità di integrare la disposizione in esame prevedendo che all'eventuale rimborso delle spese di viaggio dei componenti del comitato tecnico-scientifico si provvede nell'ambito delle

risorse disponibili a legislazione vigente. Osserva, inoltre, che anche con riferimento ai componenti del Comitato di cui all'articolo 12, comma 1, la relazione tecnica precisa che agli stessi siano rimborsate le spese di viaggio. Ribadisce pertanto le medesime osservazioni svolte con riferimento all'articolo 10. Rileva che l'articolo 16, comma 1, infine, dispone che all'attuazione del presente regolamento si provveda in coerenza con il piano programmatico di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, dal punto di vista formale, rileva l'opportunità di riformulare la norma prevedendo che all'attuazione del regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI al fine di inquadrare l'analisi puntuale dei singoli provvedimenti nella situazione finanziaria generale, fa presente che l'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, prevede un obiettivo finanziario complessivo da conseguire mediante singoli interventi definiti con i prescritti regolamenti. In ogni caso, allo stato attuale ritiene possibile avere contezza delle economie complessivamente realizzabili e riconducibili in quota parte ai vari interventi normativi, risultando ormai predisposti tutti i regolamenti previsti dalla riforma, ivi compresi quelli concernenti la revisione delle classi di concorso e dei centri per l'educazione degli adulti, attualmente all'esame della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. In proposito, deposita un documento (*vedi allegato*) contenente una tabella recante il « Sunto della riduzione dei posti di docenza » (Tabella

n. 1), predisposta a corredo degli schemi di regolamenti da ultimo citati, quindi aggiornato rispetto a quello allegato agli schemi di regolamenti in esame, che pure allega (Tabella n. 2) e da cui si evince il quadro finanziario complessivo dell'intera riforma. Circa, poi, le perplessità manifestate in ordine ai dati posti a base delle quantificazioni indicate nella relazione tecnica, in quanto riferiti all'anno scolastico 2008/2009 in luogo dell'anno scolastico 2009/2010, fa presente che, come risulta peraltro dalle relazioni tecniche allegate ai provvedimenti, si tratta di dati - numero delle classi funzionanti negli anni scolastici di riferimento - che comunque scontano gli effetti delle misure previste a legislazione vigente (decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009). Per quanto concerne, poi, l'aggiornamento dei dati calibrato sull'anno scolastico 2009/2010, al momento non ritiene possibile procedere a detta verifica, non essendosi ancora completate, come peraltro rappresentato dallo stesso ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le nomine dei supplenti annuali e di quelli fino al termine delle attività didattiche sui posti vacanti e/o disponibili. A tal fine, afferma che si provvederà nell'immediato all'avvio della prescritta attività di monitoraggio e verifica del processo attuativo della riforma, allo scopo di adottare interventi correttivi in caso di scostamenti rispetto alle previsioni. In merito ai chiarimenti richiesti in ordine alla correlazione tra le riduzioni di personale conseguenti alle misure di cui ai provvedimenti in oggetto ed il concreto conseguimento dei relativi risparmi, evidenzia che lo schema di regolamento concernente la revisione delle classi di concorso prevede, tra l'altro, all'articolo 4, specifiche misure finalizzate al riassorbimento degli esuberanti. Sottolinea che tali esuberanti sono inevitabilmente conseguenti ad un processo di razionalizzazione rilevante rispetto al breve arco di tempo di attuazione riconducibile all'anno scolastico 2009/2011, in modo tale da non superare nel predetto triennio il numero dei soprannumerari riscontrato nell'anno scolastico 2008/2009, al propo-

sito rinviando alla relazione tecnica allegata allo schema di regolamento innanzi richiamato. Inoltre, premesso che l'entità del precariato storico esistente ed il previsto andamento dei pensionamenti contribuirebbero ad assicurare la realizzazione dei prescritti obiettivi di contenimento, precisa che, anche per quanto concerne le immissioni in ruolo, per motivi prudenziali si è proceduto all'autorizzazione di assunzioni di personale docente, per 8.000 unità, ed ATA, per altrettante 8.000 unità, per l'anno scolastico 2009/2010, in misura inferiore rispetto ai posti vacanti stimati sulla base delle modifiche ordinarie in corso di attuazione. Per quanto concerne, poi, i chiarimenti richiesti circa gli effetti finanziari conseguenti alla costituzione dei Comitati scientifici e del Comitato nazionale per l'istruzione liceale, evidenzia che le norme di riferimento contenute nei provvedimenti in esame contengono apposita clausola di salvaguardia finanziaria, la cui efficacia è dimostrata nelle rispettive relazioni tecniche. Rileva che, in particolare, per quanto concerne il Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, relativamente al quale l'articolo 7, comma 1, prevede esplicitamente che « ai componenti del comitato non spettano compensi a qualsiasi titolo dovuti », nei testi normativi, all'articolo 7, comma 2, viene anche specificato che il Comitato medesimo viene costituito contestualmente alla soppressione di quello previsto dall'articolo 69 della legge n. 144 del 1999. In ordine alla congruità delle risorse finanziarie stanziare per le attività formative e di aggiornamento, in relazione al numero dei partecipanti alle predette attività, ritiene che le stesse possano ritenersi sufficienti allo scopo in primo luogo per l'esigenza di apposita formazione che non coinvolgerebbe « centinaia di migliaia di persone » ma, risultando necessaria solo per il personale appartenente a talune classi di concorso, riguarderebbe un numero di docenti compreso tra 9 mila e 12 mila unità, secondo i dati del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

In secondo luogo, precisa che i fondi allo scopo stanziati con la legge 18 dicembre 1997, n. 440, sono ripartiti annualmente con apposita direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, finalizzata all'individuazione degli interventi prioritari e dei criteri generali per la ripartizione delle predette somme. Con riferimento, poi, agli eventuali effetti finanziari scaturenti dalla norma di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *d*), dello schema di regolamento relativo all'istruzione professionale, precisa che, nella relativa relazione tecnica, viene dimostrata la neutralità finanziaria dell'iniziativa laddove viene indicato che le due ore settimanali di alternanza scuola-lavoro, da effettuarsi nelle classi quarte e quinte, sostituirebbero la quota dell'orario corrispondente alla terza area professionalizzante, oggi priva di effetti sull'organico. Rileva inoltre che, poiché anche l'alternanza scuola-lavoro non ha effetti sugli organici, in quanto la relativa copertura finanziaria è a carico dei fondi già iscritti allo scopo in bilancio, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, decreto legislativo n. 77 del 2005, non si computano effetti sul fabbisogno di personale riguardo a tale intervento. Con riferimento alla problematica sollevata circa i profili di carattere logistico « connessi alla riorganizzazione delle sedi, con particolare riferimento alla necessità di eventuali interventi su edifici scolastici », ritiene che si tratti di problematica attinente al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, relativo alla riorganizzazione della rete scolastica. A tal proposito evidenzia che l'articolo 1, comma 1, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, stabilisce che alla definizione dei criteri e dei parametri per il dimensionamento della rete scolastica si provvede con decreto, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, attualmente in fase di predisposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Pertanto, si ritiene, che la problematica inerente la necessità di eventuali interventi su edifici

scolastici non possa essere oggetto dei provvedimenti in esame che attengono esclusivamente a modifiche ordinamentali. Infine, in relazione ad eventuali profili onerosi correlati alla partecipazione di esperti alle commissioni degli esami di Stato, precisa che già attualmente si provvede in tal senso sulla base del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 392 del 1998 e di successivi decreti interministeriali concernenti la determinazione dei compensi spettanti ai commissari di esame. A tal riguardo, evidenzia che i predetti compensi sono determinati annualmente in via amministrativa ed in ogni caso nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge n. 1 del 2007 e dalla legge n. 176 del 2007.

Maino MARCHI (PD), rileva che la questione all'esame della Commissione appare particolarmente rilevante, al di là dei giudizi di merito, in quanto costituisce una parte fondamentale della manovra adottata con il decreto-legge n. 112 del 2008. Ricorda che nel corso dello scorso anno la Commissione aveva avuto modo di discutere dei profili finanziari connessi all'introduzione del maestro unico e che in tale occasione si era dovuto dare un parere senza poter disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari. Pur dando atto al sottosegretario di aver svolto una relazione dettagliata, chiede al Governo di chiarire il quadro attuale rispetto agli interventi previsti nel richiamato decreto-legge n. 112 del 2008. Ritiene al proposito che gli interventi relativi al settore della scuola posti in essere dal Governo in attuazione delle richiamate disposizioni abbiano effetti devastanti non solo per la scuola medesima, ma anche per il sistema produttivo nel suo complesso. Ritiene pertanto che la Commissione debba fare una verifica rispetto al percorso tracciato dal decreto-legge n. 112 del 2008 ed acquisire ulteriori dati da parte del Governo. Ritiene pertanto che, al fine di consentire alla Commissione di esprimere il parere di propria competenza in maniera consapevole, occorra approfondire ulteriormente la questione rinviando il seguito dell'esame

del provvedimento e dei successivi atti n. 133 e 134 all'ordine del giorno.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, in considerazione del fatto che il Consiglio di Stato non ha ancora provveduto a trasmettere il parere di propria competenza, concorda sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la richiesta del relatore di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva come, in assenza del parere del Consiglio di Stato, la Commissione non sia nelle condizioni di concludere l'esame del provvedimento. Pertanto, accedendo alla richiesta dell'onorevole Marchi, condivisa dal relatore e dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici.

Atto n. 133.

(Rilievi alla VII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, rinvia, con riferimento ai profili di quantificazione, alla relazione svolta in merito all'atto n. 132, rilevando tuttavia, in merito al Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, che lo stesso, assumendo le funzioni del Comitato di cui all'articolo 69 della legge 144 del 1999, potrebbe, in assenza di esplicita esclusione in tal senso, essere costituito da numero di componenti maggiore rispetto a quelli del Comitato che viene contestualmente sop-

presso. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che per quanto riguarda l'articolo 5, comma 3, le clausole di invarianza previste dalle lettere *b)* e *c)* dovrebbero essere riformulate, al fine di fare riferimento, come da prassi consolidata, all'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anziché ai nuovi e maggiori a carico della stessa. Osserva inoltre che, ai sensi della lettera *c)*, ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano compensi a qualsiasi titolo dovuti. Osserva quindi che quanto affermato dalla relazione tecnica in merito al rimborso delle spese di viaggio non trova riscontro nella citata lettera *c)*. Ritiene pertanto opportuno che il Governo valuti la possibilità di integrare la disposizione in esame prevedendo che all'eventuale rimborso delle spese di viaggio dei componenti del Comitato tecnico-scientifico si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Per quanto attiene all'articolo 7, comma 1, rileva che, anche con riferimento ai componenti del Comitato di cui al richiamato articolo, la relazione tecnica precisa che agli stessi sono rimborsate le spese di viaggio. Ribadiscono pertanto le medesime osservazioni svolte con riferimento all'articolo 5. Infine, con riferimento all'articolo 9, comma 2, ricorda che la norma dispone che all'attuazione del presente regolamento si provvede in coerenza con il piano programmatico di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, sotto il profilo formale, rileva l'opportunità di riformulare la norma prevedendo che all'attuazione del regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ritiene tuttavia necessario per le medesime ragioni espone in riferimento all'atto n. 132 rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel rinviare alla relazione svolta con riferimento all'atto n. 132, concorda con la richiesta del relatore di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel constatare come anche in questo caso non sia pervenuto alla Commissione il parere del Consiglio di Stato e ciò risulti ostativo alla conclusione dell'esame, accedendo alla richiesta dell'onorevole Marchi, condivisa dal relatore e dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali.

Atto n. 134.

(Rilievi alla VII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, sottolinea che il Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale di cui all'articolo 7, assumendo le funzioni del Comitato di cui all'articolo 69 della legge n. 144 del 1999, potrebbe, in assenza di esplicita esclusione in tal senso, essere costituito da un numero di componenti superiore rispetto a quelli del Comitato che viene contestualmente soppresso. Ritiene, inoltre, opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi quantitativi in merito alla norma di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *d*), non considerata dalla relazione tecnica, che prevede la sostituzione, subordinata al mancato raggiungimento di un'intesa con le regioni, di un'area di professionalizzazione post-qualifica biennale con complessive 132 ore di attività in alternanza scuola-lavoro. A tal proposito, ritiene che andrebbe chiarito se, ed eventualmente in quale misura, tale

intervento sia suscettibile di incrementare gli oneri per le attività in questione, attualmente imputate al « Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa », finanziato con la Tabella C della legge finanziaria. Chiede, quindi, che il Governo confermi che la partecipazione alle Commissioni d'esame di esperti, prevista dall'articolo 6, comma 3, per le prove per la valutazione periodica e finale e per gli esami di Stato, possa essere assicurata con modalità tali da non comportare nuovi oneri per la finanza pubblica. Rinvia per i restanti profili in ordine alla quantificazione alle relazioni svolte per gli atti n. 132 e 133. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che all'articolo 5, comma 3, le clausole di invarianza previste dalle lettere *b*) e *c*) dovrebbero essere riformulate al fine di fare riferimento, come da prassi consolidata, all'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anziché ai nuovi e maggiori a carico della stessa. Osserva inoltre che, ai sensi della lettera *c*), ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano compensi a qualsiasi titolo dovuti. Nel rinviare alle osservazioni sopra formulate con riferimento ai profili di quantificazione, sottolinea che quanto affermato dalla relazione tecnica in merito al rimborso delle spese di viaggio non trova riscontro nella citata lettera *c*). Ritiene pertanto opportuno che il Governo valuti la possibilità di integrare la disposizione in esame prevedendo che all'eventuale rimborso delle spese di viaggio dei componenti del Comitato tecnico-scientifico si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Per quanto riguarda l'articolo 7, comma 1, osserva che, anche con riferimento ai componenti del Comitato di cui al richiamato articolo, la relazione tecnica precisa che agli stessi sono rimborsate le spese di viaggio. Ribadisce pertanto le medesime osservazioni svolte con riferimento all'articolo 5. Ricorda infine che l'articolo 9, comma 2, dispone che all'attuazione del presente regolamento si provvede in coerenza con il piano programmatico di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del

2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, dal punto di vista formale, rileva l'opportunità di riformulare la norma prevedendo che all'attuazione del regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ritiene tuttavia necessario per le medesime ragioni esposte in riferimento all'atto n. 132 rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel rinviare alla relazione svolta con riferimento all'atto n. 132, concorda con la richiesta del relatore di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva come, in mancanza del previsto parere del Consiglio di Stato, non si possa che accedere alla richiesta dell'onorevole Marchi, condivisa dal relatore e dal rappresentante del Governo, e rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.

C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato.

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, osserva preliminarmente che il disegno di legge finanziaria di cui oggi si avvia l'esame alla Camera è stato oggetto di ampio confronto nel corso della prima lettura al Senato, tanto in Commissione che in Aula, così come nei rapporti tra le forze politiche ed il Governo. In proposito, segnala che gran parte dei problemi evidenziati in quelle sedi – che saranno richiamati nel corso della relazione – benché non assorbiti negli emendamenti approvati dall'altro ramo del Parlamento, costituiranno senza dubbio elemento di partenza per l'analisi della Commissione bilancio e dell'Assemblea. Ciò anche in ragione del fatto che lo stesso Governo ha sin qui mostrato interesse e condivisione su molti temi proposti, rinviando, tuttavia, l'analisi di fattibilità degli interventi ad una successiva fase dell'*iter* legislativo della finanziaria, quando si potrà avere maggiore contezza delle risorse introitate dal gettito originato dallo scudo fiscale, il cui termine di pagamento per i contribuenti che intendono aderirvi è ad oggi fissato al prossimo 15 dicembre. Ritiene, infatti, indubbio che quella fase di maggior conoscenza dei dati finanziari corrisponda con il lavoro che la Commissione e questo ramo del Parlamento si accingono a svolgere. Prima di entrare nel merito delle tematiche e nello sviluppo del contenuto del testo trasmesso dal Senato, rileva che il disegno di legge finanziaria mantiene la fisionomia « snella » che aveva già assunto, in via sperimentale, nella precedente sessione di bilancio. La limitazione del con

tenuto proprio del disegno di legge finanziaria è stata, infatti, disposta inizialmente, per il solo esercizio finanziario 2009, dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008 ed è stata successivamente confermata anche per l'esercizio 2010 dall'articolo 23, comma 21-*ter*, del decreto-legge n. 78 del 2009. Le disposizioni richiamate, in deroga alle normative contabile vigente e, in particolare, all'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 prevedono che la legge finanziaria possa contenere esclusivamente norme strettamente attinenti al suo contenuto tipico, con l'esclusione di quelle finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di quelle di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico. La scelta di restringere il contenuto proprio del disegno di legge finanziaria trova, peraltro, conferma ed ulteriore sviluppo nel testo della nuova legge di contabilità e finanza pubblica recentemente approvata dalla Camera e ora nuovamente all'esame del Senato. L'articolo 11 del testo licenziato dalla Camera, infatti, conferma la configurazione della legge finanziaria, che assumerà la denominazione di legge di stabilità, nei termini di un provvedimento di definizione delle linee portanti della manovra di finanza pubblica, con esclusione non solo delle disposizioni di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico e di quelle finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, ma, più in generale, anche di norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, anche qualora esse comportino aumenti di entrata o riduzioni di spesa. Peraltro, come sarà evidenziato più puntualmente in sede di esame delle singole disposizioni oggi al nostro esame, presso l'altro ramo del Parlamento è stato parzialmente ampliato il contenuto del provvedimento, con l'aggiunta di disposizioni essenzialmente finalizzate allo sviluppo dell'economia. Rileva come si tratti di disposizioni di portata limitata rispetto alla serie di argomenti che, con cognizione di causa, sono stati avanzati nel corso dell'esame in prima lettura, con attiva partecipazione di tutte le forze politiche,

del Governo, del relatore e del Presidente della Commissione finanze del Senato. In questo senso, condivide il comportamento prudente adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che non ha inteso accogliere coperture finanziarie fondate sul taglio dei consumi intermedi o degli stanziamenti delle autorizzazioni legislative di cui alla tabella C o dei trasferimenti alle imprese, che, pur essendo tecnicamente ineccepibili, sono politicamente e, in un certo senso, praticamente inaccettabili. I consumi intermedi e la tabella C sono da anni « territorio di caccia » per le coperture finanziarie, con la conseguenza, però, che le funzioni o le strutture defianziarie hanno poi difficoltà a funzionare. Rileva, tuttavia, che il Ministro Tremonti non ha però posto un veto totale, chiedendo solo di avere un quadro più chiaro delle maggior entrate derivanti dal cosiddetto scudo fiscale. Osserva, infatti, che ci troviamo ancora in una fase poco chiara, in cui la stessa portata dello scudo non è ancora definita, se è vero che si discute sull'opportunità di estenderne il periodo di applicazione, né è possibile allo stato estrapolare dati precisi sull'entità delle maggiori entrate. Tuttavia, si possono cominciare a fornire stime sufficientemente attendibili su quale sarà il risultato finale, o intermedio, se l'ambito temporale di applicazione dello scudo verrà ampliato: si tratta di una cifra di alcuni miliardi di maggiori entrate, in base alle quali si può prudenzialmente impostare una manovra che, utilizzando i risultati conseguiti, sia volta a dare risposta alle più urgenti questioni che il Paese ci pone. In proposito, rileva tuttavia che le risorse disponibili non saranno in ogni caso sufficienti a risolvere tutte le problematiche, poste nell'ambito della discussione sin qui avviata, per cui il primo problema che la Commissione dovrà porsi sarà quello di scegliere tra le proposte che prevedono in via esclusiva di ampliare il *welfare*, intervenire in favore della famiglia, sostenere i redditi di lavoro e alleviare la disoccupazione e quelle invece che focalizzano l'attenzione sulla necessità di incrementare la competitività, diminuire la fiscalità d'impresa,

stimolare lo sviluppo e la creazione di nuove aziende. E, qualora non si voglia scegliere tra l'aut – aut, bisognerà individuare quale sia il *mix* ottimale tra le due esigenze. Al riguardo, ricorda che il cosiddetto *welfare* avanzato di cui oggi l'Italia incontestabilmente dispone è frutto della ricchezza e della competitività delle imprese, sviluppatasi in anni in cui il *welfare* praticamente non esisteva. Osserva, infatti, che il *welfare* è figlio della ricchezza della Nazione e non il contrario e, pertanto, se è vero che uno Stato deve avere il miglior *welfare* possibile, il suo sistema deve essere rapportato non solo alle esigenze dei cittadini, ma anche alle sue possibilità di spesa. Si tratta, a suo avviso, di valutazioni non conclusive che sottopone alla Commissione per una successiva riflessione in ordine alle priorità da affrontare. A tal fine, richiama alcuni degli spunti di riflessione che a suo avviso dovranno registrare un approfondito esame da parte della Commissione. Quanto ai temi della casa, della riduzione della tassazione sugli inquilini e della cosiddetta cedolare secca, nel rilevare che gli oneri sono elevati, ma quantificabili, osserva che la questione è stata posta al Senato, ma rinviata alla Camera. Il Senato ha invece approvato un'unica norma volta ad una migliore destinazione delle risorse del Fondo prima casa per le giovani coppie. Per quanto attiene alla materia del sostegno alle imprese tramite riduzione dell'IRAP e alle azioni di alleggerimento fiscale, rileva che gli emendamenti sono stati autorevolmente presentati, in più versioni, con un intervento più o meno ampio e costi tra i 3,8 e gli oltre 12 miliardi di euro. Il Governo si è pronunciato a favore dell'esclusione dalla base imponibile delle perdite. Nel frattempo è stato, inoltre, approvato dal Consiglio dei ministri il decreto-legge di rinvio degli acconti di imposta, che differisce entrate per 3,7 miliardi di euro. Con riferimento ai temi della scuola e dell'università, ritiene che occorra reintegrare il fondo ordinario per le spese di funzionamento, segnalando altresì che l'istruzione nel suo complesso attende dallo scudo una somma significativa, così come sono attese

risposte in tema di scuole paritarie. In materia di immobili della Difesa, ritiene che il problema consista nel massimizzare le entrate da essi derivanti e nel riparto delle risorse così rivenienti, senza trascurare le questioni del comparto difesa e sicurezza, che soffre di scarsità di risorse e del mancato finanziamento di talune legittime aspettative del personale del comparto. A tale questione si connette l'altra relativa alla rivalutazione degli immobili delle pubbliche amministrazioni, riguardo la quale ricorda che la Ragioneria generale dello Stato ha sin qui valutato negativamente il relativo emendamento in relazione al gettito ed alla possibilità che nel secondo anno il gettito si trasformi in un costo per l'applicazione degli ammortamenti sul maggior valore. Per quanto riguarda gli enti locali e il Patto di stabilità, osserva che mentre il debito degli enti continua a crescere, il Patto troppo stretto finisce con il penalizzare i comuni virtuosi e, in un periodo di crisi come l'attuale, con l'impedire che i comuni possano attuare misure di sostegno in materia sociale. In materia di giustizia e accelerazione dei processi, ritiene che maggiori risorse dovrebbero provenire dalla vendita degli immobili e dei beni sequestrati alla mafia, per i quali, superando le contestazioni sollevate, occorre stabilire se il prezzo di vendita sia equo e se l'acquirente presenti requisiti di onorabilità. Al riguardo, ritiene che potrebbe ipotizzarsi un canale preferenziale per l'acquisto da parte di cooperative formate da agenti della sicurezza e delle forze dell'ordine. Ritiene, poi, utile sottolineare, con riferimento alle questioni relative al Meridione, l'assoluta necessità di un percorso condiviso tra tutti i componenti della maggioranza al fine di utilizzare al meglio le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate e quelle provenienti dall'Unione europea. Osserva, infine, che non debba essere trascurato il segnale trasmesso dalle associazioni imprenditoriali, con particolare rilievo a talune puntuali segnalazioni emerse dal mondo agricolo e da quello industriale con riferimento a problemi settoriali a valenza generale.

Per quanto attiene, più specificamente, al contenuto del disegno di legge, fa presente che l'articolo 1 fissa, come di consueto, i saldi di bilancio, la cui definizione è affidata dalla vigente disciplina contabile alla legge finanziaria. In particolare, il comma 1 fissa il livello del saldo netto da finanziare per l'anno 2010 in 63 miliardi di euro, in linea con il dato individuato nella nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria, al netto di 4.684 milioni di euro per regolazioni debitorie. Per quanto riguarda il ricorso al mercato, per l'anno 2010 è fissato un livello massimo, in termini di competenza, pari a 286 miliardi di euro. In tale limite è compreso l'indebitamento all'estero, per un importo complessivo non superiore a 4 miliardi di euro, relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione. Per i due anni successivi, il comma 2 del medesimo articolo 1 fissa il livello del saldo netto da finanziarie a legislazione vigente rispettivamente a 54,3 miliardi di euro per il 2011 e a 41,4 miliardi di euro per l'anno 2012, al netto delle regolazioni debitorie che ammontano a 3.520 milioni di euro per ciascuno dei due anni. Sul piano programmatico, si prevede invece un miglioramento di tali saldi, essendo individuato un livello del saldo netto da finanziare pari a 49 miliardi di euro per il 2011 e a 38 miliardi di euro per il 2012. Per gli anni 2011 e 2012 il livello massimo del ricorso al mercato è invece fissato rispettivamente in misura pari a 253 miliardi di euro e a 250 miliardi di euro, ai fini del bilancio pluriennale a legislazione vigente, e a 248 miliardi e a 247 miliardi di euro, ai fini del bilancio programmatico. Ricorda, poi, che il comma 4 reca una disposizione analoga a quella contenuta nella legge finanziaria 2009, che destina le eventuali maggiori disponibilità finanziarie realizzate nel 2010 rispetto alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013 alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e pensionati.

Segnala, altresì, che l'articolo 2 raccoglie sostanzialmente tutte le disposizioni del provvedimento non riconducibili alla fissazione dei saldi di finanza pubblica e all'approvazione delle tabelle allegate alla legge finanziaria e, pertanto, anche a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, presenta un contenuto piuttosto variegato. In questo contesto, segnala che i commi da 1 a 4 recano disposizioni relative ai trasferimenti a favore di alcune gestioni previdenziali dell'INPS. In particolare, si dispone l'adeguamento, per l'anno 2010, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali presso l'INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche, e, in particolare, del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, della Gestione dei lavoratori autonomi, della Gestione speciale minatori e dell'ENPALS. Rileva che il comma 4 prevede, poi, che, ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della gestione per l'erogazione di pensioni, assegni e indennità ad invalidi civili, ciechi e sordomuti per gli anni 2008 e 2009, siano utilizzati trasferimenti all'INPS previsti per altri interventi, in quanto non utilizzati per i rispettivi scopi. Segnala altresì che il comma 5 reca una norma d'interpretazione autentica dell'articolo 3, terzo comma, della legge n. 457 del 1972, in materia di criteri di calcolo della retribuzione convenzionale da assumere come base per il computo della contribuzione pensionistica obbligatoria e del trattamento pensionistico per gli operai agricoli a tempo determinato. La norma, recando l'interpretazione seguita dal ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dall'INPS, precisa che per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale, occorre fare riferimento ai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente e non al 30 ottobre dell'anno in corso. Il comma 6 estende anche al triennio 2010-2012 l'applicabilità delle disposizioni con-

tenute nella legge finanziaria per il 2007 volte a contenere la crescita del fabbisogno delle università e degli enti pubblici di ricerca, al fine di mantenere inalterata la dinamica del fabbisogno e dell'indebitamento netto. Per effetto di tale proroga, anche nel prossimo triennio il fabbisogno finanziario non potrà essere superiore a quello determinato a consuntivo nell'anno precedente, incrementato di un tasso pari al 3 per cento per il sistema universitario e al 4 per cento per gli enti pubblici di ricerca e tale fabbisogno sarà, comunque, incrementato degli oneri contrattuali del personale riguardanti competenze arretrate. Rileva, altresì, che il comma 7 dispone l'ulteriore proroga all'anno 2012 della detrazione dall'IRPEF del 36 per cento dell'onere sostenuto per le spese di ristrutturazione edilizia fino a un importo massimo di 48 mila euro. Sottolinea, al riguardo, come la proroga si riferisca, in particolare, alle spese relative a unità immobiliari a prevalente destinazione abitativa privata e agli interventi eseguiti su interi fabbricati dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare nonché da cooperative edilizie, purché provvedano all'alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2013. Il comma 8 prevede l'applicazione a regime dell'aliquota IVA agevolata al 10 per cento per le prestazioni relative a specifici interventi di recupero e ristrutturazione edilizia realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. A tale proposito, ricorda che il regime IVA agevolato, istituito dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge finanziaria 2000 fino ad ora era, infatti, stato oggetto di proroghe annuali in occasione delle manovre finanziarie e, da ultimo, era stato esteso all'anno 2011 dall'articolo 2, comma 15, della legge finanziaria per il 2009. Il comma 9, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, dispone, poi, che agli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante, sia in forma itinerante sia a posto fisso, non si applichino le disposizioni concernenti il documento unico di regolarità contributiva, il cosiddetto DURC, e, in particolare, le norme che

subordinano l'attribuzione di agevolazioni contributive o di finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari, all'attestazione della regolarità della posizione contributiva. Fa presente altresì che i commi da 10 a 17 dell'articolo 2, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge n. 468 del 1978, stanziavano risorse per i rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012 relativi al personale delle pubbliche amministrazioni. In particolare, i commi da 10 a 12 dispongono stanziamenti per il personale statale « contrattualizzato » e per il personale statale in regime di diritto pubblico, mentre il comma 13 conferma che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012 sono comunque a carico dei rispettivi bilanci. Il successivo comma 14 ribadisce l'applicazione, per le regioni, dell'obbligo di costituire nel proprio bilancio gli accantonamenti necessari alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il Servizio stesso. Il comma 15 prevede, inoltre, l'utilizzo, per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni pubbliche, di eventuali maggiori risparmi derivanti dalle misure di riorganizzazione e razionalizzazione delle spese di personale, di cui al decreto-legge n. 112 del 2008, secondo le modalità previste nella legge finanziaria per il 2009 e previa verifica da effettuare sulla base dei dati di consuntivo per il 2009. Il comma 16 stabilisce che i maggiori risparmi di cui al comma 15 confluiscono in un fondo istituito nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, alla cui destinazione si provvede su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Con una disposizione di carattere programmatico, il comma 17 stabilisce, infine, che all'individuazione di ulteriori risorse ai fini della definizione del triennio contrattuale 2010-2012 si provvede al termine della fase

transitoria di definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche prevista dal comma 10. Rileva, poi, che il comma 18 istituisce un tavolo paritetico fra il ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli – Venezia Giulia per la definizione del contenzioso riguardante le quote delle ritenute IRPEF sui redditi da pensione spettanti alla regione, prevedendo che alla stessa sia riconosciuto un importo di 200 milioni di euro nell'anno 2010, a titolo di acconto dell'intero ammontare che verrà determinato in quella sede. Ai fini del concorso del sistema camerale al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, il comma 19 proroga per il triennio 2010-2012 le limitazioni previste dall'articolo 3, commi da 116 a 118, della legge finanziaria 2008 in materia di assunzione di personale a tempo indeterminato da parte delle Camere di commercio e dell'Unioncamere. Il comma 20, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, come tutte le successive disposizioni dell'articolo 2, proroga per il triennio 2010-2012 i contributi previsti a valere sul fondo ordinario per il finanziamento degli enti territoriali in favore delle comunità montane e dei piccoli comuni, in particolare di quelli che presentano elevate percentuali di popolazione ultrasessantacinquenne o di età inferiore ai 5 anni, già disposti per il triennio precedente 2007-2009 dalla legge finanziaria 2007. Dopo aver ricordato che il comma 21 autorizza una spesa di 3 milioni per il 2010 per lo svolgimento di attività culturale da parte dei collegi universitari legalmente riconosciuti, fa presente che il comma 22 esenta le vittime di atti di terrorismo, i loro superstiti, ascendenti e discendenti coinvolti in procedimenti penali, civili, amministrativi o contabili dipendenti da atti di terrorismo o stragi, dal pagamento dell'imposta di registro. Sempre nell'ambito delle modifiche introdotte al Senato, evidenzia che i commi 23 e da 28 a 32 istituiscono e disciplinano la società « Difesa Servizi Spa », ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e delle connesse prestazioni

strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa, con esclusione di quelle relative allo svolgimento dell'attività operativa delle Forze armate. La predetta società dovrà anche svolgere i compiti di valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare con esclusione dell'alienazione. La società, il cui capitale sociale è fissato in 1 milione di euro, è posta sotto la vigilanza del ministero della difesa, cui compete anche l'approvazione dello statuto, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I commi da 24 a 27 recano, invece, disposizioni in materia di tutela dei marchi e segni distintivi delle Forze armate, disciplinandone l'utilizzo attraverso contratti di sponsorizzazione. Il comma 25 introduce a tal proposito un apposito reato per il loro uso illegittimo. Segnalo che le disposizioni descritte, introdotte nel corso dell'esame in Assemblea al Senato, riprendono il testo del disegno di legge S. 1373. Al fine di sostenere le iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale, al comma 33 è disposta quindi, nell'ambito delle risorse del Fondo per la finanza d'impresa, la destinazione di una quota di 10 milioni di euro agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione. Rileva, inoltre, che il comma 34, intendendo dare una risposta alle difficoltà dei giovani per l'accesso al credito finalizzato all'acquisto della prima casa, modifica la disciplina del Fondo speciale di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008. In particolare, sono modificate la denominazione e la finalità del fondo – che, da fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa diviene finalizzato ad agevolare l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa – e le modalità da seguire per l'emanazione del decreto volto a disciplinare il funzionamento del fondo medesimo. Il comma 35 proroga per il 2010 l'assegnazione ad alcune province della riscossione diretta dell'addizionale sul consumo di energia elettrica, già prevista dall'articolo 1, comma

153, della legge finanziaria 2007. Fa, inoltre, presente che al comma 36 è disposto poi, per i soggetti che detenevano al 31 dicembre 2008 una partecipazione azionaria nel capitale sociale di banche popolari eccedente rispetto al limite dello 0,50 per cento fissato dal testo unico in materia bancaria e creditizia, l'ulteriore differimento, fino al 31 dicembre 2010, del termine entro il quale le predette partecipazioni devono essere alienate. Al comma 37, nell'ambito degli interventi in favore delle zone terremotate dell'Abruzzo, è inoltre disposta l'esclusione dal Patto di stabilità interno per il 2010 dei pagamenti effettuati dagli enti locali per le spese relative agli investimenti per la tutela della sicurezza pubblica, nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma. La misura dei pagamenti consentiti in deroga è limitata ad un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro. Rileva, poi, che, intendendo riconoscere le specificità del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia, il comma 38 dispone lo stanziamento di ulteriori 100 milioni annui, a decorrere dal 2010, per il biennio 2008-2009, destinati al miglioramento del relativo trattamento retributivo. Al fine di favorire lo sviluppo del tessuto produttivo delle regioni e delle province del centro sud e delle isole, attraverso l'incentivazione di progetti riguardanti l'efficienza energetica, la tutela ambientale, le metodologie innovative per il *made in Italy* agroalimentare e la produzione di farmaci biotecnologici, il comma 39 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per il 2009, di altrettanti per il 2010, e di 20 milioni di euro per il 2012 in favore del CNR e dell'ENEA. Sempre in materia di tutela del *made in Italy* agroalimentare, ricorda che con la disposizione di cui al comma 49 viene inoltre autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2010 per contributi alla produzione per i prodotti che hanno necessità di una stagionatura prolungata e che si possano fregiare di una denominazione registrata a livello comunitario. Se-

gnala, poi, che il comma 40, intendendo favorire l'autoimprenditorialità, estende anche ai mutui accesi tra il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2008 la possibilità di rinegoziazione con l'Agenzia ex Sviluppo Italia prevista dall'articolo 2, comma 188, della legge finanziaria 2008. Una somma di 4 milioni di euro per il 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 viene destinata dal comma 41 alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, rimettendo ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri per la dotazione dei defibrillatori medesimi. Sottolinea, altresì, che il comma 42, perseguendo finalità di contenimento della spesa, estende alla Guardia di finanza la facoltà, già concessa dalla legge finanziaria 2006 al ministero della difesa, con riferimento alle Forze armate, di stipulare convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. Si dispone, inoltre, al comma 43 la riserva, per il 2010, di una quota di 50 milioni di euro delle risorse derivanti dal cosiddetto scudo fiscale, in favore del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, previsto dall'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008. Un'autorizzazione di spesa di 120,2 milioni per il 2010 è prevista quindi dal comma 44 per garantire l'ulteriore proroga, per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 luglio 2010, della rideterminazione di alcune agevolazioni per i datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate. Rileva, inoltre, che il comma 45 prevede l'ampliamento delle finalità del Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile di cui all'articolo 1, comma 72, della legge n. 247 del 2007, disponendo che le relative risorse possano essere utilizzate per consentire ai giovani di età inferiore a trentacinque anni di sopperire alle esigenze della loro attività lavorativa o per sviluppare attività innovative e imprenditoriali. Al fine di dare una risposta alle necessità dei territori del Veneto e del Friuli – Venezia Giulia colpiti da eccezionali eventi meteorologici il 6 giugno 2009, il comma

46 dispone l'integrazione, con 10 milioni di euro per l'anno 2010, del Fondo della protezione civile, mentre il comma 47, dispone una significativa novella dell'articolo 2-*undecies* della legge n. 575 del 1965, relativo ai beni immobili confiscati alle organizzazioni mafiose. Al riguardo, segnala che la disposizione prevede la vendita dei predetti beni nel caso in cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse. Le somme ricavate affluiscono al Fondo unico giustizia e sono successivamente riassegnate per il 50 per cento al ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, per il restante 50 per cento, al ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali. Il comma 48, in considerazione della cessazione del regime di aiuti per il riordino fondiario prevista, in ottemperanza ad una decisione della Commissione europea, per il 31 dicembre 2009, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le eventuali risorse disponibili che risultano dalla gestione degli interventi di riordino fondiario da parte dell'ente gestore, al netto del ripiano delle esposizioni debitorie, siano riassegnate, con decreto ministeriale, al Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi. Segnala, poi, che il comma 50 dispone una riduzione di 100.000 euro per il 2010, di 900.000 euro a decorrere dal 2011 e di ulteriori 2 milioni per l'anno 2012, dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge n. 244 del 2005 relativa alle agevolazioni previste in conseguenza dell'influenza aviaria, mentre il comma 51 prevede l'elargizione di un contributo straordinario, esente dall'IRPEF e dalle relative addizionali, per l'anno 2010 nei confronti degli orfani, già collocati in pensione, delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e di integrazione delle comunità giovanili, il comma 52, modificando l'articolo 1, comma 556, della legge finanziaria 2006, in luogo dell'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze, istituisce

presso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù – l'Osservatorio nazionale per le comunità giovanili ed il Fondo nazionale per le Comunità giovanili, la cui dotazione è confermata in 5 milioni per gli anni dal 2007 al 2009 e in 3 milioni per il 2010. Il comma 53, con una norma di interpretazione autentica, precisa che le disposizioni relative ai contributi per quotidiani e periodici organi di partiti o movimenti politici e quelle concernenti le condizioni di accesso ai medesimi si intendono riferite alle imprese e alle testate ivi indicate che abbiano i requisiti richiesti, anche se abbiano mutato forma giuridica, e quindi che abbiano diritto ai contributi anche le imprese che non siano più società cooperative. Il comma 54 dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa destinata alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di un'aliquota di accisa ridotta sul bioetanolo nella misura di 69,2 milioni per il 2010 e di 100.000 euro a decorrere dal 2011, e conseguentemente la riduzione da 250.000 a 18.000 tonnellate del contingente di *biodiesel* che, nell'anno 2010, fruisce di una aliquota agevolata di accisa. Da ultimo, segnala che il comma 55 riduce di 100 milioni a decorrere dal 2010 la dotazione del Fondo di parte corrente istituito ai sensi dell'articolo 61, comma 17 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Osserva, poi, che l'articolo 3, ai commi da 1 a 6, reca – come di consueto – le disposizioni relative al contenuto delle Tabelle da A ad F allegate al disegno di legge. Per quanto riguarda il comma 1, segnala che la Tabella A prevede stanziamenti complessivi di parte corrente pari a circa 12,3 milioni di euro nell'anno 2010 e a circa 11,4 milioni di euro nell'anno 2011, mentre nel 2012 gli accantonamenti sono assai più corposi e ammontano ad oltre 1,409 miliardi di euro. Per quanto attiene alla finalizzazione delle risorse, segnala in particolare la previsione di nuove somme da destinare nell'anno 2012 al Fondo ordinario delle università, al finanziamento delle scuole non statali, alla deroga al blocco del *turn-over* per i Corpi di polizia e per i Vigili del fuoco, nonché allo

svolgimento dei censimenti generali della popolazione impiegata in agricoltura e nell'industria. Per quanto attiene al fondo speciale in conto capitale di cui alla Tabella B, rileva che gli stanziamenti per i primi due esercizi sono estremamente contenuti, ammontando a 1 milione di euro per il 2011, mentre nell'ultimo anno del triennio di riferimento gli accantonamenti ammontano a 1,493 miliardi di euro e sono finalizzati, per 1 miliardo di euro, al finanziamento di opere ferroviarie, nonché, per la quota residua, alla partecipazione finanziaria dell'Italia a banche e fondi internazionali, alla stabilizzazione dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili nella città di Napoli e alla fornitura di libri di testo. Per quanto attiene alla Tabella C, relativa alla quantificazione annua delle leggi di spesa di carattere permanente, richiamata dal comma 2, segnala che le uniche variazioni rispetto alla legislazione vigente hanno riguardo l'incremento della dotazione, per l'anno 2009, relativa al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978. Il comma 3 approva la Tabella D, con la quale vengono rifinanziate alcune leggi di spesa di conto capitale recanti interventi di sostegno dell'economia, prevedendo, in particolare, il finanziamento di nuovi interventi rispetto alla finanziaria per l'anno 2009 in favore della regione Calabria per la tutela del patrimonio forestale e del Fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province. Evidenzia, inoltre, il rifinanziamento di autorizzazioni di spesa già previsto nella precedente legge finanziaria per interventi relativi al completamento della diga foranea di Molfetta, per il Fondo di attuazione per le politiche comunitarie, e il Fondo per la realizzazione di programmi di investimenti per esigenze di difesa nazionale. Il comma 4 reca l'approvazione della Tabella E, che prevede il definanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica per 200 milioni nel 2010, per 1.907,9 milioni nel 2012, e per importi differenziati negli anni successivi al triennio di

riferimento. Fa presente che risulta altresì ridotto di 20 milioni nel 2012 il fondo di riserva per le leggi permanenti di natura corrente. I commi 5 e 6 riguardano la Tabella F, che reca le rimodulazioni degli stanziamenti annuali delle leggi di spesa pluriennali in conto capitale. Rispetto al bilancio a legislazione vigente, le rimodulazioni della Tabella F interessano soltanto le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, attraverso una anticipazione di 1 miliardo nel 2010 e di 4,5 miliardi nel 2011 a valere sulle risorse del 2012. Il comma 7 prevede che le risorse derivanti dal rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali in applicazione del cosiddetto scudo fiscale, affluite alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, al Fondo per finanziamento di interventi urgenti e indifferibili previsto dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009. Da ultimo, ricorda che il comma 8 reca le disposizioni di copertura della legge finanziaria, richiamando il prospetto di copertura allegato alla legge, mentre il comma 9 dispone l'entrata in vigore della legge finanziaria al 1° gennaio 2010.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL), *relatore per il disegno di legge di bilancio*, rileva che la manovra di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 è stata in larga parte effettuata attraverso gli interventi introdotti dal decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, con il quale è stato anticipato all'estate l'aggiornamento della manovra finanziaria triennale attuata lo scorso anno e l'adozione delle misure a favore delle famiglie e delle imprese dirette a contrastare l'attuale situazione di crisi economica. Sottolinea come, ancora una volta il Governo, in un contesto generale caratterizzato da elevata incertezza in ordine all'intensità e alla durata delle prospettive di ripresa della crescita del

prodotto, ha scelto una strada responsabile ispirata ad una logica di prudenza fiscale, in base alla quale l'intento di contrastare gli effetti negativi della crisi economica senza determinare un peggioramento della situazione dei conti pubblici è stato perseguito attraverso la definizione di misure di sostegno articolate in modo da determinare un impatto quanto più possibile neutrale sulla finanza pubblica. Chiuso l'esercizio 2009, evidenzia che non è stato in particolare ritenuto opportuno operare interventi correttivi degli andamenti tendenziali dei conti pubblici nel 2010, i quali sono stati invece previsti a partire dall'esercizio 2011, nel corso del quale, con l'esaurirsi del ciclo recessivo e l'inizio di una fase espansiva, dovrebbe registrarsi un più stabile miglioramento del quadro macro economico. Osserva come la logica sottesa a tale approccio sia quella della prudenza fiscale, che tiene prioritariamente conto dei rischi connessi ad un peggioramento del disavanzo per un Paese, quale l'Italia, su cui grava un debito pubblico in rapporto al PIL delle dimensioni cospicue. Ritiene che i quadri riassuntivi del disegno di legge di bilancio e gli allegati al disegno di legge finanziaria testimoniano tale impostazione di sostanziale neutralità fiscale degli effetti derivanti dalla manovra in esame per il triennio. Con riferimento agli effetti sui saldi di finanza pubblica, rileva che il disegno di legge finanziaria non comporta effetti correttivi di rilievo in termini di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche, la cui incidenza sul PIL rimane pertanto fissata per il triennio 2010-2012 nei valori indicati dalla nota di aggiornamento al DPEF. Analogamente, ritiene che gli interventi introdotti dal disegno di legge incidono marginalmente sul fabbisogno del settore statale, mentre variazioni in aumento nel triennio 2010-2012 sono previste in termini di saldo netto da finanziare. In particolare, per quanto attiene al bilancio dello Stato, a seguito delle modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato, e considerando gli effetti prodotti sul

bilancio dal disegno di legge finanziaria, rileva che il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato per il 2010, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, viene rideterminato in 62.418 milioni di euro, al di sotto pertanto del limite massimo indicato nel disegno di legge finanziaria. Evidenzia quindi che il quadro riepilogativo relativo all'esercizio 2010, posto a confronto con il bilancio assestato del 2009, mostra un miglioramento del saldo netto da finanziare di circa 8,5 miliardi. Osserva che tale risultato è in parte ridotto dalla manovra contenuta nel disegno di legge finanziaria, che determina, effetti espansivi rispetto al saldo di bilancio a legislazione vigente per circa 1,3 miliardi; pur mantenendosi comunque ampiamente positivo, dato che il saldo finale per il 2010 rimane comunque significativamente migliore rispetto ai 69,7 miliardi del 2009. Sottolinea infatti, che le previsioni per il bilancio dello Stato, pur se integrato con il disegno di legge finanziaria, determinano un saldo netto da finanziare apprezzabilmente inferiore, in quanto pari a circa 62,4 miliardi. Prescindendo dagli effetti della manovra in corso, su cui deve ancora proseguire l'esame parlamentare, precisa che il miglioramento a legislazione vigente di 8,5 miliardi è il risultato di una riduzione delle spese correnti al netto degli interessi di circa 2 miliardi di euro e delle spese in conto capitale di circa 8,3 miliardi, da un lato, e, dall'altro, della riduzione delle entrate finali per circa 0,7 miliardi e di un aumento della spesa per interessi di oltre 1 miliardo. Per quanto riguarda le spese finali iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2010, rileva che la riduzione, pari a 9.270 milioni, è pressoché interamente imputabile ad un sensibile decremento delle spese in conto capitale, che registrano una riduzione di 8.348 milioni di euro rispetto al bilancio assestato 2009. Su tale aspetto ritiene opportuno richiamare l'attenzione, perché, esaurita la difficile situazione economica in corso, che richiede interventi imme-

diati sul controllo delle poste di bilancio, nel quale la parte capitale è quella su cui si può intervenire con risultati visibili, nel medio periodo l'azione di contenimento andrebbe gradualmente spostata sul controllo ovvero sulla riduzione della spesa corrente. Ricorda che si tratta peraltro di una questione che ormai « attraversa » le legislature ed i governi che si succedono, pertanto di non facile soluzione, ma da tenere nondimeno presente. Precisa quindi che la contrazione delle spese in conto capitale per 8.348 milioni nel 2010 è principalmente ascrivibile ai seguenti comparti di spesa: riduzione di 2.537 milioni dei contributi agli investimenti ad imprese, di cui 2.160 milioni riferiti a minori trasferimenti alle Ferrovie dello Stato; riduzione di 4.219 milioni dei contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche, di cui meno 2.742 milioni di contributi alle amministrazioni centrali, dovuto principalmente a minori stanziamenti per il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, meno 1.601 milioni, e per l'ANAS, meno 1.205 milioni; riduzioni di 1.538 milioni di altri trasferimenti in conto capitale. Sottolinea che in tale categoria di spesa va considerato il decremento di 1.460 milioni del corrispettivo dovuto a SCIP per l'anno 2009, per gli immobili relativi ad operazioni di cartolarizzazione, al fine di estinguere le passività in capo alla stessa; la riduzione del Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti in conto capitale, che pur mantenendosi nel 2010 superiore rispetto alla dotazione iniziale del bilancio 2009, presenta una riduzione di 3.114 milioni rispetto all'assestamento 2009; le maggiori risorse stanziare sul Fondo per le aree sottoutilizzate per 2.386 milioni. Rileva quindi che anche la spesa corrente registra, rispetto al bilancio assestato 2009, una riduzione, che è pari a 922 milioni di euro, precisando che tale importo è sostanzialmente dovuto alla previsione di una consistente riduzione della spesa corrente primaria di 2.096 milioni di euro, cui fa da contrappeso un aumento della spesa per interessi di 1.174 milioni di

euro. Osserva che le variazioni maggiori rispetto al dato assestato 2009 sono previste in primo luogo per i trasferimenti correnti alle famiglie, che registrano una flessione di 3.075 milioni, di cui 2.400 milioni sono riferiti al venir meno nel 2010 del *bonus* straordinario ai contribuenti a basso reddito, beneficio previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2009 per il solo 2009. In secondo luogo rileva che i consumi intermedi presentano una contrazione di 1.186 milioni rispetto al 2009. Tale flessione interessa in modo particolare il Dicastero della difesa per quanto concerne le risorse destinate alle missioni di pace. In terzo luogo, osserva che le altre uscite correnti presentano nel 2010 una riduzione di 1.991 milioni, di cui 674 milioni sono da riferirsi al venir meno, per l'anno 2010, della dotazione del fondo costituito con le risorse provenienti dai cosiddetti conti bancari dormienti. Infine, rileva che i redditi da lavoro dipendente registrano una flessione pari a 590 milioni, che tiene conto del venir meno di una quota delle risorse destinate alla prosecuzione delle missioni internazionali di pace. Sottolinea che le suddette variazioni negative sono compensate, in parte, dalle variazioni in aumento relative, in primo luogo, ai trasferimenti alle amministrazioni pubbliche, che aumentano di complessivi 4.655 milioni e, in secondo luogo, agli interessi passivi, che registrano un incremento di 1.174 milioni connesso all'andamento sia degli interessi sui BOT poliennali, più 3.500 milioni, sia all'andamento dei tassi di interesse sui buoni postali fruttiferi, più 2.350 milioni, mentre si riducono di 2.250 milioni gli interessi sui conti correnti di tesoreria. Riguardo alle entrate finali, rileva che la riduzione di 729 milioni, rispetto alle previsioni assestate per il 2009, risulta determinata dal decremento delle entrate extratributarie e di quelle da alienazione e ammortamento beni patrimoniali, pari nel complesso a 4.037 milioni, in parte compensato dall'incremento delle entrate tributarie, pari a 3.546 milioni. Confrontando i dati con quelli della legge di

bilancio per il 2009, evidenzia peraltro una considerevole riduzione delle entrate finali nel 2010, di circa 27 miliardi di euro, quasi interamente ascrivibile alle entrate tributarie. A tal proposito osserva che si tratta evidentemente dell'effetto della crisi economica in corso, che attraverso le entrate si « scarica » sui conti pubblici. Per quanto riguarda le entrate finali, rileva che viene prevista nel 2010 una riduzione complessiva di 729 milioni rispetto al dato assestato 2009, determinata da un incremento dello 0,9 per cento delle entrate tributarie, pari a 3.546 milioni, a fronte di una riduzione di quelle extratributarie e delle entrate da alienazione e ammortamento beni patrimoniali, per circa 4.000 milioni di euro. In particolare, osserva che le entrate extratributarie di cui al Titolo II, registrano complessivamente, nelle previsioni 2010, una diminuzione del 12,3 per cento, pari a 3.912 milioni di euro. Con riguardo alle entrate tributarie, rispetto al dato assestato 2009, osserva che viene indicato, in particolare, un incremento dell'IRPEF, pari a 4.337 milioni e dell'IRES, pari a 728 milioni, mentre per l'IVA vengono indicati minori introiti per circa 825 milioni. Rileva quindi che, nell'ambito di tale quadro finanziario, il disegno di legge in esame conferma, sul lato della spesa, la struttura contabile per missioni e programmi introdotta con la legge di bilancio 2008 al fine di privilegiare il contenuto funzionale della spesa. Come già per il 2009, sul processo di formazione del disegno di legge di bilancio per il 2010 ha inciso la disciplina di flessibilità di bilancio introdotta dall'articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 che, originariamente prevista in via sperimentale, per il solo anno 2009, è stata estesa dal decreto-legge n. 78 all'anno 2010. Sottolinea quindi che, anche per tale anno, è stata pertanto ai ministeri la facoltà, nella fase di formazione del disegno di legge di bilancio, di riallocare le risorse verso altre forme di impiego ritenute prioritarie o più produttive, attraverso la loro rimodulazione tra i programmi che realizzano la stessa

missione di spesa. Rileva che, a seguito del taglio disposto dal decreto-legge n. 112 del 2008, ciascun ministero dispone, per l'anno 2010, di un *plafond* di risorse rimodulabili, aggiornato sulla base di quanto previsto da disposizioni legislative intervenute, che possono essere ripartite tra i programmi di spesa che compongono una missione e di un *plafond* non rimodulabile, da collegarsi alle spese escluse dal taglio. Sottolinea che nel disegno di legge di bilancio per il 2010 è esposta, nella Tabella 13, l'analisi delle dotazioni finanziarie per missioni che evidenzia la quota di spesa « rimodulabile » e quella « non rimodulabile » di ciascuna missione, ai sensi dell'articolo 60, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 112 del 2008. Rappresenta che la Tabella evidenzia come l'entità delle spese rimodulabili rappresenti circa il 4 per cento della spesa finale del bilancio dello Stato e come, nell'ambito di questa percentuale, risulti rimodulabile una quota pari al 33 per cento delle spese in conto capitale, a fronte di una quota pari al 2 per cento delle spese correnti. Ritiene che si tratti di percentuali che evidenziano la elevata rigidità della spesa dello Stato, che delimita un perimetro di intervento nella gestione piuttosto ridotto. Osserva che poiché, comunque, è nell'ambito di tale perimetro che può esercitarsi l'intervento parlamentare in sede di esame del bilancio, è importante che i relativi dati siano forniti con la massima completezza possibile. Sotto questo profilo, ritiene che potrebbero farsi ulteriori passi, considerato che nel disegno di legge di bilancio, in allegato, è fornito un esaustivo elenco delle rimodulazioni effettuate, che tuttavia concernono il solo fattore legislativo, con la inclusione, ove possibile, anche di quelle operate sul « fattore discrezionale », che consentirebbe la piena conoscenza delle poste complessivamente rimodulabili, migliorando la trasparenza della decisione di bilancio. Analizzando poi gli Allegati 2 agli stati di previsione dei ministeri, evidenzia che le rimodulazioni effettuate sui fattori legislativi hanno determinato, nel

complesso, una riduzione delle dotazioni di spesa delle leggi considerate di oltre 15,6 milioni di euro nel 2010, di 14,2 milioni nel 2011 e di 14,1 milioni nel 2012, osservando che la quasi totalità delle riduzioni riguarda le autorizzazioni di spesa di parte corrente, pari circa a 14,2 milioni nel 2010, 12,7 milioni nel 2011 e 12,6 nel 2012. Al fine di rendere diretto il legame tra risorse stanziare e azioni perseguite, rileva che viene mantenuta, introdotta a partire dalla legge di bilancio 2008, l'articolazione degli stati di previsione della spesa secondo le 34 missioni, le quali rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici. Osserva che modificazioni sono invece intervenute in ordine al quadro funzionale relativo ai programmi, che è stato rivisitato, proseguendo l'attività iniziata nel 2009, di perfezionamento e affinamento della classificazione, al fine di migliorarne la leggibilità e la significatività. A seguito della revisione operata dai diversi dicasteri, nel disegno di legge di bilancio per il 2010, le missioni sono state articolate in 162 programmi, rispetto ai 163 presenti nel disegno di legge di bilancio 2009, poi divenuti 164 nel testo di cui alla legge n. 204 del 2008. Per quanto concerne gli aspetti quantitativi, osserva che il disegno di legge di bilancio consente di identificare lo *stock* delle risorse disponibili a legislazione vigente per ciascuna della 34 grandi finalità istituzionali perseguite con la spesa pubblica. Analizzando la quota delle risorse disponibili per il 2010 per ognuna delle 34 missioni rispetto al totale del bilancio dello Stato, evidenzia come le percentuali maggiori delle risorse siano destinate alle seguenti finalità: relazioni finanziarie con le autonomie locali, che rappresenta circa il 21,7 per cento della spesa finale dello Stato; interessi per il servizio del debito, cui sono destinati il 14,8 per cento delle risorse; trasferimenti agli enti previdenziali per la previdenza obbligatoria e complementare, che rappresentano il 14,3 per cento delle risorse; politiche finanziarie e di bilancio, che assorbono il 11,8 per cento della spesa;

istruzione scolastica, cui è destinato l'8,2 della spesa. Rileva inoltre che alle relazioni internazionali e alla cooperazione è destinato il 4,7 per cento, analogamente ai diritti sociali, politiche sociali e alle politiche per la famiglia. Con riferimento agli altri quadri di bilancio condenti nel disegno di legge, rileva che il quadro, generale riassuntivo del bilancio pluriennale dello Stato per il triennio 2010-2012 a legislazione vigente, evidenzia che, per quanto concerne i saldi di finanza pubblica, il saldo netto da finanziare si riduce progressivamente sino ad attestarsi a 37.263 milioni di euro a fine periodo. Rileva come tale risultato sia ascrivibile a un progressivo aumento delle entrate, pari a 472.330 milioni di euro nel 2012, nonché ad un progressivo aumento delle spese finali, pari a 509.593 milioni di euro nel 2012, meno pronunciato delle entrate. Per quanto concerne le spese, rileva che il bilancio pluriennale a legislazione vigente evidenzia un tasso di incremento contenuto della spesa corrente, mentre le spese in conto capitale registrano nel triennio una sensibile riduzione, che si attesta nel 2012 a circa 35 miliardi rispetto ai 51,6 miliardi dell'assestato 2009. Osserva quindi che il disegno di legge di bilancio riporta altresì i valori di alcune voci dell'entrata e della spesa, nonché i saldi differenziali previsti nel bilancio programmatico per il 2010, confrontati con i dati del bilancio consuntivo 2008 e dell'assestamento 2009. Evidenzia che, anche in relazione al bilancio programmatico, in confronto ai dati del bilancio assestato 2009, per quanto concerne le spese, si registra una costante riduzione della spesa corrente al netto degli interessi, la cui incidenza sul PIL è prevista diminuire dal 24,6 per cento del 2009 al 22,2 per cento nel 2012. Rileva quindi che la spesa per interessi è prevista passare dal 5,1 per cento del 2009 al 5,4 per cento nel 2012, mentre la spesa in conto capitale è prevista, infine, ridursi dal 3,4 per cento del PIL nel 2009 al 2,6 per cento nel 2012. Osserva inoltre che la relazione illustrativa sottolinea come, in

sede di impostazione delle previsioni in termini di cassa per l'anno 2010, sia continuato lo svuotamento dei conti di tesoreria, al fine di ricondurre sotto controllo i flussi di cassa diretti verso soggetti esterni. Rileva che il bilancio di cassa per l'anno 2010 reca, al netto di regolazioni debitorie e contabili, previsioni di incassi e pagamenti pari, rispettivamente, a 403.655 milioni e 519.048 milioni di euro. Sottolinea che la massa acquisibile e la massa spendibile, risultante dalla somma dei residui presunti al 31 dicembre 2009 e la previsione di competenza del bilancio a legislazione vigente per il 2010, vengono indicate, rispettivamente, in 628.335 milioni e in 559.918 milioni. Evidenzia che i coefficienti di realizzazione espressi dal raffronto dei flussi di cassa previsti con i corrispondenti potenziali risultano pari al 64,2 per cento per le entrate finali ed al 92,7 per cento per le spese finali, rispetto al 93,1 per cento previsto lo scorso anno. Ai fini della esatta valutazione dei suddetti coefficienti, ricorda che in sede di impostazione del bilancio previsionale di cassa, la determinazione del potenziale di entrata e di spesa presenta notevoli margini di incertezza per ciò che attiene alla componente dei residui. Per quanto concerne gli emendamenti approvati dal Senato, che hanno modificato solo marginalmente il quadro, rinvia all'apposita sintesi contenuta nel dossier predisposto dagli uffici sul disegno di legge in esame. Avviandosi alla conclusione, rileva che la crescente erosione dei margini di manovra che la difficile congiuntura internazionale ha determinato sulla gestione e programmazione dei nostri conti pubblici comporta la necessità della massima valorizzazione dello strumento costituito dal disegno di legge di bilancio. Ricorda come ciò sia risultato particolarmente importante nell'anno in corso, ed in tal senso la prima esperienza del disegno di legge di bilancio per il 2009 può considerarsi positiva, e più ancora per il 2010, per il quale ritiene che l'azione ispiratrice del Governo sia tesa alla stabilizzazione della finanza pubblica, rinviando

gli effetti correttivi alla fase successiva, dal 2011 in poi, quando il ciclo economico si avvierà con più solidità verso una situazione espansiva. Sottolinea quindi che consolidare i conti pubblici non significa però condurre una politica di finanza pubblica di basso profilo, bensì, al contrario, comporta una più difficile e complessa linea di intervento che, non potendo agire sulla quantità, attraverso l'immissione di maggiori risorse, deve operare sul più stretto sentiero della qualità, con una migliore allocazione delle risorse esistenti. Ritiene quindi che la strada che per il 2010 il Governo ha scelto sia quella della manutenzione dei conti pubblici, con l'obiettivo di migliorare, con risorse in molti casi anche minori di quelle in precedenza disponibili, la qualità e l'efficienza della spesa. Osserva che tale compito, per sua stessa natura, viene a gravare, in gran parte, non più sulla legge finanziaria, che anche quest'anno si presenta in versione « snella », bensì sulla legge di bilancio. Ritiene evidente che una miglior qualità della spesa richieda preliminarmente una più approfondita conoscenza delle poste contabili, cosa che è resa ora possibile dalla nuova struttura del bilancio per missioni e programmi, che consente una lettura del bilancio non più esclusivamente contabile, come in precedenza, ma sostanziale. Ritiene che la nuova classificazione del bilancio dello Stato consenta di meglio evidenziare la relazione tra risorse disponibili e finalità delle politiche pubbliche, anche al fine di superare la tradizionale logica incrementale nel rifinanziamento delle politiche di spesa e di rendere più agevole l'attività di misurazione e verifica dei risultati raggiunti con la spesa pubblica. Osserva che la nuova architettura rende molto più significativo, rispetto agli esercizi finanziari precedenti, il contenuto delle note preliminari, che ora devono essere redatte in coerenza con le schede programmi e obiettivi che corredano ciascuno stato di previsione e che consentono, in sede di esame parlamentare, una conoscenza approfondita delle politiche

di settore in ogni singolo stato di previsione. Condivide pienamente l'obiettivo contenuto nel disegno di legge in esame, che, nel rispetto dei vincoli di contenimento delle poste di spesa, riesce a presentare un bilancio che esprime valori positivi rispetto a quelli risultanti dal bilancio assestato dell'anno in corso, attraverso una complessa, e probabilmente non facile, azione di rimodulazione delle risorse disponibili. Ritiene che tale azione sia tesa a spostare la spesa là dove essa è più necessaria, garantendo in tal modo, anche a risorse decrescenti l'azione dell'amministrazione, ricordando che, nel quadro finanziario del 2010, a poi anche del 2011, operano le riduzioni di spesa stabilite nel decreto-legge 112 del 2008. Ritiene pertanto che il Governo abbia fatto per intero quanto possibile, nell'ambito di quanto consente il disegno di legge di bilancio e che spetti ora alle Camere, che alla luce dell'ampio quadro informativo offerto dal provvedimento, potranno valutare l'opportunità di ulteriori modifiche, che consolidino quanto finora operato nel disegno di legge in esame. Nel concludere la relazione rileva quindi, con riferimento al bilancio economico, che i documenti di bilancio per il prossimo triennio registrano il superamento del punto di minimo di una crisi economica e finanziaria molto forte e i primi sintomi di ripresa segnalati anche da autorevoli istituzioni internazionali. Osserva tuttavia che, dato il contesto generale caratterizzato da elevata incertezza, il Governo ha scelto la prudenza limitando le manovre espansive. Ritiene che il percorso di risanamento delle finanze pubbliche riprenderà nel 2011, quando si auspica la fase ciclica sarà più favorevole, e proseguirà nel 2012 e nel 2013. Ricorda che l'opposizione ha proposto politiche espansive per uscire prima dalla crisi. Al riguardo ritiene che in tal modo si rischi di peggiorare in modo significativo in deficit per un Paese che ha uno dei debiti pubblici più elevato in rapporto al PIL, mentre sembra più opportuno sfruttare questo periodo per analizzare e individuare soluzioni efficaci

per ridurre la spesa a partire dal 2011 per il triennio successivo. Sottolinea che ciò non esime però dal dover porre una questione sul miglior uso possibile delle risorse disponibili, in particolare per quel che riguarda le risorse de FAS, che nella posta principale della tabella F ammontano ad oltre 7 miliardi. Ricorda infine che, per quel che riguarda il Sud, il programma di Governo prevede un piano decennale straordinario per le infrastrutture; «leggi obiettivo» speciali su turismo, beni culturali, agroalimentare e risorse idriche, infrastrutture e logistica, poli di eccellenza per la ricerca e l'innovazione; riconversione dell'industria chimica pesante alle nuove tecnologie; pieno e tempestivo utilizzo dei fondi comunitari attraverso nuove intese istituzionali; realizzazione della Banca del Sud; federalismo fiscale solidale e misure di fiscalità di sviluppo.

Il vice ministro Giuseppe VEGAS si riserva di intervenire in sede di replica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che nella nuova configurazione della manovra di finanza pubblica la legge di bilancio assume sempre maggior rilievo e che tale rilievo si accrescerà ulteriormente con l'approvazione della legge di contabilità e di finanza pubblica recentemente approvata da questo ramo del Parlamento, rilevando l'opportunità di rendere più efficace e puntuale l'esame parlamentare del disegno di legge recante il bilancio di previsione.

Anche alla luce di quanto evidenziato dal relatore per il disegno di legge finanziaria con riferimento alle modifiche introdotte presso l'altro ramo del Parlamento, ritiene utile procedere già in questa fase all'illustrazione dei criteri sulla base dei quali verrà effettuata la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative al disegno di legge finanziaria ed al disegno di legge di bilancio, facendo presente che tali criteri sono stati da lui preventivamente illustrati al Presidente della Camera e con lui condivisi. In proposito, ricorda che il contenuto pro-

prio della legge finanziaria per il 2010 risulta dal combinato disposto dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e dell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, la cui applicazione, originariamente limitata alla legge finanziaria per il 2009, è stata estesa alla legge finanziaria per il 2010 dall'articolo 23, comma 21-*ter*, del decreto-legge n. 78 del 2009. Il contenuto di tale disposto normativo è stato integralmente recepito dalla proposta di legge in materia di legge di contabilità e finanza pubblica approvata in seconda lettura, con modificazioni, dalla Camera l'11 novembre scorso. Dalla richiamata disciplina normativa deriva che la legge finanziaria per il 2010 può contenere esclusivamente disposizioni volte a: fissare gli obiettivi dei saldi di finanza pubblica; introdurre variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni o, comunque, misure che incidano sul quantum delle prestazioni afferenti a imposte indirette, tasse, tariffe, canoni e contributi; stabilire le risorse da destinare ai rinnovi contrattuali e alle modifiche del trattamento economico del pubblico impiego; definire regolazioni meramente quantitative demandate alla legge finanziaria dalla legislazione vigente; prevedere aumenti di entrate o riduzioni di spesa che si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi; introdurre misure correttive degli effetti finanziari di altre leggi; stabilire gli importi da iscrivere nelle tabelle allegate alla legge finanziaria volti a finanziare nuovi interventi legislativi ovvero a rifinanziare, definanziare o a rimodulare gli stanziamenti con riferimento a leggi vigenti. La legge finanziaria per il 2010 non può, invece, contenere disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico.

Ricorda che nell'ordinamento parlamentare, il contenuto proprio della legge finanziaria rileva sia ai fini dello stralcio delle disposizioni estranee, rimesso al Pre-

sidente della Camera all'articolo 120, comma 2, del Regolamento nel caso in cui il disegno di legge finanziaria è presentato dal Governo alla Camera, sia quale criterio da impiegare per la valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti nel corso dell'esame parlamentare.

Quanto al provvedimento in esame, segnala che il disegno di legge finanziaria per il 2010 presentato al Senato recava originariamente un contenuto corrispondente a quello prescritto dalle disposizioni di legge in precedenza richiamate, mentre il testo approvato dal Senato e trasmesso alla Camera reca talune nuove disposizioni che non appaiono riconducibili al contenuto proprio della legge finanziaria come definito dalle disposizioni di legge in precedenza richiamate. Tali nuove disposizioni appaiono, in linea generale, finalizzate al sostegno e al rilancio dell'economia e alcune di esse risultano inoltre presentare un carattere microsettoriale ed altre profili ordinamentali. Le modifiche introdotte dal Senato presentano un carattere eterogeneo e, nel loro complesso, hanno un modesto impatto finanziario

Al riguardo, ribadisce che il contenuto proprio della legge finanziaria rileva anche ai fini delle valutazioni di ammissibilità delle modifiche che possono essere apportate al testo del disegno di legge nel corso dell'esame parlamentare.

Pertanto, fa presente che saranno ritenuti ammissibili tutti gli emendamenti attinenti a materie già presenti nel testo trasmesso alla Camera. Tuttavia, qualora le proposte emendative incidano su argomenti introdotti dal Senato, non riconducibili al contenuto proprio della finanziaria, le stesse, a pena di inammissibilità, dovranno attenersi strettamente alla materia oggetto della disposizione e non potranno perseguire finalità ulteriori. Non saranno, in particolare, ritenute ammissibili proposte emendative di natura microsettoriale o localistica che contrastino con la configurazione assunta dalla legge finanziaria nel vigente quadro normativo.

Saranno invece considerate ammissibili le proposte emendative di carattere macroeconomico che incidano sulla alloca-

zione delle risorse al fine di assicurare gli equilibri finanziari, di salvaguardare il sistema di sicurezza sociale e di orientare lo sviluppo dell'economia nazionale. Le disposizioni di legge che definiscono il contenuto proprio della legge finanziaria, attribuiscono, infatti, essenzialmente a tale legge il compito di assumere le decisioni fondamentali in materia economico-finanziaria e di effettuare le scelte di politica economica di maggiore impatto sulla vita del Paese.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di bilancio, ricorda in primo luogo che l'emendabilità delle previsioni di entrata è soggetta alle seguenti regole: gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata, sia quando ne comportino l'incremento sia quando ne dispongano la diminuzione, sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza o di cassa; gli stanziamenti esposti a titolo di residui attivi non possono essere modificati, in quanto essi, rappresentando la differenza tra entrate accertate ed entrate versate nell'esercizio precedente, derivano da meri accertamenti contabili.

Gli emendamenti volti a modificare gli stanziamenti di spesa sono invece soggetti alle seguenti regole generali: ai fini del rispetto dei saldi-obiettivo indicati nella risoluzione di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, gli emendamenti che incrementano gli stanziamenti di unità previsionali di spesa devono essere compensati da corrispondenti diminuzioni di stanziamenti di altre unità previsionali di spesa; tanto per le modifiche di stanziamenti di competenza, quanto per quelle delle autorizzazioni di cassa, è esclusa la possibilità di compensare l'incremento degli stanziamenti di parte corrente mediante la riduzione di stanziamenti di conto capitale; nel caso di emendamenti volti ad aumentare esclusivamente le autorizzazioni di cassa, l'incremento non può

superare la cosiddetta massa spendibile, costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei residui passivi; gli stanziamenti esposti a titolo di residuo passivo non possono essere modificati, in quanto essi, rappresentando la differenza tra spese impegnate e spese pagate nell'esercizio precedente, derivano da meri accertamenti contabili.

Ai fini dell'individuazione dei limiti di emendabilità agli stanziamenti di spesa del disegno di legge di bilancio, occorre, peraltro, tenere conto anche di quanto disposto dall'articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, ai sensi del quale, in via sperimentale, limitatamente agli anni 2009 e 2010, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, è stata introdotta la possibilità, nell'ambito della legge di bilancio, di rimodulare le dotazioni finanziarie tra i programmi di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria per le spese in annualità e a pagamento differito. Gli stanziamenti rimodulabili ai sensi del citato articolo 60, comma 3, sono individuati nell'allegato tecnico per capitoli contenuto nelle tabelle relative a ciascun stato di previsione della spesa, mediante l'apposizione della lettera (r) sotto la denominazione dei capitoli interessati. In ogni caso, le rimodulazioni che comportino la riduzione degli stanziamenti per interventi e il contestuale incremento degli stanziamenti per funzionamento sono consentite nel limite del 10 per cento delle risorse stanziare per gli interventi stessi. Devono pertanto ritenersi ammissibili gli emendamenti che rechino variazioni in aumento o in riduzione, a condizione che siano riferite ad unità previsionali di base all'interno delle quali sono presenti capitoli contrassegnati con la lettera (r). Per gli emendamenti che rechino variazioni in riduzione, la diminuzione proposta non può eccedere l'importo corrispondente, per ciascuna unità previsionali di base oggetto di variazione, alla somma degli stanziamenti dei capitoli rimodulabili contrassegnati con la lettera (r). Ricorda, infine, che per le

spese rimodulabili iscritte in bilancio come fattore legislativo, le unità previsionali di base possono essere modificate, in aumento ed in diminuzione, solo all'interno di programmi relativi alla medesima missione, indipendentemente dallo stato di previsione e che, per le spese rimodulabili non iscritte in bilancio come fattore legislativo, le unità previsionali di

base possono essere modificate, in aumento ed in diminuzione, anche all'interno di diverse missioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei. Atto n. 132.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Tabella 1

Schemi di regolamento di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, conv. della legge n. 133 del 2008

SUNTO DELLA RIDUZIONE DEI POSTI DI DOCENZA

	2009/2010	2010/2011	2011/2012	TOTALE
RETE SCOLASTICA				
Dimensione classi	6.866	2.989	2.948	12.803
Riconduzione a 18 ore	5.220			5.220
Eliminazione clausola salvaguardia	1.307			1.307
Riduzione autonomie scolastiche (dirigenti)	233	233	234	700
PRIMO CICLO				
Riconduzione a 27 ore in media (EE)	2.736	2.808	2.822	8.366
Riduzione presenze (EE)	7.031	2.107		9.138
Insegnanti inglese specialisti (EE)	2.000	4.500	4.700	11.200
Riconduzione a 30 ore (MM)	6.341	+ 28	+ 28	6.285
Sperimentazione seconda lingua (MM)	1.166			1.166
Ore a disposizione italiano (MM)	3.170	+ 14	+ 14	3.142
Ordinamento tempo prolungato (MM)	5.851	2.859		8.710
ISTRUZIONE LICEALE				
Docenti laureati		2.219	361	2.580
Docenti ITP		44	+ 11	33

	2009/2010	2010/2011	2011/2012	TOTALE
ISTRUZIONE TECNICA				
Docenti laureati		6.111	1.381	7.492
Docenti ITP		2.738	129	2.867
ISTRUZIONE PROFESSIONALE				
Docenti laureati		2.923	+ 259	2.664
Docenti ITP « con registro »		315	314	629
Docenti ITP « senza registro »		915	165	1.080
ISTRUZIONE DEGLI ADULTI				
Docenti primaria		22		22
Docenti secondaria primo grado		49		49
Docenti secondaria secondo grado	179	1.847		2.026
TOTALE	42.100	32.637	12.742	87.479
<i>Obiettivo decreto-legge n. 112 del 2008, conv. della legge n. 133 del 2008, articolo 62</i>	42.100	25.600	19.700	87.400
<i>Differenza</i>		+ 7.037	6.958	+ 79

Le cifre precedute dal segno « + » indicano, in tabella, un incremento del numero dei posti.

Nel rigo *Differenza*, la somma di + 7.037 riportata in corrispondenza dell'anno scolastico 2010/2011 corrisponde ad un maggior numero di riduzioni rispetto all'obiettivo da raggiungere. Tale maggiore riduzione si consolida negli anni scolastici successivi. Pertanto, nell'anno scolastico 2011/2012, l'obiettivo è raggiunto tenendo conto delle complessive riduzioni dell'anno scolastico 2010/2011.

22 ottobre 2009

Tabella 2

**Schemi di regolamento di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008,
conv. della legge n. 133 del 2008**

SUNTO DELLA RIDUZIONE DEI POSTI DI DOCENZA

	2009/2010	2010/2011	2011/2012	TOTALE
RETE SCOLASTICA				
Dimensione classi	6.866	2.989	2.948	12.803
Riconduzione a 18 ore	5.220			5.220
Eliminazione clausola salvaguardia	1.307			1.307
Educazione degli adulti	179	171	1.713	2.063
Riduzione autonomie scolastiche (dirigenti)	233	233	234	700
PRIMO CICLO				
Riconduzione a 27 ore in media (EE)	2.736	2.808	2.822	8.366
Riduzione compresenze (EE)	7.031	2.107		9.138
Insegnanti inglese specialisti (EE)	2.000	4.500	4.700	11.200
Riconduzione a 30 ore (MM)	6.341	+ 28	+ 28	6.285
Sperimentazione seconda lingua (MM)	1.166			1.166
Ore a disposizione italiano (MM)	3.170	+ 14	+ 14	3.142
Ordinamento tempo prolungato (MM)	5.851	2.859		8.710
ISTRUZIONE TECNICA				
Docenti laureati		6.111	1.381	7.492
Docenti ITP		2.738	129	2.867
ISTRUZIONE PROFESSIONALE				
Docenti laureati		2.923	+ 259	2.664
Docenti ITP « con registro »		315	314	629
Docenti ITP « senza registro »		915	165	1.080
SUB-TOTALE	42.100	28.627	14.105	84.832

<i>Riduzione minima necessaria da DL 112/2008</i>	2009/2010	2010/2011	2011/2012	TOTALE
ISTRUZIONE LICEALE				
Ordinamento istruzione liceale		+ 3.027	5.595	2.568
TOTALE	42.100	25.600	19.700	87.400

Le cifre precedute dal segno «+» indicano, in tabella, un incremento del numero dei posti.

14 maggio 2009

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 e relativa nota di variazione.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2010.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza). C. 2937 Governo, approvato dal Senato, e C. 2937-bis Governo, approvata dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 73

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Atto n. 148 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 85

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 103

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 novembre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.15.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 e relativa nota di variazione.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2010.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

C. 2937 Governo, approvato dal Senato, e C. 2937-bis Governo, approvata dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 2936, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), ed il disegno di legge C. 2937, approvato dal Senato, recante

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 », e relativa Nota di variazioni C. 2937-*bis*, e le annesse Tabella 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2010, e Tabella 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, limitatamente alle parti di competenza della Commissione.

L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione Bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.

In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione dell'entrata (Tabella 1) e lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza.

La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere relazioni alla V Commissione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio. A tale proposito ricorda che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del Regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea.

Potranno inoltre essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione Bilancio, anche al solo

fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Analoghe regole disciplinano anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno comunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione Bilancio. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente presso la Commissione Bilancio.

Per quanto concerne gli emendamenti al disegno di legge finanziaria, segnala come essi siano soggetti alle specifiche regole di ammissibilità di cui al comma 5 dell'articolo 121 del Regolamento, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari.

Il contenuto proprio del disegno di legge finanziaria è definito dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.

Per quanto riguarda la legge finanziaria per il 2010, l'articolo 23, comma 21-*ter*, del decreto-legge n. 78 del 2009 ha prorogato anche alla legge finanziaria per il 2010 la previsione sperimentale, di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale ha previsto che essa rechi soltanto disposizioni riconducibili al suo contenuto tipico, con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico.

Con riferimento al vincolo di compensatività, le modalità di copertura della legge finanziaria sono indicate ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni. In particolare, il comma 5, con riferimento alle sole spese correnti, prescrive il divieto per la legge finanziaria di peggiorare il risul-

tato corrente dell'anno precedente, mentre il comma 6 vincola la legge finanziaria al rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati, per il periodo di riferimento, nelle risoluzioni con le quali le Camere hanno approvato il DPEF e la successiva Nota di aggiornamento.

Alla luce di tali criteri, saranno ammessi solo emendamenti compensativi, che cioè garantiscano effetti finanziari equivalenti a quelli del testo che si intende modificare. La presidenza, nel valutare la compensatività degli emendamenti che tendano a sostituire misure di contenimento previste nel testo, si limiterà a considerare inammissibili solo gli emendamenti evidentemente privi di compensazione o con compensazioni manifestamente inidonee, ivi compresi gli emendamenti che determinino oneri di durata non coincidente con quella della relativa compensazione.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati. Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, la valutazione puntuale di ammissibilità sarà comunque compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio. Per questi motivi sottolineo come il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciato nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudichi in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, rammenta che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. In

ordine ai criteri di ammissibilità segnala altresì che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità.

Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di mercoledì 25 novembre prossimo.

Alessandro Saro Alfonso PAGANO (PdL), *relatore*, nell'illustrare i disegni di legge in esame, rileva innanzitutto, con riferimento alla manovra complessiva presentata dal Governo alle Camere, come gli obiettivi di finanza pubblica precedentemente indicati dal Governo, anche alla luce della revisione delle previsioni recate dal Documento di programmazione economico – finanziaria dalla Nota di aggiornamento al DPEF recentemente presentata, risultino sostanzialmente confermati.

In particolare, l'anno in corso e per il 2010 il quadro programmatico di finanza pubblica coincide pertanto con quello tendenziale, mentre un primo miglioramento dei saldi (e del debito) si registra nel 2011 e prosegue negli anni successivi.

Per quanto concerne in particolare l'ammontare del debito pubblico, esso, dopo aver raggiunto un livello massimo pari al 117,3 per cento del PIL nel 2010, è previsto in progressiva diminuzione fino al 112,7 per cento nel 2013.

Per quanto riguarda, in particolare, il disegno di legge finanziaria, evidenzia inoltre come, analogamente a quanto avvenuto con la precedente legge finanziaria, il contenuto del disegno di legge rappresenta una novità rispetto alla prassi seguita in precedenza.

Infatti, il provvedimento ha un contenuto circoscritto, in forza del disposto dell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 112, prorogato dall'articolo 23, comma 21-*ter*, del decreto-legge n. 78 del 2009, il quale prevede che, anche per il 2010, come già per il 2009, la legge finan-

ziaria può contenere esclusivamente « disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico », vale a dire i contenuti propri della legge finanziaria, come definiti dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, nel testo in vigore precedentemente alla riforma operata dalla legge n. 208 del 1999.

Pertanto, alla luce di tale nuova impostazione del procedimento di formazione della manovra finanziaria, il disegno di legge finanziaria, articolato in soli tre articoli, ha un contenuto molto snello, limitandosi a fissare gli obiettivi dei saldi di bilancio, a introdurre un numero limitato di misure, tra le quali la quantificazione delle risorse da destinare ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego e la proroga di norme di carattere tributario recanti regimi agevolati, nonché a stabilire l'importo da iscrivere nelle tabelle allegate al disegno di legge.

Tale alleggerimento del disegno di legge finanziaria è motivato sul piano sostanziale dalla scelta del Governo, analoga a quella compiuta lo scorso anno, di anticipare l'articolazione complessiva della manovra finanziaria per il triennio 2010-2012 allo scorso luglio, con il decreto-legge n. 78 del 2009, recante una serie di misure volte a contrastare gli effetti avversi della crisi economica, ed a salvaguardare al contempo l'equilibrio dei conti pubblici.

Per quanto concerne gli effetti sui saldi di finanza pubblica, sottolinea come il disegno di legge finanziaria non comporti effetti correttivi di rilievo in termini di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche, la cui incidenza sul PIL rimane pertanto fissata per il triennio 2010-2012 nei valori indicati dalla nota di aggiornamento al DPEF.

Analogamente, gli interventi introdotti dal disegno di legge incidono marginalmente sul fabbisogno del settore statale,

mentre variazioni in aumento nel triennio 2010-2012 sono previste in termini di saldo netto da finanziare.

Per quanto attiene all'entità della manovra, nel complesso, gli effetti derivanti dall'articolato e dalle tabelle allegate del disegno di legge comportano un peggioramento del saldo netto da finanziare pari a circa 1,3 miliardi di euro nel 2010, 5,25 miliardi nel 2011 e 3,7 miliardi alla fine del triennio.

Tale risultato è in linea con il livello massimo del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, fissato per l'esercizio 2010 – ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge – in 63.000 milioni di euro, al netto di 4.684 milioni di euro per regolazioni debitorie.

In particolare il disegno di legge reca nuove o maggiori spese – quasi tutte di parte corrente – per un ammontare pari a circa 1,9 miliardi di euro per il 2010, 5,7 miliardi nel 2011 e 3,8 miliardi per il 2012, cui si aggiungono 0,4 miliardi di euro di minori entrate per il solo esercizio 2012.

A tali impieghi si fa parzialmente fronte mediante una riduzione delle spese pari a circa 480 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio, cui si aggiungono circa 160 milioni di euro di maggiori entrate per l'anno 2010.

Passando al contenuto specifico del disegno di legge finanziaria, esso si compone di soli 3 articoli.

L'articolo 1, comma 1, come al solito, stabilisce i risultati differenziali di finanza pubblica che dovranno essere raggiunti nell'anno 2010, relativamente al livello massimo del saldo netto da finanziare ed al ricorso al mercato, che sono fissati, rispettivamente, in 63 miliardi di euro (al netto di 4,68 miliardi di regolazioni debitorie) e in 286 miliardi di euro in termini di competenza (compreso l'indebitamento all'estero, per un importo non superiore a 4 miliardi).

Il comma 2 fissa invece i risultati in termini di saldo netto da finanziare e di ricorso al mercato per il 2011 e il 2012 sia in termini di bilancio a legislazione vigente sia in termini di bilancio programmatico.

Con riferimento al bilancio a legislazione vigente, per il 2011 tali valori sono fissati, rispettivamente, in 54,3 miliardi di euro (al netto di 3,52 miliardi di regolazioni debitorie) e in 253 miliardi di euro in termini di competenza, mentre per il 2012 essi ammontano, rispettivamente, a 41,4 miliardi di euro (al netto di 3,52 miliardi di regolazioni debitorie) e a 250 miliardi di euro in termini di competenza.

Con riferimento al bilancio programmatico, per il 2011 tali valori sono fissati, rispettivamente, in 49 miliardi di euro e in 248 miliardi di euro, mentre per il 2012 essi ammontano, rispettivamente, a 38 e 247 miliardi.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, richiama il comma 4, il quale specifica che le maggiori disponibilità che si realizzassero nel 2010 rispetto alle previsioni del DPEF 2010-2013 sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di redditi medio – bassi, con priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati.

L'articolo 2 reca una serie di disposizioni di vario contenuto, relative in particolare ai trasferimenti statali in favore di enti previdenziali, alle risorse per i rinnovi contrattuali delle amministrazioni pubbliche nel triennio 2010 – 2012, norme sugli acquisti di beni e servizi da parte dell'Amministrazione della difesa, norme sulla disciplina del patto di stabilità interno, nonché previsioni in favore del settore agricolo, per la tutela del *Made in Italy* ed a tutela della sicurezza pubblica.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, segnala i commi 7, 8, 18, 20, 22, da 24 a 27, da 33 a 36, 40, 42, 43 e 47.

In particolare, il comma 7 proroga ulteriormente, fino a tutto il 2012, l'applicazione delle agevolazioni fiscali a fini IRPEF per le ristrutturazioni edilizie, attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2011.

Ricorda, a tale riguardo, che tali agevolazioni consistono nella detraibilità dall'IRPEF del 36 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero del

patrimonio edilizio, fino ad un massimo di 48.000 euro, dalla detraibilità del 36 per cento delle spese sostenute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare per il restauro, il risanamento o la ristrutturazione di interi fabbricati, successivamente alienati.

In tale contesto la lettera *b*) del comma 7 sposta al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale le spese per gli interventi di ristrutturazione sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni di edifici residenziali devono essere sostenute.

La lettera *c*) del medesimo comma 7 fissa invece al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale devono essere conclusi i lavori di restauro o ristrutturazione operati su interi fabbricati da parte di imprese di costruzione, ed al 30 giugno 2013 il termine entro il quale i predetti fabbricati devono essere alienati o assegnati.

Il comma 8 rende invece permanente l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10 per cento sulle prestazioni avente ad oggetto i predetti interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Al riguardo si ricorda che le predette agevolazioni erano state prorogate, da ultimo, dai commi 17 e 18 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, come modificati dall'articolo 2, comma 15, della legge n. 203 del 2008 (legge finanziaria per il 2009).

Con riferimento alla formulazione del comma 8, segnala l'opportunità di introdurre un'apposta novella al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in considerazione del fatto che la disposizione rende permanente un regime agevolativo in precedenza prorogato anno per anno.

Il comma 20 proroga fino al 2012 l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 703, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), le quali hanno:

incrementato del 30 per cento il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, riconosciuto i comuni con popolazione

fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 25 per cento, e nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 4,5 per cento, per interventi di natura sociale;

concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;

attribuito un contributo complessivo di 20 milioni di euro alle comunità montane.

Il comma 22 prevede che le vittime di atti di terrorismo e i loro superstiti che siano parti in procedimenti civili, penali, amministrativi o contabili dipendenti da atti di terrorismo sono esenti dal pagamento dell'imposta di registro e di ogni altra imposta, in quanto parti in causa dei predetti procedimenti.

In proposito rileva come non risulti chiaro il riferimento all'esenzione dei pagamenti per « ogni altra imposta ».

I commi da 24 a 27 prevedono che le Forze armate, compreso il Corpo della Guardia di finanza, hanno il diritto all'uso esclusivo di proprie denominazioni, stemmi, emblemi e segni distintivi, stabilendo a tal fine una specifica sanzione pecuniaria per la violazione di tale norma.

In tale contesto il comma 24 prevede che il Ministero della difesa ed il Corpo della Guardia di finanza possono consentire l'uso di tale denominazione, stemmi ed emblemi nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e della propria immagine. A tal fine il Ministero della difesa potrà avvalersi della società Difesa Servizi Spa istituita dal comma 23, mentre il Corpo della Guardia di finanza potrà avvalersi di apposita società.

Al riguardo si rileva come non risulti chiaro quale sia la società della quale la Guardia di finanza potrà avvalersi relativamente all'uso dei propri elementi distintivi.

L'individuazione delle predette denominazioni, stemmi ed emblemi, nonché le modalità attuative, sono definite con regolamenti ministeriali; per quanto riguarda il Corpo della Guardia di finanza saranno emanati regolamenti specifici, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 33 prevede che una quota pari a 10 milioni di euro del Fondo di garanzia in favore delle piccole e medie imprese, le cui risorse sono poi confluite nel Fondo per la finanza d'impresa, sia destinata ad interventi in favore dei consorzi costituiti dai confidi delle province che registrino tassi più elevati di utilizzazione della cassa integrazione. La disposizione specifica che le modalità attuative della previsione appena illustrata saranno definite con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia ed il Ministro dello sviluppo economico.

Al riguardo ricorda che il predetto Fondo svolge la funzione di concedere garanzie alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese.

Il comma 34 modifica la disciplina relativa al Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori istituito dall'articolo 13, comma 3-bis del decreto-legge n. 112 del 2008.

In tale contesto viene sostituito il primo periodo del predetto comma 3-bis, rinominandone la denominazione del Fondo, che assumerà la dicitura di Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori.

Inoltre si prevede che il decreto del Ministro della gioventù con il quale è disciplinato il funzionamento del Fondo

sia emanato d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, e che esso stabilisca anche i criteri per l'accesso al Fondo medesimo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Il comma 35 proroga anche al 2010 la previsione di cui all'articolo 1, comma 153, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), ai sensi del quale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le province alle quali può essere assegnata la diretta riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW.

A tale proposito ricorda che la predetta assegnazione può riguardare le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il sessanta per cento dei comuni ricade nella zona climatica F, con priorità per le province in possesso di almeno 2 dei predetti parametri.

Il comma 36 differisce ulteriormente al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale i soggetti che detenessero, alla data del 31 dicembre 2008, una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore allo 0,5 per cento, indicato dall'articolo 30, comma 2, del Testo unico bancario.

Al riguardo rammenta che il predetto comma 2 dell'articolo 30 del TUB prevede che le azioni eccedenti tale limite devono essere alienate entro un anno dal momento in cui la banca contesta la violazione di tale divieto; trascorso tale termine i diritti patrimoniali relativi a tali azioni maturati fino all'alienazione delle stesse, sono acquisite dalla banca medesima.

Il comma 40 amplia l'ambito di applicazione della previsione di cui all'articolo 2, comma 188, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), ai sensi della quale l'Agenzia nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa può rinegoziare i mutui accesi dalla Cassa depositi e prestiti in favore delle cooperative di produzione e lavoro ed alle società costituite prevalentemente da giovani fino ai 35 anni, aventi

sede ed operanti nei territori meridionali, che realizzino progetti per la produzione nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi.

In particolare la modifica rispetto al testo vigente della disposizione riguarda il fatto che la rinegoziazione può riguardare i mutui accesi entro il 31 dicembre 2008 e non più solo quelli accesi entro il 31 dicembre 2004, comunque entro il limite di spesa di 1 milione di euro.

Il comma 42 estende anche al Corpo della Guardia di finanza la facoltà, riconosciuta dall'articolo 1, comma 568, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), di stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati, attualmente riconosciuta solo alle altre forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri. Le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle relative prestazioni sono definite con decreto del Ministro dell'economia.

Il comma 43 prevede che una quota pari al 50 per cento delle risorse derivanti è devoluta Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008.

Il comma 47 apporta talune modifiche all'articolo 2-*undecies* della legge n. 575 del 1965, relativamente alla gestione dei beni immobili confiscati alle organizzazioni criminali di tipo mafioso.

In particolare, si inserisce nel predetto articolo 2-*undecies* un nuovo comma 2-*bis*, ai sensi del quale tali beni, qualora non possono essere destinati o trasferiti a finalità di pubblico interesse entro 90 giorni dalla proposta di destinazione dei medesimi beni, sono destinati alla vendita.

Inoltre viene sostituito il comma 4 del medesimo articolo 2-*undecies*, al fine di prevedere che la vendita o l'affitto dei beni è disposto dal dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, previo parere obbligatorio del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizza-

zioni mafiose. Tali operazioni possono anche essere affidate all'amministratore dei beni nominato dal giudice delegato alla procedura. Si prevede inoltre che il predetto dirigente chieda al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, nonché ogni informazione utile, al fine di evitare che i beni siano acquistati, anche indirettamente, dai soggetti ai quali essi sono stati confiscati o ad altri soggetti riconducibili alla criminalità organizzata.

La disposizione introduce altresì un nuovo comma 5-*bis*, il quale stabilisce che le somme ricavate dalla vendita al netto delle spese di gestione e di vendita, sono riversate al Fondo unico giustizia per essere riassegnate, per metà al Ministero dell'interno a fini di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nonché, per l'altra metà, al Ministero della giustizia, al fine di assicurare il funzionamento e potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali.

Il comma 50 riduce l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-*ter* del decreto-legge n. 202 del 2005 (pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2007), la quale è finalizzata a dare copertura finanziaria alle minori entrate derivanti dalla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonché il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, disposta fino al 31 ottobre 2006 a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola, nonché mangimistiche, nel quadro della crisi del settore insorta a seguito dell'epidemia di influenza aviaria.

Il comma 51 riconosce un contributo straordinario di 5 milioni di euro nel 2010 in favore degli orfani delle vittime del terrorismo, il quale sarà ripartito con decreto del Ministro dell'interno. La disposizione specifica che il contributo non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF.

Il comma 54 riduce di 69,2 milioni di euro per il 2010 e di 100.000 euro a decorrere dal 2011 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-*bis*, comma 5-*bis* del decreto legislativo n. 504 del

1995 destinata finanziare l'applicazione di aliquote di accisa ridotta sul bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola, sull'etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola, nonché sugli additivi e riformulanti prodotti da biomasse.

Inoltre per il 2010 viene diminuito da 250.000 a 18.000 tonnellate il contingente annuo di biodiesel sul quale si applica un'accisa ridotta pari al 20 per cento di quella applicata sul gasolio usato come carburante.

L'articolo 3, come di consueto, reca la norma di approvazione delle Tabelle allegate alla legge finanziaria.

In tale contesto segnala, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, il comma 7, il quale prevede che le maggiori entrate derivanti dal gettito dell'imposta straordinaria per il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato, di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009, siano riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia, al Fondo il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 7-*quinqüies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009.

Per quanto riguarda le Tabelle allegate al disegno di legge finanziaria, di cui all'articolo 3, la Tabella A, relativa al Fondo speciale di parte corrente prevede, l'accantonamento afferente al Ministero dell'economia e delle finanze, reca un'appostazione di 200.000 euro per il 2010 e 229,8 milioni di euro per il 2012.

Con riferimento alla Tabella B, relativa al Fondo speciale di conto capitale, l'accantonamento afferente al Ministero dell'economia e delle finanze reca uno stanziamento di 1 milione di euro per il 2011 e di 130 milioni nel 2012.

Per quanto attiene alla Tabella C, relativa agli stanziamenti la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, segnala innanzitutto, in merito alle

competenza della Commissione Finanze, il finanziamento in favore dell'Agenzia del demanio, pari a 101 milioni nel 2010, e ad 87 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Si prevede altresì uno stanziamento di 8,4 milioni per il 2010 e di 6,2 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per il funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Con riferimento alla Tabella E, la quale reca le variazioni da apportare al Bilancio a legislazione vigente a seguito di riduzioni di autorizzazione di spesa precedentemente disposte, segnala, con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze, la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, per 200 milioni per il 2010 e per 1,9 miliardi nel 2012.

Con riferimento alla Tabella F, relativa alla rimodulazione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, evidenza, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, due limiti di spesa quindicennali per l'ammmodernamento della flotta, il miglioramento delle comunicazioni ed il completamento del programma di dotazione infrastrutturale della Guardia di finanza, l'uno per un ammontare pari a 14,3 milioni per ciascuno degli anni 2010-2012 ed a 115 milioni di euro complessivi dal 2013 al 2020 e l'altro per un ammontare di 25,6 milioni per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012 ed a complessivi 204,9 milioni dal 2013 al 2020.

Segnala inoltre il limite di impegno relativo alla sospensione dei pagamenti nelle regioni Marche e Umbria in connessione con il sisma del 1997, per un ammontare pari a 27,7 milioni nel 2010, 22,6 milioni in ciascuno degli anni 2011 e 2012, ed a 160,8 milioni complessivi dal 2013 al 2024.

Si prevedono altresì stanziamenti per:

il credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (pari a 549 milioni nel 2010, 399,8 milioni nel 2011, 402,6 milioni nel 2012 e 2,1 miliardi complessivi a decorrere dal 2013);

il credito d'imposta per investimenti in ricerca ed innovazione (pari a 654 milioni nel 2010 e a 65,4 milioni nel 2011);

il credito d'imposta in favore delle aggregazioni professionali (pari a 10,4 milioni nel 2010 e 7,9 milioni nel 2011);

il credito d'imposta per l'installazione di apparecchi di videosorveglianza (pari a 7,5 milioni nel 2010 e 5,7 milioni nel 2011);

il credito d'imposta in favore dei rivenditori di generi di monopolio (pari a 3,7 milioni nel 2010 ed a 2,9 milioni nel 2011);

il credito d'imposta per l'assunzione di lavoratori nelle aree svantaggiate (pari a 56,7 milioni nel 2010);

il credito d'imposta in favore delle popolazioni colpite dal sisma dell'Abruzzo del 6 aprile 2009 (pari a 88,5 milioni nel 2010, a 177 milioni nel 2011, a 265,5 milioni nel 2012 ed a complessivi 2,6 miliardi dal 2013 al 2032).

Per quanto riguarda il disegno di legge C. 2937, recante il bilancio annuale di previsione dello Stato e il bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012, ricordare innanzitutto che esso è impostato secondo la nuova struttura contabile per missioni e programmi, volta a privilegiare il contenuto funzionale della spesa, introdotta con la legge di bilancio 2008.

Segnala inoltre come, a fronte del ridimensionamento del contenuto proprio della legge finanziaria illustrato in precedenza, anche con riferimento all'esercizio finanziario 2010 si assista ad una valorizzazione del contenuto decisionale del bilancio dello Stato, stante la possibilità, prevista in via sperimentale inizialmente per il solo esercizio 2009 dall'articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 e del 2008 e quindi estesa al 2010 dall'articolo 23, comma 21-*quater*, del decreto-legge n. 78 del 2009 – di rimodulare nella legge di bilancio tra i programmi le dotazioni

finanziarie di ciascuna missione, ivi incluse le risorse derivanti da autorizzazioni legislative di spesa.

Passando al contenuto specifico del disegno di legge di bilancio, esso prevede per il 2010, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, entrate finali per 436,8 miliardi di euro e spese finali per 497,9 miliardi.

Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta pari a 61,1 miliardi di euro, mentre il saldo netto da finanziare è pari, in termini di cassa, a 115,4 miliardi di euro.

A seguito delle modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato, e considerando gli effetti prodotti sul bilancio dal disegno di legge finanziaria, il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato per il 2010, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, viene rideterminato in 62.418 milioni di euro.

Al riguardo segnala come le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2010 registrino una riduzione del saldo netto da finanziare rispetto all'assestamento per il 2009, nell'importo di 8.541 milioni di euro, derivante da una riduzione delle spese finali di 9.270 milioni di euro, che riguarda in larga parte le spese in conto capitale, ed una riduzione delle entrate finali di 729 milioni di euro.

Per quanto riguarda in particolare le entrate finali, la predetta riduzione di 729 milioni rispetto alle previsioni assestate per il 2009 risulta determinata dall'andamento decrescente delle entrate extratributarie e di quelle da alienazione e ammortamento beni patrimoniali (nel complesso -4.037 milioni), in parte compensato dall'incremento delle entrate tributarie (+3.546 milioni).

Confrontando i dati con quelli della legge di bilancio per il 2009, si evidenzia peraltro una considerevole riduzione delle entrate finali nel 2010, di circa 27 miliardi di euro, quasi interamente ascrivibile alle entrate tributarie.

Il saldo corrente (risparmio pubblico) del bilancio a legislazione vigente per il 2010 registra invece, rispetto ai dati assestati per il 2009, un miglioramento di 556 milioni di euro.

Passando ad analizzare lo Stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1), la relativa struttura è sostanzialmente in linea con quanto già delineato per l'esercizio 2009.

Per quanto riguarda i dati, le entrate finali previste per il 2010, al netto dei rimborsi IVA e delle regolazioni contabili, ammontano a 436,8 miliardi di euro, così ripartiti:

407,6 miliardi per entrate tributarie;

28 miliardi per entrate extra-tributarie;

1,2 miliardi per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti.

A tale proposito ricorda che i rimborsi IVA ammontano a 32.696 milioni di euro per il 2010, a fronte di 33.715 milioni per l'assestamento 2009.

Con riferimento alle entrate tributarie, rileva innanzitutto come, a seguito della crisi economica, con l'assestamento 2009 le previsioni relative al gettito delle entrate tributarie per il 2009 fossero già state riviste al ribasso (da 433.373 a 403.994 milioni di euro) rispetto ai dati della legge di bilancio 2008.

Infatti l'andamento delle entrate tributarie erariali nei primi nove mesi del 2009 ha registrato, rispetto al gettito del medesimo periodo del 2008, una riduzione di 9.575 milioni di euro (-3,3 per cento) imputabile, in particolare, alle minori entrate relative all'IVA (-7.634 milioni), all'IRES (-4.884 milioni) e all'IRE (-2.807 milioni), a fronte di un incremento aumento delle entrate classificate « Altre imposte dirette » (+5.292 milioni) e di quelle relative al settore giochi.

In tale contesto il disegno di legge di bilancio per il 2010 indica, rispetto alle previsioni assestate 2009, un incremento

dello 0,9 per cento delle entrate tributarie (da 403.994 milioni di euro a 407.540 milioni).

Con riferimento alle entrate tributarie degli enti territoriali, le entrate relative all'addizionale regionale all'IRPEF nel periodo gennaio-settembre 2009 sono state di 6.121 milioni di euro (-123 milioni di euro, pari a -2,0 per cento); le entrate relative all'addizionale comunale all'IRPEF sono ammontate a 2.153 milioni di euro (+106 milioni di euro, pari a +5,2 per cento), mentre il gettito IRAP è stato di 18.987 milioni di euro (-2.191 milioni di euro, pari a -10,3 per cento).

Più in dettaglio, per ciò che attiene alle imposte sul patrimonio e sul reddito, rispetto alle previsioni assestate si prevede un aumento di gettito pari a 3.027 milioni (+1,2 per cento).

Relativamente all'IRPEF, il gettito 2010 è stimato in 178.361 milioni, di cui 163.520 derivanti dall'attività ordinaria di gestione. Rispetto alla previsione assestate per il 2009, si prevede un incremento pari a 4.337 milioni.

Per quanto riguarda l'IRES, si prevede per il 2010 un gettito pari a 48.596 milioni di euro (di cui 43.319 derivanti dall'attività ordinaria di gestione). Rispetto al dato assestate 2009, si registra un incremento pari a 728 milioni di euro.

Per quanto attiene alle tasse ed imposte sugli affari, la categoria registra una variazione negativa di 199 milioni rispetto alla previsione assestate 2009; si passa infatti da un gettito di 113.343 milioni per il 2009 ad una previsione di introiti 2010 per 113.144 milioni (-0,2 per cento).

Si evidenzia invece un aumento di gettito per il 2010 per le imposte sulla produzione e sui consumi, nonché per le imposte doganali (la cui previsione 2010 complessivamente ammonta a 26.017 milioni), con un aumento di 357 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2009.

A tale proposito segnala come corso dell'esame al Senato, a seguito dell'approvazione della manovra proposta dal Governo e degli emendamenti, l'ammontare

delle entrate relative all'accisa sui prodotti energetici risulta aumentato di 157,7 milioni.

Mentre rimane inalterato il dato relativo ai monopoli, si registra un aumento contenuto rispetto alle previsioni assestate per quanto attiene al lotto, alle lotterie ed agli altri giochi (+360 milioni di euro).

Per quanto riguarda invece le entrate extratributarie, esse registrano complessivamente, nelle previsioni 2010, una contrazione per 3,9 miliardi di euro (-12,3 per cento) rispetto alle previsioni assestate 2009, con un ammontare complessivo per il 2010 stimato in 28 miliardi di euro (contro il dato 2009, pari a 31,9 miliardi), dovuta sostanzialmente al venir meno all'entrata del bilancio dei versamenti corrispondenti alle risorse accertate sul fondo per l'erogazione ai dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto (-4 miliardi di euro).

In relazione ai proventi derivanti dall'alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, nonché dalla riscossione di crediti, si registra un decremento (in valore assoluto, pari a -363 milioni di euro; in percentuale pari a -23 per cento). Si passa infatti da un dato assestate 2009 pari a 1.578 milioni di euro ad una previsione per il 2010 che ammonta a 1.216 milioni.

Passando ad analizzare lo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), rileva come le competenze della Commissione Finanze riguardino i centri di responsabilità del Dipartimento delle finanze e della Guardia di Finanza, nonché lo stato di previsione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, allegato allo stato di previsione del Ministero.

Per quanto attiene al centro di responsabilità «Dipartimento delle finanze», il disegno di legge di bilancio per il 2010 prevede risorse complessive che ammontano a circa 57 miliardi di euro, con una riduzione di circa 6,5 miliardi rispetto al dato assestate 2009, di cui 2,3 miliardi relativi alle risorse destinate ai rimborsi d'imposte.

Con riferimento ai programmi contenuti nell'ambito delle missioni del Dipartimento, afferenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità», risulta dotato di circa 6 miliardi, con una riduzione rispetto al 2009 di circa 2,5 miliardi.

Per la parte di competenza del Dipartimento delle finanze si prevede la riduzione di 1.975,1 milioni rispetto al dato assestato 2009, determinata da incrementi dei trasferimenti alle Agenzie fiscali (in particolar modo all'Agenzia delle entrate) e ai CAF, a fronte di riduzioni di 2,4 miliardi dovuti al venir meno delle risorse relative al *bonus* straordinario ai contribuenti a basso reddito.

In particolare si prevede:

l'aumento di 32,1 milioni di euro relativo alle spese per compensi spettanti ai CAF, che passano da 287,9 milioni del dato assestato 2009 a 320 milioni del bilancio 2010;

l'aumento di 357,1 milioni di euro degli oneri per la gestione dell'Agenzia delle entrate, che passano da 2.508 a 2.865,5 milioni;

l'aumento di 2,3 milioni di euro degli oneri per la gestione dell'Agenzia del demanio, che passano da 104,9 a 107,2;

l'aumento di 8,8 milioni di euro degli oneri per la gestione dell'Agenzia del territorio, che passano da 641,7 a 650,5 milioni;

l'aumento di 24,3 milioni di euro degli oneri per la gestione dell'Agenzia delle dogane, che passano da 658,5 a 682,8 milioni.

Con riferimento al programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte», che è dotato complessivamente di circa 48,6 miliardi, con una riduzione rispetto al 2009 di circa 4,2 miliardi, si segnala, per quanto riguarda i rimborsi IVA, una riduzione complessiva di 1.320 milioni.

Sul lato degli aumenti degli stanziamenti, si segnala l'incremento delle risorse destinate ad Equitalia Spa (complessivamente 45,6 milioni) e quello relativo alle restituzioni IRES e IRPEF in relazione alla deduzione della quota IRAP relativa agli interessi passivi e oneri assimilati, ovvero per il personale dipendente o assimilato, in attuazione dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 185 del 2008, che passano da 100 milioni del 2009 a 500 milioni nel 2010.

Con riferimento al programma «Incentivi alle imprese», che è dotato di circa 1,58 miliardi, con un incremento rispetto al 2009 di 129,1 milioni, si segnala un incremento di 254 milioni di incremento degli investimenti destinati alle imprese di competenza del Dipartimento delle finanze, legato, tra l'altro, all'aumento di 201 milioni delle risorse per il credito di imposta per investimenti nelle aree svantaggiate ed all'aumento di 120 milioni delle risorse per il credito d'imposta fruito dalle imprese in relazione ai costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo.

A fronte di tali incrementi di risorse si riscontra la soppressione dello stanziamento (pari a 61,2 milioni) destinato a finanziare il credito di imposta per rinnovo parco autocarri circolante, ai sensi dell'articolo 1, comma 226, della legge n. 296 del 2006.

La riduzione delle spese per interventi (pari a circa 125 milioni) è invece ascrivibile, per 100 milioni, al venir meno dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7, comma 15, del decreto-legge n. 282 del 2006, relativa al Fondo per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo del GPL e metano per autotrazione.

Relativamente al programma «Edilizia abitativa e politiche territoriali» segnala, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, l'istituzione del capitolo 7817, con una dotazione di 88,5 milioni di euro per la concessione di contributi anche sotto forma di crediti di imposta alle popolazioni colpite al si-

sma in Abruzzo del 6 aprile 2009, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009.

Per quanto riguarda il Centro di Responsabilità « Guardia di Finanza », le risorse stanziare per il 2010 risultano pari a poco più di 4 miliardi di euro, con un incremento di 90 milioni rispetto al dato assestato 2009.

In particolare, per quanto attiene al programma « Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali », che è dotato di circa 6,6 miliardi, il disegno di legge di bilancio per il 2010 prevede un incremento di 98 milioni, riferibile per la quasi totalità (circa 91 milioni) alle spese di funzionamento.

Per quanto concerne il programma « Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica », che è dotato di circa 1,47 miliardi, l'incremento di quasi 6 milioni è dovuto in larga parte alle spese per investimenti.

Con riferimento allo stato di previsione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il disegno di legge di bilancio indica, per l'anno 2010, un ammontare complessivo delle entrate e delle spese pari a 16,89 milioni, di cui 15,69 miliardi ascrivibili alle gestioni speciali ed autonome, ed un aumento delle entrate e delle spese pari a 636,4 milioni di euro rispetto al dato assestato 2009.

Nel preannunciare fin d'ora la propria valutazione positiva sui provvedimenti in esame, si riserva di formulare compiute proposte di relazione all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge di finanziaria e bilancio alle ore 14 di martedì 24 novembre 2009.

La Commissione concorda.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di martedì 24 novembre prossimo.

La seduta termina alle 13.30.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 novembre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

Atto n. 148.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

Per quanto riguarda il contenuto della direttiva 2007/64/CE, evidenzia come essa miri a stabilire un quadro giuridico moderno e armonizzato, che consenta la creazione di un mercato integrato dei pagamenti, sopprimendo gli ostacoli tuttora esistenti all'ingresso di nuovi prestatori di servizi, rafforzando la concorrenza e offrendo agli utenti una scelta più ampia e accompagnata da un adeguato livello di protezione.

La direttiva riguarda gli enti creditizi; gli uffici dei conti correnti postali che prestano servizi di pagamento; gli istituti di moneta elettronica; gli istituti di pagamento (persone fisiche o giuridiche che avranno ottenuto un'autorizzazione conformemente al Titolo II della direttiva).

Per quanto concerne l'ambito di applicazione, la direttiva disciplina esclusivamente le attività commerciali che consi-

stono nell'eseguire operazioni di pagamento per conto di una persona fisica o giuridica, a condizione che almeno uno dei prestatori del relativo servizio sia situato sul territorio dell'Unione. Si applica a pagamenti effettuati in tutte le valute e non esclusivamente quelli realizzati in euro o in altre monete nazionali dell'UE, ma non alle operazioni di pagamento effettuate in contante o per assegno cartaceo, per le quali esiste già un mercato unico dei pagamenti. Gli obblighi di trasparenza (Titolo III) e le regole relative ai diritti e agli obblighi (Titolo IV) si applicano, invece, soltanto ai pagamenti in euro o in altra moneta nazionale UE.

La direttiva disciplina, in particolare, tre grandi settori.

In primo luogo si disciplinano i servizi di pagamento al pubblico. In tale ambito, vengono armonizzate le condizioni di accesso al mercato dei pagamenti applicabili ai prestatori di servizi diversi dagli enti creditizi: gli istituti di moneta elettronica e gli uffici dei conti correnti postali.

In tale contesto l'articolo 5 della direttiva crea la nuova categoria degli istituti di pagamento, che, per essere autorizzati a esercitare le proprie attività, dovranno presentare una domanda scritta accompagnata da un elenco esaustivo di informazioni, dal piano aziendale ai meccanismi di controllo interno, alle procedure di gestione delle crisi. Gli istituti di pagamento sono abilitati a prestare servizi di pagamento, servizi operativi e servizi accessori connessi (garanzia dell'esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio ecc.), nonché ad accedere ai sistemi di pagamento e alla loro gestione.

Ai sensi dell'articolo 20 gli Stati membri devono designare le autorità responsabili per la vigilanza sugli istituti di pagamento tra gli enti pubblici o riconosciuti dal diritto nazionale o le autorità pubbliche competenti a tal fine. Secondo l'articolo 13 l'autorizzazione a esercitare l'attività di istituto di pagamento è valida in tutti gli Stati membri e viene iscritta in un apposito registro comunitario, aggiornato periodicamente e accessibile *on line*.

In secondo luogo la direttiva regola i requisiti di trasparenza e di informazione, introducendo a tal fine requisiti di informazione chiari e succinti per tutti i prestatori di servizi di pagamento sia nelle operazioni di pagamento a carattere isolato sia in quelle coperte da un contratto quadro (che implica una serie di operazioni di pagamento).

In particolare, la direttiva elenca nel dettaglio le condizioni che devono essere comunicate preliminarmente all'utente; le informazioni da fornire su richiesta prima dell'esecuzione di un'operazione di pagamento soltanto in caso di contratto quadro; le informazioni da fornire al pagatore dopo il ricevimento di un ordine di pagamento e le informazioni da fornire al beneficiario dopo la ricezione dei fondi.

Inoltre la direttiva regola i diritti e obblighi degli utenti e dei prestatori di servizi a pagamento.

In dettaglio, le regole introdotte dalla direttiva riguardano il termine di esecuzione (ai sensi dell'articolo 69, se il pagamento è effettuato all'interno della Comunità, l'accredito deve essere effettuato entro la fine del primo giorno lavorativo successivo al momento dell'accettazione); le responsabilità oggettive del prestatore di servizi in caso di mancata esecuzione o esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento effettuata entro il territorio dell'Unione europea (articolo 75); la responsabilità dell'utente di servizi in caso di uso fraudolento di uno strumento di pagamento; il principio dell'importo integrale, in base al quale la totalità dell'importo indicato nell'ordine di pagamento deve essere accreditata sul conto del beneficiario, senza deduzioni; le condizioni per il rimborso, quando un'operazione di pagamento è stata autorizzata.

La Direttiva prevede altresì l'adozione, da parte degli Stati membri, di un regime di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto nazionale adottate in via attuativa.

Il termine per il recepimento della Direttiva è scaduto il 1° novembre 2009.

Passando ad esaminare lo schema di decreto legislativo, rileva preliminarmente come lo schema di decreto legislativo intervenga su molte questioni che hanno costituito oggetto delle audizioni che la Commissione sta svolgendo nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul credito al consumo.

Sottolinea quindi come lo schema di decreto in esame risulti in larga parte aderente al contenuto della direttiva 2007/64/CE, sottolineando, tuttavia, come, per taluni aspetti, la direttiva contenga alcune disposizioni puntuali che lo schema di decreto non riprende esplicitamente, rinviando invece alla disciplina secondaria di attuazione che sarà emanata dalla Banca d'Italia. Ritiene quindi opportuno approfondire maggiormente tali aspetti, soprattutto al fine di verificare la piena tutela dei diritti dei consumatori e degli utilizzatori dei servizi di pagamento.

Evidenzia quindi come uno degli aspetti più rilevanti del provvedimento sia costituito dall'introduzione della figura degli istituti di pagamento: a tale proposito considera fondamentale che l'inserimento nell'ordinamento italiano di tale nuova tipologia di intermediari avvenga in un quadro di assoluta chiarezza e trasparenza, a garanzia dei consumatori.

Evidenzia quindi come lo schema di decreto legislativo sia stato predisposto ai sensi della delega conferita al Governo dagli articoli 1, 2 e 32 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) e si articoli in 7 Titoli e 42 articoli.

Con riferimento alle singole disposizioni, il Titolo I dello schema di decreto legislativo reca le definizioni e l'ambito applicativo della disciplina.

In particolare, l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, corrispondente all'articolo 4 della Direttiva, reca le definizioni delle principali nozioni utilizzate dallo schema di decreto legislativo.

In particolare vengono recepite le definizioni comunitarie di «servizi di pagamento», contenute nell'allegato alla Direttiva 2007/64/CE, e di «prestatori di servizi di pagamento», comprendendo, tra i soggetti abilitati alla prestazione dei predetti

servizi, anche gli «istituti di pagamento», disciplinati dal Titolo III dello schema di decreto.

Al riguardo rammenta che i servizi di pagamento indicati dalla Direttiva sono:

i servizi che permettono depositi o prelievi in contante su un conto di pagamento;

l'esecuzione di addebiti diretti, operazioni di pagamento mediante carte di pagamento e l'esecuzione di bonifici, anche quando i fondi oggetto di tali operazioni rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento;

l'emissione o acquisizione di strumenti di pagamento;

le operazioni di rimessa di denaro;

l'esecuzione di operazioni di pagamento, quando il consenso del pagatore ad eseguirla sia dato mediante dispositivi di telecomunicazione e il pagamento sia effettuato all'operatore del sistema di telecomunicazione che agisce come intermediario tra utilizzatore e fornitore di beni e servizi.

La disposizione recepisce altresì la definizione di Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), costituita dall'insieme dei Paesi che aderiscono al processo di integrazione dei servizi di pagamento in euro secondo apposite regole e *standard* comuni.

L'articolo 2, che riprende gli articoli 2 e 3 della Direttiva, reca, al comma 1, la disciplina contenuta nello schema di decreto si applica ai servizi di pagamento prestati sia in euro che nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'Unione europea non appartenente all'area Euro, mentre il comma 2 elenca le operazioni ed i servizi che sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'intervento legislativo.

Si tratta, in particolare: delle operazioni di pagamento in contanti o consistenti nella raccolta di contante; delle operazioni di pagamento effettuate tramite agenti commerciali; delle operazioni di

pagamento basate su assegni o vaglia, ovvero collegate all'amministrazione di strumenti finanziari; delle operazioni di pagamento realizzate all'interno di sistemi di pagamento o regolamento di titoli, di stanze di compensazione o banche centrali; delle operazioni di cambio di contanti; delle operazioni di pagamento eseguite mediante dispositivi di telecomunicazione, digitale o informatico; dei servizi di prelievo mediante sportelli automatici; dei servizi tecnici o di trasporto di valuta.

Particolare rilievo assume la norma di cui alla lettera m), in base alla quale sono esclusi dall'ambito di applicazione dello schema di decreto i servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dall'emittente o in base ad un accordo commerciale con l'emittente, all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi.

Si tratta, in sostanza, delle cosiddette « carte private », ovvero carte emesse da catene di distribuzione commerciale, normalmente attraverso accordi con prestatori di servizi di pagamento, che consentono di effettuare acquisti presso la medesima catena.

Al riguardo segnala come, nella normale prassi commerciale, le predette carte possono tuttavia essere utilizzate anche per effettuare acquisti presso altri esercizi commerciali, di solito a condizioni molto più onerose per l'utilizzatore rispetto agli acquisti effettuati presso l'operatore commerciale « emittente » la carta, senza che l'utilizzatore stesso sia a effettivamente conoscenza, nella stragrande maggioranza dei casi, di tale maggiore onerosità.

In linea generale, rileva quindi la necessità di predisporre un'adeguata protezione del consumatore – soprattutto sotto il profilo informativo – anche laddove, sebbene sussistano esigenze di tutela informativa, la Direttiva non trovi applicazione.

In base al comma 3 le norme relative ai diritti e obblighi delle parti, contenute nel Titolo II dello schema di decreto, si applicano invece ai soli servizi di paga-

mento prestati nella Comunità europea, purché i prestatori dei servizi di pagamento – sia del pagatore sia del beneficiario – siano insediati nella Comunità ovvero, nel caso di operazioni coinvolgenti un solo prestatore di tali servizi, quando quest'ultimo sia analogamente insediato nel territorio comunitario.

Il Titolo II dello schema di provvedimento si occupa dei diritti e degli obblighi delle parti coinvolte nelle operazioni di pagamento.

L'articolo 3, che riprende l'articolo 52 della Direttiva, disciplina il riparto delle spese tra il prestatore dei servizi di pagamento e l'utilizzatore dei servizi di pagamento, le quali, ai sensi del comma 1, dovranno essere adeguate e coerenti con i costi effettivamente sostenuti dal prestatore e, ai sensi del comma 2, dovranno essere suddivise tra pagatore e beneficiario in base alle spese applicate dal rispettivo prestatore dei servizi di pagamento a ciascuno di essi, ferma restando la possibilità, riconosciuta dal comma 3, che il prestatore dei servizi consenta al beneficiario di applicare al pagatore riduzioni di prezzo del bene venduto per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento.

In tale contesto si prevede, al comma 4, che il beneficiario non può applicare al pagatore spese per l'utilizzo di determinati strumenti di pagamento, salva la possibilità, per la Banca d'Italia, di stabilire deroghe, al fine di promuovere l'utilizzo di strumenti di pagamento più efficienti ed affidabili.

Si prevede inoltre, al comma 2, la possibilità di esentare particolari categorie di beneficiari, quali i consumatori, i pensionati e i lavoratori dipendenti, dalle spese per accredito di somme.

L'articolo 4, che riprende gli articoli 34 e 53 della Direttiva, detta, ai commi 1 e 2, regole specifiche per gli strumenti di pagamento che consentono operazioni di pagamento di basso valore, singolarmente non superiore a 30 euro o complessivamente non superiore a 150 euro, prevedendo in tal caso la non applicazione di una serie di norme contenute nello schema di decreto.

Il comma 3 dispone invece la non applicazione degli articoli 11 e 12 dello schema (in materia di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento e del pagatore per operazioni di pagamento non autorizzate e per l'uso non autorizzato di strumenti di pagamento) nel caso di utilizzo di moneta elettronica quando lo strumento di pagamento (in questo caso la carta) abbia limiti di utilizzo di 500 euro ed il prestatore dei servizi di pagamento possa congelare il conto o la carta.

In base al comma 4 i limiti di importo indicati dall'articolo possono essere modificati dalla Banca d'Italia in attuazione di successive misure adottate in materia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 84 della Direttiva.

L'articolo 5, che riprende l'articolo 54 della Direttiva, stabilisce, ai commi 1 e 2, che il consenso del pagatore, prestato nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro, costituisce requisito necessario per la corretta esecuzione di un'operazione di pagamento. Ai sensi del comma 3 l'autorizzazione può essere prestata anche dopo l'esecuzione dell'operazione di pagamento, nel caso in cui ciò sia concordato tra il pagatore ed il prestatore dei servizi.

Il comma 4 prevede che il consenso può essere revocato in qualsiasi momento, anche in questo caso nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro.

L'articolo 6, che riprende l'articolo 55 della Direttiva, prevede, al comma 1, la possibilità che il pagatore ed il prestatore di servizi concordino limiti dell'utilizzo degli strumenti di pagamento, specialmente per l'ipotesi di frode o di utilizzo non autorizzato degli strumenti medesimi, nonché di bloccarne l'uso in presenza di giustificati motivi.

I commi 2 e 3 stabiliscono inoltre che il contratto quadro può prevedere il diritto del prestatore di bloccare l'utilizzo di uno strumento di pagamento per motivi di sicurezza, nonché in caso di rischi di frode o di inottemperanze degli obblighi del pagatore, informandone quest'ultimo e fornendo una motivazione.

Gli articoli 7 e 8, che riprendono gli articoli 56 e 57 della Direttiva, indicano, rispettivamente, gli obblighi a carico dell'utilizzatore e del prestatore di servizi.

Per il primo si tratta sostanzialmente di utilizzare lo strumento di pagamento conformemente ai termini del contratto quadro e di comunicare tempestivamente lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello strumento.

Per il secondo si tratta invece di rendere inaccessibili i dispositivi per l'utilizzo dello strumento a soggetti diversi dall'utilizzatore legittimato, di astenersi dall'inviare strumenti non richiesti, di fornire al pagatore strumenti adeguati per comunicare lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello strumento, e di non consentire l'utilizzo dello strumento stesso successivamente alla comunicazione, da parte dell'utilizzatore, relativa allo smarrimento, al furto, all'appropriazione indebita o all'uso non autorizzato dello strumento.

L'articolo 9, che riprende l'articolo 58 della Direttiva, definisce le procedure e le condizioni per la comunicazione, da parte dell'utilizzatore, di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto, cioè non conforme alle istruzioni impartite dall'utilizzatore al prestatore di servizi.

In particolare il comma 1 prevede che, per ottenere la rettifica dell'operazione da parte del prestatore di servizi di pagamento, la comunicazione in merito da parte dell'utilizzatore deve essere effettuata nella forma e secondo le modalità concordate nel contratto quadro e deve avvenire senza indugio, comunque entro 13 mesi dalla data di addebito o di accredito dell'operazione.

L'articolo 10, che riprende l'articolo 59 della Direttiva, al comma 1 pone a carico del prestatore di servizi di pagamento l'onere di provare l'autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione di un'operazione di pagamento già eseguita, ove questa sia negata dall'utilizzatore o da questi contestata nella correttezza della sua esecuzione. In tale contesto il comma 2 specifica che l'utilizzo di uno strumento

di pagamento non costituisce di per sé prova che l'operazione sia stata autorizzata dall'utilizzatore.

L'articolo 11, che riprende l'articolo 60 della Direttiva, disciplina altresì la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per l'ipotesi di operazioni non autorizzate, prevedendo, al comma 1, l'immediato rimborso al pagatore, salva la possibilità, riconosciuta dal comma 3 al prestatore, di dimostrare successivamente che l'operazione era stata autorizzata.

In caso di motivato sospetto di frode, il comma 2 consente al prestatore di servizi di pagamento di sospendere il rimborso, dandone immediata comunicazione all'utilizzatore.

L'articolo 12, che riprende l'articolo 61 della Direttiva, al comma 1 esclude la responsabilità dell'utilizzatore dei servizi di pagamento per alcune ipotesi, quali lo smarrimento e la sottrazione dello strumento di pagamento, salvo il caso, disciplinato dal comma 4, in cui l'utilizzatore medesimo abbia agito in modo fraudolento.

Il comma 3 prevede, a determinate condizioni e comunque non nel caso di dolo o colpa grave dell'utilizzatore, che questo sopporti, entro il limite di 150 euro, le perdite derivanti dall'uso indebito dello strumento derivante da furto o smarrimento. Ai sensi del comma 5 tale limite può essere ridotto dalla Banca d'Italia per gli strumenti che abbiano particolari caratteristiche di sicurezza.

Gli articoli 13 e 14, che riprendono gli articoli 62 e 63 della Direttiva, si occupano delle ipotesi di rimborso delle somme pagate e delle relative procedure.

In particolare l'articolo 13, comma 1, stabilisce il diritto al rimborso dell'importo trasferito, quando l'autorizzazione all'operazione non ne indicasse l'importo e quando l'importo stesso superi quello che il pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, avuto riguardo al precedente modello di spesa del beneficiario, alle condizioni del contratto quadro ed alle circostanze specifiche.

Ai sensi del comma 4 il contratto quadro può escludere il diritto al rimborso in alcuni casi specificamente indicati.

L'articolo 14, comma 1, stabilisce che la richiesta di rimborso deve essere avanzata entro 8 settimane dalla data di addebito dell'operazione, mentre il comma 2 consente al prestatore di servizi di rifiutare il rimborso entro 10 giorni dalla richiesta, fornendone le motivazioni, salvo che nel contratto quadro si sia convenuto che il diritto al rimborso spetta anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 13, comma 1. In caso di rifiuto del rimborso il pagatore può presentare un esposto alla Banca d'Italia, o ricorrere al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 128-bis del TUB.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di esecuzione di operazioni di pagamento, l'articolo 15, che riprende l'articolo 64 della Direttiva, individua la nozione giuridicamente rilevante di « ricezione degli ordini di pagamento » nel momento in cui tali ordini sono ricevuti dal prestatore di servizi di cui si avvale la parte pagatrice, fatta salva la possibilità di convenire un diverso termine.

L'articolo 16, che riprende l'articolo 65 della Direttiva, prevede, al comma 1, che il prestatore di servizi di pagamento non può rifiutare l'esecuzione di un ordine di pagamento autorizzato, fatta salva l'ipotesi di violazione di norme di diritto nazionale o comunitario.

Ai sensi dei commi 2 e 3 il rifiuto e le relative motivazioni sono comunicate secondo modalità concordate con l'utilizzatore, comunque entro i termini previsti dall'articolo 20 dello schema per l'esecuzione delle operazioni di pagamento su conto.

L'articolo 17, che riprende l'articolo 66 della Direttiva, reca la disciplina della revoca dell'ordine di pagamento.

I commi da 1 a 4 regolano i casi di revoca unilaterale da parte del pagatore o dell'utilizzatore, che è possibile fino alla ricezione dell'ordine da parte del prestatore di servizi utilizzato dal pagatore,

ovvero entro la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi.

Il comma 5 prevede che, ove siano trascorsi i termini indicati dai commi da 1 a 4, la revoca può avvenire solo col mutuo consenso dell'utilizzatore e del prestatore dei servizi, nonché del beneficiario, quando l'operazione sia stata disposta su iniziativa del beneficiario o quando si tratti di addebiti diretti.

Il comma 6 precisa che la revoca espleta i propri effetti solo nel rapporto tra il prestatore dei servizi di pagamento e il rispettivo utilizzatore, senza pregiudicare il carattere definitivo delle operazioni nei sistemi di pagamento, mentre il comma 7 chiarisce che l'irrevocabilità dell'ordine di pagamento non pregiudica il rimborso al pagatore in caso di controversia con il beneficiario.

L'articolo 18, che riprende l'articolo 67 della Direttiva, dispone in ordine al trasferimento degli importi, prevedendo, al comma 1, che i prestatori di pagamento trasferiscono la totalità dell'importo, senza trattenere spese.

Il comma 2 consente che il beneficiario ed il prestatore concordino che quest'ultimo trattenga le spese sostenute, indicandole separatamente al beneficiario.

Gli articoli da 19 a 23 disciplinano i tempi di esecuzione delle operazioni di pagamento.

In particolare l'articolo 19, che riprende l'articolo 68 della Direttiva, prevede che tali disposizioni si applicano alle operazioni in euro ed alle operazioni transfrontaliere che comportino un'unica conversione con una valuta diversa dall'euro, nonché ad altre tipologie di operazione, salvo, in quest'ultimo caso, l'ipotesi che l'utilizzatore ed il prestatore di servizi convengano diversamente. Non possono in ogni caso essere derogate le norme dell'articolo 23 in materia di data di valuta (ovvero la data di riferimento per il calcolo degli interessi) e di disponibilità dei fondi.

L'articolo 20, che riprende l'articolo 69 della Direttiva, dispone, al comma 1, che, dal momento della ricezione dell'ordine, il

prestatore di servizi del pagatore assicuri l'accredito dell'importo sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva.

Fino al 1° gennaio 2012 le parti possono concordare di applicare termini diversi, che non possono comunque essere superiori a 3 giornate operative, ampliabili a 4 giornate operative per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo.

Ai sensi del comma 2 il prestatore di servizi applica al beneficiario, quale data di valuta, quella in cui l'importo è accreditato sul suo conto, rendendo disponibili i fondi sul conto del beneficiario non appena essi sono accreditati sul medesimo conto del prestatore di servizi.

Ai sensi dell'articolo 21, che riprende l'articolo 70 della Direttiva, qualora il beneficiario non disponga di un conto di pagamento presso il prestatore di servizi che riceve i fondi, quest'ultimo è tenuto a mettere i fondi a disposizione del beneficiario entro i termini stabiliti dall'articolo 20 dello schema.

L'articolo 22, il quale riprende l'articolo 71 della Direttiva, dispone, al comma 1, primo periodo, dispone che, qualora un utilizzatore versi contanti su un conto di pagamento nella stessa valuta del conto, la valuta dei fondi e la loro disponibilità siano datate immediatamente dopo la ricezione dei fondi da parte del prestatore dei servizi.

In merito alla formulazione della disposizione, ritiene opportuno chiarire che essa deve intendersi nel senso che la valuta e la disponibilità dei fondi devono essere assicurati entro la stessa giornata operativa di ricezione dei fondi stessi da parte del prestatore dei servizi.

Il secondo periodo del comma 1 prevede che, se l'utilizzatore non sia un consumatore, la valuta dei fondi e la loro disponibilità dovranno essere datati non oltre la giornata operativa successiva.

L'articolo 23, che riprende l'articolo 73 della Direttiva, reca, al comma 1, un'importante innovazione in materia di disponibilità dei fondi, stabilendo che l'accredito sul conto del beneficiario abbia come

data valuta una data non successiva alla giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento è stato accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.

Ai sensi del comma 2 il prestatore di servizi del beneficiario assicura inoltre la disponibilità dell'importo per il beneficiario non appena esso viene accreditato sul proprio conto.

In merito alle previsioni dei commi 1 e 2 rileva come esse risultino sostanzialmente confermatrice di quelle contenute al comma 2 dell'articolo 20.

Per quanto concerne invece la data valuta dei fondi addebitati sul conto di pagamento del debitore, essa, in base al comma 3, non può precedere la giornata operativa in cui l'importo è addebitato sul medesimo conto di pagamento.

Le norme dell'articolo non si applicano, secondo il comma 4, nel caso di rettifica di operazioni non autorizzate o inesatte, ovvero qualora esse non abbiano potuto essere eseguite correttamente a causa di errori.

L'articolo 24, che riprende l'articolo 74 della Direttiva, stabilisce, al comma 1, che un ordine di pagamento eseguito conformemente all'identificativo unico si intende correttamente eseguito relativamente al beneficiario ed al conto.

A tale riguardo ricorda che l'identificativo unico è la combinazione alfanumerico-simbolica fornita dal prestatore all'utilizzatore dei servizi di pagamento, che l'utilizzatore deve fornire al proprio prestatore, per identificare chiaramente l'altra parte utilizzatrice e/o il suo conto di pagamento.

In tale contesto il comma 3 precisa il prestatore dei servizi è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione in conformità all'identificativo unico fornito.

Il comma 2 esclude la responsabilità del prestatore di servizi per la mancata o inesatta esecuzione dell'ordine, quando l'indicatore unico fornito dall'utilizzatore è inesatto, stabilendo comunque l'obbligo di compiere sforzi ragionevoli per recuperare i fondi, addebitandone i costi all'utilizzatore.

L'articolo 25, che riprende l'articolo 75 della Direttiva, disciplina le ipotesi di mancata o inesatta esecuzione dell'ordine di pagamento.

In particolare i commi 1, 2, 4, 5 e 6 prevedono che la responsabilità ricada sul prestatore di servizi del pagatore, salva la prova che il beneficiario abbia ricevuto l'importo dell'operazione, nel qual caso la responsabilità grava invece sul prestatore di servizi del beneficiario; nel primo caso l'obbligo di rimborso grava sul prestatore di servizi del pagatore, mentre nel secondo attiene al prestatore di servizi del beneficiario.

Ai sensi del comma 3 il pagatore può scegliere di non ottenere il rimborso e di chiedere l'esecuzione dell'operazione di pagamento.

I commi 7 ed 8 prevedono comunque l'obbligo generale, per i prestatori di servizi, di rintracciare l'operazione di pagamento, indipendentemente dalle proprie personali responsabilità, e sanciscono la responsabilità dei prestatori stessi per le spese e gli interessi conseguenti alla mancata o inesatta esecuzione degli ordini di pagamento.

L'articolo 26, che riprende l'articolo 76 della Direttiva, fa salva la possibilità di determinare risarcimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dagli articoli da 24 a 28, conformemente alla disciplina applicabile tra prestatore di servizi e utilizzatore.

L'articolo 27, che riprende l'articolo 77 della Direttiva, regola il diritto di regresso tra prestatori di servizi di pagamento, nel caso la responsabilità per mancata o inesatta esecuzione dell'operazione gravi su un altro prestatore, o su qualsiasi altro soggetto interposto nell'esecuzione del pagamento, coinvolto nell'operazione.

Ai sensi dell'articolo 28, che riprende l'articolo 78 della Direttiva, le responsabilità stabilite dagli articoli da 5 a 27 dello schema di certo sono escluse per caso fortuito o forza maggiore, nonché nel caso in cui il prestatore abbia agito conformemente ad altri vincoli di legge.

L'articolo 29, che riprende l'articolo 79 della Direttiva, detta le regole di protezione dei dati personali, i quali possono

essere trattati dai prestatori di servizi di pagamento solo ai fini di prevenzione, individuazione e indagine su frodi nei pagamenti, e comunque in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

Gli articoli da 30 a 32 disciplinano l'accesso ai sistemi di pagamento, le misure di attuazione delle norme introdotte e recano la relativa disciplina sanzionatoria.

In particolare, l'articolo 30, che riprende l'articolo 28 della Direttiva, al comma 1 affida alla Banca d'Italia la vigilanza sulle norme emanate dai gestori di sistemi di pagamento per disciplinare l'accesso delle persone giuridiche autorizzate ai servizi di pagamento, al fine di assicurare che esse siano obiettive, non discriminatorie e proporzionate, e non limitino l'accesso a tale attività se non per proteggere il sistema dai rischi specifici connessi.

A tale riguardo il comma 2 elenca dettagliatamente i requisiti che non possono essere richiesti ai fini dell'accesso ai sistemi di pagamento, quali restrizioni all'effettiva partecipazione ad altri sistemi di pagamento, restrizioni in base allo *status* istituzionale e discriminazioni tra prestatori di servizi.

Il comma 3 indica invece le tipologie di sistemi di pagamento cui tale vigilanza non si applica.

L'articolo 31, che riprende l'articolo 84 della Direttiva, precisa che l'adozione delle misure di attuazione delle norme del Titolo II dello schema di decreto, ed il recepimento delle eventuali ulteriori misure che fossero adottate in futuro in materia dalla Commissione europea, è affidata alla Banca d'Italia.

L'articolo 32, che riprende l'articolo 81 della Direttiva, stabilisce, ai commi 1 e 2, le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili alle violazioni delle norme previste dagli articoli 3, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 22, 23 e 25.

Le sanzioni si applicano ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione ed ai dipendenti dei prestatori di

servizi di pagamento, nonché, ai sensi dei commi 3 e 4, anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo o vigilanza sull'osservanza delle norme e che operano nell'organizzazione del prestatore di servizi.

In caso di reiterazione delle violazioni il comma 5 prevede che alle sanzioni amministrative pecuniarie si aggiunga anche la sanzione interdittiva della sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento.

In merito alla formulazione del comma 5, segnala l'opportunità di sostituire la locuzione « sanzione interdittiva » con quella di « misura interdittiva », che risulterebbe più aderente al quadro normativo in materia di vigilanza finanziaria.

Ai sensi del comma 6 le sanzioni sono irrogate dalla Banca d'Italia per i servizi offerti da prestatori insediati in Italia, o da agenti o filiali di prestatori comunitari.

In linea generale rileva inoltre come le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 risultino di importo piuttosto basso.

Per quanto attiene, in generale, alla tecnica redazionale utilizzata per l'introduzione della disciplina di cui ai titoli I e II dello schema di decreto, segnala l'opportunità di inserirla entro un *corpus* normativo già consolidato, al fine di renderne più facile la conoscenza.

Il Titolo III dello schema di decreto legislativo, costituito dal solo articolo 33, inserisce gli articoli da 114-*sexies* a 114-*sexiesdecies* nel Testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, disciplinando gli istituti di pagamento.

Ai sensi del nuovo articolo 114-*sexies* del TUB, che riprende l'articolo 1 della Direttiva, la prestazione dei servizi di pagamento è riservata alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento, nonché alle banche centrali dei paesi comunitari, alla BCE, alle « altre autorità pubbliche », agli Stati comunitari, alle pubbliche amministrazioni statali e territoriali ed alle Poste Italiane.

Al riguardo segnala l'opportunità di meglio specificare la nozione di «altre autorità pubbliche» recata dalla disposizione.

Il nuovo articolo 114-*septies*, che riprende l'articolo 13 della Direttiva, stabilisce, al comma 1, che gli istituti di pagamento autorizzati in Italia sono iscritti in apposito albo tenuto presso la Banca d'Italia, nel quale sono anche indicati i servizi che essi sono autorizzati a prestare e i relativi agenti e succursali.

Al riguardo segnala come l'articolo 13 della Direttiva preveda anche che l'elenco deve essere consultabile pubblicamente, accessibile *on line* e aggiornato periodicamente.

Il comma 2 precisa che per la prestazione dei servizi gli istituti possono avvalersi solo degli agenti in attività finanziaria e degli altri soggetti indicati dal nuovo articolo 114-*sexies* del TUB.

In base al nuovo articolo 114-*octies*, il quale riprende sostanzialmente il contenuto dell'articolo 16 della Direttiva, prevede che gli istituti di pagamento, oltre all'attività principale, sono autorizzati all'esercizio di attività accessorie, indicate in dettaglio.

In particolare gli istituti possono:

concedere crediti relativi ai servizi di pagamento, secondo le specifiche disposizioni dettate dalla Banca d'Italia;

prestare servizi operativi o strettamente connessi, tra i quali la prestazione di garanzia;

gestire sistemi di pagamento.

A tale riguardo segnala come la disposizione non riprenda alcune norme del predetto articolo 16 della direttiva 2007/64.

In particolare, non sono contemplate le previsioni di cui al comma 3, lettere *b)* e *d)*, dell'articolo 16, le quali stabiliscono che:

il credito concesso dagli istituti di pagamento deve essere rimborsato entro un breve periodo e non può essere superiore a 12 mesi;

i fondi dell'istituto stesso sono sempre adeguati rispetto all'importo globale del credito concesso.

Sebbene tali previsioni saranno certamente contemplate nelle disposizioni di attuazione che saranno emanate dalla Banca d'Italia, non comprende le ragioni per le quali non si sia ritenuto di inserirle direttamente nel testo dello schema di decreto.

Il comma 2 prevede che la Banca d'Italia detti disposizioni specifiche relative all'attività di concessione di credito collegata all'emissione ed alla gestione di carte di credito.

Il nuovo articolo 114-*novies*, che riprende gli articoli 5 e 10 della Direttiva, disciplina i requisiti e la procedura per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della Banca d'Italia, individuata come il soggetto preposto alla vigilanza sui medesimi istituti.

In particolare il comma 1 prevede che per l'autorizzazione sono richieste:

la forma di società di capitali;

la collocazione della sede legale e della direzione generale in Italia;

il versamento di un ammontare di capitale determinato dalla Banca d'Italia in relazione al tipo di attività prestata;

la presentazione, unitamente allo statuto ed all'atto costitutivo, di un programma concernente l'attività e la struttura organizzativa;

la mancanza di stretti legami tra gli istituti di pagamento o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, tali da ostacolare l'effettivo esercizio dell'attività di vigilanza.

A tale proposito segnala come la disposizione demandi alla Banca d'Italia la determinazione del capitale iniziale minimo degli istituti di pagamento, mentre la Direttiva stabilisce direttamente, all'articolo 6, l'ammontare del capitale minimo.

Rileva inoltre come lo schema di decreto non contenga disposizioni in materia

di ammontare dei fondi propri che devono essere detenuti dagli istituti di pagamento, di calcolo di tale ammontare e di computo dei fondi stessi, aspetti che costituiscono invece oggetto degli articoli 7 e 8 della Direttiva.

Ai sensi del comma 2 l'autorizzazione è negata ove, all'esito della verifica delle condizioni richieste dalle norme, non sia garantita una sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

In base al comma 3 la procedura di autorizzazione, i casi di revoca e di decadenza sono disciplinate dalla Banca d'Italia. Quest'ultima può inoltre, in base al comma 4, autorizzare soggetti che esercitino altre attività imprenditoriali, a condizione che per l'attività relativa ai servizi di pagamento sia costituito un patrimonio separato, di cui siano individuati uno o più soggetti responsabili. Qualora le altre attività imprenditoriali possano danneggiare la solidità finanziaria dell'istituto con l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia può imporre la separazione societaria, cioè la costituzione di una società che svolga esclusivamente i servizi di pagamento.

Il nuovo articolo 114-*decies*, che riprende l'articolo 25 della Direttiva, garantisce anche l'operatività transfrontaliera degli istituti di pagamento, prevedendo, ai sensi dai commi 1 e 3, che gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali anche negli altri Stati comunitari, prestare servizi di pagamento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia, nonché stabilire succursali o prestare servizi di pagamento in Stati extracomunitari previo autorizzazione della stessa Banca d'Italia.

Parallelamente, i commi 2 e 4 prevedono che gli istituti di pagamento comunitari possano stabilire succursali in Italia o prestarvi servizi di pagamento, previa comunicazione alla Banca d'Italia da parte delle autorità competente dello Stato di appartenenza.

Il comma 1 del nuovo articolo 114-*undecies* estende a tali organismi le norme

del TUB concernenti la partecipazione al capitale delle banche e i requisiti di onorabilità e professionalità dei partecipanti e degli esponenti aziendali richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività bancaria.

Il comma 2 prevede che agli istituti di pagamento i quali esercitano la sola attività imprenditoriale di prestazione di servizi di pagamento sono estese le disposizioni del TUB relative all'amministrazione straordinaria per l'ipotesi di crisi, nonché, riprendendo il contenuto dell'articolo 15 della Direttiva, alcune disposizioni in materia di revisione contabile previste dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.

In riferimento alle previsioni del comma 2, rileva l'opportunità di coordinarle con le norme contenute nello schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (Atto n. 143), assegnato alle Commissioni Giustizia e Finanze ai fini dell'espressione del parere al Governo.

Per quanto attiene alle modalità di istituzione e gestione dei conti di pagamento, il nuovo articolo 114-*duodecies* del TUB stabilisce, al comma 1, che le somme dei clienti detenute dagli istituti di pagamento sono utilizzate esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento, non costituiscono fondi con obbligo di rimborso, ai sensi dell'articolo 11 del TUB, il quale disciplina la raccolta del risparmio tra il pubblico, e non costituiscono moneta elettronica.

In base al comma 2, che riprende l'articolo 9, comma 1, lettera a), della Direttiva, tali somme costituiscono, per ciascun cliente, patrimonio distinto da quello dell'istituto e non sono aggredibili dai creditori dell'intermediario o del soggetto presso cui sono depositate, ma solo da quelli dei clienti medesimi, nel limite del patrimonio che loro appartiene.

Il nuovo articolo 114-*terdecies*, che riprende l'articolo 9, comma 1, lettera b), della Direttiva, reca prescrizioni specifiche

per i patrimoni separati degli istituti di pagamento che svolgono anche attività imprenditoriali diverse.

In particolare il comma 1 prevede che essi sono obbligati a costituire un patrimonio destinato per la prestazioni dei servizi di pagamento, nonché per le attività accessorie e strumentali. A tal fine essi sono chiamati a deliberare la costituzione del patrimonio destinato la quale deve essere depositata nel registro delle imprese, al fine di consentire ai creditori sociali di presentare opposizione entro 60 giorni dall'iscrizione stessa. Decorso tale termine i beni inseriti nel patrimonio destinato sono finalizzati esclusivamente, ai sensi del comma 2, a soddisfare i diritti degli utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantano diritti derivanti dall'esercizio delle attività accessorie. In ogni caso, in base al comma 3 qualora il patrimonio destinato risulti insufficiente a soddisfare tali diritti, l'istituto di pagamento risponde di tali obbligazioni anche con il proprio patrimonio.

Il comma 4 prevede che l'istituto tenga separatamente i libri e le scritture contabili concernenti il patrimonio destinato nel rispetto dei principi contabili internazionali ed assoggettandoli a revisione contabile.

I comma 5, 6 e 7 disciplinano l'eventuale sottoposizione a procedura concorsuale degli istituti di pagamento: in tal caso l'amministrazione del patrimonio destinato è attribuita agli organi della procedura fallimentare con gestione separata, secondo le regole ordinarie, ed il tribunale competente è tenuto in tale ipotesi ad informare la Banca d'Italia, la quale può nominare un liquidatore, ai fini della liquidazione del patrimonio destinato.

Come già segnalato in precedenza, ai sensi del nuovo articolo 114-*quaterdecies*, che riprende l'articolo 21 della Direttiva, le funzioni di vigilanza sugli istituti di pagamento — anche regolamentare e ispettiva — sono affidate alla Banca d'Italia, la quale può, ai sensi dei commi 2, 3 e 4 emanare disposizioni di carattere generale sull'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio e l'organizzazione am-

ministrativa e contabile; convocare gli amministratori, i sindaci ed i dirigenti degli istituti; ordinare la convocazione degli organi collegiali per l'assunzione di determinate decisioni ovvero procedere direttamente alla convocazione degli stessi; adottare provvedimenti specifici, compresi divieti e restrizioni all'attività; effettuare ispezioni presso gli istituti stessi. In tale contesto il comma 6 specifica che, per gli istituti di pagamento i quali svolgano anche attività imprenditoriali diverse i poteri di vigilanza, sono esercitati anche con riferimento al responsabile della gestione ed al patrimonio destinato.

Al riguardo segnala come l'articolo 21, comma 1, lettera *b*), della Direttiva preveda la facoltà, per l'autorità di vigilanza, di sospendere o revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività per gli istituti di pagamento, possibilità che non risulta invece esplicitamente contemplata dal comma 3 del nuovo articolo 114-*terdecies*.

Il comma 5, che riprende l'articolo 25, comma 3, della Direttiva, consente alle autorità competenti di Stati comunitari, previa informazione alla Banca d'Italia, di effettuare ispezioni sugli istituti di pagamento comunitari operanti in Italia, avvalendosi eventualmente della stessa Banca d'Italia.

Il nuovo articolo 114-*quinquiesdecies*, che riprende l'articolo 24 della Direttiva, prevede altresì uno scambio di informazioni tra la Banca d'Italia, la BCE, le banche centrali nazionali degli Stati membri e le altre autorità competenti in materia di prestazione di servizi di pagamento.

Il nuovo articolo 114-*sexiesdecies*, comma 1, il quale riprende l'articolo 26 della Direttiva, prevede che alcuni istituti di pagamento, in presenza di determinate condizioni, possono essere esentati dall'applicazione di alcune disposizioni contenute nello schema di decreto.

In particolare si richiede che la media mensile, sui 12 mesi precedenti, dell'importo complessivo delle operazioni di pagamento non superi i 3 milioni di euro, in base al piano aziendale prodotto dall'istituto di pagamento, e che nessuna delle

persone fisiche responsabili della gestione e del funzionamento dell'impresa abbia subito condanne per riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari.

In merito alla formulazione del comma 1, evidenzia l'opportunità di chiarire che le condizioni richieste per fruire della deroga debbano sussistere congiuntamente, in conformità al dettato del predetto articolo 26 della Direttiva.

Rileva inoltre come la disposizione non riprenda la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 26 della direttiva, ai sensi del quale i soggetti non possono comunque essere derogate le norme di cui agli articoli 23 (in materia di ricorsi in sede giurisdizionale) e 24 (in materia di scambi di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri) della Direttiva.

Per quanto riguarda altresì la previsione secondo cui la media mensile delle operazioni di pagamento deve essere valutata in base al piano aziendale, non ritiene perspicuo il riferimento a tale documento, che è rivolto al futuro e non al passato e non reca pertanto rilevazioni sulla media delle operazioni di pagamento effettuate.

In tale contesto i commi 2 e 4 prevedono che la Banca d'Italia stabilisca quali servizi di pagamento possano essere prestati dai soggetti per i quali si concedono le predette deroghe, nonché le procedure mediante le quali i soggetti stessi comunicano ogni variazione delle condizioni richieste per fruire delle deroghe medesime.

Il Titolo IV dello schema di decreto, costituito dal solo articolo 34, reca prescrizioni in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e obblighi informativi, concentrandosi in merito sulla disciplina del contratto-quadro, contesto giuridico generale nel quale si svolgono i rapporti tra prestatore e utilizzatore dei servizi di pagamento.

A tal fine la lettera *a*) dell'articolo 34 inserisce un nuovo comma *3-bis* nell'articolo 115 del TUB, stabilendo che le disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali recate dallo stesso

TUB non si applicano ai servizi di pagamento, per i quali vigono le specifiche previsioni di cui al nuovo Capo *II-bis* del Titolo VI del TUB, introdotte dalla lettera *b*) dell'articolo.

Inoltre la lettera *b*) aggiunge nel TUB medesimo un Capo *II-bis*, costituito dagli articoli da *126-bis* a *126-octies*, recanti norme in materia di servizi di pagamento.

Il nuovo articolo *126-bis* del TUB, che riprende l'articolo 30 della Direttiva, prevede, al comma 1, che le norme contenute nel nuovo Capo *II-bis* si applicano sia ai contratti quadro sia alle singole operazioni di pagamento e qualifica inoltre, al comma 2, come « servizi di pagamento » anche l'emissione di moneta elettronica.

Ai sensi del comma 3, le parti possono derogare consensualmente all'applicazione delle norme in tema di trasparenza e obblighi informativi, se l'utilizzatore non è una microimpresa o un consumatore (che come tali, sono destinatari delle norme di tutela).

Il comma 4, che riprende l'articolo 33 della Direttiva, attribuisce al prestatore di servizi di pagamento l'onere di provare il corretto adempimento degli obblighi in materia, mentre i commi 5 e 6 attribuiscono alla Banca d'Italia il potere regolamentare in materia.

Il nuovo articolo *126-ter*, che riprende l'articolo 32 della Direttiva, stabilisce il divieto, per il prestatore dei servizi, di addebitare le spese effettuate per adempiere agli obblighi informativi di legge, al di fuori dei casi e delle condizioni definiti dalla Banca d'Italia.

Al riguardo segnala come il testo della disposizione non riprenda le previsioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 32 della direttiva, ai sensi delle quali il prestatore di servizi di pagamento e l'utente possono concordare le spese relative a informazioni supplementari, rese in modo più frequente ovvero effettuate con strumenti di comunicazione diversi da quelli specificati nel contratto quadro, su richiesta dell'utente, spese che devono essere adeguate e proporzionate ai costi effettivi sostenuti.

Il nuovo articolo *126-quater*, che riprende sostanzialmente gli articoli da 36 a

39, da 41 a 43 e da 46 a 48 della Direttiva, demanda, al comma 1, alla Banca d'Italia la disciplina del contenuto delle informazioni e delle condizioni fornite dal prestatore all'utilizzatore, nonché gli aspetti più rilevanti delle informazioni periodiche sulle singole operazioni di pagamento, stabilendo obblighi semplificati per strumenti di pagamento che riguardino operazioni di valore inferiore alle soglie fissate dalla stessa Banca d'Italia.

In tale contesto il comma 3 prevede che, prima di ogni operazione di pagamento, l'utilizzatore riceve informazioni in ordine alle spese sia dal beneficiario che dal prestatore di servizi di pagamento.

Al riguardo segnala come l'articolo demandi sostanzialmente alla Banca d'Italia la disciplina di dettaglio relative alle informazioni sulle singole operazioni di pagamento e sui contratti quadro, laddove la Direttiva detta direttamente le singole previsioni in materia, stabilendo in particolare, all'articolo 36, che le informazioni e le condizioni devono essere redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile, e, agli articoli 37, 38, 47 e 48, che l'utilizzatore dei servizi di pagamento, il beneficiario ed il pagatore devono essere informati di tutte le spese da essi dovute e della loro suddivisione.

Ai sensi del nuovo articolo 126-*quinquies*, comma 1, le disposizioni proposte estendono ai contratti-quadro quanto previsto dall'articolo 117 del TUB in tema di contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari, affidando tuttavia i poteri di decisione in ordine alla forma contrattuale alla Banca d'Italia anziché al CICR.

Il comma 2, che riprende l'articolo 41 della Direttiva, stabilisce il diritto, per l'utilizzatore dei servizi di pagamento, di richiedere le condizioni del contratto quadro.

A tale ultimo proposito rileva come non sia esplicitamente ripresa la previsione del comma 1 del predetto articolo 41, in base alla quale le informazioni e le condizioni devono essere redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile.

Il nuovo articolo 126-*sexies*, che riprende l'articolo 44 della Direttiva, consente, a determinate condizioni, la modifica unilaterale degli elementi contrattuali.

In particolare, il comma 1 stabilisce che le modifiche del contratto quadro sono proposte dal prestatore dei servizi di pagamento con almeno due mesi di anticipo, secondo modalità stabilite dalla Banca d'Italia, mentre il comma 2 prevede che lo stesso contratto quadro possa prevedere l'accettazione tacita, da parte dell'utilizzatore, di tali modifiche, salvo rifiuto comunicato al prestatore dei servizi.

Per quanto riguarda le modifiche ai tassi di interesse e di cambio, i commi 3 e 4 indicano che esse possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso; qualora le modificazioni risultino sfavorevoli per l'utilizzatore si richiede che ciò sia previsto nel contratto quadro e che le modifiche stesse siano conseguenza della variazione dei tassi convenuti nel contratto. Si stabilisce inoltre che le predette modifiche non devono creare discriminazioni tra gli utilizzatori e che l'utilizzatore ne sia informato secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.

Il comma 5 richiama le disposizioni di cui all'articolo 33, commi 3 e 4, del Codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, in materia di modifica delle condizioni contrattuali e dei tassi di interesse nei contratti di prestazione di servizi finanziari.

Il nuovo articolo 126-*septies*, che riprende l'articolo 45 della Direttiva, prevede, al comma 1, la facoltà dell'utilizzatore di servizi di pagamento di esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento, senza penalità e spese di chiusura. Per quanto riguarda il prestatore di servizi, il comma 2 prevede invece che il recesso sia possibile quando il contratto-quadro sia a tempo indeterminato ed il recesso sia previsto dal contratto e, comunque, con un preavviso di due mesi.

Ai sensi del comma 3, in caso di recesso le spese fatturate periodicamente sono dovute dall'utilizzatore in misura proporzionale per il periodo fino al re-

cesso stesso, mentre le spese pagate anticipatamente sono rimborsate in maniera proporzionale.

Il nuovo articolo 126-*octies*, che riprende l'articolo 49 della Direttiva, reca le norme da applicare in caso di conversione valutaria che accompagni un'operazione di pagamento.

A tale proposito il comma 1 prevede che i pagamenti siano effettuati nella valuta concordata dalle parti, mentre il comma 2 specifica che, qualora al pagatore sia offerto, prima di disporre un'operazione di pagamento, un servizio di conversione valutaria, è necessario comunicare l'ammontare di tutte le spese nonché il tasso di cambio che sarà utilizzato.

Il Titolo V dello schema di decreto, costituito dagli articoli da 35 a 38, contiene talune modifiche alla disciplina vigente in materia bancaria, prevalentemente al fine di coordinarla con il contenuto dello schema stesso.

L'articolo 35 reca una serie di modifiche al TUB.

In particolare, i commi da 1 a 3 intervengono sulle definizioni utilizzate dal TUB inserendovi anche quelle concernenti gli istituti di pagamento e l'emissione e gestione dei mezzi di pagamento.

Il comma 4 integra l'ambito della vigilanza svolta dalle autorità creditizie, precisando che essa si esplica anche nei confronti degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento.

Il comma 5 integra l'articolo 11 del TUB, al fine di chiarire che la ricezione di fondi utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico.

I commi 6 e 7 escludono i soggetti che prestano servizi di pagamento dall'elenco generale di cui all'articolo 106 del TUB, spostandoli invece nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 e prevedendo che la prestazione di tali servizi sia condizionata all'autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 114-*novies*, introdotto dallo schema di decreto, nonché all'iscrizione nel relativo albo.

I commi 9 e 10 prevedono che i poteri informativi ed ispettivi della Banca d'Italia previsti dall'articolo 128 del TUB si esplicano anche nei confronti degli istituti di pagamento, estendendo inoltre i poteri attribuiti dall'articolo 128 al Ministro dell'Industria anche agli utilizzatori di servizi di pagamento.

Il comma 11 integra le norme sulla risoluzione delle controversie nel settore creditizio e degli intermediari finanziari, di cui all'articolo 128-*bis* del TUB, stabilendo l'obbligo, per la Banca d'Italia, di indicare ai soggetti che presentino reclami la possibilità di adire i sistemi di risoluzione stragiudiziale.

I commi 12 e 13 introducono una nuova figura di reato per l'attività abusiva di prestazioni di servizi di pagamento.

I commi 14 e 15 prevedono, attraverso modifiche all'articolo 133 del TUB, che l'uso dell'espressione « istituto di pagamento » è vietato ai soggetti diversi da tali istituti, salve le ipotesi, determinate dalla Banca d'Italia, in cui tale utilizzo è consentito.

A tale riguardo segnala come le disposizioni dei commi 14 e 15 non modifichino il comma 3 del citato articolo 133, il quale commina sanzioni amministrative pecuniarie per l'abuso di denominazione idoneo a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria, laddove potrebbe risultare invece opportuno sanzionare anche le fattispecie relative alla violazione del divieto di utilizzo abusivo o illegittimo della denominazione « istituti di pagamento ».

I commi 16 e 17 apportano talune modifiche di coordinamento all'articolo 144 del TUB.

In particolare, il comma 16 estende l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal medesimo articolo 144 anche nel caso di inosservanza delle disposizioni, di cui ai nuovi articoli da 114-*duodecies* a 114-*quaterdecies* e 146 del TUB, sulla separazione patrimoniale degli istituti di pagamento, sulla destinazione di apposito patrimonio da parte

degli istituti di pagamento che svolgono ulteriori attività imprenditoriale, nonché in materia di vigilanza.

In merito rileva come la novella non preveda l'applicazione di tali sanzioni pecuniarie alla contravvenzione delle regole, di cui al nuovo articolo 144-*octies* del TUB, introdotto dallo schema di decreto, relative alla concessione di credito da parte degli istituti di pagamento.

Il comma 18, che riprende l'articolo 21 della Direttiva, sostituisce l'articolo 146 del TUB, disciplinando la vigilanza della Banca d'Italia sul sistema dei pagamenti.

In particolare, il comma 1 specifica che tale attività di sorveglianza deve riguardare non solo, come attualmente previsto, il regolare funzionamento del sistema, ma anche la sua affidabilità ed efficienza, nonché la tutela degli utenti.

Il comma 2 indica i poteri che la Banca d'Italia può esercitare nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento o prestano servizi di pagamento. Tali poteri consistono:

nell'emanazione di disposizioni sul contenimento dei rischi, sul funzionamento, le caratteristiche e modalità dei servizi di pagamento e sugli assetti organizzativi e di controllo;

nella richiesta di dati, notizie, atti e documenti;

nella possibilità di disporre ispezioni, e chiedere l'esibizione di documenti;

nell'adozione di provvedimenti specifici quali il divieto di effettuare determinate operazioni, la restrizione o l'interdizione dall'attività.

Con riferimento alla formulazione del comma 2, lettera *d*), anche in questo caso segnala l'opportunità di sostituire la nozione di « sanzione interdittiva » con quella di « misura interdittiva ».

L'articolo 36 apporta alcune modifiche alla disciplina vigente.

In particolare il comma 1, che riprende l'articolo 93 della Direttiva, abroga il decreto legislativo n. 253 del 2000, il quale ha recepito la Direttiva 97/5/CE sui boni-

fici transfrontalieri, abrogata a sua volta dall'articolo 93 della Direttiva 2007/64.

Il comma 2 integra il decreto legislativo n. 231 del 2007 sotto due profili:

da un lato si includono anche gli istituti di pagamento tra gli intermediari finanziari cui si applica la disciplina in materia di contrasto al riciclaggio recata dal predetto decreto legislativo;

dall'altro si prevede che i poteri di verifica spettanti delle autorità di vigilanza di settore sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali ai fini di contrasto al riciclaggio e del rispetto dei relativi obblighi, previsti dal medesimo decreto legislativo n. 231 e dalle relative disposizioni di attuazione, si esplicano anche nei confronti degli istituti di pagamento.

Il comma 3 sostituisce il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 78 del 2009, al fine di escludere i bonifici bancari dall'applicazione di tale disposizione, la quale ha stabilito, tra l'altro, per tali titoli, che, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario non possa mai superare un giorno lavorativo successivo alla data del versamento e che la data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai superare quattro giorni lavorativi successivi alla data del versamento stesso.

Tale disposizione avrà l'effetto, come segnalato dalla relazione illustrativa dello schema di decreto, che i bonifici bancari rientreranno nell'ambito di applicazione delle norme sui tempi di esecuzione e sulla data valuta delle operazioni di pagamento previste dalla normativa comunitaria e recepite nell'ordinamento interno dallo schema di decreto.

Pertanto, per i bonifici bancari, la data di accredito sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non potrà superare la fine della giornata operativa successiva a quella della ricezione dell'ordine da parte del prestatore di servizi di pagamento del pagatore, salva la possibilità, per le parti, di concordare, fino al 1° gennaio 2012, un termine di esecu-

zione diverso, comunque non superiore a 3 giornate lavorative; per il beneficiario, la data di valuta dovrà corrispondere a quella in cui l'importo è accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario stesso, mentre la disponibilità economica sarà assicurata non appena i fondi siano accreditati sul conto del prestatore medesimo.

Il comma 4 abroga, in quanto non conforme alla direttiva n. 2007/64, una norma recata dall'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 1984, la quale prevede che i titoli di spesa dello Stato relativi agli stipendi o agli altri assegni fissi continuativi che siano accreditati in un conto corrente bancario o postale devono essere estinti con 3 giorni lavorativi di anticipo rispetto a quello di accredito nel conto.

In merito alla formulazione dell'articolo, rileva, in generale, come la rubrica faccia riferimento anche ad una norma di interpretazione autentica, che non è tuttavia presente nel corpo dell'articolo.

L'articolo 37, che riprende l'articolo 88 della Direttiva, reca disposizioni transitorie, che assegnano un termine agli intermediari finanziari già esercenti servizi di pagamento per l'adeguamento alla nuova disciplina proposta.

In particolare, i commi da 1 a 3 prevedono tre diverse fattispecie.

Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale dell'articolo 106 del TUB e nell'elenco speciale dell'articolo 107 possono continuare a prestare i servizi di pagamento da essi già svolti, fino al 30 aprile 2011, decorso il quale gli intermediari devono dismettere tale attività.

In alternativa, scaduto il predetto termine del 30 aprile 2011, gli intermediari finanziari facenti parte di un gruppo bancario e gli altri intermediari finanziari inclusi nell'elenco speciale dell'articolo 107 del TUB, possono dismettere le attività di cui all'articolo 106 del TUB, come modificato dallo schema di decreto (assunzione di partecipazioni, concessione di finanziamenti ed intermediazione in cambi) e

presentare istanza di iscrizione all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*septies* del TUB.

Per gli intermediari iscritti negli elenchi degli articoli 106 o 107 del TUB prima del 25 dicembre 2007, i quali posseggano i requisiti richiesti per beneficiare della deroga di cui all'articolo 114-*sexiesdecies* del TUB (media mensile, sui 12 mesi precedenti, dell'importo complessivo delle operazioni di pagamento non superiore a 3 milioni di euro; assenza, tra le persone fisiche responsabili della gestione e del funzionamento dell'impresa, di soggetti che abbiano subito condanne per riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari), possono continuare a prestare servizi di pagamento per un periodo non superiore a 3 anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, trascorso il quale dovranno dismettere l'attività ovvero presentare istanza per beneficiare della deroga.

In merito a tale ultima previsione rileva come non risulti chiara la ragione in base alla quale, per gli intermediari che posseggono i requisiti per beneficiare della deroga prevista dall'articolo 114-*sexiesdecies* del TUB, si preveda che l'istanza per ottenere la predetta deroga possa essere presentata solo dopo il periodo transitorio massimo di 3 anni. In tal modo si rende infatti ancora più macchinoso il regime transitorio definito dall'articolo, di per sé già piuttosto complesso, estendendone inoltre la durata.

Ai sensi del comma 4 l'opzione scelta tra quelle previste dai commi 1, 2 e 3 dovrà essere comunicata alla Banca d'Italia dai predetti intermediari entro il 31 gennaio 2011.

Al riguardo ritiene che non sia del tutto chiara la portata normativa della disposizione, la quale non trova corrispondenza nel predetto articolo 88 della Direttiva, atteso che le previsioni previste dai commi da 1 a 3 sembrano riferirsi a categorie di soggetti distinte e che i termini in essi previsti scadono tutti dopo il 31 gennaio 2011.

Per gli intermediari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del TUB dopo

il 25 dicembre 2007, il comma 5 prevede che essi, qualora posseggano i requisiti necessari e dismettano l'attività di cui all'articolo 106 del TUB possano chiedere l'autorizzazione alla prestazione dei servizi di pagamento; in caso contrario essi sono tenuti a dismettere tale attività.

Ai sensi del comma 6, il prestatore di servizi di pagamento comunicherà entro il 30 aprile 2010, ai clienti nei cui confronti sussistano contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, quali condizioni contrattuali siano sostituite in forza del decreto stesso e delle relative disposizioni di attuazione. Nel caso in cui sia necessario un accordo col cliente, entro la medesima data il prestatore di servizi comunicherà le condizioni applicate al cliente stesso, il quale potrà recedere dal contratto entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nei casi in cui sia necessario adeguare i contratti alle previsioni in materia di trasparenza di cui al Titolo IV dello schema, il comma 6 prevede che si applichino le previsioni di cui al nuovo articolo 126-*sexies*, e che i prestatori di servizi di pagamento siano tenuti ad effettuare la comunicazione prevista dal medesimo articolo 126-*sexies*, circa le modifiche al contratto quadro o alle condizioni e informazioni ad esso relative, entro il 30 aprile 2010.

A tale ultimo riguardo segnala come l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 126-*sexies*, il quale stabilisce che le modifiche contrattuali siano comunicate all'utilizzatore dei servizi di pagamento con almeno due mesi di anticipo rispetto alla loro applicazione, implicherebbe che le norme sulla trasparenza del predetto Titolo IV dello schema si applicherebbero con un ritardo due mesi rispetto alla complessiva vigenza dello schema di decreto in esame, fissata dall'articolo 42 nel giorno della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda i servizi di pagamento in favore di amministrazioni pubbliche, il comma 7 specifica che essi saranno adeguati alle disposizioni del de-

creto nei tempi indicati dal Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

In merito alla formulazione del comma 7 ritiene opportuno specificare quale sia la fonte normativa attraverso la quale il Ministro dell'economia determinerà la tempistica per l'adeguamento dei servizi di pagamento in favore delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 38, comma 1, assicura la continuità dei mandati in essere sottoscritti dai debitori per autorizzare permanentemente l'addebito in conto di disposizioni di pagamento, nel quadro dei mutamenti legati sia al recepimento delle norme europee, sia al passaggio dei nuovi schemi di addebito previsti per l'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA).

Il comma 2, lettera *a*) stabilisce a tale riguardo che il creditore comunichi per iscritto ai propri debitori, con preavviso di almeno 30 giorni, la data dalla quale si avvarrà dei nuovi servizi di addebito diretto, mentre la lettera *b*) prevede che il debitore, « entro la data indicata ai sensi del comma 1 », può chiedere di proseguire nell'utilizzazione del precedente servizio di autorizzazione permanente all'addebito in conto, ovvero revocare l'autorizzazione e scegliere modalità di pagamento alternative.

In merito alla formulazione della disposizione ritiene opportuno correggere il riferimento al comma 1, sostituendolo con quello alla lettera *a*) del comma 2.

Ai sensi del comma 3 i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad adeguare le procedure di pagamento relative agli addebiti diretti entro il 3 maggio 2010.

Il Titolo VI dello schema di decreto disciplina i sistemi stragiudiziali di risoluzioni delle controversie in materia di servizi di pagamento.

L'articolo 39, che riprende l'articolo 80 della Direttiva, prevede la facoltà, per gli utilizzatori di servizi di pagamento, le associazioni che li rappresentano, e le altre parti interessate, di presentare esposti alla Banca d'Italia per violazione delle norme in tema di diritti ed obblighi delle

parti, nonché di trasparenza e di obblighi informativi, ferma restando la possibilità di adire l'autorità giudiziaria.

In tale contesto la Banca d'Italia informa « l'esponente » dell'esistenza dei sistemi di risoluzione stragiudiziale previsti dall'articolo 128-*bis* del TUB.

In merito alla formulazione di tale ultima previsione, rileva l'opportunità di eliminare il termine « esponente » che può risultare ambiguo, facendo invece riferimento al soggetto che ha presentato l'esposto.

Segnala inoltre come l'articolo 80 della direttiva includa, tra i soggetti abilitati a presentare esposti, le associazioni dei consumatori, mentre l'articolo 39 dello schema di decreto fa riferimento, in termini più circoscritti, alle associazioni che rappresentano gli utilizzatori dei servizi di pagamento.

L'articolo 40, che riprende gli articoli 83 e 23 della Direttiva, consente, al comma 1, agli utilizzatori di avvalersi di sistemi, o procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie concernenti i servizi di pagamento, che si affiancano ai tradizionali strumenti di tutela giurisdizionale. A tal fine il comma 2 prevede che i prestatori di servizi di pagamento aderiscono ai sistemi stragiudiziali costituiti da norme di legge o da atti di autoregolamentazione delle associazioni di categoria, mentre le banche, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento aderiscono ai sistemi stragiudiziali previsti dall'articolo 128-*bis* del TUB.

Ai sensi del comma 3 i sistemi di risoluzione stragiudiziale prevedono forme di collaborazione con quelli istituiti in altri Stati membri dell'Unione europea, ai fini della risoluzione delle controversie transfrontaliere.

Il Titolo VII reca, all'articolo 41, la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che l'attuazione del decreto legisla-

tivo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate adempiono ai compiti stabiliti dal decreto stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

L'articolo 42 dispone l'entrata in vigore delle norme contenute nello schema di decreto dal giorno stesso della loro pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Si riserva quindi di formulare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che la Commissione dovrà esprimere il parere sul provvedimento entro il 7 dicembre prossimo.

Rileva quindi come molti degli aspetti affrontati dallo schema di decreto legislativo potranno essere approfonditi in occasione dell'audizione del Direttore generale del Tesoro, professor Vittorio Grilli, che avrà luogo nella seduta di giovedì 26 novembre prossimo, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul credito al consumo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di martedì 24 novembre prossimo.

La seduta termina alle 13.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 19 novembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione della Commissione istruzione, scienza, cultura e sanità dell'Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica popolare cinese 104

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 Governo, approvato dal Senato, e relativa nota di variazione C. 2937-bis.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2010.

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2010 (Relazione alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 104

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Giovedì 19 novembre 2009.

Incontro con una delegazione della Commissione istruzione, scienza, cultura e sanità dell'Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica popolare cinese.

L'incontro informale si è svolto dalle 14.15 alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 novembre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per

l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.

C. 2937 Governo, approvato dal Senato, e relativa nota di variazione C. 2937-bis.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2010.

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2010.

(Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che lunedì 16 novembre sono stati assegnati il disegno di legge C. 2936 (Legge finanziaria 2010) ed il disegno di legge C. 2937 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e Bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012). Pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 6, del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge.

La Commissione potrà peraltro procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei provvedimenti dovuti, vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i disegni di legge di ratifica e di recepimento di atti normativi comunitari, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Dà quindi la parola al collega Garagnani per lo svolgimento della relazione sui provvedimenti in esame.

Fabio GARAGNANI (PdL), *relatore*, ricorda che il disegno di legge finanziaria per il 2010 (A.C. 2936) si inserisce nell'ambito degli indirizzi indicati con le risoluzioni parlamentari di approvazione del documento di programmazione economico finanziaria del 2010-2013 dello scorso luglio, tenendo conto della revisione del quadro macroeconomico e di finanza pubblica effettuata con la Nota di aggiornamento al medesimo Documento, presen-

tata contestualmente ai disegni di legge finanziaria e di bilancio.

Precisa che la Nota di aggiornamento al documento di programmazione economico finanziaria del 2010-2013 ha rivisto le stime di crescita per l'anno in corso e per il 2010, in considerazione dei primi segnali di ripresa che si sono manifestati a livello internazionale, nei mesi estivi, dopo la grave crisi economica e finanziaria che si è manifestata a partire dal 2008. Il miglioramento della congiuntura economica internazionale ha consentito di delineare uno scenario lievemente più favorevole per l'Italia rispetto a quello delineato nel documento di programmazione economico finanziaria di luglio per il biennio 2009-2010.

In particolare, per il 2009 la variazione del PIL presenta un miglioramento di 0,4 punti percentuali rispetto a quanto inizialmente previsto; la contrazione del PIL si attesterebbe infatti a -4,8 per cento, rispetto al -5,2 per cento stimato nel documento di programmazione economico finanziaria, in linea con i risultati, lievemente superiori alle attese, del secondo trimestre 2009.

Sottolinea, che per il 2010, la Nota prevede una crescita più sostenuta dell'economia italiana, pari allo 0,7 per cento, di circa 0,2 punti percentuali superiore rispetto alle indicazioni fornite a luglio.

Restano invariate le stime di crescita per il periodo successivo, fissate dal documento di programmazione economico finanziaria di luglio in media al 2 per cento: tale previsione si situa, peraltro, all'interno di una elevata incertezza circa la solidità e l'intensità della ripresa economica mondiale.

Osserva, peraltro, che la revisione in aumento delle stime di crescita è in larga parte ascrivibile alla minore contrazione dei consumi nel 2009 e ad una maggiore crescita degli stessi nel 2010, nonché al miglior andamento per il medesimo anno degli investimenti, come si evince dai dati contenuti nella Relazione previsionale e programmatica 2010 (RPP), cui la Nota rinvia.

Per quel che riguarda gli obiettivi di finanza pubblica, ricorda che il conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche per il periodo 2009-2013 è stato rivisto dalla Nota di aggiornamento del documento di programmazione economico finanziaria tenendo conto di una serie di fattori, quali: la revisione delle prospettive di crescita dell'economia italiana, che vede una minore contrazione nel 2009 e una ripresa lievemente più sostenuta nel 2010; l'aggiornamento del conto delle pubbliche amministrazioni in base all'attività di monitoraggio; le modifiche alla manovra di cui al decreto-legge n. 78 del 2009, introdotte in sede di conversione, e le variazioni alla curva dei tassi di interesse.

Tali fattori, che comportano una ricomposizione all'interno degli aggregati di entrata e di spesa, hanno inciso solo lievemente sull'indebitamento netto.

La Nota ne conferma, quindi, per il 2009 ed il 2010 il valore tendenziale indicato dal Documento di programmazione (rispettivamente, 5,3 e 5 per cento del PIL).

Nel periodo successivo prosegue la riduzione del saldo (4,3 per cento del PIL nel 2011, 3,9 per cento nel 2012 e 3,5 per cento nel 2013), evidenziando un miglioramento, rispetto alle precedenti stime, pari allo 0,1 di PIL nel 2011, e allo 0,2 nel biennio successivo. Su tale evoluzione tendenziale incide una dinamica più favorevole della spesa per interessi, che più che compensa il peggioramento atteso del saldo primario.

Ricorda che in tale quadro, la Nota conferma la linea di intervento già delineata nel documento di programmazione economico finanziaria ed attuata con il decreto-legge n. 78 del 2009, volta a consolidare i conti pubblici negli anni 2009 e 2010 e a disporre un'azione correttiva che esplica i suoi effetti a partire dal 2011, in concomitanza con il previsto miglioramento delle prospettive di crescita.

La manovra correttiva resta confermata nell'entità indicata dal documento di programmazione economico finanziaria, risultando pari all'1,2 per cento del PIL nel triennio 2011-2013, di cui lo 0,4 per

cento nel 2011. Per l'anno in corso e per il 2010 il quadro programmatico di finanza pubblica coincide pertanto con quello tendenziale, mentre un primo miglioramento dei saldi (e del debito) si registra nel 2011 e prosegue negli anni successivi.

Ricorda, inoltre che per quanto concerne il debito, dopo aver raggiunto un livello massimo pari al 117,3 per cento del PIL nel 2010, è previsto in progressiva diminuzione fino al 112,7 per cento nel 2013.

Segnala che la Commissione europea delinea un quadro previsionale peggiorativo rispetto a quello indicato nella Nota di aggiornamento, con riferimento all'indebitamento netto, che è previsto mantenersi su un livello pressoché costante – intorno al -5,3 per cento – nel triennio 2009-2011, per ragioni riconducibili prevalentemente agli andamenti della spesa primaria.

Ricorda, altresì, che la Commissione fa riferimento, segnatamente, alla spesa pubblica per consumi intermedi, prevista in crescita nonostante le misure di bilancio adottate per contenerla; a quella per il rinnovo dei contratti pubblici, determinata sulla base di tassi più elevati rispetto all'inflazione, nonché alla dinamica dei trasferimenti alle famiglie, piuttosto accentuata nel 2009.

Sottolinea che con riferimento al debito la Commissione prevede invece che esso si attesti, negli anni 2009 e 2010, su valori più bassi di quelli previsti nella Nota, mentre risulterebbero valori più elevati nell'ultimo anno del periodo previsionale, ossia al 2011.

Ricorda che, per quanto concerne la ricomposizione della manovra lorda, il disegno di legge reca nuove o maggiori spese – quasi tutte di parte corrente – per un ammontare pari a circa 1,9 miliardi di euro per il 2010, 5,7 miliardi nel 2011 e 3,8 miliardi per il 2012, cui si aggiungono 0,4 miliardi di euro di minori entrate per il solo esercizio 2012.

Sottolinea che a tali impieghi si fa parzialmente fronte mediante una riduzione delle spese pari a circa 0,48 miliardi di euro per ciascuno degli anni del trien-

nio, cui si aggiungono circa 0,16 miliardi di euro di maggiori entrate per l'anno 2010.

Per quel che riguarda gli stati di previsione di competenza della Commissione, ricorda che nella nota che introduce la tabella 7 (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) vengono delineati gli indirizzi programmatici relativi al settore istruzione scolastica ed universitaria ed alla ricerca scientifica.

Ricorda, in particolare, che per l'istruzione scolastica vengono individuati i seguenti obiettivi: riduzione del fenomeno della dispersione scolastica ed attuazione dell'istruzione obbligatoria con il miglioramento dei livelli di apprendimento finalizzato al successo formativo; valorizzazione dell'autonomia scolastica sotto il profilo della capacità gestionale, con conseguente individuazione di strumenti di valutazione dei risultati; introduzione di un sistema di valutazione dei docenti, degli studenti e delle scuole, basato su riscontri oggettivi; costituzione degli istituti tecnici superiori e dei poli tecnico professionali; potenziamento dei meccanismi di partecipazione e rappresentanza degli utenti alla vita scolastica.

Osserva che per l'istruzione universitaria e la ricerca scientifica vengono indicati i seguenti obiettivi: promozione dei programmi comunitari e delle iniziative europee, nonché partecipazione ad iniziative e progetti di carattere internazionale; sostegno alla ricerca di base ed applicata attraverso l'attuazione del programma nazionale di ricerca; revisione delle norme sul diritto allo studio universitario ed incremento degli stanziamenti finalizzati a residenze universitarie e prestiti di onore; razionalizzazione e sviluppo del sistema dell'Alta formazione artistico musicale; revisione della *governance* degli atenei ed assegnazione delle risorse sulla base della qualità.

Precisa che nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2010 i centri di responsabilità amministrativa sono 21: 3 dipartimenti (dipartimento per l'istruzione; diparti-

mento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca; dipartimento per la programmazione e la gestione della risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione); 18 uffici scolastici regionali.

Sottolinea che le dotazioni finanziarie del Ministero fanno capo alle seguenti missioni: L'Italia in Europa e nel mondo (missione n. 4 nella classificazione generale del disegno di legge di bilancio); Ricerca e innovazione (missione n. 17 nella classificazione generale del disegno di legge di bilancio); Istruzione scolastica (missione n. 22 nella classificazione generale); Istruzione universitaria (missione n. 23, nella classificazione generale); Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (missione n. 32 nella classificazione generale); Fondi da ripartire (missione n. 33 nella classificazione generale).

Per quel che riguarda gli stanziamenti complessivi, ricorda che lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca reca, per l'esercizio finanziario 2010, spese in conto competenza per 55.252,1 milioni di euro, di cui: 52.925,8 milioni per spese correnti (95,8 per cento); 2.326,3 milioni per spese in conto capitale (4,2 per cento).

Rileva che l'incidenza percentuale sul totale generale del bilancio dello Stato è pari al 10,3 per cento. Occorre peraltro considerare che le previsioni di bilancio per il 2010 tengono conto delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 112 del 2008, i cui effetti si scontano nell'esercizio 2010 anche in ragione della proroga disposta dal decreto-legge n. 78 del 2009.

Osserva che rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio finanziario 2009, si registra una riduzione di 409,3 milioni di euro (164,2 milioni di euro per la parte corrente e 245,1 milioni di euro per la parte in conto capitale).

La consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2010 è valutata in 4.438,7 milioni di euro (2.215,8 milioni per la parte corrente, 2.222,9 milioni per la parte in conto capitale).

La consistenza dei residui presunti è inferiore a quella prevista nella legge di bilancio 2009 (5.597,8 milioni di euro); tuttavia, occorre tener presente che la valutazione operata in sede di bilancio di previsione è provvisoria e suscettibile di variazioni che potranno discendere dall'andamento della gestione nella parte finale dell'esercizio.

Precisa che le autorizzazioni di cassa ammontano per il 2010 a 56.476,6 milioni di euro.

Data una massa spendibile di 59.690,8 milioni di euro (4.438,7 milioni di residui, più 55.252,1 milioni di competenza), le autorizzazioni di cassa assicurano un coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile) del 94,6 per cento. Tale rapporto misura la capacità di spesa che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ritiene di poter raggiungere nel 2010.

Evidenzia, con riguardo agli stanziamenti per il 2010, che lo stato di previsione in esame sconta le riduzioni delle autorizzazioni di spesa operate con il decreto-legge n. 93 del 2008 (cosiddetto decreto taglia ICI), nonché quelle previste dall'articolo 60 (commi 1 e 3) del già citato decreto-legge n. 112 del 2008.

Di seguito, pone in evidenza i dati principali relativi alle singole missioni.

Per quel che riguarda la missione Istruzione scolastica ricorda, preliminarmente, che al complesso delle spese per l'istruzione scolastica sono applicate per l'esercizio 2010 le riduzioni di spesa previste dalle leggi finanziarie per il 2007 e 2008 (legge n. 296 del 2006 e n. 244 del 2007) e dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008; a queste si affiancano variazioni di segno positivo e negativo connesse a spese per il personale.

Segnala, inoltre, che l'articolo 4 del decreto-legge n. 180 del 2008, per la copertura degli oneri connessi a nuove assunzioni presso le università, ha previsto la riduzione lineare delle dotazioni delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati in apposito elenco, escludendo esplicitamente, oltre alle spese di natura obbligatoria, quelle destinate

all'istruzione ed all'università. Le riduzioni previste per il MIUR, pari a 151.000 euro per il 2010 e 298.000 euro per il 2011 sono operate sulla missione 4 « L'Italia in Europa e nel mondo » (20.000 euro per il 2010 e 39.000 euro per il 2011), e sulla missione 32 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » (131.000 euro per il 2010 e 259.000 euro per il 2011).

Rileva che alla Missione Istruzione scolastica è assegnata la dotazione di 44.060,4 milioni di euro (pari al 79,7 per cento dello stanziamento del Ministero), con riduzione di 83,5 milioni di euro rispetto al bilancio assestato 2009 (che assegnava 44143,9 milioni di euro).

Aggiunge che la missione è articolata in 11 programmi di spesa, dei quali 8 recano uno stanziamento. Dà conto, di seguito, degli stanziamenti attribuiti a questi ultimi e delle relative variazioni – di segno positivo o negativo – rispetto al bilancio assestato 2009: 1.1. Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica: 311,3 milioni di euro, con riduzione di 99,1 milioni di euro; 1.2. Istruzione prescolastica: 4.268,3 milioni di euro, con aumento di 91,8 milioni di euro; 1.3. Istruzione primaria: 14.281,4 milioni di euro, con aumento di 112,4 milioni di euro; 1.4. Istruzione secondaria di primo grado: 9.494,5 milioni di euro, con riduzione di 206,5 milioni di euro; 1.5. Istruzione secondaria di secondo grado: 15.292,8 milioni di euro, con aumento di 141,1 milioni di euro; 1.6. Istruzione post-secondaria – nessuno stanziamento (a fronte di 0,06 milioni di euro nel bilancio 2009 assestato); 1.7. Istruzione degli adulti – nessuno stanziamento (a fronte di 0,07 milioni di euro nel bilancio 2009 assestato); 1.8. Diritto allo studio, condizione studentesca: 5,4 milioni di euro, con riduzione di 7,5 milioni di euro; 1.9. Istituzioni scolastiche non statali: 406,1 milioni di euro, con aumento di 4,2 milioni di euro; 1.10 Interventi in materia di istruzione – nessuno stanziamento; 1.11 Istruzione post-secondaria degli adulti, e programmi di istruzione formazione-la-

voro – istituito con uno stanziamento in conto competenza pari a 0,5 milioni di euro.

Rileva che, dai dati indicati sopra, le variazioni di segno positivo più consistenti rispetto alla legge di assestamento 2009 riguardano i tre programmi relativi all'istruzione prescolastica, primaria e secondaria di secondo grado.

Precisa che, la variazione di segno negativo più consistente si riferisce al programma Istruzione secondaria di primo grado. Tutte le variazioni sopra citate afferiscono al macroaggregato di parte corrente Funzionamento e riguardano soprattutto gli stanziamenti per il personale.

Per quel che riguarda la missione Istruzione universitaria, ricorda, preliminarmente, che anche sugli stanziamenti afferenti a tale missione operano gli effetti dell'articolo 60, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 112 del 2008; non operano, invece, effetti derivanti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 180 del 2008 poiché, come detto nel paragrafo relativo all'istruzione scolastica, sono state esplicitamente escluse dalle riduzioni lineari le spese destinate all'università.

Molti dei capitoli inclusi nella missione in esame sono esposti nella tabella C della legge finanziaria.

Lo stanziamento complessivo per la missione Istruzione universitaria è pari a 7902,3 milioni di euro (pari al 14,3 per cento dello stanziamento del Ministero), con una riduzione di 652,7 milioni di euro (-7,6 per cento) rispetto alla legge di assestamento 2009.

Segnala che la missione è articolata in tre programmi: 2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, con stanziamento in conto competenza pari a 179,9 milioni di euro (con riduzione di 8,1 milioni di euro rispetto all'assestamento 2009). In tale programma rientrano, in particolare: – il Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio (2.1.2. – interventi – capitolo 1695), con 99,7 milioni di euro (- 11,9 milioni di euro rispetto al-

l'assestamento 2009); – i contributi a favore dei collegi universitari (2.1.2. – interventi – capitolo 1696), pari a 20,4 milioni di euro (- 1,7 milioni di euro rispetto all'assestamento 2009); – le assegnazioni alle università per le spese inerenti l'attività sportiva universitaria e i relativi impianti (2.1.2. – interventi – capitolo 1709), pari a 7,8 milioni di euro (+ 0,2 milioni di euro rispetto all'assestamento 2009); – i contributi per interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari (2.1.6. – investimenti – capitolo 7273), pari a 50,1 milioni di euro (+ 5,5 milioni rispetto all'assestamento 2009). Peraltro, segnala che gli stanziamenti relativi a tutte le voci citate – fatta eccezione per il capitolo 7273 – sono rimodulabili ai sensi del citato articolo 60, co. 3, del decreto-legge n. 112/2008; 2.2 Istituti di alta cultura, con stanziamento in conto competenza pari a 417,1 milioni di euro (incremento di 7,1 milioni di euro rispetto all'assestamento). Le risorse sono concentrate principalmente sul capitolo 1603 (2.2.1 – Funzionamento), con 213,6 milioni destinati agli stipendi del personale direttivo e docente degli istituti di alta formazione artistica e musicale (spesa non rimodulabile); 2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria, con stanziamento in conto competenza pari a 7.305,4 milioni di euro (riduzione di 651,7 milioni. rispetto all'assestamento).

Le principali voci di spesa relative a questo programma, alcune delle quali esposte in tabella C della legge finanziaria, riguardano: a) il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (Macroaggregato 2.3.2. – interventi – capitolo 1694) con dotazione di 6.256,4 milioni di euro, che registra una riduzione di 678,8 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2009 (spesa non rimodulabile). La nota del capitolo specifica che si tratta dello stanziamento determinato dalla tabella C della legge finanziaria 2009, tenuto altresì conto delle manovre correttive di finanza pubblica a legislazione vigente, nonché delle assegnazioni di fondi previste dalla legge n. 244 del 2007 (40 milioni euro) e dal decreto-legge n. 180

del 2008 (71 milioni euro); *b*) il Fondo da destinare all'incremento dell'efficienza e dell'efficacia del sistema universitario statale (2.3.2. – interventi – capitolo 1699), con dotazione di 550 milioni di euro, pari a quella dell'assestamento 2009 (spesa non rimodulabile); *c*) le Borse di studio post laurea (2.3.2 – interventi – capitolo 1686) con dotazione di 183,8 milioni di euro, che registra un incremento di 22,9 milioni di euro rispetto all'assestamento 2009 (spesa non rimodulabile); *d*) il Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario (2.3.2 – interventi – capitolo 1690), con dotazione di 65,1 milioni di euro, che registra un incremento di 1,1 milioni di euro rispetto all'assestamento 2009 (spesa rimodulabile); *e*) i Contributi alle università e agli istituti superiori non statali (2.3.2 – interventi – capitolo 1692) con dotazione di 90,2 milioni di euro, che registra un incremento di 1,9 milioni di euro rispetto all'assestamento 2009 (spesa rimodulabile); *f*) il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti (2.3.2 – interventi – capitolo 1713) con dotazione di 77,1 milioni di euro, che registra un incremento di 9,7 milioni di euro rispetto all'assestamento 2009 (spesa non rimodulabile).

Ricorda che il Fondo per l'edilizia universitaria (2.3.6. – investimenti – capitolo 7266), che reca uno stanziamento di 3,9 milioni di euro nella legge di assestamento 2009, è soppresso.

La nota del capitolo evidenzia che lo stesso si sopprime per cessazione dell'onere recato dall'autorizzazione di spesa.

Per quel che riguarda la missione Ricerca e innovazione, sottolinea che lo stanziamento complessivo per la missione Ricerca e innovazione è pari a 2.284, 4 milioni di euro (pari al 4,4 per cento dello stanziamento del Ministero), con una riduzione di 158,8 milioni di euro rispetto al bilancio assestato 2009.

Essa si articola in tre programmi: 3.1. Ricerca per la didattica: ricorda che il programma ricerca per la didattica è dotato di 7,5 milioni di euro, a fronte di 7,8 milioni nella legge di assestamento per il

2009. Il programma in esame comprende le spese per la realizzazione delle attività affidate all'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di istruzione e formazione ed all'Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (Macroaggregato Funzionamento, capitolo 1398, con uno stanziamento di 4,3 milioni di euro) ed i contributi ad Enti ed istituti operanti nel settore dell'istruzione (Macroaggregato Interventi, capitolo 1261, esposto in tabella C della legge finanziaria, dotato di 2,8 milioni di euro); 3.2. Ricerca scientifica e tecnologica applicata, con stanziamento in conto competenza pari a 103,2 milioni di euro (riduzione di 149,6 rispetto al bilancio assestato 2009), nell'ambito del quale le risorse sono destinate principalmente al Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (3.2.6. – investimenti – capitolo 7320, esposto in tabella F della legge finanziaria). Il capitolo 7320 ha una dotazione di 80 milioni di euro (inferiore di 148,9 milioni alla dotazione indicata nella legge di assestamento). L'amministrazione motiva tale variazione con la cessazione degli oneri recati dall'articolo 1, c. 874, della legge finanziaria 2007 – che ha autorizzato la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per l'anno 2009 a favore del F.I.R.S.T. –, nonché con il trasferimento di 1,9 milioni di euro al capitolo 7245 per una migliore allocazione della spesa; 3.3. Ricerca scientifica e tecnologica di base, con stanziamento in conto competenza pari a 2.173,7 milioni di euro (con riduzione di 8,9 milioni rispetto all'assestamento).

Sottolinea che, in tale programma rientrano, in particolare: il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (3.3.6. – investimenti – capitolo 7236), con dotazione di 1.867,8 milioni di euro, che registra un incremento di 126,2 milioni rispetto all'assestamento). Il capitolo è esposto in tabella C della legge finanziaria; il Fondo occorrente per le assunzioni di ricercatori delle università e degli enti ed istituzioni di ricerca (3.3.2. – interventi – capitolo 1714) con 154 milioni di euro, ovvero + 5,6 milioni di euro rispetto al-

l'assestamento 2009 (spesa non rimodulabile); il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (3.3.6. - investimenti, capitolo 7245) con 83,8 milioni di euro, che registra un decremento di 145,0 milioni di euro rispetto all'assestamento 2009 (capitolo esposto in tabella F della legge finanziaria, spesa non rimodulabile). L'amministrazione motiva tale variazione con la cessazione degli oneri recati dall'articolo 1, comma 874, della legge finanziaria 2007 che ha autorizzato la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per l'anno 2009 a favore del F.I.R.S.T., nonché con il trasferimento di 1,9 milioni di euro dal capitolo 7320 per una migliore allocazione della spesa; i contributi ad enti, istituti, associazioni, ed altri organismi (3.3.2. - interventi - capitolo 1679), con 6,7 milioni di euro, che registra un aumento di 0,1 milioni rispetto all'assestamento 2009 (capitolo esposto in tabella C, spesa rimodulabile).

Per quel che riguarda la missione L'Italia in Europa e nel mondo, ricorda, in particolare, che alla missione in esame, articolata nei due programmi Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica e Cooperazione in materia culturale, sono destinati 136,1 milioni di euro per il 2009, con un aumento di 14,9 milioni di euro rispetto al bilancio assestato 2009.

Tale incremento è allocato, quasi per il totale, sul programma Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica, nel macroaggregato 4.2.6 Investimenti sui capitoli di spesa relativi alla partecipazione a progetti internazionali (Centro europeo di ricerche nucleari, Agenzia internazionale dell'energia atomica, Laboratorio europeo di biologia molecolare, centro di Fisica teorica di Trieste).

Ricorda, in proposito, che le spese discendenti da impegni internazionali sono escluse, ai sensi del comma 2 dell'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008, dalle riduzioni lineari di cui al comma 1 del medesimo articolo.

La missione in esame è, comunque, interessata dalla riduzione lineare di

20.000 euro prevista per il 2010 dall'articolo 4 del decreto-legge n. 180 del 2008.

Per quel che riguarda la missione Servizi generali e istituzionali delle amministrazioni pubbliche, sottolinea che alla missione in esame sono assegnati complessivi 90,1 milioni di euro, con un aumento di 3,6 milioni di euro rispetto al bilancio assestato 2009.

Alla missione fanno capo i due programmi, denominati « Indirizzo politico » e « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza », che riguardano, come già accennato, le spese di funzionamento dell'apparato amministrativo.

La missione in esame è, comunque, interessata dalla riduzione lineare di 131.000 euro prevista per il 2010 dall'articolo 4 del decreto-legge n. 180 del 2008.

Per quel che riguarda la missione Fondi da ripartire, ricorda che la stessa è dotata di uno stanziamento di 778,9 milioni di euro (incremento di 467,2 milioni rispetto al bilancio assestato 2009), allocato in vari capitoli di spesa del Macroaggregato Oneri di parte corrente.

Gli importi di tali capitoli scontano l'applicazione dell'articolo 60, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 e, ad eccezione delle spese per il personale, sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del medesimo decreto-legge.

Per quel che riguarda le disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria per il 2010, ricorda che l'articolo 2, comma 6 - Fabbisogno delle università e degli enti di ricerca - dispone che per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi le disposizioni recate dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007, articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642), relative ai criteri di determinazione annuale del fabbisogno finanziario delle università e degli enti pubblici di ricerca. Come chiarito dalla relazione illustrativa al ddl, la finalità della proroga è quella di mantenere inalterata la dinamica di crescita del fabbisogno finanziario e dell'indebitamento netto dei due comparti di spesa, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2010-2012.

Quindi, anche per ciascun anno del nuovo triennio, la crescita del fabbisogno non può essere superiore al fabbisogno finanziario determinato a consuntivo nell'anno precedente, incrementato di un tasso pari al 3 per cento per il sistema universitario (comma 637) e al 4 per cento per gli enti pubblici di ricerca (comma 638). Tale fabbisogno è incrementato degli oneri contrattuali del personale riguardanti competenze arretrate (comma 642).

Precisa che il comma 637 demanda, inoltre, al Ministro dell'università e della ricerca la determinazione annuale del fabbisogno per ciascun ateneo, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane, mentre il comma 639 stabilisce che il fabbisogno degli enti di ricerca è determinato nella misura inferiore tra quello programmato e quello realizzato nell'anno precedente, incrementato del predetto 4 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca, previa compensazione con il fabbisogno annuale degli altri enti di ricerca e comunque nei limiti del fabbisogno complessivo programmato, e possono essere determinati i pagamenti annuali – che non concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato – derivanti da accordi di programma e convenzioni.

Il comma 640 conferma, per il triennio 2007-2009, l'esclusione dalla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell'ASI, dei pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e per programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma « Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo ».

Aggiunge che la relazione tecnica precisa che il fabbisogno programmato per il 2009 ammonta a 8.793,6 milioni di euro

per il settore universitario e a 1.442,9 milioni di euro per gli enti pubblici di ricerca.

Segnala che l'articolo 2, comma 21, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente al Senato, autorizza una spesa di 3 milioni di euro per il 2010 per lo svolgimento di attività culturale da parte dei collegi universitari legalmente riconosciuti.

Lo stanziamento per i collegi universitari legalmente riconosciuti è allocato nel capitolo 1696 dello stato di previsione del MIUR (Programma 2.1 – Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, Macroaggregato interventi 2.1.2) che nel disegno di legge di bilancio 2010 reca una previsione di 20,4 milioni di euro, con una diminuzione di 1,7 milioni di euro rispetto al bilancio assestato 2009.

Segnala che occorrerebbe valutare, al riguardo una riformulazione del testo nei termini seguenti: Al fine di consentire la prosecuzione delle attività culturali dei collegi universitari legalmente riconosciuti, per l'anno 2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro.

Ricorda che il comma 39 dell'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame dall'assemblea del Senato, autorizza la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2010 e 2011 e di 20 milioni di euro per l'esercizio 2012 in favore del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'ENEA per il coordinamento di progetti di ricerca volti allo sviluppo del tessuto produttivo dei territori indicati.

In particolare, si prevede che i progetti, coordinati dai due enti di ricerca secondo le specifiche competenze, intervengano in materia di tecnologie avanzate per l'efficienza energetica, tutela ambientale, metodologie innovative per il Made in Italy agroalimentare, produzione di farmaci biotecnologici.

La disposizione in commento interessa le regioni Basilicata, Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, le province di Frosinone e di Latina, i comuni delle province di Rieti e di Viterbo, i comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di

bonifica di Latina. Si opera un riferimento all'articolo 3 della legge 646 del 1950, che reca il campo di applicazione della Cassa del Mezzogiorno: esso menziona regioni, province e comuni in gran parte, ma non del tutto, coincidenti con quelli indicati dalla disposizione in commento; cita, infatti, anche l'Isola d'Elba e i comuni compresi nel comprensorio di bonifica del fiume Tronto, mentre, per la provincia di Rieti, fa riferimento solo ai comuni compresi nell'ex circondario di Cittaducale.

Rispetto all'articolo citato, la disposizione in esame include tra i beneficiari i comuni della provincia di Viterbo.

Sembrerebbe, pertanto, a suo avviso, opportuno chiarire la citazione dell'articolo 3 della legge 646 del 1950, anche considerando che, ove il riferimento fosse solo ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, il medesimo articolo non ne contiene l'elenco.

Evidenzia che la Tabella A, recante gli stanziamenti da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente, destinati alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati per il triennio 2010-2012, prevede 550 milioni di euro per il 2012.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, l'accantonamento comprende le risorse da destinare al fondo di finanziamento ordinario per le università e al finanziamento delle scuole non statali.

La tabella A della legge finanziaria 2009 prevedeva, per il triennio 2009-2011, i seguenti accantonamenti: 0,5 milioni di euro per il 2009; 2,4 milioni di euro per il 2010; 2,4 milioni di euro per il 2011.

Ricorda in proposito che l'articolo 5 (Copertura finanziaria) del già citato decreto-legge n. 93 del 2008 ha disposto (comma 7, lettera e) una riduzione lineare degli accantonamenti finanziari iscritti sul fondo speciale di parte corrente per il triennio 2008-2010; la riduzione interessa, tra gli altri, il Ministero in esame per l'importo di 3 milioni a decorrere dal 2010.

La Tabella B, recante gli stanziamenti da includere nel Fondo speciale di conto

capitale, per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati per il triennio 2010-2011, non prevede stanziamenti.

La Tabella C, recante la quantificazione annua degli stanziamenti autorizzati da disposizioni legislative, reca i seguenti stanziamenti complessivi: (in milioni di euro): 2010: 8.516,1; 2011: 8.328,7; 2012:8.250,7.

Per quel che riguarda alle singole autorizzazioni di spesa, rinvia per il dettaglio alla lettura dei dati contenuti nella tabella stessa.

La Tabella D (recante il rifinanziamento di norme contenenti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale) e la Tabella E, (recante riduzioni di autorizzazioni di spesa precedentemente disposte) non contengono interventi che interessino il Ministero in esame.

La Tabella F, recante modulazione di quote delle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, fermo restando lo stanziamento complessivo di ciascuna legge, reca esposizione dell'autorizzazione pluriennale di spesa relativa alle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (articolo 61, comma 1, della legge finanziaria 2003, legge n. 289 del 2002) assegnate alla ricerca applicata ed alla ricerca di base. In particolare: nell'ambito del programma Ricerca scientifica e tecnologica applicata, Macroaggregato Investimenti, ai capitoli 7308 (Fondo rotativo per le imprese) e 7320 (Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica) vengono assegnati 60 milioni. di euro per l'esercizio finanziario 2010 e 90 milioni. di euro per l'esercizio 2011; nell'ambito del programma Ricerca scientifica e tecnologica di base Macroaggregato Investimenti, al capitolo 7245 (Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica) vengono assegnati 40 milioni. di euro per l'esercizio finanziario 2010 e 41 milioni. di euro per l'esercizio 2011.

Ricorda che nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze (Tabella n. 2), nell'ambito della Missione Istruzione scolastica e del pro-

gramma Sostegno all'istruzione sono allocati 117,3 milioni di euro (Macroaggregato 16.1.3, Oneri di parte corrente – capitolo 3044 Somme da trasferire alle regioni per borse di studio per la frequenza di scuola dell'obbligo). Rispetto alla legge di assestamento 2009, si registra una riduzione di 2,4 milioni di euro; ricorda, in proposito, che il capitolo in questione rientra tra quelli rimodulabili ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008.

In materia di ricerca, lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) prevede, nell'ambito della missione Ricerca e innovazione e del programma Ricerca di base e applicata: lo stanziamento di 25,8 milioni di euro per il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) di cui al decreto legislativo n. 204/1998 (articolo 1, comma 3), con un aumento di 3,3 milioni di euro rispetto all'assestamento 2009 (12.1.6. – Investimenti – capitolo 7310); lo stanziamento di 100,0 milioni di euro per l'Istituto italiano di tecnologia (12.1.6. – investimenti – capitolo 7380), valore pari a quello del 2009; lo stanziamento di 21 milioni di euro per il Fondo per i progetti di ricerca (12.1.6. – investimenti – capitolo 7580), valore pari a quello del 2009.

Merita a suo avviso di essere segnalato, inoltre che nello stato di previsione del Ministero dell'Interno (Tabella n. 8), il capitolo 7243 (Somma occorrente per la fornitura gratuita dei libri di testo nella scuola dell'obbligo ed il comodato nella scuola superiore) inserito nell'ambito della Missione 2 Relazioni finanziarie con le autonomie locali e del programma Trasferimenti agli enti locali (Macroaggregato 2.3.6 Investimenti, centro di responsabilità Dipartimento per gli affari interni e territoriali) non reca stanziamento in conto competenza.

Peraltro, la tabella B del ddl finanziaria reca, per il Ministero dell'interno, un accantonamento di 103 milioni di euro per l'esercizio 2012, destinato alla fornitura dei libri di testo.

Per quel che riguarda le disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio,

ricorda che l'articolo 7 autorizza la spesa indicata nell'allegata tabella 7 (comma 1). Inoltre, autorizza specifiche variazioni compensative e ripartizioni di fondi. In particolare: il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i Fondi per oneri di personale e per l'operatività scolastica, iscritti nelle unità previsionali di base « oneri comuni » e « investimenti » del programma Fondi da assegnare, inserito nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » (comma 2); il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra i capitoli relativi al « Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo determinato e indeterminato » e i capitoli relativi al « Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche » (comma 3); il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, alla pertinente unità previsionale di base relativa alla ricerca scientifica, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge n. 321 del 1996 (comma 5); il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca (comma 6); il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito del medesimo titolo, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli « spese per il funzionamento della scuola per l'Europa di Parma » e i capitoli « spese per la costruzione della nuova sede della scuola per l'Europa di Parma », iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base

dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (comma 7); in relazione all'andamento gestionale delle spese per competenze fisse e relativi oneri riflessi dovuti al personale della scuola, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio tra i programmi della missione « istruzione scolastica », per i capitoli interessati all'erogazione delle suddette competenze (comma 8). Inoltre, con la prima nota di variazioni, che recepisce gli effetti delle modifiche apportate ai ddl di bilancio e finanziaria nel corso dell'esame al Senato, sono state introdotte modifiche all'articolo 7 del ddl di bilancio, relativo allo stato di previsione del Ministero, e variazioni alla corrispondente tabella.

Ricorda inoltre che all'articolo 7 del disegno di legge di bilancio, è stato aggiunto il comma 4 che specifica che l'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2010, è comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2,6 milioni di euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo ».

Una previsione di analogo tenore era contenuta nella legge di bilancio 2009 (articolo 7, comma 4).

Con riguardo alla tabella 7, lo stanziamento di competenza del MIUR è rideterminato in 55.280,1 milioni di euro, di cui 52.936,8 milioni di euro per spese correnti e 2.343,3 milioni per spese in conto capitale; si riscontra, pertanto, un aumento complessivo di 28 milioni di euro, dei quali 17 milioni per la spesa corrente e 11 milioni per la spesa in conto capitale.

Riepiloga, di seguito, gli stanziamenti interessati dalle variazioni: Missione Istruzione scolastica. 1) Programma Istruzione primaria, 1.3.6 – Investimenti, aumento di 2 milioni di euro allo stanziamento di competenza e di cassa. L'aumento è ripartito tra i capitoli destinati alla spesa per attrezzatura

didattiche e sussidi tecnici per l'integrazione di studenti con handicap afferenti ai 18 centri di responsabilità costituiti dagli uffici scolastici regionali.

Lo stanziamento complessivo assegnato al programma diviene così 14.283,4 milioni di euro; 2) Programma Istituzioni scolastiche non statali 1.9.2 – Interventi, aumento di 4 milioni di euro allo stanziamento di competenza e di cassa. La somma va ad integrare l'importo dei capitoli destinati alla realizzazione del sistema scolastico integrato ed al mantenimento e diffusione delle scuole non statali dei diversi gradi afferenti ai 18 centri di responsabilità costituiti dagli uffici scolastici regionali.

Lo stanziamento complessivo assegnato al programma diviene così 410,1 milioni di euro; Missione Istruzione universitaria: 1) Programma Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, 2.1.2 Interventi – aumento di 7 milioni di euro allo stanziamento di competenza e di cassa.

L'aumento è allocato sul capitolo 1696 (contributo ai collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale). Esso discende dall'approvazione di un emendamento al ddl di bilancio che ha incrementato di 4 milioni di euro la dotazione dell'upb e dall'introduzione di una disposizione nel ddl finanziaria recante autorizzazione di spesa per ulteriori 3 milioni di euro (vedi ante). Lo stanziamento complessivo assegnato al programma diviene così 186,9 milioni di euro; Missione Ricerca e innovazione: 1) Programma Ricerca scientifica e tecnologica di base, 3.3.6 – Investimenti. Istituzione del nuovo capitolo 7237 (Contributi a favore del CNR per lo sviluppo del tessuto produttivo del Sud) con una dotazione di 15 milioni di euro.

L'aumento, discende dall'introduzione di una disposizione nel ddl finanziaria durante l'esame al Senato.

Segnala che l'articolo 2, comma 39, del ddl finanziaria autorizza la spesa in favore, oltre che del Consiglio nazionale delle ricerche, anche dell'ENEA.

Lo stanziamento complessivo assegnato al programma diviene così 2.188,7 milioni di euro.

Per quel che riguarda il Ministero per i beni e le attività culturali (Tabella 13), ricorda che la nota preliminare alle previsioni di bilancio 2010 del Ministero per i beni e le attività culturali evidenzia che – al termine del processo di riorganizzazione del medesimo Ministero operato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 91 del 2009 – si dovrà procedere prioritariamente ad improntare l'attività dell'Amministrazione garantendo una sempre più efficace azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese: si indicano, quindi, le necessità di dare nuovo e maggiore impulso alle politiche di sostegno della produzione cinematografica e dello spettacolo dal vivo, nonché alle attività del Ministero finalizzate a ridurre la spesa e snellire le procedure, e quella di individuare modalità idonee ad assicurare il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli enti territoriali al fine di accrescere la qualità dei servizi per i cittadini, con particolare riferimento ai servizi on line.

In questo quadro, sono individuate le seguenti 3 priorità politiche: conservazione e tutela dei beni culturali e paesaggistici tra le relative aree di intervento si ricordano, in particolare: la messa in sicurezza e l'avvio del restauro dei beni culturali danneggiati dal sisma in Abruzzo; il miglioramento dei livelli di sicurezza dei complessi monumentali e delle aree archeologiche; l'azione di tutela del paesaggio, anche attraverso la demolizione degli « ecomostri »; la razionalizzazione e il potenziamento della fiscalità di vantaggio per la tutela dei beni culturali; il rilancio della cultura del restauro; l'operatività dell'archeologia preventiva; promozione della conoscenza e della fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero, anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziamento del sostegno al settore dello spettacolo.

In tale ambito evidenzia, in particolare, le seguenti aree di intervento: realizzazione di un piano nazionale di valorizzazione dei musei, degli archivi, delle biblioteche e delle aree archeologiche; individuazione di nuovi strumenti di detassazione fiscale dei contributi alla cultura;

ristrutturazione del settore dello spettacolo dal vivo e perfezionamento delle iniziative volte a reintegrare il fondo unico per lo spettacolo; promozione del libro e della lettura; gestione integrata dei beni culturali; individuazione di bacini culturali di qualità, anche al fine di sostenere il turismo culturale; sostegno dell'arte contemporanea –; ammodernamento e razionalizzazione delle strutture operative –. Tra le aree di intervento, in particolare, sono ricompresi il miglioramento della capacità gestionale, attraverso l'ottimizzazione dei costi, l'incremento della capacità di spesa e dell'efficienza interna, nonché la valorizzazione delle risorse umane, anche attraverso la formazione continua e la valorizzazione del merito.

Segnala che nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2010, i centri di responsabilità amministrativa sono 10: il Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro; il Segretariato generale e 8 direzioni generali (Direzioni generali per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio e il personale; per le antichità; per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea; per gli archivi; per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore; per il cinema; per lo spettacolo dal vivo; per la valorizzazione del patrimonio culturale).

Ricorda che le dotazioni finanziarie del Ministero fanno capo alle seguenti missioni: Ricerca e innovazione (missione n. 17 nella classificazione generale del ddl di bilancio); Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (missione n. 21 nella classificazione generale); Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (missione n. 32 nella classificazione generale); Fondi da ripartire (missione n. 33 nella classificazione generale). Debito pubblico (missione n. 34 nella classificazione generale).

Lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali reca, per l'esercizio finanziario 2010, spese in conto competenza per 1.710,4 milioni di euro, di

cui: 1.411,2 milioni per spese correnti (82,5 per cento); 290,5 milioni per spese in conto capitale (17,0 per cento).

Nello stato di previsione figura, inoltre, un'autonoma previsione di spesa per le operazioni di rimborso di passività finanziarie con circa 8,7 milioni di euro (0,5 per cento).

L'incidenza percentuale sul totale generale del bilancio dello Stato - identica a quella registrata per il 2009 - è pari allo 0,3 per cento.

Segnala che occorre peraltro considerare che le previsioni di bilancio per il 2010 tengono conto delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 112 del 2008, i cui effetti si scontano nell'esercizio 2010 anche in ragione della proroga disposta dal DL 78/2009.

Rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio finanziario 2009, si registra un decremento di 20,4 milioni di euro (-1,2 per cento) dato da: un aumento di 17,8 milioni per la parte corrente; una riduzione di 38,7 milioni per la parte in conto capitale; un aumento di 0,5 milioni di rimborso passività finanziarie.

Ricorda che la consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2010 è valutata in 298,0 milioni di euro (di cui 122,1 milioni per la parte corrente, 168,7 milioni per la parte in conto capitale e 7,2 milioni per rimborso passività finanziarie).

La consistenza dei residui presunti è sensibilmente inferiore a quelli in essere al 1° gennaio 2009, quali risultano dal rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2008: si evidenzia, infatti, un decremento di 562,6 milioni di euro. Tuttavia, occorre tener presente che la valutazione operata in sede di bilancio di previsione presenta carattere di provvisorietà, condizionata com'è dal concreto evolversi della gestione.

Le autorizzazioni di cassa per il 2010 ammontano a 1.809,5 milioni di euro.

Data una massa spendibile di 2.008,4 milioni di euro (298,0 milioni di residui sommati a 1.710,4 milioni di competenza), le autorizzazioni di cassa assicurano un coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile)

del 90,1 per cento. Tale rapporto misura la capacità di spesa che il Ministero per i beni e le attività culturali ritiene di poter raggiungere nel 2010.

Con riguardo agli stanziamenti per il 2010, ricorda che lo stato di previsione in esame sconta le riduzioni delle autorizzazioni di spesa operate con il decreto-legge n. 93 del 2008 (c.d. decreto taglia ICI), nonché quelle previste dall'articolo 60 (commi 1 e 3) del già citato decreto-legge n. 112 del 2008.

Di seguito pone in evidenza i dati principali riferiti alle singole missioni: la missione Ricerca e innovazione. La missione n. 17, articolata in un solo programma, Ricerca in materia di beni e attività culturali, prevede uno stanziamento di 144,1 milioni di euro, con un incremento di 36,4 milioni (+33,7 per cento) rispetto al bilancio assestate 2009 (che assegnava 107,8 milioni).

Nel programma indicato rientrano, in particolare: le annualità per gli interventi di competenza della società di cultura La Biennale di Venezia (capitolo 8357), con 402.835 euro (valore pari al dato assestate 2009); le assegnazioni per il funzionamento dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro (capitolo 2040, euro 1.160.000, con un aumento di euro 24.606 rispetto al dato assestate 2009), dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (capitolo 2041, euro 874.000, con un aumento di euro 17.964 rispetto al dato assestate 2009), dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario (capitolo 2043, euro 790.000, con un aumento di euro 16.774 rispetto al dato assestate 2009), dell'Opificio delle pietre dure di Firenze (capitolo 2044, euro 11.501, con un aumento di euro 1.347 rispetto al dato assestate 2009); il contributo alla scuola archeologica italiana di Atene (capitolo 4132, euro 564.000, con un aumento di euro 12.267 rispetto al dato assestate 2009).

Tra gli altri obiettivi ricompresi nel programma, indicati nelle schede Programmi/Obiettivi dello stato di previsione in esame, si ricordano: la promozione

della conoscenza del patrimonio archeologico – mediante l'allestimento di un nuovo sito comprendente una Biblioteca archeologica virtuale – e l'implementazione del portale numismatico dello Stato (obiettivo 17.4.6, euro 1.571.218); il passaggio dei poli bibliotecari dal protocollo SBN al protocollo aperto SBN-MARC, che consente l'interoperabilità con software gestionali di terze parti ovvero open-source (obiettivo 17.4.10, euro 1.644.757); lo sviluppo del Sistema informativo generale del catalogo, sia in termini di estensione territoriale, sia di integrazione con altre banche dati quale, ad esempio, la Carta del rischio (obiettivo 17.4.21, euro 3.213.702); la realizzazione, in collaborazione con il CNIPA e con il Ministero per la pubblica amministrazione, di iniziative per estendere l'applicazione del Codice dell'amministrazione digitale (obiettivo 17.4.27, euro 31.233.683).

Per quel che riguarda la missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; ricorda che la missione n. 21 prevede uno stanziamento complessivo di 1.358,0 milioni di euro, con un decremento di 58,9 milioni (- 4,2 per cento) rispetto al dato assestato 2009 (che assegnava 1.416,9 milioni). Essa è articolata in 9 programmi: 2.1. Sostegno e vigilanza ad attività culturali, con stanziamento in conto competenza pari a 74,2 milioni di euro (+12,6 per cento rispetto al dato assestato 2009, pari a 65,9 milioni di euro). In tale programma rientrano, in particolare: il contributo da corrispondere al comune di Sassocorvaro per l'organizzazione del premio annuale «Arca dell'arte», istituito dalla legge 111 del 2009 (Macroaggregato 1.1.2 – Interventi – capitolo 2092), con 160.000 euro; il contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (Macroaggregato 1.1.2 – Interventi – capitolo 3630), con 1.844.000 euro (+34.152 euro rispetto al dato assestato 2009); le somme da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (ai sensi dell'articolo 32, commi 2 e 3, della legge n. 448 del 2001) (Macroaggregato 1.1.2 – Interventi – capitolo 3670), con 13.613.000 euro (+2.132.535 euro rispetto

al dato assestato 2009); i contributi ad enti e istituti culturali (ai sensi degli articoli 1 e 7-8 della L. n. 534 del 1996) (Macroaggregato 1.1.2 – Interventi – capitolo 3671), con 6.735.000 euro (+287.724 euro rispetto al dato assestato 2009); le somme occorrenti per gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali da attuarsi in convenzione con la società ARCUS (Macroaggregato 1.1.6 – Investimenti – capitolo 7301), con 38.571.180 euro (+3.338.758 euro rispetto al dato assestato 2009); 2.2. Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, con stanziamento in conto competenza pari a 465,1 milioni di euro (+3,8 per cento rispetto al dato assestato 2009, pari a 447,8 milioni di euro). In tale programma rientrano, in particolare, gli stanziamenti per il Fondo unico per lo spettacolo (Macroaggregato 1.2.2 – Interventi – capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626; Macroaggregato 1.2.6 – Investimenti – capp. 8570, 8571, 8573, 8721), con 418,4 milioni di euro (+5,2 per cento rispetto al dato assestato 2009, pari a 397,6 milioni di euro), 2.3. Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale, con uno stanziamento in conto competenza pari a 7,3 milioni di euro (+11,1 per cento rispetto al dato assestato 2009, pari a 6,6 milioni di euro). I capitoli inseriti in questo programma concernono, essenzialmente, il funzionamento del comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale; 2.4. Tutela dei beni archeologici, con uno stanziamento in conto competenza pari a 183,3 milioni di euro (-14,7 per cento rispetto al dato assestato 2009, pari a circa 215 milioni di euro). In tale programma, si ricordano: gli stanziamenti per la valorizzazione dei parchi archeologici siciliani inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco (Macroaggregato 1.6.6 – Investimenti – capitolo 7931), con 997.288 euro (-2.712 euro rispetto al dato assestato 2009); gli interventi per il restauro della Domus aurea e dell'area archeologica centrale di Roma (Macroaggregato 1.6.6 – Investimenti – capitolo 8095), con 2.271.769 euro (-45.672 euro rispetto al dato assestato 2009); 2.5. Tutela

dei beni archivistici, con uno stanziamento in conto competenza pari a 108,7 milioni di euro (-13,7 per cento rispetto al dato assestato 2009, pari a circa 126 milioni di euro). Con riferimento a tale programma, alcuni degli obiettivi indicati nelle schede Programmi/Obiettivi – in aggiunta all'ovvia tutela degli archivi e delle fonti storiche (obiettivo 21.9.9, con uno stanziamento in conto competenza di 49.397.117 euro) riguardano l'avvio del portale sistema archivistico nazionale (obiettivo 21.9.2, con 18.788.830 euro) e la realizzazione di poli archivistici territoriali (obiettivo 21.9.6, con 1.278.291 euro); 2.6. Tutela dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria, con uno stanziamento in conto competenza pari a 120,8 milioni di euro (-7,1 per cento rispetto al dato assestato 2009, pari a 130,0 milioni di euro). In tale programma si ricordano: il Fondo finalizzato alla assegnazione di contributi per la promozione dei libri e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale (Macroaggregato 1.10.2 – Interventi – capitolo 3651) con 555.826 euro (+60.336 euro rispetto al dato assestato 2009) e le somme per contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale (Macroaggregato 1.10.2. – Interventi – capitolo 3650) con 1.106.351 euro (+120.098 euro rispetto al dato assestato 2009); le somme destinate al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II di Roma (Macroaggregato 1.10.1 – Funzionamento – capitolo 3610), con 1.840.000 euro (+279.580 euro rispetto al dato assestato 2009), dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane (Macroaggregato 1.10.1 – Funzionamento – capitolo 3611), con 2.261.000 euro (1.513.714 euro in più rispetto al dato assestato 2009), del Museo dell'audiovisivo (Macroaggregato 1.10.1 – Funzionamento – capitolo 3613), con 646.635 euro (+123.681 euro rispetto al dato assestato 2009); 2.7. Coordinamento ed indirizzo per i beni e le attività culturali a livello territoriale, con uno stanziamento in conto competenza pari a 24,6 milioni di euro (+12,1 per cento rispetto al dato assestato 2009, pari a 21,9 milioni di euro); 2.8.

Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio, con uno stanziamento in conto competenza pari a 363,1 milioni di euro (-9,1 per cento rispetto al dato assestato 2009, pari a 399,6 milioni di euro). Tra gli obiettivi indicati nelle schede Programmi/Obiettivi, si evidenziano: l'applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007, sulla valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale (obiettivo 21.12.7, con uno stanziamento in conto competenza pari a 56.860.267 euro), la tutela dei beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici, nonché dell'architettura e dell'arte contemporanea e del paesaggio (obiettivo 21.12.8, con uno stanziamento in conto competenza pari a 212.075.167 euro); in tale programma ricorda, inoltre, l'istituzione del Fondo per la realizzazione del progetto di valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni, in applicazione della legge n. 92 del 2009 (Macroaggregato 1.12.6 – Investimenti – capitolo 7999), con stanziamento in conto competenza pari a 500.000 euro; 2.9. Valorizzazione del patrimonio culturale, con uno stanziamento in conto competenza pari a 10,9 milioni di euro (+160,5 per cento rispetto al dato assestato 2009, pari a 4,2 milioni di euro).

Nell'ambito di tale programma ricorda, in particolare: i fondi per attività museali di promozione culturale per mostre ed esposizioni nazionali e internazionali (Macroaggregato 1.13.1 – Funzionamento – capitolo 1323), con uno stanziamento in conto competenza pari a 1.500.000 euro; i contributi a favore della Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo (Macroaggregato 1.13.2 – Interventi – capitolo 5514), ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge n. 69 del 2009, con 1.833.125 euro; le somme per interventi di valorizzazione del patrimonio culturale (Macroaggregato 1.13.6 – Investimenti – capitolo 7801), con 1.716.221 euro.

Tra gli obiettivi indicati nelle schede Programmi/Obiettivi ricorda, inoltre, la valorizzazione dei siti Unesco italiani, anche attraverso la predisposizione di servizi di

assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico (obiettivi 21.13.5 e 21.13.6, con stanziamenti in conto competenza, rispettivamente, di 342.418 e 2.789.417 euro).

Per quel che riguarda la missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, ricorda che la missione n. 32, prevede uno stanziamento complessivo di 31,8 milioni di euro, con un incremento di 3,9 milioni di euro (+13,9 per cento) rispetto al bilancio assestato 2009 (che assegnava 27,9 milioni di euro).

Essa è articolata in 2 programmi, Indirizzo politico e Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza. Il finanziamento è dettagliato nei termini di seguito esposti: il Programma Indirizzo politico, al quale sono assegnati 10,8 milioni di euro (-4,4 per cento rispetto al bilancio assestato 2009, pari a 11,3 milioni di euro), comprende, in particolare, oneri di Funzionamento (Macroaggregato 3.1.1), per un totale di 10.730.243 euro (-516.290 euro, rispetto all'assestato 2009) (capp. 1001, 1003, 1006, 1013, 1014, 1015, 1016, 1050, 1051); anche il Programma Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza, al quale sono assegnati 21,0 milioni di euro (+26,5 per cento rispetto al bilancio assestato 2009, pari a 16,6 milioni di euro), comprende, in particolare, spese di Funzionamento (Macroaggregato 3.2.1), per un totale di 16.251.575 euro (+3.893.291 euro, rispetto all'assestato 2009) (capp. 1308, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2018, 2020, 2021, 2030). È, inoltre, assegnata una somma di 4.657.893 euro (+505.629 euro, rispetto all'assestato 2009) per il restauro, la conservazione del patrimonio culturale, la valorizzazione dei beni architettonici e l'adeguamento strutturale e funzionale di musei, gallerie, biblioteche e archivi dello Stato (capitolo 7224). Per quel che concerne la missione Fondi da ripartire, ricorda che la missione n. 33, strutturata in un solo programma, Fondi da assegnare, prevede uno stanziamento di 161,1 milioni di euro, con un decremento di 1,7 milioni di euro (-1,1 per cento) rispetto al bilancio assestato 2009 (che assegnava 162,9 milioni di euro).

Nel programma indicato rientrano, in particolare: 51.211.759 euro (-2.304.716 euro, rispetto al bilancio assestato 2009) per interventi urgenti relativi alla salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici, alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici (Macroaggregato 4.1.1 – Funzionamento – capitolo 1321); 74.477.670 euro (-1.275.169 euro, rispetto al bilancio assestato 2009) assegnati al Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali (Macroaggregato 4.1.1 – Funzionamento – capitolo 2300).

Tra gli ulteriori obiettivi del programma indicati nelle schede Programmi/Obiettivi, ricorda, in particolare, i Fondi da assegnare (obiettivo 33.1.1, per uno stanziamento in conto competenza di 32.406.015 euro) destinati ad interventi di valorizzazione e gestione di beni e attività culturali.

Per quel che riguarda la missione Debito pubblico, la missione n. 34, con uno stanziamento 15,3 milioni di euro, sostanzialmente identico al bilancio assestato 2009, è articolata in due programmi: Oneri per il servizio del debito statale e Rimborsi del debito statale.

Segnala che il finanziamento risulta così articolato: al Programma Oneri per il servizio del debito statale, sono assegnati 6,5 milioni di euro (-6,7 per cento rispetto al bilancio assestato 2009, pari a 7,0 milioni di euro); al Programma Rimborsi del debito statale, sono assegnati 8,7 milioni di euro (+5,6 per cento rispetto al bilancio assestato 2009, pari a 8,3 milioni di euro).

Per quel che riguarda le disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio, ricorda che l'articolo 13 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, rispettivamente nell'ambito delle unità previsionali di base « interventi » e

nell'ambito delle unità previsionali di base « investimenti » per l'anno 2010 le variazioni compensative di bilancio (in termini di residui, competenza e cassa) del programma « Sostegno e valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo » di cui alla missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici ».

Aggiunge che le Tabelle A e B, recanti gli stanziamenti da iscrivere, rispettivamente, nel Fondo speciale di parte corrente e nel Fondo speciale di conto capitale, destinati alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi approvati nel corso del triennio, non prevedono stanziamenti.

Ricorda che l'articolo 5 (Copertura finanziaria), del decreto-legge n. 93 del 2008 (cosidetto « decreto ICI ») ha disposto, al comma 7, lettera e), una riduzione lineare degli accantonamenti finanziari iscritti sul fondo speciale di parte corrente per il triennio 2008-2010; la riduzione interessa, tra gli altri, il Ministero per i beni e le attività culturali per l'importo di 11,8 milioni a decorrere dal 2010. Analoga riduzione lineare è disposta dall'articolo 5, comma 8 del decreto-legge, sugli accantonamenti in conto capitale, per 41 milioni di euro per il 2009 e 41,8 milioni di euro per il 2010.

La Tabella C, recante la quantificazione annua degli stanziamenti autorizzati da disposizioni legislative, reca i seguenti stanziamenti complessivi (in migliaia di euro): 2010: 16.227.751, 2011:13.955.482; 2012: 13.864.648.

Rinvia alla Tabella per le singole autorizzazioni di spesa.

Evidenzia che la Tabella D (recante il rifinanziamento di norme contenenti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale), la Tabella E, (recante riduzioni di autorizzazioni di spesa precedentemente disposte) e la Tabella F, recante modulazione di quote delle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, fermo restando lo stanziamento complessivo di ciascuna legge, non contengono interventi che interessino il Ministero in esame.

Per quel che riguarda il Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), ricorda che le spese per interventi di sostegno ai settori dell'informazione e dell'editoria, di competenza del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio, sono collocate nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'interno della missione Comunicazioni (15), Programma Sostegno all'editoria (15.4).

In relazione a tale programma, lo stato di previsione reca stanziamenti complessivi in conto competenza pari a 369,1 milioni di euro, dei quali: 346,6 per spese correnti; 22,5 per spese in conto capitale. Rispetto alla legge di assestamento 2009, che assegnava 295,7 milioni di euro, si registra un aumento di 73,3 milioni di euro.

Parte delle spese per gli interventi nel settore dell'informazione insistono, a partire dall'esercizio 2009, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al quale l'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. n. 85 del 2008 ha trasferito le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale.

In particolare, nell'ambito della missione Comunicazioni (Missione 6 nella numerazione ministeriale) – Programma Servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione, è previsto uno stanziamento di parte corrente riguardante specificamente la materia radiotelevisiva. Si tratta di 82,3 milioni di euro per contributi alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale (6.1.7 – Interventi – capitolo 3121), con un decremento di 35 milioni di euro rispetto alla legge di assestamento 2009. Si segnala che, nell'ambito del Macroaggregato 6.1.2 – Interventi – il capitolo 3021, relativo al servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, non reca stanziamenti in conto competenza. Ciò discende dalla cessazione dell'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 disposta dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 1242, legge n. 296

del 2006) per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione S.p.a., titolare dell'emittente Radio radicale, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.

Per quel che riguarda le disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria, ricorda che il comma 53 dell'articolo 2, introdotto durante l'esame al Senato, reca una disposizione interpretativa dell'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge n. 223 del 2006, concernente i contributi per quotidiani e periodici organi di partiti o movimenti politici, nonché dell'articolo 1, comma 460, della legge n. 266 del 2005, relativo alle condizioni necessarie, a partire dal 2006, per accedere ai contributi per quotidiani e periodici editi sia da cooperative di giornalisti sia da organi di partiti o movimenti politici.

Ricorda che secondo la disciplina vigente a decorrere dal 2001, beneficiano dei contributi statali le imprese editrici di quotidiani e periodici, che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi. Ai sensi dell'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge n. 223 del 2006, come da ultimo modificato dall'articolo 41-bis del decreto-legge n. 207 del 2008, il requisito della rappresentanza parlamentare non è richiesto per le imprese editrici di quotidiani o periodici, nonché per le testate di quotidiani e periodici, che risultano essere giornali o organi di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi in questione.

Evidenzia altresì che l'articolo 1, comma 460, della legge finanziaria per il 2006 ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, per accedere ai contributi statali per quotidiani e periodici editi sia

da cooperative di giornalisti, sia da organi di partiti o movimenti politici, è necessario che: l'impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale richiede i contributi; l'impresa editrice sia una società cooperativa i cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. In caso contrario, tutte le imprese editrici interessate decadono dalla possibilità di accedere ai contributi.

Il comma in esame precisa che le disposizioni sopra illustrate si intendono riferite alle imprese e alle testate ivi indicate che abbiano i requisiti richiesti, anche se abbiano mutato forma giuridica.

Da un punto di vista tecnico, osserva che l'espressione « forma giuridica » sembra riferibile esclusivamente alla forma societaria di cui all'articolo 1, c. 460, della legge finanziaria per il 2006 e non anche agli altri presupposti previsti dalla legislazione vigente ai fini dell'ottenimento dei contributi. Evidenzia inoltre che la disposizione è indefinita dal punto di vista dell'arco temporale di riferimento. Occorrerebbe, pertanto, valutare la congruità della formulazione della disposizione in relazione alle finalità che essa intende perseguire.

Rileva, infine, che dopo le parole « legge 4 agosto 2006, n. 248, » occorre aggiungere le parole « e successive modificazioni », poiché l'articolo 20, comma 3-ter, del decreto legge 223/2006 è stato modificato dall'articolo 41-bis del decreto-legge n. 207 del 2008.

Ricorda altresì che durante l'esame al Senato, è stato approvato un emendamento (3. Tabella A.101) che prevede l'introduzione, nella tabella A, recante gli stanziamenti da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente, destinati alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati per il triennio 2010-2012, della rubrica « Ministero dello sviluppo economico », con uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. L'accantonamento è finalizzato alla

proroga delle convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione s.p.a., titolare dell'emittente Radio radicale, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.

La tabella C, recante la quantificazione annua degli stanziamenti autorizzati da disposizioni legislative, prevede a favore dell'editoria gli stanziamenti autorizzati dalla legge n. 67 del 1987 e dall'articolo 56 comma 2 della legge n. 99 del 2009. Essi sono allocati nei Macroaggregati 11.2.3 Oneri comuni di parte corrente, capitolo 2183/P e 11.2.8 Oneri comuni in conto capitale, capitolo 7442.

Essa reca i seguenti stanziamenti complessivi (in milioni di euro): 2010: 334,5, 2011:195,8; 2012:195,8. Rileva, in proposito, che l'autorizzazione di spesa per il 2010 è di poco superiore a quella disposta nella legge di assestamento 2009. Pertanto, non risente della generale riduzione degli importi determinati sulla Tabella C per il 2010 da recenti interventi legislativi.

Per quel che riguarda il Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), ricorda che le spese in materia di sport, di competenza del Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive della Presidenza del Consiglio (ora, Dipartimento della gioventù), trovano collocazione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella 2) all'interno della missione Giovani e Sport (30) – Programma Attività ricreative e sport (30.1).

In relazione a tale programma, lo stato di previsione reca stanziamenti complessivi in conto competenza e in conto cassa pari a 697,5 milioni di euro, dei quali: 476,5 per spese correnti; 221,0 per spese in conto capitale.

Rispetto alla legge di assestamento 2009, che assegnava 705 milioni di euro, rileva che si registra un decremento di 7,5 milioni di euro (pari al -1,1 per cento).

La tabella C, recante la quantificazione annua degli stanziamenti autoriz-

zati da disposizioni legislative, prevede uno stanziamento per l'esercizio delle funzioni in materia di sport da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, del decreto-legge n.181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006.

Lo stanziamento (U.P.B. 22.1.8 – Oneri comuni di conto capitale – capitolo 7450) è così quantificato per ciascuno degli anni del triennio (in migliaia di euro): 2010:61.200; 2011:61.200; 2012:61.200.

Segnala che la differenza fra l'importo indicato nella tabella C per il 2010 e l'importo indicato nel disegno di legge di bilancio sul capitolo 7450 deriva dal fatto che al capitolo sono imputati anche i finanziamenti disposti dalla legge finanziaria per il 2008 per i mondiali di ciclismo e per i mondiali di pallavolo.

Ricorda che la tabella F, recante modulazione di quote delle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, fermo restando lo stanziamento complessivo di ciascuna legge, prevede i seguenti interventi nel settore 24 (Impiantistica sportiva), nell'ambito della Missione Soccorso civile, Programma Protezione civile: Un contributo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012, in relazione all'articolo 11-*quaterdecies* del DL 203/2005, per i Campionati mondiali di nuoto e per i Giochi del Mediterraneo 2009 che si sono svolti, rispettivamente, a Roma e a Pescara. Le risorse sono divise in parti uguali fra i due eventi; un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012, sempre finalizzato allo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto e ai Giochi del Mediterraneo 2009, disposto in relazione all'articolo 1, comma 1292, della legge n. 296 del 2006; un contributo di 400 mila euro per ciascuno degli anni del triennio, sempre finalizzato allo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto 2009, disposto in relazione all'articolo 2, comma 271, della legge n. 244 del 2007; un contributo di 700 mila euro per

ciascuno degli anni del triennio, sempre finalizzato allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo 2009, disposto in relazione all'articolo 2, comma 263, della legge n. 244/2007.

Tutte le risorse indicate sono allocate nel macroaggregato 6.2.8 – Oneri comuni di conto capitale – capitolo 7449/p del Ministero dell'Economia e finanze.

Si riserva in conclusione di presentare una proposta di relazioni nel prosieguo dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 e relativa nota di variazione. C. 2937 Governo, approvato dal Senato e C. 2937-bis.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2010.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 125

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 131

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Sorgenia e di E.on Italia Spa nell'ambito dell'esame degli atti comunitari riguardanti il Libro bianco sull'adattamento ai cambiamenti climatici e le Comunicazioni della Commissione in merito al riesame della politica ambientale 2008 e alla strategia per il 2009 dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile 131

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 novembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2010).

C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 e relativa nota di variazione.

C. 2937 Governo, approvato dal Senato e C. 2937-bis.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2010.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

(Relazione alla V Commissione).
(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, i disegni di legge C. 2936 (legge finanziaria 2010), il disegno di legge C. 2937 (Bilancio dello Stato per il 2010 e Bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012) e la relativa nota di variazione C. 2937-*bis*, approvati dal Senato. L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.

In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione della spesa della Tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, limitatamente alle parti di competenza, della Tabella n. 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2010 e della Tabella n. 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2010, limitatamente alle parti di competenza.

La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione su ciascuno stato di previsione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio. A tale proposito ricorda che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del Regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea.

Potranno inoltre essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti

concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Analoghe regole di esame si applicano anche agli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno comunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione bilancio.

Per quanto concerne la formulazione e l'ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge di bilancio e al disegno di legge finanziaria, i criteri applicabili sono quelli indicati dal Regolamento della Camera e dalla legislazione vigente.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno ricordo che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere pre-

sentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea.

Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di mercoledì 25 novembre prossimo, mentre il termine per la presentazione delle proposte di relazioni e di emendamenti ed ordini del giorno dovrebbe essere fissato, qualora concordino i rappresentanti dei gruppi, nella riunione dell'Ufficio di presidenza, convocata al termine della seduta, per martedì 24 novembre 2009, alle ore 14.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimersi sul disegno di legge finanziaria e sul bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010. Svolge, pertanto, una relazione congiunta su tali provvedimenti, già approvati in prima lettura al Senato, distinguendo il complesso delle misure nelle quali si estrinseca la manovra nei tre grandi settori (infrastrutture, ambiente e protezione civile) di competenza della VIII Commissione. Tuttavia, prima di passare all'esame delle relative tabelle, svolge alcune brevi osservazioni di carattere politico, indispensabili – a suo avviso – per apprezzare la portata della manovra, nonché gli effetti che da tale manovra discendono anche per i settori di competenza della Commissione.

Innanzitutto sottolinea che la prospettiva di finanza pubblica delineata nei documenti di bilancio per il prossimo triennio registra il superamento del punto di minimo di una crisi economica e finanziaria molto forte, e i primi sintomi di una ripresa segnalata anche da autorevoli istituzioni internazionali.

In un contesto generale caratterizzato da elevata incertezza sulle prospettive economiche, il Governo in questi mesi ha scelto un atteggiamento di prudenza per evitare effetti indesiderati di manovre espansive sulle variabili macroeconomiche.

Chiuso l'esercizio 2009, non è stato ritenuto opportuno operare una correzione sui conti pubblici del 2010. Il percorso di risanamento delle finanze pubbliche riprenderà nel 2011, quando la fase ciclica sarà più favorevole, e proseguirà nel 2012 e nel 2013.

I quadri riassuntivi del bilancio e gli allegati al disegno di legge finanziaria forniscono il quadro di quanto detto. Sul conto consolidato della pubblica amministrazione, la manovra in esame non produce effetti per il triennio. In termini di amministrazioni centrali, ossia il bilancio dello Stato, il quadro riepilogativo del bilancio 2010, posto a confronto con il bilancio assestato del 2009, mostra un miglioramento del deficit – saldo netto da finanziare – di circa 8,5 miliardi. Tale miglioramento è il risultato di una riduzione delle spese correnti di 2 miliardi e delle spese in conto capitale di oltre 8 miliardi, da un lato, e, dall'altro, della riduzione delle entrate per circa 0,7 miliardi e di un aumento della spesa per interessi di oltre un miliardo.

Sul 2010, poi, l'effetto delle tabelle della legge finanziaria determina un peggioramento del saldo di circa 1,3 miliardi. In altre parole, le tabelle alla legge finanziaria producono effetti espansivi rispetto al saldo di bilancio a legislazione vigente, ma il saldo finale per il 2010 è migliore rispetto a quello risultante dall'assestamento 2009: rispetto ai 69,7 miliardi del 2009, le previsioni per il bilancio dello Stato, integrato con il disegno di legge finanziaria, portano a un saldo netto da finanziare per circa 62,4 miliardi.

Da quanto detto sembrerebbe emergere, con tutte le cautele derivanti da un'analisi limitata al bilancio dello Stato, che gli spazi per politiche redistributive operate mediante il bilancio dello Stato non siano molto ampi nel breve periodo. Nel medio e lungo termine, a livello di pubbliche amministrazioni, invece, molto si può attendere anche dal federalismo fiscale, in quanto l'attuazione del federalismo può determinare un incentivo a spendere meglio per aumentare i margini di intervento della politica. Per quanto

riguarda il bilancio dello Stato, nonostante il quadro delineato, ulteriori margini di intervento possono derivare dalla revisione della spesa. A tal riguardo, segnala una novità recente di grande ausilio per il Parlamento. Si riferisco al Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato per l'anno 2009 elaborato dalla Ragioneria generale dello Stato. Si tratta di un copioso lavoro di analisi per comprendere meglio i meccanismi di formazione della spesa. Soltanto conoscendo tali meccanismi è possibile capire come ridurre la spesa aumentando la produttività e senza necessariamente ridurre la qualità dei servizi pubblici. L'auspicio è che tali strumenti conoscitivi vengano affinati e impiegati nei prossimi esercizi.

Quanto al disegno di legge finanziaria per il 2010, esso vede confermata l'impostazione semplificata già presentata nella manovra dello scorso anno, sia in quanto a contenuto normativo, sia in termini di effetti sui saldi di finanza pubblica. Rammentare, quindi, che la manovra ha visto anticipati buona parte dei suoi effetti dalle disposizioni previste dal decreto-legge n. 112 del 2008, con cui si è provveduto alla definizione dello scenario finanziario per il triennio 2009-2011. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge, come ribadito dal decreto-legge n. 78 del 2009, il disegno di legge finanziaria in esame contiene esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico, con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico.

La legge finanziaria è composta quindi da soli tre articoli, il cui contenuto è essenzialmente riconducibile a quello considerato più tipico della legge. Le norme contenute nel provvedimento in esame si limitano a fissare gli obiettivi dei saldi di bilancio — articolo 1 —, a disporre la proroga di norme di carattere tributario recanti regimi agevolati, a definire l'importo delle risorse destinate ai rinnovi contrattuali nonché l'importo dei trasferimenti destinati agli enti previdenziali —

articolo 2 — e, infine, a stabilire l'importo da iscrivere nelle tabelle allegate — articolo 3 —.

Il disegno di legge è stato approvato in prima lettura dal Senato il 13 novembre 2009, con alcune modificazioni, tra cui possono essere indicati: lo stanziamento di risorse per incrementare i trattamenti economici del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa, per lo svolgimento di progetti da parte del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'ENEA, per il sostegno del *made in Italy* del settore agricolo, nonché per la proroga al luglio 2010 di alcune agevolazioni contributive per la previdenza agricola; l'istituzione della società « Difesa servizi spa » finalizzata allo svolgimento di attività negoziali correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della Difesa; nonché la previsione di specifici benefici nei riguardi delle vittime del terrorismo.

Agli oneri derivanti dalle suddette disposizioni si fa fronte mediante norme di riduzione di alcune autorizzazioni di spesa e nuove entrate, concernenti tra l'altro il bioetanolo ed il biodiesel.

Per quanto riguarda gli aspetti di più stretta competenza della nostra Commissione, segnala in particolare, l'articolo 2, comma 7, che proroga per l'anno 2012 le agevolazioni IRPEF sulle spese sostenute per ristrutturazioni immobiliari, mentre il comma 8 proroga agli anni 2012 e successivi l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 10 per cento nel medesimo settore.

Tra le modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato, ricorda il comma 34 dell'articolo 2, che modifica la disciplina del Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa, istituito dall'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, introducendo il concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, oltre a quello già previsto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché l'intesa con la Conferenza unificata.

Il comma 37 esclude dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010 talune

spese sostenute dai comuni abruzzesi colpiti dal sisma, per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro. Si tratta, in particolare, degli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica e degli interventi di carattere sociale diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma.

Il comma 43 assegna ulteriori 50 milioni di euro al Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, istituito – presso il Ministero dell'economia e delle Finanze – dall'articolo 13, comma 3-*quater* del decreto legge n. 112 del 2008 con una dotazione pari a 60 milioni di euro per il 2009, 30 milioni per il 2010 e 30 milioni per il 2011.

Il comma 46 integra con 10 milioni di euro il Fondo della protezione civile istituito con l'articolo 6 del decreto legge 142/1991, destinando tale importo ai territori del Veneto e del Friuli Venezia Giulia colpiti da eccezionali eventi meteorologici il 6 giugno 2009.

Il comma 3 dell'articolo 3 approva l'entità degli stanziamenti di cui alla Tabella D, nella quale vengono rifinanziate alcune leggi di spesa di conto capitale recanti interventi di sostegno dell'economia. In particolare, segnala i seguenti rifinanziamenti: 160,1 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012 per l'erogazione di un contributo alla regione Calabria, per l'attuazione di interventi attinenti la tutela del patrimonio forestale e delle connesse infrastrutture civili; 12 milioni di euro per il solo anno 2009, per interventi relativi al completamento dei lavori di banchinaggio, dragaggio e raccordo stradale della diga foranea di Mol-fetta.

Con riferimento allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'analisi relativa alle missioni di competenza della nostra Commissione, vale a dire la missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica) e la missione 19 (Casa e assetto urbanistico) – evidenzia previsioni di spesa per complessivi 3.262,4 milioni di euro, con un decremento, rispetto alle previsioni assestate 2009 di 212

milioni di euro, pari al 6,1 per cento. Tale decremento è il risultato di due variazioni di segno opposto: l'incremento di 181,7 milioni di euro (7,2 per cento) registrato per la missione 14 e la riduzione degli stanziamenti della missione 19, pari a 393,7 milioni di euro (42,2 per cento).

La consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2010 è valutata in 3.984,9 milioni di euro. Rispetto al dato assestate 2009, si registra una diminuzione dei residui, pari a 1.519 milioni di euro, corrispondente a circa il 28 per cento.

Nell'ambito della missione Infrastrutture, il 76,6 per cento delle risorse è concentrato nel programma 14.3 (opere strategiche) con 1.668,5 milioni di euro (+271,6 milioni di euro rispetto al dato assestate 2009) e nel programma 14.10 (edilizia statale e interventi speciali) con circa 416 milioni di euro.

Nell'ambito della missione Casa e assetto urbanistico, lo stanziamento complessivo è suddiviso tra il programma 19.2 (Politiche abitative) con 359,5 milioni di euro (-207,8 milioni di euro rispetto al dato assestate 2009) ed il programma 19.3 (Politiche urbane e territoriali) con 180,8 milioni di euro (-185,9 milioni di euro rispetto al dato assestate 2009).

All'interno delle citate missioni, vi sono inoltre programmi collocati nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si tratta di trasferimenti che per il programma 14.8 – quasi interamente assorbito da interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica – assommano a 2.128,3 milioni di euro (+946,1 milioni di euro rispetto al dato assestate 2009) e per il programma 19.1 – edilizia abitativa – ammontano a 170,0 milioni di euro (+80,5 milioni di euro rispetto al dato assestate 2009).

Segnala, infine, che all'interno della missione 13 (Diritto alla mobilità), nell'ambito del programma 13.8 (Sostegno allo sviluppo del trasporto) figurano i capitoli relativi all'ANAS Spa: si tratta dei corrispettivi dovuti per le attività ed i servizi resi, con 308,8 milioni di euro (-48,1 milioni di euro rispetto al dato

assestato 2009); delle somme da corrispondere all'ANAS in conseguenza della presa in carico dei tratti stradali dimessi dalle regioni, con 11,3 milioni di euro; nonché dei contributi in conto impianti da corrispondere all'ANAS per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture. Per tale ultimo capitolo si registra l'azzeramento degli stanziamenti (pari a 1.205,1 milioni di euro nell'assestato 2009) in virtù del termine dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 1026 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007.

In linea generale, sottolinea che questo governo ha dato un forte slancio al Programma delle infrastrutture strategiche con diversi provvedimenti: dalla istituzione di un apposito Fondo per le infrastrutture, cui sono stati destinati oltre 12 miliardi di euro, alle misure acceleratorie per ridurre i tempi di realizzazione delle opere. La scelta lungimirante dell'Esecutivo è stata quella di allocare le risorse a favore delle opere già cantierabili, come il completamento del terzo valico ferroviario della Milano-Genova e la realizzazione dell'Alta velocità sulla linea Torino-Lione. Da ultimo, la delibera Cipe del 6 novembre scorso ha assegnato ingenti risorse, tra l'altro, al Ponte sullo stretto, alle opere per Expo 2015, al programma di piccole opere per il Mezzogiorno.

Quanto allo stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, segnala che lo stanziamento complessivo di competenza per il 2010 reca una forte riduzione rispetto all'anno precedente, con spese per complessivi 737,8 milioni di euro, ed una riduzione di 546 milioni di euro (-42,5 per cento).

La consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2010 è valutata complessivamente in circa 1.116,5 milioni di euro. Rispetto al dato assestato 2009, si registra una consistente riduzione dei residui, pari a 442,5 milioni di euro.

Le due missioni che assorbono la quasi totalità (93,1 per cento) delle risorse attribuite agli ambiti di competenza della VIII Commissione (Ambiente) sono: la missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela

del territorio e dell'ambiente) con 595,9 milioni di euro, ripartiti sostanzialmente tra i programmi Conservazione dell'assetto idrogeologico, Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, Sviluppo sostenibile, Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità, Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale e Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche, e la missione 17 (Ricerca e innovazione) con 91,3 milioni di euro. Tale stanziamento è attribuito all'unico programma 17.3 (Ricerca in materia ambientale), all'interno del quale si segnalano i capitoli 3621 e 8831 con complessivi 86 milioni di euro, relativi all'ISPRA.

Tali dati sono confermati anche nell'ecobilancio, che il governo predispone a seguito della risoluzione parlamentare fin dal 2000. A decorrere dal 2008, inoltre, a perfezionamento del ciclo di esposizione dei dati contabili del bilancio dello Stato, è stato presentato, unitamente al Rendiconto generale dello Stato, anche un ecorendiconto, finalizzato all'illustrazione sistematica delle risultanze della gestione delle risorse finanziarie destinate alla tutela dell'ambiente.

L'ecobilancio corrisponde in sostanza alla missione 18 interamente considerata (cioè non limitatamente alle sole risorse del Ministero dell'ambiente) e integrata con le risorse del programma 17.3 Ricerca in materia ambientale (collocato nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente).

Nell'ecobilancio, inoltre, le spese sono distinte in «interventi diretti» (attività poste in essere direttamente dalle Amministrazioni centrali dello Stato) e «risorse trasferite» (ad altri enti: regioni, enti locali, istituzioni private, imprese, ecc.) per attività di tutela ambientale. Per il 2010 l'ammontare delle risorse trasferite è pari a 443,3 milioni di euro, mentre per gli interventi diretti sono previsti 545,3 milioni.

Segnala, peraltro, che la delibera CIPE del 6 novembre scorso ha assegnato un miliardo di euro a valere sui fondi FAS al

Ministero dell'ambiente e che nell'informativa svolta alla Camera il 12 novembre scorso, il sottosegretario Menia ha preannunciato un Piano nazionale straordinario per il rischio idrogeologico, da realizzarsi con tale contributo e con uno stanziamento di 254 milioni di euro dello stesso Ministero destinati alla difesa del suolo.

Quanto infine alla Protezione civile, ricorda che fanno parte della missione 8 (Soccorso civile) due soli programmi di interesse dell'VIII Commissione: 8.4 (Interventi per pubbliche calamità) e 8.5 (Protezione civile), collocati nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per tali programmi è prevista una dotazione complessiva di 2.212,3 milioni di euro, con un incremento di 403,1 milioni di euro rispetto all'assestato 2009 (+22,3 per cento). In tale ambito, segnalo, in particolare, il reintegro del Fondo di protezione civile, per il quale viene disposto uno stanziamento pari a 168,8 milioni di euro per il 2010 e 129,1 milioni di euro per gli anni seguenti.

In conclusione, ritiene che le misure proposte – tenuto conto del particolare momento di crisi in cui ancora ci troviamo – riescano a conciliare rigore e sviluppo: la stabilità dei conti, da un lato, e gli aiuti alle famiglie, alle imprese e in generale alle fasce più deboli, dall'altro, per far ripartire l'economia più velocemente, aumentando i consumi e agevolando gli investimenti.

Si riserva, quindi, di verificare gli elementi che emergeranno nel corso del dibattito in Commissione e di valutare gli eventuali emendamenti che saranno presentati, per poi procedere, anche acquisito l'orientamento del Governo, alla definitiva

conclusione dell'esame del provvedimento, ai fini della predisposizione della relazione per la Commissione bilancio.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI si riserva di intervenire in sede di replica.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 19 novembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 19 novembre 2009.

Audizione di rappresentanti di Sorgenia e di E.on Italia Spa nell'ambito dell'esame degli atti comunitari riguardanti il Libro bianco sull'adattamento ai cambiamenti climatici e le Comunicazioni della Commissione in merito al riesame della politica ambientale 2008 e alla strategia per il 2009 dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.30.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	132
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 2937-bis.	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza) C. 2937 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	133

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) C. 2936 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 2937-bis.	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza) C. 2937 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	137

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria. Atto n. 147 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	140
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 novembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 8.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Silvia VELO, *presidente*, avverte che il deputato Aurelio Salvatore Misiti, appartenente al gruppo Misto, ha cessato di far parte della Commissione e che il deputato Carlo Monai, appartenente al gruppo Italia dei valori, è entrato a farne parte.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010).
C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.

C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 2937-bis.

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

C. 2937 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Silvia VELO, *presidente*, avverte che il calendario dei lavori reca l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del regolamento, del disegno di legge C. 2936 recante la legge finanziaria 2010, e del disegno di legge C. 2937 recante il bilancio dello Stato per il 2010 ed il bilancio triennale 2010-2012, con le relativa nota di variazioni.

Fa presente che, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà, limitatamente alle parti di competenza, gli stati di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2010 (Tabella n. 3) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2010 (Tabella n. 10). L'esame dei due disegni di legge si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione per ciascuno stato di previsione e connesse parti del disegno di legge finanziaria, e con la nomina di un relatore, il quale potrà

partecipare alle sedute di quella Commissione. La IX Commissione procederà altresì all'esame di eventuali emendamenti riferiti agli stati di previsione e alle parti del disegno di legge finanziaria di propria competenza. Sottolinea che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti al disegno di legge di bilancio che propongono variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione debbono essere presentati nella Commissione competente per materia, dove possono essere presentati e votati, altresì, anche emendamenti concernenti variazioni compensative tra stanziamenti iscritti in stati di previsione diversi. Anche per quanto riguarda gli emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione, fa presente che per prassi consolidata è da ritenersi comunque ammissibile la loro presentazione anche direttamente presso la Commissione Bilancio.

Per quanto concerne in generale gli emendamenti presentati presso le Commissioni di settore, gli emendamenti approvati sono allegati alle relazioni da trasmettere alla Commissione Bilancio e si intendono presentati, a nome della Commissione di settore, presso la Commissione Bilancio medesima. Quest'ultima li esamina insieme agli altri emendamenti, presentati dai deputati e dal Governo. Gli emendamenti presentati presso le Commissioni di settore e respinti devono essere presentati di nuovo presso la Commissione Bilancio, anche al fine di permetterne la successiva presentazione in Assemblea.

Fa presente altresì che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea. Gli ordini del giorno approvati dalle Commissioni di settore o accolti dal Governo sono allegati alle relazioni da trasmettere alla Commissione Bilancio. Gli ordini del giorno re-

spinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea.

Per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di mercoledì 25 novembre 2009. Ricorda altresì che il termine per la presentazione delle proposte di relazione, degli emendamenti e degli ordini del giorno è stato fissato dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, alle ore 18 di martedì 24 novembre 2009.

Avverte, da ultimo, che secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 6, del Regolamento, successivamente all'assegnazione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, è sospesa in Commissione ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge. La Commissione potrà peraltro procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei provvedimenti dovuti, vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i disegni di legge di ratifica e di recepimento di atti normativi comunitari, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Avverte infine che come concordato in sede di Ufficio di presidenza, il seguito dell'esame, per lo svolgimento del dibattito, è rinviato alla seduta già convocata per la giornata odierna, al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

Daniele TOTO (PdL), *relatore*, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), sul Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012, nonché sulle Tabelle n. 3 (Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2010) e n. 10 (Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per

l'anno finanziario 2010), già approvati dal Senato, limitatamente alle parti di competenza.

Ricorda preliminarmente che, come già avvenuto lo scorso anno, la manovra finanziaria per il triennio 2010-2012, nella sua articolazione complessiva, è stata anticipata dal Governo con il decreto legge n. 78 del 2009 – convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 2009 – recante una serie di misure volte a contrastare gli effetti negativi della crisi economica, salvaguardando nel contempo l'equilibrio dei conti pubblici. Sottolinea che nell'ambito di tale linea d'indirizzo il disegno di legge finanziaria per il 2010 vede confermata l'impostazione semplificata già adottata nella manovra dello scorso anno, sia in quanto a contenuto normativo, sia in termini di effetti sui saldi di finanza pubblica. Rileva quindi che anche per il 2010, il Governo ha presentato in prima lettura al Senato una finanziaria « snella », articolata in soli tre articoli, che si limitano a fissare gli obiettivi dei saldi di bilancio (livello massimo del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, e di ricorso al mercato finanziario), a introdurre un numero limitato di misure, tra le quali la quantificazione delle risorse da destinare ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego e la proroga di norme di carattere tributario recanti regimi agevolati, nonché a stabilire l'importo da iscrivere nelle tabelle allegate.

Per quanto concerne gli effetti sui saldi di finanza pubblica, segnala che il disegno di legge finanziaria non comporta effetti correttivi di rilievo in termini di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche, la cui incidenza sul PIL rimane pertanto fissata per il triennio 2010-2012 nei valori indicati dalla nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico finanziaria. Ricorda, in proposito, che per il 2009 la variazione del PIL presenta un miglioramento di 0,4 punti percentuali rispetto a quanto inizialmente previsto; la contrazione del PIL si attesterebbe infatti a - 4,8 per cento rispetto al - 5,2 per cento stimato nel Documento di programma-

zione economico finanziaria, in linea con i risultati, lievemente superiori alle attese, del secondo trimestre 2009.

Con riferimento alle materie di competenza della IX Commissione, rileva che nel disegno di legge finanziaria per il 2010 non sono contenute norme direttamente attinenti tali materie.

Passando all'esame dello stato di previsione per il 2010 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, evidenzia che esso reca stanziamenti di competenza per 6.990,6 milioni di euro, pari allo 0,88 per cento del totale generale del bilancio dello Stato. Sottolinea che il dato relativo alle missioni di competenza dell'ex Ministero dei trasporti, nel bilancio di previsione assestato per il 2009, recava stanziamenti complessivi pari a 3.988 milioni di euro in conto competenza e a 4.117,1 milioni di euro in conto cassa e che il disegno di legge in esame propone una riduzione di 624,4 milioni di euro in termini di competenza e un incremento di 96,2 milioni di euro in termini di cassa; le previsioni per il 2010 risultano pertanto pari a 3.363,6 milioni di euro per la competenza e pari a 4.213,3 milioni di euro per le autorizzazioni di cassa.

Ritiene utile ricordare che gli importi degli stanziamenti risentono degli effetti di risparmio previsti dall'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, che ha previsto una generale riduzione delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero per il triennio 2009-2011.

Quanto alle singole Missioni di competenza del preesistente Ministero dei trasporti, fa presente che la principale è la Missione n. 13 (Diritto alla mobilità), che reca 2.659,9 milioni di euro, con una riduzione, rispetto alle previsioni assestate 2009, di 647,3 milioni di euro; la Missione n. 7 (Ordine pubblico e sicurezza) prevede 690,5 milioni di euro, con un incremento di 25,5 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2009, mentre la Missione n. 17 (Ricerca e innovazione) reca 13,2

milioni di euro, con una riduzione di 2,6 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2009.

Passando ad un esame di maggior dettaglio delle previsioni contenute nei sette Programmi della Missione 13 (Diritto alla mobilità), che assorbe circa l'80 per cento del totale degli stanziamenti facenti capo all'ex Ministero dei trasporti, segnala le riduzioni per il 2010 previste per i seguenti Programmi: « Gestione sicurezza e mobilità stradale », il cui stanziamento passa da 315 a 282 milioni di euro; « Sviluppo del trasporto aereo », con una riduzione dello stanziamento da 197 a 181 milioni di euro; « Logistica e intermodalità » il cui stanziamento è stato ridotto da 195 a 190 milioni di euro; « Sviluppo e sicurezza della navigazione », il cui stanziamento ha subito un decremento da 712 a 487 milioni di euro; « Sviluppo della mobilità locale », che passa da 1.769 a 1.394 milioni di euro. Per quest'ultimo Programma precisa peraltro che, nell'ottica delle previsioni triennali, è previsto per il 2011 un sensibile incremento (da 1.394 a 1.955 milioni di euro). Osserva che registrano lievi incrementi per il 2010 i Programmi « Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario », il cui stanziamento viene incrementato da 51,4 a 53,6 milioni di euro e « Sistemi portuali » il cui stanziamento è pari a 70,2 milioni di euro rispetto ai precedenti 65,8.

Segnala, infine, i seguenti capitoli: il capitolo 7334, recante Spese per attuazione, valutazione di efficacia e aggiornamento del Piano nazionale della sicurezza stradale, sul quale era previsto uno stanziamento di 35 milioni di euro nell'assestamento 2009, non reca stanziamenti per il 2010 per l'esaurimento degli effetti dell'articolo 1, comma 1035, della legge n. 269 del 2006, legge finanziaria 2007, che ne aveva previsto il finanziamento per il solo triennio 2007-2009; il capitolo 1921, recante Somme da trasferire all'Ente nazionale per l'aviazione civile – ENAC – esposto in tabella C limitatamente alla parte relativa all'autorizzazione di spesa prevista dal decreto legislativo n. 250 del 1997 con uno stanziamento di 58,7 milioni

di euro per ciascuno degli anni 2010-2012 – che reca uno stanziamento di 100,7 milioni di euro, ridotto di 7,8 milioni di euro rispetto all'assestamento 2009; il capitolo 7741, recante Stanziamento in favore dell'ENAV S.p.A. per l'ammodernamento dell'infrastruttura e dei sistemi degli aeroporti di Brindisi, Comiso, Rimini, Roma Ciampino, Treviso Sant'Angelo e Verona Villafranca, istituito a partire da questo esercizio finanziario in attuazione dell'articolo 4-ter del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009, ed esposto nella tabella F del disegno di legge finanziaria, che reca uno stanziamento di 21,1 milioni di euro; il capitolo 7306, recante Spese per la piena operatività degli incentivi alle imprese di autotrasporto al fine di consentire lo spostamento di quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità stradale a quella marittima, esposto nella tabella F del disegno di legge finanziaria, che reca uno stanziamento di 77 milioni di euro, senza variazioni rispetto all'assestamento 2009; il capitolo 1227, recante Somme da attribuire all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, con uno stanziamento di 11,9 milioni di euro, aumentato di 3 milioni rispetto all'assestamento 2009.

Ricorda inoltre che gli stanziamenti relativi alla Missione 13 (Diritto alla mobilità), presenti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono interamente ricompresi nel Programma « Sostegno allo sviluppo del trasporto », ed ammontano a 4.734,8 milioni di euro, con una riduzione, rispetto al dato assestato 2009, pari a 3.352,1 milioni di euro. Fra i capitoli ricompresi in questo Programma, segnala in particolare: il capitolo 7122, recante Contributi in conto impianti da corrispondere all'impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e l'ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie, con un'autorizzazione di spesa di 2.385,4 milioni di euro, incrementato, rispetto all'assestamento 2009, di 22,7 milioni; il capitolo 7124, recante « Contributi quindicennali concessi a Ferrovie dello stato Spa per la prosecuzione degli

interventi relativi al Sistema di alta velocità/alta capacità, nonché per il finanziamento delle attività preliminari alla realizzazione delle linee AV/AC Milano-Genova e Milano-Verona, incluso il nodo di Verona », con uno stanziamento di 600 milioni di euro, ridotto di 1.200 milioni di euro rispetto al dato assestato 2009, in attuazione dell'articolo 1, comma 964, della legge n. 296 del 2006, con il quale sono stati stanziati, per la linea AV/AC Torino-Milano-Napoli, 1.600 milioni di euro per il 2009, e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2021.

Passando all'illustrazione dello Stato di previsione Ministero dello sviluppo economico, rileva che, per le tre Missioni di competenza del Dipartimento delle comunicazioni, ossia « Comunicazioni », « Ricerca e innovazione » e « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio », le previsioni 2010 recano complessivi 151,5 milioni di euro.

Sottolinea che la Missione n. 15, che riassume oltre il 90 per cento della quota di stanziamento del Dipartimento, reca una previsione di spesa per il 2009 pari a 141,5 milioni, con un decremento, rispetto alle previsioni assestate 2009, di 75,8 milioni. Con riferimento alla missione « Ricerca e innovazione », fa presente che la spesa prevista per il Dipartimento delle comunicazioni è pari a 8,5 milioni di euro, con un incremento, rispetto alle previsioni assestate 2009, di 399.595 euro. Quanto allo stanziamento di competenza relativo alla Missione « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente » osserva che esso reca previsioni di spesa per complessivi 1,5 milioni di euro, con un incremento, rispetto alle previsioni assestate 2009, di 77.635 euro.

Osserva che, per i singoli Programmi compresi nella Missione 15 (Comunicazioni), le previsioni rispetto all'assestamento 2009 fanno registrare lievi incrementi per « Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione », il cui stanziamento passa da 47 a 47,7 milioni di euro; « Regolamentazione e vigilanza nel settore postale », che registra

uno stanziamento pari a 3,3 milioni di euro rispetto ai precedenti 3. Fa presente che rimangono sostanzialmente invariate le previsioni per il Programma « Normazione, verifiche, certificazioni e sostegno allo sviluppo delle comunicazioni » il cui stanziamento passa da 2,6 a 2,5 milioni di euro, mentre risultano sensibilmente ridotte per il Programma Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione (da 164,7 milioni a 88).

Passando all'esame delle tabelle allegate al disegno di legge finanziaria, segnala, nell'ambito della Tabella C – che indica gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, i seguenti finanziamenti: per il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il finanziamento ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 250 del 1997, recante Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile – ENAC, che reca una previsione sul capitolo 1921 (Somme da trasferire all'Ente nazionale per l'aviazione civile) pari a 58,693 milioni di euro per il 2010 e 56,687 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012; per il Ministero dell'economia, il finanziamento ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 128 del 1998, recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee », che reca una previsione sul capitolo 1723 (Spese di funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo) pari a 2,597 milioni di euro per il 2010, 1,977 milioni di euro per il 2011 e 1,977 milioni di euro per il 2012.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI si riserva di intervenire in replica a conclusione della discussione sui disegni di legge in esame.

Silvia VELO, *presidente*, nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata odierna, al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 9.05.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 novembre 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. – Interviene il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 13.20.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.

C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 2937-bis.

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

C. 2937 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Carlo MONAI (IdV) esprime preoccupazione in ordine alla scarsità degli stanziamenti previsti per le infrastrutture di trasporto e di comunicazione e giudica grave l'assenza di alcune risorse precedentemente previste. In particolare, rileva che il disegno di legge di bilancio non contempla gli 800 milioni di euro destinati allo sviluppo e al potenziamento della

banda larga, necessari per realizzare la rete infrastrutturale di comunicazioni e per superare il *digital divide* tecnologico. Segnala inoltre la mancanza di fondi per l'ANAS, destinatario di un trasferimento annuale destinato alla viabilità ordinaria che nel disegno di bilancio per il 2010 si è ritenuto di eliminare. Fa presente che l'assenza di tali risorse rischia di fermare l'attività ordinaria dell'ente. Rileva inoltre una generale contrazione degli investimenti destinati alle infrastrutture, in particolare l'assenza di stanziamenti per il passante di Bologna e per la pedemontana di Formia, che ricorda essere un'opera di valenza europea, essendo parte del corridoio intermodale Tirreno – Nord Europa. Segnala che, pur essendo stati confermati gli incentivi all'autotrasporto, non vengono stanziati risorse per lo sviluppo di questo settore, di grande rilievo per l'economia nazionale. Sottolinea la riduzione dello stanziamento destinato al trasporto ferroviario e soprattutto alla sicurezza ferroviaria, che ha registrato un decremento di 15 milioni di euro. Riguardo alla sicurezza stradale fa presente che il disegno di legge di bilancio non prevede alcuno stanziamento per finanziare il Piano nazionale della sicurezza stradale, essendosi esaurito lo stanziamento disposto dalla legge finanziaria 2007, che ne aveva previsto il finanziamento per il solo triennio 2007-2009. Auspica, in conclusione, che si possa intervenire per finanziare le infrastrutture richiamate in precedenza, in ragione della loro importanza per lo sviluppo economico del Paese.

Jonny CROSIO (LNP) fa presente che il proprio gruppo intende presentare una risoluzione sul tema della banda larga, che non si limiti solo a chiedere al Governo l'impegno a destinare i necessari finanziamenti alle reti di nuova generazione, ma che rechi indicazioni puntuali sulla destinazione delle risorse. Ritiene che tali indicazioni siano necessarie in quanto l'importo di 800 milioni di euro già previsti dalla normativa risulta del tutto insufficiente rispetto ai costi di realizzazione di una rete che copra l'intero territorio na-

zionale. Auspica pertanto che la risoluzione del proprio gruppo possa costituire uno stimolo per la Commissione e per il Governo a cercare soluzioni idonee a risolvere il problema della realizzazione della rete a banda larga.

Vincenzo GAROFALO (LNP) si associa a quanto detto dal collega Crosio sul tema della banda larga e auspicando un tempestivo avvio della discussione della risoluzione, osserva altresì che il tema potrebbe essere affrontato da parte della Commissione anche nell'ambito dell'esame del disegno di legge finanziaria.

Mario LOVELLI (PD) rileva che il disegno di legge finanziaria trasmesso dal Senato, mantenendo sostanzialmente inalterati i saldi di finanza pubblica rispetto al loro andamento tendenziale, appare un intervento neutro e certamente non in grado di dare risposte alla crisi economica in atto. Osserva altresì che il disegno di legge finanziaria non reca disposizioni di interesse per la Commissione trasporti e che da questo deriva la logica considerazione che la manovra di finanza pubblica è del tutto insufficiente. Giudica discutibile e inaccettabile che con la manovra di bilancio per il 2009 siano esauriti tutti gli stanziamenti relativi al Piano nazionale della sicurezza stradale, stante il rilevante numero di incidenti che si registrano e l'obiettivo di dimezzare gli incidenti stradali, fissato in sede europea al 2010. Ricorda che la Commissione si è occupata a lungo del tema della sicurezza stradale, che costituisce un'emergenza del Paese, e che il provvedimento licenziato in sede legislativa è da lungo tempo in attesa di essere approvato dal Senato. Riguardo allo stanziamento relativo alla Missione n. 13 (Diritto alla mobilità) dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, rileva che è stata operata una riduzione assai consistente, pari a 3.352,1 milioni di euro. Giudica l'assenza di stanziamenti nel settore ferroviario molto grave e ritiene che la mancanza di risorse infici l'effettiva credibilità del piano di rilancio delle ferrovie e in particolare dalle

reti ad alta velocità/alta capacità, annunciato più volte dal Governo. Relativamente alla banda larga condivide quanto detto dai colleghi; ricorda che era stata originariamente prevista una dotazione pari a 800 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture a banda larga, che successivamente il Governo è intervenuto a precisare che la dotazione per tali infrastrutture doveva intendersi fino ad un massimo di 800 milioni di euro e che nell'ultima seduta il Cipe non ha autorizzato l'impiego delle risorse previste. Fa presente che è stata presentata una risoluzione sul tema della banda larga a firma di un esponente del gruppo del Partito democratico, sottoscritta anche da esponenti del Popolo della libertà, e che questa, insieme alla risoluzione che è stata annunciata dal collega della Lega, può essere un'utile occasione per affrontare una questione ormai indifferibile. Osserva che la mancanza di stanziamenti nella manovra di bilancio dedicati alle infrastrutture rende difficile anche dare attuazione alla risoluzione approvata dalla Commissione nel febbraio scorso relativa al potenziamento della rete autostradale e ferroviaria con riferimento alla valle Scrivia ligure e piemontese e ai collegamenti Genova-Milano e Genova-Torino. In conclusione esprime un giudizio complessivamente negativo sulla manovra di bilancio, rispetto alla quale preannuncia emendamenti del proprio gruppo.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) chiede precisazioni al Governo in ordine agli interventi previsti per l'edilizia scolastica.

Il Sottosegretario Mario MANTOVANI fa presente che sono stati effettuati il 55 per cento dei sopralluoghi previsti da parte delle 458 Commissioni formatesi a seguito dell'intesa con le regioni, per la verifica degli elementi non strutturali degli edifici scolastici. Ricorda che tale indagine prende origine dalla morte di un ragazzo dovuta al crollo di un controsoffitto e per tale ragione si è posta la necessità di verificare gli elementi non strutturali. Fa

presente che i sopralluoghi hanno avuto luogo a partire dagli edifici scolastici in situazione di maggiore pericolo e che sono state raccolte le schede relative agli edifici sui quali è stato fatto il sopralluogo, sottoscritte da due funzionari pubblici, e in particolare da un funzionario del provveditorato e da uno dell'ente locale, comune o provincia, proprietario dell'edificio. Sottolinea che dello stanziamento complessivo, pari a 1.000 milioni di euro, una parte è stata destinata all'Abruzzo. Ricorda che la prossima settimana ci sarà un tavolo con le regioni per stabilire i criteri di riparto dei fondi, che essendo parte dei fondi per le aree sottoutilizzate (FAS), dovrebbero rispettare i criteri di ripartizione previsti, ossia essere destinato per l'85 per cento al nord e per il 15 per cento al sud. Fa presente che il presidente del Consiglio ha stabilito di autorizzare il primo stralcio, pari a 300 milioni di euro, già dicembre, data a partire dalla quale possono essere effettuati gli interventi sugli edifici, a partire da quelli totalmente o parzialmente inagibili.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta resa e fa presente che tali interventi sono urgenti soprattutto al nord, dove si registra un forte incremento della popolazione infantile e giovanile, anche in conseguenza dei flussi migratori dai Paesi extracomunitari degli ultimi anni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 novembre 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. Interviene il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.

Atto n. 147.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Jonny CROSIO (LNP), *relatore*, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il parere sullo schema di decreto recante attuazione della direttiva 2007/58/CE, che modifica le direttive 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria. Fa presente che lo schema di decreto è, più precisamente, volto a completare l'attuazione di tale direttiva, alcune parti della quale sono già state oggetto di interventi di recepimento: in primo luogo l'articolo 59 della legge della legge n. 99 del 2009 («Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia») ha previsto che dal 1° gennaio 2010 le imprese ferroviarie che forniscono servizi di trasporto internazionale di passeggeri hanno il diritto di far salire e scendere passeggeri tra stazioni nazionali situate lungo il percorso del servizio internazionale, fatte salve le limitazioni atte a evitare che tale servizio possa compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico; in secondo luogo, l'articolo 2, comma 1 del decreto legge n. 135 del 2009 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), in corso di conversione alla Camera, reca – in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva in esame – una norma rela-

tiva alla indipendenza dell'organismo di regolazione competente a vigilare sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari.

Segnala che la Commissione europea, il 30 luglio scorso, ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per il ritardo nell'attuazione della direttiva, il cui termine di recepimento era fissato al 4 giugno 2009.

Sottolinea che scopo principale della direttiva è quello di favorire l'apertura del mercato dei servizi ferroviari internazionali di trasporto passeggeri all'interno della Comunità, consentendo che tale servizio possa essere espletato senza l'obbligo dell'associazione internazionale di imprese, finora richiesto dalla normativa europea. Ricorda che il servizio di trasporto merci è già stato oggetto di liberalizzazione con la direttiva n. 2004/51/CE.

Passando ad una breve illustrazione dell'articolato, fa presente che l'articolo 1 dello schema di decreto modifica alcune disposizioni del decreto legislativo n. 188 del 2003, che ha dato attuazione alle direttive del cosiddetto « primo pacchetto ferroviario », prevedendo in particolare che: all'articolo 3 venga soppresso l'attuale riferimento all'associazione internazionale di imprese ferroviarie, e precisato che il servizio di trasporto internazionale passeggeri assolve alla finalità di trasportare passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi; le disposizioni di cui all'articolo 6, relative ai requisiti per l'utilizzo della infrastruttura ferroviaria, si applichino anche alla infrastruttura stessa; all'articolo 6 medesimo venga inoltre aggiunto un comma 2-*bis*, in base al quale i servizi internazionali passeggeri, per la parte svolta in territorio nazionale, siano espletati secondo le previsioni del citato articolo 59 della legge n. 99 del 2009. Sottolinea che lo schema di decreto interviene anche sull'articolo 23 del decreto n. 188, che regola gli accordi quadro fra gestore dell'infrastruttura e impresa richiedente, che attualmente hanno durata di cinque anni, ma possono essere estesi in casi particolari anche oltre i dieci anni. Rileva che il nuovo testo, che recepisce fedelmente quanto indicato dalla direttiva,

prevede una durata massima di cinque anni, prorogabile per un periodo equivalente pari a quello iniziale; per i servizi che utilizzano un'infrastruttura specializzata che richiede investimenti cospicui e a lungo termine, gli accordi quadro possano avere durata di 15 anni; la durata può superare tale limite in casi eccezionali, nei quali gli investimenti siano oggetto di impegni contrattuali che prevedano piani di ammortamento pluriennali. Osserva che all'articolo 24 del decreto n. 188 si introducono disposizioni per le procedure da osservare quando un'impresa intenda ottenere capacità di infrastruttura per svolgere un servizio di trasporto internazionale: di tale richiesta devono essere informati i gestori e gli organismi di regolamentazione. Sottolinea che l'organismo di regolazione previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 188 del 2003 – individuato nel Ministero delle infrastrutture e trasporti – deve a sua volta informare della richiesta l'autorità competente, che ha attribuito un servizio di trasporto ferroviario di passeggeri in base a un contratto di servizio pubblico, nonché le imprese ferroviarie che adempiono al contratto di servizio pubblico sul percorso nazionale che fa parte del servizio di trasporto internazionale in oggetto. Rileva che tale previsione è collegata alla norma, introdotta con il citato articolo 59 della legge n. 99 del 2009, che consente di introdurre limitazioni nei servizi di trasporto internazionale nel diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso del servizio, nei casi in cui il loro esercizio possa compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico. Fa presente che all'articolo 35 del decreto legislativo n. 188 viene apportata una modifica in materia di utilizzo delle tracce orarie: il testo attuale del comma 1 prevede che il gestore dell'infrastruttura impone, in caso di infrastruttura saturata, la rinuncia a tutte le tracce orarie che, per un periodo di almeno un mese, siano state utilizzate al di sotto della soglia minima fissata nel prospetto informativo della rete; il nuovo testo dispone che la rinuncia venga invece

imposta per le tracce orarie riferite ad una linea ferroviaria che, per un periodo di almeno un mese, sia stata utilizzata al di sotto della predetta soglia minima. Evidenzia che viene novellato anche il comma 2 dello stesso articolo 35, secondo cui il gestore dell'infrastruttura può specificare le condizioni in base alle quali si terrà conto dei precedenti livelli di utilizzo delle tracce orarie nella determinazione delle priorità nella procedura di assegnazione di capacità; con la modifica introdotta, si rende obbligatorio, per il gestore, il compito di specificare le citate condizioni.

Evidenzia che l'articolo 2 dello schema di decreto reca, al comma 1, la clausola di invarianza finanziaria, e precisa, al comma 2, che le amministrazioni interessate devono provvedere all'adempimento dei compiti indicati dal decreto con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Mario LOVELLI (PD) osserva che il provvedimento in esame interviene sull'organismo di regolazione nel settore ferroviario, oggetto anche del decreto-legge n. 135 del 2009, approvato dall'Assemblea nella seduta odierna. Fa presente di aver presentato in Assemblea, in occasione della discussione sul decreto-legge n. 135, un ordine del giorno, di contenuto analogo a tre emendamenti che erano stati precedentemente respinti con cui si chiedeva l'impegno del Governo ad istituire un'autorità amministrativa indipendente nel settore dei trasporti; sottolinea che, modificando la propria posizione, il Governo ha annunciato in Aula di accogliere tale ordine del giorno come raccomandazione. Ricorda che la Commissione ha iniziato l'esame di una proposta di legge a propria firma, relativa all'istituzione di una tale autorità e quindi, in ragione della disponibilità manifestata dal Governo rispetto all'ordine del giorno, chiede al Presidente della Commissione di proseguirne l'esame.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	143
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 2937-bis).	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2010.	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	143

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/45/CE, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati. Atto n. 140 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	152
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-01270 Marco Carra: Riorganizzazione della società Polimeri Europa Spa	153
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	156
5-02024 Tommaso Foti: Continuità produttiva degli stabilimenti di Jano (Reggio Emilia) e di Sassuolo (Modena) del Gruppo Marazzi	153
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	158
5-01658 Palomba: Iniziative del Governo in merito alle decisioni dell'ENI nel settore della chimica in Sardegna.	
5-01957 Schirru: Interventi anticrisi a favore dei lavoratori sardi	153
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	159
5-01884 Togni: Strategie industriali dell'azienda CMA di Rocca Canavese	154
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	163
5-01499 Lolli: Sospensione delle attività dello stabilimento Transcom Worldwide Spa di L'Aquila	154
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	164
5-01564 Tullo e Zunino: Continuità produttiva dell'azienda Bombardier Transportation Italy di Vado Ligure	154
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	166

5-01901 Codurelli e Lulli: Iniziative del Governo a favore della produzione motociclistica e, in particolare, degli impianti Guzzi di Mandello del Lario	154
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	167
5-01980 Fava: Convocazione di un tavolo di crisi per lo stabilimento modenese della Nacco ...	155
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	169

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 novembre 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 13.25.

Variatione nella composizione della Commissione.

Andrea GIBELLI, *presidente*, comunica che il deputato Carlo MONAI ha cessato di fare parte della Commissione e che il deputato Massimo CALEARO CIMAN ha aderito al gruppo Misto.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 2937-bis).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2010.

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che lunedì 16 novembre 2009 sono stati assegnati il disegno di legge C. 2936 (legge finanziaria 2010), e il disegno di legge C. 2937 (Bilancio dello Stato per il 2010 e Bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012) e la relativa nota di variazione C. 2937-bis, approvati dal Senato. Pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 6, del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge. La Commissione potrà peraltro procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei provvedimenti dovuti, vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i disegni di legge di ratifica e di recepimento di atti normativi comunitari, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Ricorda che, ai sensi di quanto stabilito dall'ufficio di presidenza del 17 novembre 2009, il parere dovrà essere espresso entro il 24 novembre 2009; in relazione a ciò, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato a lunedì 23 novembre 2009, alle ore 12.

Avverte inoltre che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, i citati disegni di legge finanziaria e di bilancio; l'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico (Tabella n. 3), nonché del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) e del

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella n. 7), tutti limitatamente alle parti di competenza.

La Commissione, oltre a trasmettere una relazione alla V Commissione su ciascuno stato di previsione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di propria competenza del disegno di legge di bilancio. A tale proposito, ricorda che, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del Regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea.

Potranno inoltre essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della rappresentazione in Assemblea. Analoghe regole di esame si applicano anche agli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno comunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione bilancio.

Per quanto concerne la formulazione e l'ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge di bilancio e al disegno di legge finanziaria, i criteri applicabili sono quelli indicati dal Regolamento della Camera e dalla legislazione vigente.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati. Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei, la valutazione puntuale di ammissibilità sarà comunque compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio. Per questi motivi, sottolinea come il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciato nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudichi in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. In ordine ai criteri di ammissibilità, segnala altresì che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità.

Ricorda ancora, infine, che la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di martedì 24 novembre 2009.

Raffaello VIGNALI, *relatore*, osserva che il disegno di legge finanziaria per il 2010 (C. 2936) si inserisce nell'ambito degli indirizzi indicati con le risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF

2010-2013 dello scorso luglio, tenendo conto della revisione del quadro macroeconomico e di finanza pubblica effettuata con la Nota di aggiornamento al medesimo documento, presentata contestualmente ai disegni di legge finanziaria e di bilancio.

La Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013 ha rivisto le stime di crescita per l'anno in corso e per il 2010, in considerazione dei primi segnali di ripresa che si sono manifestati a livello internazionale, nei mesi estivi, dopo la grave crisi economica e finanziaria che si è manifestata a partire dal 2008.

In particolare, per il 2009 la variazione del PIL presenta un miglioramento di 0,4 punti percentuali rispetto a quanto inizialmente previsto; la contrazione del PIL si attesterebbe infatti a -4,8 per cento, rispetto al -5,2 per cento stimato nel DPEF, in linea con i risultati, lievemente superiori alle attese, del secondo trimestre 2009.

Per il 2010, la Nota prevede una crescita più sostenuta dell'economia italiana, pari allo 0,7 per cento, di circa 0,2 punti percentuali superiore rispetto alle indicazioni fornite a luglio.

In tale quadro, la Nota di aggiornamento conferma la linea di intervento già delineata nel DPEF ed attuata con il decreto legge n. 78 del 2009, volta a consolidare i conti pubblici negli anni 2009 e 2010 e a disporre un'azione correttiva che esplica i suoi effetti a partire dal 2011, in concomitanza con il previsto miglioramento delle prospettive di crescita.

La manovra correttiva resta confermata nell'entità indicata dal DPEF, risultando pari all'1,2 per cento del PIL nel triennio 2011-2013, di cui lo 0,4 per cento nel 2011.

Per l'anno in corso e per il 2010 il quadro programmatico di finanza pubblica coincide pertanto con quello tendenziale, mentre un primo miglioramento dei saldi (e del debito pubblico) si registra a partire dal 2011.

Per quanto concerne il debito, dopo aver raggiunto un livello massimo pari al

117,3 per cento del PIL nel 2010, è previsto in progressiva diminuzione fino al 112,7 per cento nel 2013.

Analogamente a quanto avvenuto lo scorso anno, la manovra finanziaria per il triennio 2010-2012, nella sua articolazione complessiva, è stata anticipata dal Governo lo scorso luglio con il decreto legge n. 78 del 2009 – convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 2009 – recante una serie di misure volte a contrastare gli effetti avversi della crisi economica, salvaguardando nel contempo l'equilibrio dei conti pubblici.

Il disegno di legge finanziaria per il 2010 conferma l'impostazione già adottata nella manovra dello scorso anno, sia in quanto a contenuto normativo, sia in termini di effetti sui saldi di finanza pubblica. Anche per il 2010, il Governo ha, infatti, presentato in prima lettura al Senato una finanziaria « snella », articolata in soli tre articoli, che si limitano a fissare gli obiettivi dei saldi di bilancio (livello massimo del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, e di ricorso al mercato finanziario), a introdurre un numero limitato di misure, tra le quali la quantificazione delle risorse da destinare ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego e la proroga di norme di carattere tributario recanti regimi agevolati, nonché a stabilire l'importo da iscrivere nelle tabelle allegate.

Occorre ricordare in proposito che tale limitazione del contenuto del disegno di legge finanziaria discende da quanto disposto inizialmente per il solo esercizio finanziario 2009 dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 e riproposto, per l'esercizio 2010, dall'articolo 23, comma 21-ter del decreto-legge n. 78 del 2009. Per effetto di tali disposizioni, in deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale in materia di contenuto della legge finanziaria (articolo 11 della legge n. 468/1978), viene stabilito che in via sperimentale la legge finanziaria per l'anno 2009 e per l'anno 2010 possa contenere esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico, con l'esclusione di disposizioni fi-

nalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico.

A tale ridimensionamento del contenuto proprio della legge finanziaria corrisponde una valorizzazione del contenuto decisionale del bilancio dello Stato, stante la possibilità – prevista anch'essa in via sperimentale per il solo esercizio 2009 dall'articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 e riproposta per il 2010 dall'articolo 23, comma 21-*quater*, del decreto-legge n. 78 del 2009 – di rimodulare nella legge di bilancio tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione, ivi incluse le risorse derivanti da autorizzazioni legislative di spesa.

Per quanto concerne gli effetti sui saldi di finanza pubblica, il disegno di legge finanziaria non comporta effetti correttivi di rilievo in termini di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche, la cui incidenza sul PIL rimane pertanto fissata per il triennio 2010-2012 nei valori indicati dalla nota di aggiornamento al DPEF. Analogamente, gli interventi introdotti dal disegno di legge incidono marginalmente sul fabbisogno del settore statale, mentre variazioni in aumento nel triennio 2010-2012 sono previste in termini di saldo netto da finanziare.

Nel complesso, gli effetti derivanti dall'articolato e dalla tabelle del disegno di legge comportano un peggioramento del saldo netto da finanziare pari a circa 1,3 miliardi di euro nel 2010, 5,25 miliardi nel 2011 e 3,7 miliardi alla fine del triennio. Tale risultato è in linea con il livello massimo del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, fissato per l'esercizio 2010 – ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge – in 63.000 milioni di euro, al netto di 4.684 milioni di euro per regolazioni debitorie.

Per quanto concerne la composizione della manovra lorda, il disegno di legge reca nuove o maggiori spese – quasi tutte di parte corrente – per un ammontare pari a circa 1,9 miliardi di euro per il 2010, 5,7 miliardi nel 2011 e 3,8 miliardi

per il 2012, cui si aggiungono 0,4 miliardi di euro di minori entrate per il solo esercizio 2012.

A tali impieghi si fa parzialmente fronte mediante una riduzione delle spese pari a circa 0,48 miliardi di euro per ciascuno degli anni del triennio, cui si aggiungono circa 0,16 miliardi di euro di maggiori entrate per l'anno 2010.

Si ricorda, infine, che assieme agli interventi contenuti nel citato decreto legge n. 78 del 2009 e ai disegni di legge finanziaria e di bilancio, nonché al disegno di legge recante il bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012, concorrono alla composizione della manovra di finanza pubblica, i seguenti provvedimenti collegati elencati nella Nota di aggiornamento al DPEF e, in particolare, il disegno di legge S. 1167 « Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali » già indicato lo scorso anno (approvato dalla Camera e in corso di esame presso il Senato); « Disposizioni in materia di organi e funzioni degli enti locali, semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento e carta delle autonomie locali » (approvato dal Consiglio dei Ministri in data 17 settembre 2009, non ancora trasmesso in Parlamento – in attesa della definizione dell'esame da parte della Conferenza unificata); « Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al governo per l'emanazione della carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche » (approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 novembre 2009, ma non ancora presentato in Parlamento).

Passando all'analisi delle disposizioni dell'articolato del disegno di legge finanziaria, fa presente che in assenza di misure rientranti nella specifica competenza della Commissione, si ritiene comunque opportuno evidenziare le seguenti disposizioni, tutte contenute nell'articolo 2, re-

cante disposizioni diverse, come modificato dalle novità introdotte nel corso dell'esame al Senato.

Il comma 6 dispone che anche per il triennio 2010-2012 la crescita del fabbisogno delle università e degli enti pubblici di ricerca non può essere superiore al fabbisogno finanziario determinato a consuntivo nell'anno precedente, incrementato di un tasso pari al 3 per cento per il sistema universitario e al 4 per cento per gli enti pubblici di ricerca. Tale fabbisogno è incrementato degli oneri contrattuali del personale riguardanti competenze arretrate. Il comma 7 proroga all'anno 2012 la detrazione IRPEF spettante per le spese di ristrutturazione edilizia (36 per cento dell'onere sostenuto per un importo non superiore a 48.000 euro). Sono interessate dalla proroga le spese relative a unità immobiliari a prevalente destinazione abitativa privata e quelle eseguite su interi fabbricati dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare nonché da cooperative edilizie purché provvedano all'alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2013. Il comma 8 introduce, a regime, l'aliquota IVA agevolata al 10 per cento per le prestazioni relative ad interventi di recupero e ristrutturazione edilizia appositamente individuati. L'applicazione definitiva dell'aliquota ridotta, normalmente oggetto di intervento di proroga annuale, è compatibile con la disciplina comunitaria in quanto, con la direttiva 2009/47/CE, i servizi ad alta intensità di lavoro (tra i quali le ristrutturazioni edilizie) sono stati inclusi nell'elenco dei beni e servizi che possono essere assoggettati ad aliquota agevolata. Il comma 9 dispone che agli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante (sia in forma itinerante sia a posto fisso) non si applicano le disposizioni concernenti il documento unico di regolarità contributiva (DURC), comprese le norme che subordinano l'attribuzione di agevolazioni contributive o di finanziamenti pubblici (ivi compresi quelli di fonte comunitaria) all'attestazione della regolarità della posizione contributiva. I commi da 10 a 17 stanziavano risorse per i rinnovi contrattuali

per il triennio 2010-2012 relativi al personale delle pubbliche amministrazioni. Il comma 19 proroga per il triennio 2010-2012 le disposizioni previste all'articolo 3, commi da 116 a 118, della legge finanziaria 2008 in materia di assunzione di personale a tempo indeterminato da parte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e dell'Unioncamere. Il comma 21 autorizza una spesa di 3 milioni per il 2010 per lo svolgimento di attività culturale da parte dei collegi universitari legalmente riconosciuti. I commi 23 e da 28 a 32 istituiscono la società Difesa Servizi Spa, ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa. I commi da 24 a 27 recano disposizioni in materia di tutela dei marchi e segni distintivi delle Forze armate, disciplinandone l'utilizzo attraverso contratti di sponsorizzazione e stabilendo le sanzioni per il loro uso illegittimo. Le disposizioni riprendono l'articolo 1 del disegno di legge S. 1373. Il comma 33 destina, nell'ambito delle risorse del Fondo per la finanza d'impresa, una quota di 10 milioni agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione. Il comma 34 modifica la disciplina del Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa (articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008) concernenti la denominazione e la finalità del fondo – che da fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa diviene finalizzato ad agevolare l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa – e le modalità da seguire per l'emanazione del decreto volto a disciplinare il funzionamento del fondo medesimo. Il comma 35 proroga per il 2010 le disposizioni della legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 153) con le quali è stata prevista l'assegnazione ad alcune province della riscossione diretta dell'addizionale sul consumo di energia elettrica. Il comma 39 autorizza la spesa di 15 milioni per il 2009, di

altrettanti per il 2010, e di 20 milioni per il 2012 in favore del CNR e dell'ENEA, per consentire lo sviluppo del tessuto produttivo delle regioni e delle province indicate nel comma medesimo, attraverso l'incentivazione di progetti riguardanti l'efficienza energetica, la tutela ambientale, le metodologie innovative per il made in Italy agroalimentare e la produzione di farmaci biotecnologici. Il comma 40 modifica l'articolo 2, comma 188, della legge finanziaria 2008, estendendo la possibilità di rinegoziazione con l'Agenzia ex Sviluppo Italia anche per i mutui che sono stati accesi dopo il 31 dicembre 2004 e fino al 31 dicembre 2008, in base alle disposizioni in materia di autoimprenditorialità. Il comma 45 prevede che le risorse del Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile (articolo 1, comma 72, della legge n. 247 del 2007) possono essere utilizzate per consentire ai giovani di età inferiore a trentacinque anni di sopperire alle esigenze della loro attività lavorativa o per sviluppare attività innovative e imprenditoriali. Il comma 54 dispone una rilevante riduzione dello stanziamento destinato all'agevolazione per il bioetanolo, nonché un significativo ridimensionamento della quota di biodiesel ammessa ad accisa agevolata. In primo luogo, viene ridotta da 250.000 a 18.000 tonnellate la quantità di contingente di biodiesel che, nell'anno 2010, fruisce di una aliquota agevolata di accisa; in secondo luogo, viene ridotta l'autorizzazione di spesa destinata alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di un'aliquota di accisa ridotta sul bioetanolo, sull'ETBE e sugli additivi e riformulanti prodotti da biomasse.

L'articolo 3 reca quindi le disposizioni relative alle Tabelle da A ad F allegate al disegno di legge finanziaria. Il comma 1 reca l'approvazione delle Tabelle A e B, che definiscono l'entità dei Fondi speciali di parte corrente e in conto capitale. Il disegno di legge finanziaria non aggiunge ulteriori risorse rispetto a quelle iscritte nel bilancio a legislazione vigente e non sono pertanto introdotte ulteriori nuove finalizzazioni. Il Ministero dello sviluppo

economico reca un accantonamento di parte corrente pari a 10 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 (tabella A), mentre nella tabella B non sono previsti accantonamenti relativi al MISE per il triennio 2010-2012. Il comma 2 reca l'approvazione della Tabella C, relativa alla quantificazione annua (per il triennio finanziario di riferimento) delle leggi di spesa di carattere permanente; sono qui presenti taluni stanziamenti riferiti al MISE. Con riferimento alla missione *Regolazione dei mercati*, lo stanziamento complessivo ammonta a 15,4 meuro per il 2010 e 11,7 meuro per gli anni 2011 e 2012; fra le voci, quella di maggior rilievo è lo stanziamento dedicato al finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (14,6 meuro per il 2010 e circa 11 per il 2011 e il 2012). Con riferimento alla missione *Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo*, lo stanziamento complessivo è pari a 163 meuro circa per il 2010 e 141 meuro circa per gli anni 2011 e 2012, destinati al funzionamento dell'ICE (83 meuro per il 2010 e 81 meuro per gli anni 2011 e 2012), all'attività promozionale delle esportazioni italiane (55 meuro per il 2010 e 42 meuro circa per gli anni 2011 e 2012) e a contributi ad enti, organismi e associazioni (25 meuro per il 2010 e 19 meuro per gli anni 2011 e 2012). Con riferimento infine alla missione *Ricerca e innovazione*, segnala lo stanziamento di 197 meuro per il 2011 e 2011 e di 198 meuro per il 2012 destinato all'ENEA.

Per quanto riguarda le tabelle D ed E, ove sono indicati, rispettivamente, il rifinanziamento annuale delle leggi di spesa in conto capitale e le riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, non vi sono stanziamenti riferiti al Ministero dello sviluppo economico.

I commi 5 e 6 riguardano la Tabella F, che reca le rimodulazioni degli stanziamenti annuali delle leggi di spesa pluriennali in conto capitale.

Con riferimento alle autorizzazioni di spesa pluriennali espresse in tabella F riguardanti il Ministero dello sviluppo eco-

nomico si segnalano: (legge n. 266/2005, articolo 1, comma 95) per il proseguimento del programma di sviluppo unità navali classe FREMM, si prevedono 75 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012, e 1.260 milioni complessivamente per gli anni dal 2013 al 2022; (legge n. 244/2007, articolo 2 comma 181) riguardo ai contributi per i programmi navali previsti dalla legge finanziaria per il 2008 la tabella F riporta le seguenti autorizzazioni annuali (cap. 7485/p – UPB 1.1.6): 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011; (legge n. 296/2006, articolo 1, comma 883-885): gli importi da iscrivere in bilancio in relazioni ad autorizzazioni di spesa a favore delle imprese nazionali del settore aeronautico relativamente al periodo 2010-2012, esposti in tabella F (cap. 7421/p – UPB 1.1.6) secondo gli importi ivi riportati; (legge n. 244/2007, articolo 2 comma 179 e 180): per il finanziamento dello sviluppo tecnologico del settore aeronautico in tabella F secondo la ripartizione annua ivi riportata; per il Fondo di garanzia per le PMI (di cui all'articolo 15 della legge n. 266/1997), la tabella F riporta 200 milioni di euro per il 2010, 300 milioni per il 2011 e 500 milioni per il 2012 (cap. 7450 – UPB 1.1.6). Per la ratifica e l'esecuzione del trattato di amicizia e partenariato Italia-Libia sono previsti in tabella F 61,2 meuro per il 2010 e 57,7 meuro per il 2011 (cap. 7331 – UPB 1.1.6). Con riferimento alla *Missione Regolazione dei mercati* si segnalano gli stanziamenti relativi al sistema fieristico nazionale previsti dalla legge n. 99/2009. In tabella F, la dotazione del cap. 7495 (UPB 3.1.6 – Investimenti) risulta di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Rispetto al bilancio a legislazione vigente, le rimodulazioni della Tabella F interessano soltanto le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, attraverso una anticipazione di 1 miliardo nel 2010 e di 4,5 miliardi nel 2011 a valere sulle risorse del 2012. Per effetto della rimodulazione disposta dalla tabella F, l'autorizzazione di spesa per il FAS viene determinata in circa 7 miliardi per il 2010, in 9 miliardi per il

2011, in 4,6 miliardi per il 2012. Considerando anche i 36,3 miliardi esposti nella tabella F relativi al 2013 e anni successivi, le risorse del FAS ammontano complessivamente a 56,9 milioni di euro.

Per quanto concerne gli effetti della legge finanziaria relativi alle parti di competenza della X Commissione, dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli accantonamenti in tabella A e in tabella B del Ministero dell'economia e delle finanze, non si segnalano finalizzazioni di interesse per i profili di competenza della Commissione X.

Con riferimento alla missione *Turismo*, la tabella C prevede per il triennio 2009-2011 un finanziamento a favore dell'ENIT (legge n. 292/1990, Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo) di 33,4 milioni di euro per il 2010, 24,6 milioni per il 2011 e 24,6 milioni per il 2012 (cap. 2194). Sempre relativamente al turismo, per il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 2107), la tabella C quantifica gli stanziamenti del triennio in circa 42 meuro per il 2010 e 31,1 meuro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Per quanto concerne le autorizzazioni di spesa pluriennali esposte dalla citata tabella F, riguardo alla missione 11 «Competitività e sviluppo delle imprese», programma «Incentivi alle imprese» (settore di intervento 9 – Mediocredito centrale-SIMEST), si segnalano le seguenti somme in relazione alla legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007): riguardo all'articolo 2, comma 306 (contributo in conto interessi per il Fondo di cui alla legge n. 295/1973), la tabella F indica sul capitolo 7298 11,8 milioni di euro per l'anno 2010 (anno terminale); riguardo all'articolo 3, comma 33 (trasferimenti alle imprese) sono indicati in tabella F, per quanto riguarda il capitolo 7299, 15,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 (anno terminale).

In relazione agli accantonamenti in tabella A e in tabella B del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ri-

cerca, non si segnalano finalizzazioni di interesse per i profili di competenza della X Commissione.

La tabella C del disegno di legge finanziaria per il 2009 reca stanziamenti sul capitolo 7236 (decreto legislativo n. 204/1998) di 1.867,8 milioni di euro per il 2010, e di 1.866,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Gli stanziamenti relativi all'Agenzia spaziale italiana (ASI) saranno stabiliti con il decreto ministeriale di riparto del fondo.

Riguardo alle autorizzazioni pluriennali di spesa esposte dalla Tabella F, per quanto riguarda la missione 17 « Ricerca e innovazione », si segnala che per il settore di intervento 4 – Interventi nelle aree sottoutilizzate –, la tabella F riporta: per il programma « Ricerca scientifica e tecnologica applicata » (capitoli 7308 e 7320) uno stanziamento di 60 meuro per l'anno 2010, di 90 meuro per l'anno 2011 (anno terminale); per il programma « Ricerca scientifica e tecnologica di base » (capitolo 7245) uno stanziamento 40 meuro per l'anno 2010, di 41,1 meuro per l'anno 2011 (anno terminale). Il comma 7, infine, prevede che le risorse derivanti dal rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali (c.d. scudo fiscale) ed affluite alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 78/2009, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo previsto dall'articolo 7-*quinqüies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009 (Fondo per finanziamento di interventi urgenti e indifferibili).

Passando all'illustrazione del contenuto del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012, ricorda che esso è impostato secondo la struttura contabile per Missioni e Programmi, volta a privilegiare il contenuto funzionale della spesa, introdotta con la legge di bilancio per il 2008. In particolare, la riorganizzazione operata si fonda su una classificazione delle risorse finanziarie secondo due livelli di aggregazione: 34 missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne deli-

neano gli obiettivi strategici, a loro volta articolate, nella legge di bilancio 2010, in 162 programmi, che rappresentano aggregati omogenei di attività svolte all'interno di ogni singolo Ministero.

Con riferimento al citato meccanismo di flessibilità, ricordo che ai sensi del citato articolo 60, comma 3 del decreto-legge n. 112 del 2008, le rimodulazioni tra i programmi delle dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, riguardano anche le spese predeterminate per legge, con la sola eccezione delle spese di natura obbligatoria, in annualità e a pagamento differito. Le rimodulazioni che possono essere proposte nel disegno di legge di bilancio soggiacciono peraltro ad alcuni limiti, quali il rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica; il limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziare per il macroaggregato « Interventi » per le rimodulazioni tra queste ultime e le risorse del macroaggregato « funzionamento »; il divieto di utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti, in quanto intervento di dequalificazione della spesa.

Nel disegno di legge di bilancio per il 2010 (S. 1791), come già lo scorso anno, è presente, in allegato a ciascuno stato di previsione, un apposito prospetto, l'Allegato 2 « Prospetto delle autorizzazioni di spesa per programmi », che espone le autorizzazioni di spesa relative a ciascun Ministero rientranti nella componente rimodulabile del bilancio.

Lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2010, così come modificato con la I Nota di variazioni (C. 2937 – Tab. 3-*bis*), reca spese complessive di competenza per un totale di 10.590,8 milioni di euro che includono la somma di 36 meuro costituita dal rimborso di passività finanziarie con riferimento al Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione.

Le spese del Ministero dello sviluppo economico corrispondono a circa l'1,3 per cento del totale delle spese del bilancio dello Stato, che ammontano a 795.304 milioni di euro.

Nel bilancio del dicastero prevalgono nettamente le spese in conto capitale, che assommano a 9.948 milioni (93,9 per cento del totale), a fronte dei 606,8 milioni destinati alle spese correnti. La rilevanza percentuale di queste ultime nelle previsioni per il 2010 risulta pari al 5,7 per cento delle spese complessive del Ministero. Rispetto alle previsioni assestate 2009 contenute nella legge 3 agosto 2009, le spese del Ministero registrano un incremento di 2.823,8 milioni di euro. Le spese di parte corrente risultano, tuttavia, ridotte di 69 milioni di euro, mentre gli stanziamenti in conto capitale aumentano di 2.892,8 milioni di euro.

Passando all'esame delle singole missioni di competenza del MISE, segnala che alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese» sono assegnate risorse per 2.791,1 milioni di euro ripartite tra 3 programmi, con una riduzione di 232,3 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2009.

La missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale», cui partecipa il solo Ministero dello sviluppo economico, gestita dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione e costituita da un solo programma, riceve risorse pari a 7.094,6 milioni di euro. La dotazione registra un incremento di 3.300,2 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2009.

La missione «Regolazione dei mercati» di pertinenza del solo MISE, riceve risorse pari a 29,7 milioni di euro (27,4 meuro di parte corrente e 2,3 di conto capitale) che risultano ridotte di 23 milioni di euro rispetto alle previsioni della legge di assestamento 2009.

Alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione delle imprese», gestita interamente dal Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, sono assegnati 188,3 milioni di euro ripartiti tra 2 programmi. Prevalgono le spese di parte corrente, circa 175,5 milioni di euro. Rispetto alle previsioni assestate 2009 la dotazione si riduce di 22 milioni di euro.

La missione «Energia e diversificazione delle fonti energetiche», cui partecipa il

solo MISE, è interamente gestita dal centro di responsabilità amministrativa Dipartimento per l'energia e riceve risorse pari a 7,8 milioni di euro che, rispetto alle previsioni assestate, risultano ridotte di 39,9 milioni. Le risorse sono ripartite tra due programmi.

La missione «Ricerca e Innovazione», che è interministeriale, riceve stanziamenti per un totale di 3481,1 milioni di euro ripartiti tra 13 programmi. Di questi 3 rientrano tra le competenze del Ministero dello sviluppo economico.

Le risorse assegnate al MISE, pari a 210,5 milioni di euro, che costituiscono in percentuale il 6 per cento circa dello stanziamento destinato all'intera Missione, registrano una riduzione di 78 milioni di euro rispetto all'assestato.

Alcuni stanziamenti a favore del sistema produttivo sono iscritti anche nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si tratta, in particolare, di stanziamenti inseriti nel programma «Incentivi alle imprese», unico programma della missione Competitività e sviluppo delle imprese (missione 11) di competenza del MEF, nel programma Sviluppo e competitività del turismo, che costituisce l'unico programma della missione Turismo (missione 31), nel programma Ricerca di base ed applicata (17.15) e nel programma Sviluppo sostenibile (18.5).

La missione 11 «Competitività e sviluppo delle imprese» reca per il 2010 stanziamenti di competenza per 1.883,5 milioni di euro (1.777,8 nella legge di bilancio 2009 e 1.799 nell'assestamento 2009). Rispetto alle previsioni secondo la legge di bilancio 2009, si propongono dunque variazioni positive del 5,9 per cento.

All'interno del programma «Sviluppo sostenibile» (18.5), che reca stanziamenti in c/competenza per 64,2 milioni (rispetto ai 135,8 della legge di bilancio 2009 e ai 74,3 delle previsioni assestate 2009), si segnala il capitolo 7076 (Fondo per la promozione di nuova edilizia ad alta efficienza energetica), la cui dotazione di competenza per il 2010 viene azzerata, rispetto agli 11,6 milioni di euro del 2009.

Per quanto riguarda lo Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, di competenza della X Commissione Attività produttive, corrispondono – secondo la nuova classificazione del bilancio per missioni e programmi – ai programmi Ricerca scientifica e tecnologica applicata (17.9) e Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.10) della Missione Ricerca e Innovazione (missione 17). Essi sono gestiti dal Centro di responsabilità «Dipartimento per l'Università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica».

Segnale, in particolare, lo stanziamento allocato nel Capitolo 7320, relativo al Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), con 80 milioni di euro di competenza per il 2010, che registra una considerevole riduzione (148,9 milioni) rispetto ai 228,9 milioni della legge di bilancio 2009 e le previsioni assestate.

Evidenzia inoltre il Capitolo 7236, relativo al Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, la cui dotazione di competenza risulta di 1.867,8 milioni (+ 126,2 milioni circa rispetto alla legge di bilancio 2009 e all'assestamento). La nota esplicativa dimostra che lo stanziamento è determinato dalla tabella C della legge finanziaria 2009, tenuto anche conto dell'assunzione in deroga alle normative vigenti di nuovo personale nonché della stabilizzazione di quello già in servizio nei diversi enti, prevista da alcuni decreti del Presidente della Repubblica. Nel capitolo affluiscono gli stanziamenti a favore dell'Agenzia spaziale italiana.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 novembre 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. —

Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/45/CE, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati. Atto n. 140.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 17 novembre 2009.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 17 novembre la collega Pelino ha svolto la relazione sull'atto del Governo n. 140, relativo allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/45/CE concernente le quantità nominali dei prodotti preconfezionati. A tale proposito fa presente che è pervenuta da parte del Governo la segnalazione di una correzione formale da apportare ad un riferimento normativo contenuto nell'allegato allo schema di decreto legislativo, al punto 2, definizione del prodotto «vino aromatizzato» (il riferimento corretto deve essere «di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento».

Nessuno chiedendo di intervenire da la parola alla collega Pelino ai fini della formulazione della proposta di parere.

Paola PELINO (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Andrea LULLI (Pd), nel dichiarare l'astensione del proprio gruppo, evidenzia che la presenza dei deputati di maggioranza è decisamente esigua, nonostante la presenza al completo dei deputati del gruppo della Lega Nord Padania. Sottolinea che, ancora una volta, da parte dell'opposizione non verrà meno lo spirito costruttivo che tradizionalmente caratte-

rizza i lavori della X Commissione, sollecitando tuttavia i colleghi di maggioranza ad una più assidua presenza ai lavori della Commissione anche per favorire un vero confronto, perlomeno per quanto concerne i temi di maggiore rilievo, quale ad esempio il dibattito sulla manovra finanziaria.

Raffaello VIGNALI (PdL) assicura che rappresenterà la richiesta del deputato Lulli al presidente del gruppo del PDL in Commissione.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA (PdL) esprime apprezzamento per l'atteggiamento responsabile dei deputati di opposizione che consentirà di approvare un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Gabriele CIMADORO (IdV) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI

Giovedì 19 novembre 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.10.

5-01270 Marco Carra: Riorganizzazione della società Polimeri Europa Spa.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA (PdL) risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco CARRA (PD), replicando, prende atto della risposta che improntata ad un

moderato ottimismo. Rileva tuttavia che, a fronte degli investimenti previsti da parte di ENI, le ricadute occupazionali sembrano essere molto esigue. Assicura che, insieme alle organizzazioni sindacali, continuerà a vigilare sull'attività della Polimeri Europa Spa per verificare che il percorso indicato nella risposta trovi concreta applicazione.

5-02024 Tommaso Foti: Continuità produttiva degli stabilimenti di Jano (Reggio Emilia) e di Sassuolo (Modena) del Gruppo Marazzi.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA (PdL) risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tommaso FOTI (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto.

5-01658 Palomba: Iniziative del Governo in merito alle decisioni dell'ENI nel settore della chimica in Sardegna.

5-01957 Schirru: Interventi anticrisi a favore dei lavoratori sardi.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sul medesimo argomento, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA (PdL) risponde nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Federico PALOMBA (IdV), replicando, si dichiara soddisfatto e sollecita il Governo ad ottenere garanzie sull'effettivo interesse di ENI per la chimica italiana.

Amalia SCHIRRU (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, in quanto la sua interrogazione ha per oggetto tutto il sistema produttivo sardo e non solo il rilevante comparto della chi-

mica. Ricorda in proposito la drammatica situazione del territorio Sulcis che è stato, a suo avviso, abbandonato dal Governo che ha messo in campo solo provvedimenti emergenziali senza prevedere una strategia di sviluppo della realtà isolana. Sollecita pertanto il Governo ad un intervento complessivo sulla realtà produttiva sarda che potenzi le infrastrutture e proceda alle necessarie bonifiche del territorio.

5-01884 Togni: Strategie industriali dell'azienda CMA di Rocca Canavese.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA (Pdl) risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Renato Walter TOGNI (LNP), replicando, si dichiara soddisfatto.

5-01499 Lolli: Sospensione delle attività dello stabilimento Transcom Worldwide Spa di L'Aquila.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giovanni LOLLI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto, ringraziando il rappresentante del Governo per la risposta fornita. Considera infatti del tutto rispettabile lo strumento dell'accordo sindacale richiamato, ma ritiene che esso non sia idoneo a impedire conseguenze devastanti in termini occupazionali in una regione già duramente colpita dal terremoto del 6 aprile scorso. Evidenzia altresì come altre grandi aziende presenti sul territorio, quali la Menarini e l'Alenia, abbiano, nelle medesime circostanze, tenuto un comportamento esemplare allo scopo di non pregiudicare il futuro dei lavoratori, diversamente da quanto dimostrato dalla società Transcom Worldwide Spa, che sul territorio nazionale impiega circa 20 mila dipendenti, di cui 354 presso la sede di L'Aquila. Auspica pertanto che il Governo continui a vigilare sulla vicenda,

considerato anche che la Transcom ha ricevuto commesse importanti da parte della pubblica amministrazione.

5-01564 Tullo e Zunino: Continuità produttiva dell'azienda Bombardier Transportation Italy di Vado Ligure.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Massimo ZUNINO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo e sottolinea l'impegno comune profuso, in questa vicenda, da parte delle forze politiche e delle istituzioni locali coinvolte. Auspica quindi che possano proseguire, anche in futuro, i rapporti fra Trenitalia e la società Bombardier Transportation Italy data la riconosciuta alta affidabilità dei suoi prodotti, anche al fine di accrescere ulteriormente i livelli occupazionali di tutte le aziende dell'indotto.

5-01901 Codurelli e Lulli: Iniziative del Governo a favore della produzione motociclistica e, in particolare, degli impianti Guzzi di Mandello del Lario.

Raffaello VIGNALI (Pdl) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Lucia CODURELLI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta. Pur apprezzando l'impegno del Governo, ritiene che il piano presentato dal gruppo Piaggio non sia assolutamente idoneo a garantire il rilancio di un settore strategico come quello della produzione motociclistica che vede massicci investimenti da parte degli altri paesi europei. Al riguardo, giudica sollecita l'apertura di un tavolo di confronto presso il Ministero dello sviluppo economico che condivida e accetti la sfida di investire in futuro in un settore produttivo di eccellenza del *made in Italy*.

5-01980 Fava: Convocazione di un tavolo di crisi per lo stabilimento modenese della Nacco.

I deputati Andrea GIBELLI (LNP) e Renato Walter TOGNI (LNP) dichiarano di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei ter-

mini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Andrea GIBELLI, *presidente*, replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

**5-01270 Marco Carra: Riorganizzazione della società
Polimeri Europa Spa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La politica del Ministero dello sviluppo economico per l'industria chimica è finalizzata a riqualificare i poli chimici e a promuoverne processi di reindustrializzazione compatibili con l'ambiente, attraverso il consolidamento della chimica di base e lo sviluppo delle filiere a valle.

Si premette che, in data 17 giugno 2009 si è tenuto, presso il Ministero dello sviluppo economico un incontro, presieduto dal Ministro Scajola e con la partecipazione dell'Amministratore Delegato della società stessa, finalizzato a conoscere il piano industriale del Gruppo Eni.

In tale sede, l'amministratore delegato del gruppo Eni, ha confermato l'interesse per la chimica, definendo un quadro di riorganizzazione e investimenti per garantire l'equilibrio finanziario di lungo periodo e stabilizzare il quadro occupazionale.

Eni ha poi illustrato le linee del proprio Piano per la chimica che prevede interventi per 700 milioni di euro nel periodo 2009-2012.

Nell'ambito del piano (2009-2012), Eni ha dichiarato che intende investire in Italia con i seguenti obiettivi:

miglioramento dell'indice energetico e flessibilizzazione delle cariche dei *crackers*;

rafforzamento delle filiere produttive degli stirenici e degli elastomeri;

difesa del *business* polietilene.

La Polimeri Europa è la società del gruppo Eni che opera, in Italia, nel settore della petrolchimica e degli intermedi. Con i suoi impianti è presente nei petrolchimici di Porto Marghera, Mantova, Ferrara, Ravenna, Brindisi, Priolo, Gela, Ragusa, Assemini e Porto Torres.

Polimeri Europa è la società che gestisce l'attività petrolchimica « core » di Eni: produzione e commercializzazione di olefine, aromatici ed intermedi (chimica di base), stirenici, polietilene e elastomeri. La stessa, peraltro, è uno dei maggiori produttori di tale « ultima » sostanza petrolchimica, i cui impianti sono situati a Ravenna, Ferrara e Porto Torres.

La società, anche per il 2009, ha operato per recuperare efficienza in termini di costi fissi e variabili in tutte le sue realtà in Italia ed all'estero.

Le linee strategiche del Piano quadriennale 2008-2011 del Gruppo sono, quelle di ottenere un risultato operativo positivo anche quando dovesse ripresentarsi uno scenario particolarmente sfavorevole; proseguire nei programmi di interventi strutturali tesi alla riduzione dei costi, fissi e variabili e garantire la massima attenzione alle problematiche di salute e sicurezza, salvaguardando i livelli occupazionali. Infatti, nel dettaglio della voce costi del lavoro del bilancio 2007 della Polimeri, si prevede un incremento di 28 milioni di euro finalizzati all'aumento dell'organico.

Quanto sopra esposto non fa prevedere per il Gruppo in questione, un andamento così negativo come descritto dall'interro-

gante, fermo restando l'influenza sicuramente negativa che ha subito anche la Polimeri, dovuta al forte aumento dei prezzi unitari delle materie prime (petrolifere) e delle *utilities* (energia e vapore) che non è stato recuperato, dal ben più modesto incremento dei prezzi di vendita dei prodotti finiti.

Infine, per quanto concerne lo stabilimento di Mantova della Polimeri, risultano in corso confronti sindacali relativamente a processi operativi e quindi all'organizzazione del lavoro delle aree tecniche, quali manutenzione e logistica. Le ricadute occupazionali sul sito di Mantova dovrebbero essere, comunque, minime (alcune unità).

ALLEGATO 2

5-02024 Tommaso Foti: Continuità produttiva degli stabilimenti di Jano (Reggio Emilia) e di Sassuolo (Modena) del Gruppo Marazzi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Gruppo Marazzi è uno dei principali produttori di piastrelle a livello mondiale. Lo stesso ha circa 19 stabilimenti nel mondo: in Italia, Spagna, Francia ed in America.

Il Ministero dello sviluppo economico è a conoscenza della vertenza Marazzi, che secondo la società, è stata causata dalla profonda crisi di mercato che ha investito il settore.

Le difficoltà dell'azienda sono, attualmente, seguite a livello locale e nessuna richiesta di apertura di tavolo di confronto è pervenuta al Ministero sviluppo economico. Tuttavia, anche valutando la qualità del distretto produttivo a cui il gruppo appartiene sia in termini di impianti che di professionalità, il Mise dà la propria disponibilità ad attivare, ove richiesto, un tavolo di confronto al fine di scongiurare la chiusura degli stabilimenti citati.

Si ribadisce, peraltro, che il Ministero dello sviluppo economico è consapevole della profonda crisi lamentata dal settore e intende monitorare l'evolversi della vicenda. A tal proposito, si sta provvedendo

ad attivare i sottogruppi di cui è costituito l'Osservatorio permanente. Lo stesso è istituito in seno al Consiglio Nazionale Ceramico, proprio al fine di mettere a punto una politica di sviluppo del settore.

Sono stati convocati, a livello locale, per la prima settimana di dicembre tutti i sottogruppi dell'Osservatorio. Al fine di dare ufficialità e forza a tale iniziativa, il Mise ha ritenuto di incontrare due di questi sottogruppi, quello sulla « contraffazione » e quello sulla « formazione *design* e innovazione », presso la sede stessa del Ministero.

Il Consiglio Nazionale della ceramica di nuova costituzione sarà convocato, presumibilmente, nella seconda metà di dicembre, per valutare i documenti di orientamento redatti dai sottogruppi.

Il Consiglio Nazionale ceramico, opportunamente integrato, ove necessario, funzionerà anche da « tavolo di crisi » o meglio da « tavolo di sviluppo e confronto », avendo al suo interno tutte le componenti necessarie e qualificate allo studio di misure « *ad hoc* » per il settore.

ALLEGATO 3

5-01658 Palomba: Iniziative del Governo in merito alle decisioni dell'ENI nel settore della chimica in Sardegna.**5-01957 Schirru: Interventi anticrisi a favore dei lavoratori sardi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si ritiene di rispondere congiuntamente ai due atti di sindacato ispettivo in quanto entrambi evidenziano problematiche comuni quali l'accordo per la chimica e leggi riguardanti energia ed occupazione afferenti al territorio sardo.

La politica del Ministero dello sviluppo economico per l'industria chimica è finalizzata a riqualificare i poli chimici e a promuoverne processi di reindustrializzazione compatibili con l'ambiente, attraverso il consolidamento della chimica di base e lo sviluppo delle filiere a valle.

Nello specifico, il Ministero dello sviluppo economico attribuisce particolare attenzione alla Sardegna, dove sono presenti tre poli chimici, Porto Torres, Assemini, Ottana.

Nel sito di Porto Torres sono presenti il gruppo ENI, con le aziende Polimeri Europa e Syndial, e la multinazionale inglese Ineos Vinyls:

la Ineos conta 137 addetti diretti e due impianti produttivi per la produzione di CVM e di PVC;

Polimeri Europa con un totale di 770 addetti, ha sei impianti produttivi: *cracking*, aromatici, polietilene, cumene, fenolo ed elastomeri. Il *cracking* è il motore dell'intero petrolchimico, poiché serve con i suoi prodotti direttamente o indirettamente la quasi totalità degli impianti presenti;

nel sito di Assemini è presente la Syndial con 244 addetti e con le produ-

zioni di cloro e di dicloretano che rappresentano la prima parte della filiera di produzione di pvc;

nell'area di Sarroch sono presenti:

1. Polimeri Europa che produce idrocarburi aromatici a partire da virgin nafta e da benzina riformata, con 404 addetti;

2. Sasol che produce tagli paraffinici e idrocarburi con 50 addetti;

il sito di Ottana è caratterizzato dalla presenza della società Equipolymers con 122 addetti. La società produce intermedi utilizzati per la produzione di materie plastiche (polietilentereftalato, PET).

Come noto, lo strumento che fu individuato al fine di potenziare e rilanciare i poli chimici presenti in Sardegna è stato « l'Accordo di Programma per la qualificazione e la reindustrializzazione dei poli chimici » presenti in Sardegna sottoscritto a Palazzo Chigi, il 14 luglio 2003, da Governo, Regione, Enti locali, imprese e sindacati.

Nello stesso è previsto, tra l'altro:

un impegno finanziario da parte del Governo di 200 milioni di euro di cui, 100 milioni di euro per il sito di Ottana e 50 milioni di euro, rispettivamente, per i siti di Assemini e Porto Torres.

A queste risorse si deve aggiungere lo stanziamento regionale di ulteriori 100 milioni di euro per i siti di Porto Torres e Assemini;

il consolidamento e lo sviluppo della filiera del cloro e cloro derivati.

Per quanto riguarda le risorse, sono stati impegnati, ad oggi, 113 milioni di euro, 52 a Ottana e 61 a Porto Torres e Assemini.

Relativamente, invece, alla linea del cloro si fa presente quanto segue.

Dopo la decisione di Ineos di abbandonare l'Italia, la società Vinyls ne aveva acquistato le attività impegnandosi a subentrare a Ineos anche nella realizzazione degli investimenti sugli impianti per la produzione di pvc presenti a Porto Torres così come previsto nell'accordo di programma succitato.

Vinyls, inoltre, doveva acquistare dall'Eni gli impianti per la produzione di cloro ad Assemini (Cagliari) e realizzare in compartecipazione con Eni un nuovo impianto di cloro a Porto Marghera.

Per gli investimenti da realizzare in Sardegna, il Ministero dello sviluppo economico aveva già approvato il citato contratto di programma.

Dopo la decisione della multinazionale inglese Ineos di abbandonare l'Italia, la vicenda della società Vinyls spa, creata *ad hoc* dall'imprenditore Fiorenzo Sartor per l'acquisizione degli stabilimenti già Ineos, è culminata alla fine dello scorso mese di maggio, con l'istanza, al Tribunale di Venezia, di accesso alla procedura di Amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo n. 270 del 1999.

Con sentenza, in data 19 giugno 2009, il Tribunale di Venezia ha dichiarato lo stato di insolvenza della predetta società, ed ha nominato, su proposta del MiSE, i tre commissari giudiziali, affidando a questi la gestione dell'impresa.

Pertanto, con decreto, in data 7 agosto 2009, il Tribunale di Venezia ha dichiarato l'apertura della Procedura di amministrazione straordinaria.

Il Ministro dello sviluppo economico, ha nominato, di conseguenza, i commissari straordinari della Vinyls spa, già commissari giudiziali.

I citati commissari sono attualmente impegnati a predisporre un piano per il riavvio degli impianti e la gestione dell'attività. Piano che a breve sarà presentato.

Recentemente, inoltre, si sono succeduti numerosi incontri presso il MiSE tra Eni e i Commissari della Vinyls, finalizzati a raggiungere un accordo riguardante le forniture di dicloretano, etilene, servizi e *utilities*.

Il 12 novembre 2009, tra gli stessi, si è raggiunta un'intesa che rappresenta un importante risultato propedeutico al riavvio degli impianti che faciliterà sicuramente la ricerca da parte dei Commissari di imprenditori interessati alla loro acquisizione.

Per quanto riguarda le decisioni dell'ENI sulla volontà di mantenere il suo impegno per il settore chimico in Sardegna, si evidenziano gli eventi più salienti, svoltisi presso il Ministero dello Sviluppo Economico:

in data 17 dicembre 2008 il Ministro Scajola ha presieduto un tavolo di confronto relativo alle prospettive dell'industria chimica in Sardegna, con particolare riferimento agli insediamenti produttivi del Gruppo ENI.

In questa sede il Ministro ha ribadito l'importanza strategica del settore chimico per l'intero sistema produttivo del paese, sottolineando la rilevanza assunta dalla chimica sarda, anche in considerazione delle interconnessioni con altri siti nazionali;

il 22 gennaio 2009, Polimeri Europa ha siglato un accordo con le organizzazioni sindacali di categoria in cui veniva stabilito il rientro a partire dal 26 gennaio del personale interessato dalla sospensione e, dalla stessa data, il graduale riavvio degli impianti (etilene, aromatici, polietilene, elastomeri).

Per gli impianti della filiera cumene-fenolo, ne veniva prevista, a causa della crisi, la fermata, la manutenzione e la messa in sicurezza. Il personale occupato in tali impianti (77 addetti) e non impiegato nelle attività di presidio operativo, sarebbe stato utilizzato in altri reparti dello stabilimento:

il 21 luglio 2009, a seguito della comunicazione al Ministero, motivata da ragioni congiunturali, di fermare il *cracking* di Porto Torres ad agosto e settembre, in una ulteriore riunione con l'ENI, si raggiunse un accordo su Porto Torres. In tale accordo sono previste sei azioni fondamentali:

1. non si sarebbe attuato l'annunciato stop degli impianti di Porto Torres;

2. sarebbe stato attuato il piano di manutenzione degli impianti che, a rotazione, prevede la fermata di singole produzioni, per ridurre le scorte;

3. il piano di manutenzione sarebbe terminato entro il mese di settembre;

4. le manutenzioni sarebbero state effettuate, senza ricorso alla cassa integrazione guadagni;

5. al completamento del piano di manutenzione, sarebbe stato attivato un tavolo di confronto per discutere il piano Eni per la Sardegna, anche con la partecipazione delle istituzioni locali, al fine di verificare strumenti agevolativi per la realizzazione di nuovi investimenti.

In data 20 ottobre 2009 è stato sottoscritto un accordo tra Eni e Sindacati riguardante il programma di investimenti che il gruppo industriale vuole realizzare nel polo di Porto Torres.

Infine, il 18 novembre 2009 si è tenuto al Ministero un nuovo incontro al fine di verificare lo stato di attuazione della già citato accordo del 21 luglio scorso.

A tale incontro erano presente i vertici dell'Amministrazione, il Presidente della regione Sardegna, le organizzazioni sindacali dell'Eni. Le parti hanno preso atto dei

passi in avanti compiuti con l'accordo del 19 ottobre scorso tra l'Eni e le organizzazioni sindacali che prevedeva, tra l'altro, così come deciso dai commissari della Vinyls, il riavvio delle attività relative al ciclo del cloro.

Il tavolo ha, inoltre, definito un percorso di lavoro comune per superare i punti critici ancora non risolti: lo sbocco delle attività di bonifica previsto dall'Eni attraverso la convocazione di un tavolo con il Ministero dell'Ambiente, il riavvio, nonché la vendita degli impianti in capo al Gruppo Vinyls, il monitoraggio della crisi di Ottana, a partire dalla possibile cessione di Equipolimers attraverso un piano di reindustrializzazione denominato Fenice.

Circa la problematica occupazionale si evidenzia che per il corrente anno 2009, il Ministero del lavoro ha decretato (19 febbraio 2009) una prima assegnazione provvisoria di risorse finanziarie destinate alle concessioni e alle proroghe degli ammortizzatori sociali in deroga ripartite tra le Regioni e Province Autonome, di cui 10 milioni di euro sono state destinati alla Regione Sardegna.

Con decreto (7 luglio 2009) sono stati assegnati, alla Sardegna, ulteriori 39 milioni di euro da destinare a concessioni e proroghe degli ammortizzatori sociali in deroga. Detto accordo prevede che i criteri di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga siano definiti e modulati secondo quanto stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali.

Con riferimento specifico alle aziende indicate nell'atto presentato dall'Onorevole Schirru, allo stato non risulta pervenuta alcuna richiesta di ammissione al trattamento straordinario d'integrazione salariale.

Per la Società Eurallumina s.p.a con sede in Portoscuso (Cagliari) con decreto del 20 aprile 2009 è stato approvato, invece, il programma di crisi aziendale per il periodo 1° aprile 2009-31 marzo 2010. È stata conseguentemente autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei la-

voratori dipendenti della Società per un massimo di 350 unità lavorative per il medesimo periodo.

Infine, si segnala che la recente legge n. 99 del 2009 cosiddetta « legge sviluppo » ha previsto, per quanto riguarda l'acquisto di energia elettrica nella Regione Sardegna una specifica norma volta a migliorare le

condizioni di concorrenzialità, anche al fine di agevolare i clienti finali. La stessa legge n. 99 del 2009, inoltre, consente per l'attuazione dell'Accordo di Programma sottoscritto il 26 settembre 2007 per il riordino di infrastrutture e servizi dell'area di crisi di Ottana, la possibilità di avvalersi delle risorse dell'agenzia Invitalia.

ALLEGATO 4

5-01884 Togni: Strategie industriali dell'azienda CMA di Rocca Canavese.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riscontro all'atto indicato, presentato dall'onorevole Togni, si comunica quanto segue.

Il Ministero dello sviluppo economico ha svolto un'indagine ricognitiva, alla quale sta seguendo un'azione di attento monitoraggio al fine di verificare la situazione della CMA.

La CMA è un'azienda specializzata nella produzione di attrezzature e componenti meccaniche per l'industria petrolifera, di proprietà della multinazionale statunitense, National Oilwell Varco.

Il 18 settembre scorso la proprietà dell'azienda CMA ha comunicato l'attivazione della procedura di mobilità per 102 dipendenti, per cessazione dell'attività.

Da quanto appreso da fonti istituzionali della Regione Piemonte, è stato attivato un tavolo regionale alla presenza di tutte le istituzioni locali, nell'ambito del quale i rappresentanti dell'azienda, nel confermare la iniziale volontà di cessare l'attività in Italia, si sono resi disponibili ad individuare, concordemente alle Istituzioni lo-

cali, un percorso finalizzato a trovare una soluzione industriale per il sito produttivo di Rocca Canavese unitamente all'utilizzo di tutti gli ammortizzatori sociali necessari, al fine sostenere un eventuale processo di deindustrializzazione e di reimpiego delle maestranze.

Nessuna richiesta di « apertura di un tavolo di confronto » è pervenuta a questo Ministero, né da parte della proprietà, né da parte delle organizzazioni sindacali.

Il Ministero dello sviluppo economico seguirà, comunque, in modo attento l'evoluzione di questa vicenda, rendendosi disponibile, fin da ora, ad attivarsi su richiesta delle parti, al fine di affrontare le problematiche emerse, secondo quanto auspicato dall'onorevole interrogante, con l'obiettivo di individuare un percorso che consenta di superare l'attuale momento di crisi, verificando ogni possibile soluzione affinché questa importante realtà produttiva possa continuare ad operare nel territorio della provincia di Torino.

ALLEGATO 5

5-01499 Lolli: Sospensione delle attività dello stabilimento Transcom Worldwide Spa di L'Aquila.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Transcom Worldwide SpA è presente in Italia dal 1999, controllata al 100 per cento dal Transcom Worldwide SA, ha sede legale e direzione a Milano, con 7 sedi sul territorio nazionale e più di 1.500 postazioni operative.

Il Ministero dello sviluppo economico ha seguito le vicende di detta società, specializzata nella fornitura di servizi telefonici in *outsourcing*.

La Transcom ha iniziato l'attività a L'Aquila nel 2000 come *call-center* monomandataria di Tele+2.

A partire dal 2006 la società in questione ha iniziato a lamentare difficoltà di mercato dovute, anche, all'elevato costo del lavoro.

A seguito dell'evento sismico dell'aprile 2009, che ha reso inagibile l'immobile in cui l'azienda era collocata, la stessa ha sospeso l'attività con ricorso alla CIGO in deroga per tutti i 360 dipendenti occupati all'epoca.

I responsabili aziendali, inoltre, in data 8 giugno, hanno comunicato l'apertura della procedura di mobilità per 276 lavoratori ed il trasferimento dei restanti (circa 77), presso altre unità operative ubicate nel territorio nazionale.

Le ragioni, poste a fondamento di tale decisione, sostanzialmente fanno riferimento anche ad un andamento negativo della società negli ultimi tre esercizi, con una notevole riduzione di fatturato ed una crescente difficoltà di aggiudicazione di nuove commesse, dovute alla scarsa competitività dei costi di gestione.

L'allarme sociale creato dall'annuncio della dismissione del *call center* aquilano, ha determinato un immediato impegno,

sia delle Amministrazioni nazionali e locali che delle organizzazioni sindacali, ad intraprendere azioni volte a sostenere l'occupazione dello stabilimento dell'Aquila e il rilancio aziendale.

Il Ministero dello sviluppo economico ha, pertanto, convocato una riunione in data 24 luglio scorso, riguardante l'azienda in questione.

Al tavolo hanno partecipato i rappresentanti degli Enti locali, la Confindustria dell'Aquila, il Direttore Generale della Trascom e le organizzazioni sindacali di categoria nazionali e territoriali.

In tale sede le organizzazioni sindacali hanno chiesto all'azienda il ritiro della procedura di mobilità, evidenziando la drammaticità della situazione.

Gli esponenti delle amministrazioni locali, hanno ribadito la massima disponibilità, a sostenere le parti per risolvere l'attuale controversia e hanno ricordato gli sforzi compiuti per trovare una soluzione relativamente all'immobile ed altresì al fine di creare contatti con altri operatori.

Il rappresentante della Regione Abruzzo ha confermato, inoltre, la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali in deroga dal momento che un'ulteriore proroga di 5 settimane è stata prevista per assicurare ai lavoratori operanti nell'area sismica, un'integrazione salariale.

L'Azienda, in accoglimento degli inviti promossi da tutte le parti presenti all'incontro, ha concordato la sospensione della procedura di mobilità, avendo peraltro, riscontrato nelle organizzazioni sindacali la consapevolezza dei motivi che hanno indotto l'azienda ad avviare tale procedura.

Il Ministero dello sviluppo economico ha avuto notizia che, in data 20 ottobre 2009, presso la sede della Giunta Regionale di Pescara, si è tenuto un incontro nell'ambito della procedura di mobilità.

In quella sede l'azienda, in considerazione del numero dei lavoratori interessati, delle ricadute occupazionali su un territorio le cui criticità sono drammaticamente note, ha confermato la decisione di sospendere la procedura fino al 14 novembre 2009, con conseguente congelamento dei termini della stessa.

La società, inoltre, ha accettato la proposta della Regione di richiedere un incontro al Ministero del lavoro, ai fini della sottoscrizione di un possibile accordo, finalizzato all'utilizzo degli strumenti pre-

visti dall'articolo 19, della legge n. 2 del 2009, per un periodo di dodici mesi, così da consentire, in tale arco temporale, di porre in essere iniziative atte ad individuare programmi ed azioni finalizzati alla ricollocazione ed al reintegro dei lavoratori.

L'azienda ha già presentato al competente Ministero la richiesta di incontro, per cui si attende a breve la relativa convocazione. Il Ministero dello sviluppo economico segue, come sempre, con speciale attenzione l'evolversi della vicenda, in questo momento di particolare crisi di quel territorio e offre la propria disponibilità a riattivare il tavolo ministeriale, qualora le parti lo ritenessero nuovamente utile.

ALLEGATO 6

5-01564 Tullo e Zunino: Continuità produttiva dell'azienda Bombardier Transportation Italy di Vado Ligure.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Bombardier Transportation Italy di Vado Ligure è un'azienda del settore elettromeccanico, facente parte del Gruppo Bombardier operante nella progettazione e costruzione di treni, tram, impianti di segnalamento e sicurezza.

L'atto ispettivo fa riferimento ad una commessa da parte di Trenitalia spa a Bombardier Transportation Italy relativa al materiale rotabile utilizzato per i servizi di trasporto regionale.

L'asserito ritardo dell'ordine della nuova commessa da parte di Trenitalia, ha rischiato di generare una serie di criticità dal punto di vista produttivo e occupazionale.

Al Ministero dello sviluppo economico risulta che la Bombardier, attualmente, ha in corso il completamento, previsto per giugno 2010, della fornitura a Trenitalia di 538 locomotive E464. Tali locomotive costituiscono il mezzo di trazione più utilizzato per i servizi di trasporto regionale.

Al riguardo la società Ferrovie dello Stato spa riferisce che nel corso del 2009, anche a seguito delle risorse economiche aggiuntive previste dalla legge n. 2 del 2009 pari a circa 480 milioni di euro, peraltro, testimonianza del considerevole impegno del Governo per favorire lo svi-

luppo del trasporto regionale, la menzionata società ha sottoscritto con quasi tutte le Regioni i nuovi contratti di servizio « a catalogo ».

La durata di tali contratti, fissata dalla normativa attualmente in vigore in sei anni, oltre ad un eventuale rinnovo per altri sei, rende possibile l'attivazione di ingenti investimenti destinati al materiale rotabile impiegato nei servizi regionali.

Si sono determinate, pertanto, le condizioni economiche per proseguire nell'azione di rinnovo del parco mezzi di trazione per i treni regionali, necessario, sia per far fronte alle prospettive di crescita dell'offerta conseguenti alla stipula dei nuovi Contratti di Servizio con le Regioni, sia per sostituire i mezzi prossimamente destinati alla dismissione.

Infine, comunica Ferrovie dello Stato spa che, il 12 ottobre scorso, Trenitalia ha commissionato un ulteriore ordine alla società Bombardier, per la fornitura di altre 100 locomotive E464, con opzione per altre 50, che consentirà di poter disporre di un parco mezzi di trazione omogeneo e la cui affidabilità è stata positivamente verificata nel corso degli ultimi anni.

ALLEGATO 7

5-01901 Codurelli e Lulli: Iniziative del Governo a favore della produzione motociclistica e, in particolare, degli impianti Guzzi di Mandello del Lario.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Da verifiche effettuate dal Ministero dello sviluppo economico è emerso che il gruppo Piaggio ha presentato, per lo stabilimento di Mandello del Lario (LC) della Moto Guzzi, un piano di rilancio che prevede, da un lato, degli investimenti sul prodotto ma, dall'altro, una contemporanea riorganizzazione delle strutture produttive.

Attualmente gli impiegati presso lo stabilimento di Mandello sono circa 156: l'Azienda ha annunciato che circa 54 lavoratori potrebbero essere in esubero.

Si segnala che il Gruppo Piaggio (di cui fa parte la Moto Guzzi) ha sottoscritto, nel 2006, con le istituzioni locali e le organizzazioni sindacali un precedente piano di investimenti che prevedeva interventi, oltre che sulla R&D (Ricerca e Sviluppo), anche sugli immobili (creazione di un museo, di un'officina per la personalizzazione delle moto eccetera).

Tra le misure concordate, si prevedeva, inoltre, il trasferimento di alcune attività di progettazione da Arcore a Mandello. L'attuazione del piano ha riscontrato dei ritardi e, al momento, sono stati effettuati solo gli interventi di bonifica e il trasferimento dei progettisti.

Fra il 2008 e il 2009 sono stati effettuati, comunque, importanti lavori per la messa in sicurezza degli impianti tecnologici, le uscite di sicurezza dei reparti, l'impianto di aerazione e di illuminazione nell'officina montaggio veicoli.

Al momento, sono in corso incontri a livello locale, per discutere del nuovo piano presentato dall'azienda.

Tale piano prevede il mantenimento, nel sito di Mandello, delle attività di assemblaggio, compresa la produzione delle motociclette Guzzi, a fronte degli indifferibili interventi, tesi a rendere più efficiente il sistema produttivo/logistico e ridurre i costi complessivi, mentre le attività di progettazione verrebbero concentrate nel sito di Noale (marchio Aprilia).

Il nuovo piano, con l'obiettivo di recuperare i livelli di produzione, ridottisi per la crisi, prevede, inoltre, il miglioramento della competitività delle attività industriali, la continuità degli investimenti sul prodotto, il ridimensionamento dei costi fissi, la razionalizzazione e la valorizzazione della gamma prodotto.

La produzione si concentrerà sui modelli di maggior interesse per il mercato e verrà riorganizzata la rete commerciale. Nei prossimi 3 anni verrà sviluppata una piattaforma motore-veicolo nuova, in grado di rilanciare l'immagine ed il valore del marchio Moto Guzzi.

Il Ministero del lavoro (D.G. Ammortizzatori sociali) segnala che la Piaggio – Moto Guzzi sta usufruendo di un trattamento di integrazione salariale straordinaria, per ristrutturazione aziendale, per il periodo dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009.

Da quanto, inoltre, riferito dallo stesso Ministero, risulterebbe che, dopo tale data, l'Azienda intenderebbe utilizzare il residuo

di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria per realizzare interventi strutturali, sulla base del già citato nuovo piano industriale.

Il Ministero dello sviluppo economico seguirà, comunque, in modo attento l'evoluzione di questa situazione, rendendosi disponibile fin da ora ad attivarsi, ulte-

riormente, su richiesta delle parti, al fine di affrontare eventuali nuove problematiche, verificando ogni possibile soluzione affinché questa importante realtà produttiva possa continuare a rappresentare, come sempre, un elemento di eccellenza del Made in Italy.

ALLEGATO 8

5-01980 Fava: Convocazione di un tavolo di crisi per lo stabilimento modenese della Nacco.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde all'interrogazione riscontrando quanto segue.

La Nacco è una multinazionale americana che produce carrelli elevatori ed è presente in Italia su due siti, Modena e Masate (Milano). La forza lavoro del gruppo è di circa 220 addetti.

Attualmente la vertenza è monitorata dal Ministero dello sviluppo economico in coordinamento con i soggetti locali (Enti locali e Confindustria), che hanno attivato dei confronti specifici tra azienda ed organizzazioni sindacali.

La crisi che ha colpito la Nacco è riconducibile alle difficoltà nel mercato di riferimento che ha visto un calo dei volumi, che hanno determinato il ricorso alla CIGO da parte dell'azienda.

Lo scorso ottobre il management aziendale ha deciso l'apertura della procedura di mobilità per chiusura totale del sito di Modena (88 addetti). A seguito di azioni sindacali svoltesi localmente l'azienda ha deciso di riconsiderare la propria decisione.

La procedura è stata ritirata ed è stato raggiunto un accordo per il mantenimento delle attività produttive. Nell'ambito di tale accordo, è stata concordata l'attivazione

della CIGS per un anno per tutti a rotazione a decorrere dal 26 ottobre 2009 unitamente, ad una mobilità volontaria. Questi due strumenti – a detta delle parti firmatarie – dovrebbero consentire da un lato il mantenimento delle attività produttive e dall'altro il ridimensionamento aziendale sulla base dei nuovi volumi.

Sono stati previsti, altresì, percorsi formativi di riqualificazione per il personale interessato, finalizzati alla ricollocazione professionale ed infine l'azienda si è impegnata a proporre eventuali trasferimenti verso lo stabilimento di Masate, attuabili solo ed esclusivamente con il consenso degli stessi.

Al Ministero dello sviluppo economico non è pervenuta, invece, alcuna richiesta di « apertura di un tavolo di confronto » né da parte della proprietà né da parte delle organizzazioni sindacali.

Il Ministero dello sviluppo economico presterà la massima attenzione per favorire la positiva soluzione di una vertenza così rilevante per il territorio modenese e per il settore metalmeccanico e aggiornerà, ove richiesto, l'interrogante sui futuri sviluppi.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazione (C. 2937-bis).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 170

ATTI COMUNITARI:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di microfinanziamento per l'occupazione e l'integrazione sociale (strumento di microfinanziamento *Progress*). COM(2009)333 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 178

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazione (C. 2937-bis).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 179

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 novembre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 8.55.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazione (C. 2937-bis).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte preliminarmente che lunedì 16 novembre sono stati assegnati il disegno di legge C. 2936 (Legge finanziaria 2010) ed il disegno di legge C. 2937 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e Bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012), unitamente alla relativa nota di variazione; pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 6, del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge. Segnala, inoltre, che la Commissione potrà procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei soli «atti dovuti», vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i disegni di legge di ratifica e di recepimento di atti normativi comunitari, nonché i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Ricorda, quindi, che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, i richiamati disegni di legge, già approvati dal Senato, per le parti di competenza; l'esame si concluderà con la trasmissione alla V Commissione di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione. Osserva, inoltre, che la Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione su ciascuno stato di previsione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio. A tale proposito, avverte che la presidenza assicurerà il rispetto delle specifiche regole di emendabilità dei

documenti di bilancio fissate dal Regolamento della Camera e dalle vigenti norme legislative.

Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di mercoledì 25 novembre 2009; per tali ragioni, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di ieri ha già definito le modalità di organizzazione dei propri lavori, prevedendo, in particolare, che il dibattito di carattere generale prosegua nelle sedute di oggi e di martedì 24 novembre e che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ai documenti di bilancio sia fissato per la stessa giornata di martedì 24 novembre, alle ore 15.

Fa presente, infine, che nella corrente seduta non sarà possibile – a causa di un imprevisto impedimento sopravvenuto – garantire la presenza del rappresentante del Governo, che ha tuttavia assicurato la propria partecipazione all'odierna seduta pomeridiana della Commissione. Per tale ragione, avverte che avrà ora luogo esclusivamente la relazione introduttiva sui documenti di bilancio, mentre l'avvio del dibattito di carattere generale sarà rinviato al termine delle votazioni della seduta antimeridiana dell'Assemblea, con inizio non prima delle ore 13.30.

La Commissione prende atto.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, fa presente che il disegno di legge finanziaria per il 2010 si inserisce nell'ambito degli indirizzi indicati con le risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF 2010-2013 dello scorso luglio, tenendo conto della revisione del quadro macroeconomico e di finanza pubblica effettuata con la Nota di aggiornamento al medesimo Documento, presentata contestualmente ai disegni di legge finanziaria e di bilancio. Rileva che la Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013 ha rivisto le stime di crescita per l'anno in corso e per il 2010,

in considerazione dei primi segnali di ripresa che si sono manifestati a livello internazionale, nei mesi estivi, dopo la grave crisi economica e finanziaria che si è manifestata a partire dal 2008. Osserva che il miglioramento della congiuntura economica internazionale ha consentito di delineare uno scenario lievemente più favorevole per l'Italia rispetto a quello delineato nel DPEF di luglio per il biennio 2009-2010.

In particolare, fa notare che per il 2009 la variazione del PIL presenta un miglioramento di 0,4 punti percentuali rispetto a quanto inizialmente previsto; la contrazione del PIL si attesterebbe infatti a -4,8 per cento, rispetto al -5,2 per cento stimato nel DPEF, in linea con i risultati, lievemente superiori alle attese, del secondo trimestre 2009. Per il 2010, la Nota prevede una crescita più sostenuta dell'economia italiana, pari allo 0,7 per cento, di circa 0,2 punti percentuali superiore rispetto alle indicazioni fornite a luglio.

Osserva che restano invariate le stime di crescita per il periodo successivo, fissate dal DPEF di luglio in media al 2 per cento: tale previsione si situa, peraltro, all'interno di una elevata incertezza circa la solidità e l'intensità della ripresa economica mondiale. Fa quindi presente che la revisione in aumento delle stime di crescita è in larga parte ascrivibile alla minore contrazione dei consumi nel 2009 e ad una maggiore crescita degli stessi nel 2010, nonché al miglior andamento per il medesimo anno degli investimenti.

Ricorda che, analogamente a quanto avvenuto lo scorso anno, la manovra finanziaria per il triennio 2010-2012, nella sua articolazione complessiva, è stata anticipata dal Governo lo scorso luglio con il decreto-legge n. 78 del 2009 – convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 2009 – recante una serie di misure volte a contrastare gli effetti avversi della crisi economica, salvaguardando nel contempo l'equilibrio dei conti pubblici. Osserva che, in continuità con la manovra adottata lo scorso anno, anche gli interventi di politica economica

per il prossimo triennio si sono ispirati ad una logica di prudenza fiscale, in base alla quale l'intento di contrastare gli effetti negativi della crisi economica senza determinare un peggioramento della situazione dei conti pubblici è stato perseguito attraverso la definizione di misure di sostegno articolate in modo da determinare un impatto quanto più possibile neutrale sulla finanza pubblica. Nell'ambito di tale linea d'indirizzo, sottolinea che il disegno di legge finanziaria per il 2010 vede confermata l'impostazione semplificata già adottata nella manovra dello scorso anno, sia in quanto a contenuto normativo, sia in termini di effetti sui saldi di finanza pubblica. Anche per il 2010, il Governo ha, infatti, presentato in prima lettura al Senato una finanziaria « snella », articolata in soli tre articoli, che si limitano a fissare gli obiettivi dei saldi di bilancio (livello massimo del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, e di ricorso al mercato finanziario), a introdurre un numero limitato di misure, tra le quali la quantificazione delle risorse da destinare ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego e la proroga di norme di carattere tributario recanti regimi agevolati, nonché a stabilire l'importo da iscrivere nelle tabelle allegate. Fa notare che tale limitazione del contenuto del disegno di legge finanziaria discende da quanto disposto inizialmente per il solo esercizio finanziario 2009 dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008 e riproposto, per l'esercizio 2010, dall'articolo 23, comma 21-*ter* del decreto-legge n. 78 del 2009. Per effetto di tali disposizioni, in deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale in materia di contenuto della legge finanziaria (articolo 11 della legge n. 468 del 1978), viene stabilito che in via sperimentale la legge finanziaria per l'anno 2009 e per l'anno 2010 possa contenere esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico, con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordinamentale, microsetto-

riale e localistico. A tale ridimensionamento del contenuto proprio della legge finanziaria corrisponde peraltro una valorizzazione del contenuto decisionale del bilancio dello Stato, stante la possibilità – prevista anch'essa in via sperimentale per il solo esercizio 2009 dall'articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 e riproposta per il 2010 dall'articolo 23, comma 21-*quater*, del decreto-legge n. 78 del 2009 – di rimodulare nella legge di bilancio tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione, ivi incluse le risorse derivanti da autorizzazioni legislative di spesa.

Passando alle disposizioni del disegno di legge finanziaria per il 2010 di interesse della XI Commissione, fa presente che esse sono contenute ai commi da 1 a 4, 5, da 9 a 17, 19, 33, 38, 44 e 45 dell'articolo 2. Osserva, quindi, che i commi da 1 a 4 dell'articolo 2 recano disposizioni relative ai trasferimenti a favore di alcune gestioni previdenziali dell'INPS. In particolare, si dispone l'adeguamento, per l'anno 2010, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la « Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali » (GIAS) presso l'INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e ENPALS). Fa presente che gli incrementi dei trasferimenti disposti per il 2010, pari complessivamente a 378,81 milioni di euro, sono pertanto determinati nella misura di 303,76 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS e nella misura di 75,05 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione) e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali. Alla ripartizione degli importi complessivi dei trasferimenti a carico dello Stato tra le gestioni interessate si procede mediante conferenza di servizi. Infine, si prevede l'utilizzo di specifiche risorse ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico

della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, valutati in 204,09 milioni di euro per il 2008 ed in 200 milioni di euro per il 2009. A tal fine si prevede che siano utilizzate: per un importo complessivo di 244,09 milioni di euro, le somme risultanti nel bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2008 trasferite alla « Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali » (GIAS), in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie; per un importo complessivo di 160 milioni, le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima Gestione (in specifici fondi destinati alla copertura di eventuali oneri futuri), come risultanti dal bilancio consuntivo 2007, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

Osserva che il comma 5 dell'articolo 2 reca una norma di interpretazione autentica riguardante i criteri di calcolo della retribuzione convenzionale, valida come base di calcolo ai fini della contribuzione pensionistica obbligatoria e del trattamento pensionistico, per gli operai agricoli a tempo determinato. La norma chiarisce, in particolare, che per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale, occorre far riferimento ai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente, secondo l'interpretazione peraltro fin qui seguita dall'INPS. Segnala il comma 9 dell'articolo 2, che dispone che agli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante (sia in forma itinerante sia a posto fisso) non si applicano le disposizioni concernenti il documento unico di regolarità contributiva (DURC), comprese quelle che subordinano l'attribuzione di agevolazioni contributive o di finanziamenti pubblici (ivi compresi quelli di fonte comunitaria) all'attestazione della regolarità della posizione contributiva.

Fa notare che i commi da 10 a 17 dell'articolo 2 stanziavano risorse per i

rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012 relativi al personale delle pubbliche amministrazioni. In particolare, si dispongono stanziamenti per il personale statale « contrattualizzato » e per il personale statale in regime di diritto pubblico, nelle more della definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche introdotto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; si conferma che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012 sono comunque a carico dei rispettivi bilanci; si ribadisce l'applicazione, per le regioni, dell'obbligo di costituire nel proprio bilancio gli accantonamenti necessari alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del S.S.N. e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il Servizio stesso; si prevede l'utilizzo, per determinate finalità, da parte delle amministrazioni, degli eventuali maggiori risparmi derivanti dalle misure di riorganizzazione e razionalizzazione delle spese di personale, previa verifica; si istituisce un apposito fondo, nel quale confluiscono le risorse aggiuntive risultanti dalla suddetta verifica; si rinvia l'individuazione di ulteriori risorse, ai fini della definizione del triennio contrattuale 2010-2012, alla conclusione della fase transitoria che condurrà all'applicazione del nuovo regime di contrattazione collettiva nazionale.

Segnala che il comma 19 dell'articolo 2 proroga per il triennio 2010-2012 le disposizioni che limitano le assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e dell'Unioncamere. Fa presente che il comma 33 dell'articolo 2 destina, nell'ambito delle risorse del Fondo per la finanza d'impresa, una quota di 10 milioni di euro agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione, mentre il comma 38 del-

l'articolo 2 incrementa di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2010, gli stanziamenti destinati al miglioramento stipendiale del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia. Si sofferma, poi, sul comma 44 dell'articolo 2, che dispone l'ulteriore proroga, fino al 31 luglio 2010, della rideterminazione di talune agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate, autorizzando una spesa per il 2010 di 120,2 milioni di euro. Si tratta, in particolare, della riduzione percentuale dei premi e dei contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato, operanti nelle zone agricole svantaggiate. Fa presente, dunque, che il comma 45 dell'articolo 2 modifica il funzionamento del Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile di cui all'articolo 1, comma 72, della legge n. 247 del 2007, escludendo che il sostegno debba avvenire mediante finanziamenti agevolati.

Per quanto concerne le tabelle allegate al disegno di legge finanziaria, evidenzia che nella tabella A (Fondo speciale di parte corrente, per la copertura degli oneri di parte corrente derivanti da provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio) non vi sono stanziamenti per gli anni 2010 e 2011 relativamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, mentre per l'anno 2012 è stato previsto uno stanziamento di 40 milioni di euro. Fa notare che nella relazione illustrativa si specifica come l'accantonamento in questione sia preordinato all'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale nn. 306 del 2008 e 11 del 2009, che hanno dichiarato illegittime le norme che, per gli stranieri extracomunitari, escludono il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità, nel caso in cui non sussistano specifici requisiti di reddito. Rileva poi che nella tabella B (Fondo speciale in conto capitale, per la copertura degli

oneri in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio) non sono previsti stanziamenti relativamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per gli anni 2010 e 2011, mentre per l'anno 2012 è stato previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro. Fa notare che nella relazione illustrativa si evidenzia che tale stanziamento è preordinato per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili nella città di Napoli.

Osserva, altresì, che la tabella C reca una serie di stanziamenti relativi a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria. In particolare, per quanto concerne i provvedimenti di interesse per il bilancio di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, segnala i seguenti stanziamenti: per la vigilanza sui fondi pensione (di cui all'articolo 13 della legge n. 335 del 1995, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare); per il reinserimento lavorativo e il sostegno all'occupazione ed al reddito (di cui all'articolo 80, comma 4, della legge n. 448 del 1998); per il funzionamento della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali; per il finanziamento delle attività di formazione professionale (di cui all'articolo 1, comma 1163, della legge n. 296 del 2006); per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (ISPEL); per la previdenza complementare dei dipendenti pubblici (di cui all'articolo 74, comma 1, della legge n. 388 del 2000); per il fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006); e, infine, per il funzionamento dell'ARAN.

Osserva che la tabella D, che provvede al rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati come spese in conto capitale, e la tabella E, che indica le variazioni che si intendono apportare al bilancio a legislazione vigente

a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa disposte precedentemente, non recano alcuna misura incidente sullo stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Fa presente, quindi, che la tabella F, che rimodula le quote per il triennio finanziario di riferimento delle leggi di spesa pluriennali, scontando l'eventuale effetto della precedente tabella D (cosiddetto rifinanziamento), nell'ambito della missione n. 26 (Politiche per il lavoro), destina 8 milioni di euro per il 2010 e per il 2011 al finanziamento del fondo per l'occupazione; nell'ambito della Missione 11 (Competitività e sviluppo delle imprese), destina 56,772 milioni di euro per il 2010 al finanziamento degli incentivi all'occupazione di cui all'articolo 2, comma 547, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).

Con riferimento al bilancio di previsione per il 2010 e al bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012, fa presente che la XI Commissione è chiamata ad esaminare, per le parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (Tabella n. 4) e, con riferimento a specifiche e limitate voci, anche lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2).

Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (Tabella n. 4), evidenzia che nella « Nota preliminare » si ricorda in primo luogo che il Ministero è tuttora privo di un regolamento di riorganizzazione che ne unifichi l'identità e gli assetti, per cui continuano ad esplicitare i loro effetti i precedenti regolamenti di organizzazione dei Ministeri « unificati », che prevedono due distinti modelli organizzativi. Peraltro, nella Nota si ricorda anche che sta per entrare in vigore la legge che disporrà lo « spacchettamento » del Ministero, con la conseguente istituzione del Ministero della salute, il che comporterà la rideterminazione degli assetti ordinamentali e, conseguentemente, una rivisitazione ulteriore dell'azione strategica

e programmatica delle distinte entità amministrative, che non potrà non avere riflessi sull'assetto del bilancio.

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, osserva che le due principali Missioni riguardanti il settore del lavoro e della previdenza sociale sono la numero 25 (Politiche previdenziali) e la numero 26 (Politiche per il lavoro). In tale ambito segnala, in particolare i Programmi «Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale» (25.2), «Regolamentazione e vigilanza del lavoro» (26.1), «Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro» (26.5) e «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito» (26.6). Fa notare che le previsioni di spesa in termini di competenza dello stato di previsione nell'esercizio finanziario 2010 risultano complessivamente pari a 82,92 miliardi di euro, di cui 81,92 miliardi per spese correnti e 1 miliardo per spese in conto capitale. Fa presente che la consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2010 è stata valutata complessivamente in 6,9 miliardi di euro, di cui 5,3 miliardi di parte corrente e 1,6 miliardi in conto capitale. Tale valutazione presenta carattere di provvisorietà, in quanto condizionata dal concreto evolversi della gestione 2009, e tiene altresì conto della «massa spendibile» (cassa + residui) dell'anno 2009, aggiornata con le normali variazioni di bilancio al momento disposte, anche con il provvedimento legislativo di assestamento del bilancio 2009.

Passando alle più significative variazioni di bilancio, nell'ambito della Missione n. 25 (Politiche previdenziali), segnala il Programma 25.2 (Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati) e, in particolare, il macroaggregato 2.1.2 («Interventi»), che presenta, con una previsione assestata per il 2009 di 57,4 miliardi ed un aumento di 1,3 miliardi, una previsione per l'anno finanziario 2010 di 58,7 miliardi di euro. A seguito della nota di variazione, si propone un incremento di 120,20 milioni di euro, per-

tanto la previsione risultante per l'anno 2010 risulta variata in complessivi 58,82 miliardi di euro. In tale ambito, segnala, in particolare, i seguenti capitoli di spesa: il capitolo 4331, recante «Finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale», che a fronte di una previsione assestata 2009 di 397 milioni di euro, presenta una diminuzione di 96 milioni di euro, con la conseguente previsione per il 2010 di 301 milioni di euro; il capitolo 4339, recante «Somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso», che a fronte di una previsione assestata 2009 di 1,18 miliardi, presenta un aumento di 506 milioni di euro, con la conseguente previsione per il 2010 di 1,69 miliardi di euro. A seguito della nota di variazione, si propone un decremento di 378,81 milioni di euro, pertanto la previsione risultante per l'anno 2010 risulta variata in complessivi 1,31 miliardi di euro; il capitolo 4351, recante «Quote di mensilità di pensione a carico della gestione degli interventi assistenziali di sostegno alle gestioni previdenziali da finanziarsi dallo Stato», che a fronte di una previsione assestata 2009 di 16,65 miliardi di euro, presenta un decremento di 150 milioni di euro, con la conseguente previsione per il 2010 di 16,5 miliardi di euro; il capitolo 4363, recante «Sgravi contributivi», che a fronte di una previsione assestata 2009 di 653 milioni di euro, presenta una diminuzione di 250 milioni di euro, con la conseguente previsione per il 2010 di 403 milioni di euro; il capitolo 4364, recante «Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri», che a fronte di una previsione assestata 2009 di 11,97 miliardi di euro, presenta un aumento di 125 milioni di euro, per cui la previsione per il 2010 è di 12,1 miliardi di euro. A seguito della nota di variazioni, si propone un incremento di 120,20 milioni di euro, pertanto la previsione risultante per l'anno 2010 risulta variata in complessivi 12,22 miliardi di euro; il capitolo 4377, recante «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili», che a

fronte di una previsione assestata 2009 di 365 milioni di euro, presenta un aumento di 936 milioni euro, per cui la previsione per il 2010 è di 1,3 miliardi di euro.

Nell'ambito della Missione n. 26 (Politiche per il lavoro), segnala i Programmi 26.1, 26.5 e 26.6, osservando che il programma 26.1, recante «Regolamentazione e vigilanza del lavoro», a fronte di una previsione assestata 2009 pari a 26,86 milioni di euro, presenta un incremento di 313,89 milioni di euro, per cui la previsione 2010 è pari a 340,75 milioni di euro. Segnala che il programma 26.5 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), a fronte di una previsione assestata 2009 pari a 159,6 milioni di euro, presenta un decremento di 47 milioni di euro, per cui la previsione 2010 è pari a 112,56 milioni di euro. Evidenzia poi che il programma 26.6 (Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito), a fronte di una previsione assestata 2009 pari a 2,93 miliardi di euro, presenta un riduzione di 726 milioni di euro, per cui la previsione 2010 risulta pari a 2,2 miliardi di euro. Nell'ambito della Missione n. 17 (Ricerca e innovazione), segnala che il capitolo 3447, recante «Fondo occorrente per il funzionamento dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro» (ISPESL), presenta un decremento di 4,43 milioni di euro, portando così le previsioni 2010 ad un importo di 61,68 milioni di euro a fronte dei 66,11 milioni di euro previsti nelle previsioni assestate 2009. Nell'ambito della Missione n. 32 (Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche), segnala il programma 32.3 (Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza), ove si evidenzia che, rispetto alla previsione assestata 2009, pari a 378,52 milioni di euro, viene proposto un decremento di 259,53 milioni di euro, determinando la previsione 2010 in 119 milioni di euro. In particolare, nel macroaggregato 7.2.1 (Funzionamento), osserva che il capitolo 4763, recante «Stipendi ed altri assegni fissi al personale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive e degli

oneri sociali a carico dell'amministrazione», presenta un decremento di 178,02 milioni di euro, portando così le previsioni 2010 ad un importo di 45,16 milioni di euro a fronte dei 223,18 milioni di euro previsti nelle previsioni assestate 2009.

Per quanto riguarda le parti di interesse della XI Commissione all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), nell'ambito della Missione n. 26 (Politiche per il lavoro) indica il programma n. 26.2 (Infortuni sul lavoro), ove a fronte di una previsione assestata 2009 pari a 7,33 milioni di euro si registra un minimo aumento di 0,02 milioni di euro, per cui la previsione 2010 è pari a 7,35 milioni di euro. Inoltre, ritiene opportuno evidenziare – per i riflessi in materia di parità di genere in ambito lavorativo, pur trattandosi di un profilo rientrante nell'ambito delle competenze della I Commissione (Affari costituzionali) – che nell'ambito della Missione n. 17, il programma n. 17.4 relativo alla «Promozione dei diritti e delle pari opportunità» presenta, a fronte di una previsione assestata di 29,92 milioni di euro, un decremento di 25,61 milioni di euro, per cui la previsione per il 2010 è pari a soli 4,31 milioni di euro. Secondo quanto riportato nella tabella di bilancio il decremento è interamente ascrivibile al capitolo 2108, recante «somme da corrispondere alla presidenza del consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità».

Alessia Maria MOSCA (PD), preso atto dell'articolata relazione introduttiva svolta, chiede chiarimenti in ordine al prosieguo dell'esame dei documenti di bilancio per la giornata odierna.

Silvano MOFFA, *presidente*, secondo quanto convenuto in precedenza, giudica opportuno che – anche al fine di assicurare la presenza del rappresentante del Governo al dibattito di carattere generale – la corrente seduta dedicata all'esame dei documenti di bilancio possa considerarsi

conclusa con lo svolgimento della relazione introduttiva, differendo al pomeriggio l'inizio degli interventi.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta, già fissata per il termine delle votazioni della odierna seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle 9.25.

ATTI COMUNITARI

Giovedì 19 novembre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 9.25.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di microfinanziamento per l'occupazione e l'integrazione sociale (strumento di microfinanziamento *Progress*). COM(2009)333.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo rinviato nella seduta del 10 novembre 2009.

Elisabetta RAMPI (PD), nel ringraziare il relatore per l'ottimo lavoro introduttivo svolto sul provvedimento in esame, auspica che sul tema in oggetto si possa raggiungere un ampio grado di condivisione tra i gruppi, in vista di un'approvazione unanime del documento finale. Sottolinea, dunque, l'importanza del nuovo strumento europeo di microfinanziamento, che appare particolarmente strategico in un momento di grave crisi economica come quello attuale, nella prospettiva di un sostegno forte all'occupazione e alla microimprenditorialità. Si tratta, a suo avviso, di uno strumento che potrebbe garantire maggiore inclusione sociale e più favorevoli prospettive di sviluppo sostenibile, atteso che il mancato accesso al credito spesso costringe alla povertà non solo le imprese, ma le stesse

famiglie e i comuni cittadini in difficoltà economiche.

Giudica fondamentale cogliere l'opportunità offerta dalla discussione su tale proposta normativa comunitaria, anche al fine di sollecitare un'adeguata riflessione – attraverso il coinvolgimento a vario titolo di diversi soggetti della società civile, tra cui le « associazioni *no profit* » – sul tema più complessivo della rivisitazione della normativa che disciplina l'accesso al microcredito in Italia, che, allo stato, risulta lacunosa, eccessivamente complessa, costosa e priva di disposizioni specifiche.

In conclusione, auspica che il relatore possa tenere conto nel documento finale delle questioni poste nel corso del dibattito, affinché sia possibile fornire alle istituzioni europee ulteriori elementi di valutazione e contribuire al miglioramento dello strumento di microfinanziamento in oggetto.

Alessia Maria MOSCA (PD), nell'associarsi alle osservazioni testé svolte, giudica positivamente lo strumento di microfinanziamento previsto nella proposta di decisione comunitaria in esame, dal momento che, in aggiunta ad altri interventi tesi a fronteggiare la crisi, esso potrà dare sollievo ai soggetti in difficoltà economiche. Chiede, quindi, chiarimenti al relatore in ordine alle preannunciate riunioni informali previste per la settimana in corso e, più in generale, ai tempi previsti per la conclusione della procedura di codecisione in ambito comunitario – anche al fine di valutare in che termini potrà incidere il Parlamento italiano in tale contesto – ritenendo necessario che gli interventi contenuti in tale proposta di decisione siano attivati il prima possibile, manifestando altresì talune preoccupazioni in ordine alle modalità di copertura finanziaria di tali misure. Al riguardo, ritiene doveroso avviare una riflessione più complessiva sulle attuali modalità di gestione del bilancio dell'Unione europea e sull'ammontare delle risorse di volte in volta destinate al finanziamento delle diverse politiche comunitarie: giudica tali stanziamenti

menti ancora non sufficienti e adeguati, soprattutto laddove si tratta di intraprendere politiche attive a sostegno del lavoro e delle categorie a rischio di esclusione sociale.

Dopo aver dichiarato di ritenere importante definire a livello comunitario strumenti di sostegno allo sviluppo economico, come quello in oggetto, purché sia posta giusta attenzione al reperimento delle risorse necessarie e al rispetto di precisi criteri che attengono all'automatizzazione e alla trasparenza degli interventi, si sofferma più nello specifico sul merito delle disposizioni in esame. Al riguardo, ritiene opportuno introdurre una più completa e dettagliata definizione della platea dei potenziali beneficiari delle misure ivi previste, auspicando che si possano far rientrare in tale ambito anche i lavoratori «over 45 o 50» ancora attivi sul piano professionale e che si dia priorità – nell'ambito dei progetti da finanziare – ai progetti imprenditoriali tesi a conseguire finalità di stampo sociale ovvero a introdurre strumenti innovativi di sviluppo sostenibile.

Ritiene, da ultimo, essenziale garantire in favore dei beneficiari di tali interventi di natura finanziaria – della cui provenienza comunitaria ritiene importante dare un'adeguata pubblicità, in modo da non confonderli con misure adottate in ambito nazionale ed evitare improprie forme di collegamento tra gli stessi – anche una corretta assistenza formativa, affinché tali soggetti possano essere messi nelle condizioni di avviare con maggiore consapevolezza una nuova professione autonoma.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, nel ringraziare i deputati intervenuti per le utili considerazioni svolte, fa presente che esse saranno prese in debita considerazione nella fase di elaborazione di una proposta di documento finale. In risposta alle richieste di chiarimento rivolte dal deputato Mosca in ordine ai tempi di conclusione delle procedure comunitarie, osserva inoltre che la prevista riunione informale di rappresentanti delle

istituzioni europee è stata rinviata alla prossima settimana; ritiene presumibile, peraltro, pensare che si possa in quella sede raggiungere un accordo – anche sui profili di natura finanziaria – per consentire l'adozione dell'atto in questione, in prima lettura, entro la metà del mese di dicembre.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 novembre 2009 — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazione (C. 2937-bis).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Cesare DAMIANO (PD) si dichiara sconcertato di fronte al contenuto di una legge finanziaria che appare eccessivamente snella – al di là dell'esigenza stessa di operare una legittima semplificazione delle procedure di bilancio – e drammaticamente lontana dai bisogni del Paese reale. Fa notare che a fronte dei dati statistici riferiti da importanti organismi internazionali, che testimoniano una situazione produttiva ed occupazionale in progressivo peggioramento, il Governo si mantiene in una posizione inerte, preoccupandosi esclusivamente di ridurre il *deficit* pubblico: diversamente da quanto intrapreso negli altri Paesi europei, l'Esecutivo tralascia, pertanto, l'esigenza ben più strutturale di rilanciare la spesa pubblica per investimenti in politiche attive, che siano tese ad un rilancio dei consumi e dell'economia reale. Nel rilevare con amarezza che mancano nel disegno di legge finanziaria tutti quei provvedimenti – sia pur limitati – di sostegno al reddito recentemente annunciati, a mezzo stampa, dal Ministro Sacconi, ritiene necessario conferire alla manovra di finanza pubblica un'impronta diversa, che si ricolleggi alle proposte avanzate dai gruppi di opposizione in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, di allungamento temporale della CIG, di adeguamento delle indennità di disoccupazione, di sostegno ai redditi di lavoro e alle pensioni, a tutela del potere di acquisto delle famiglie.

Pur prendendo atto positivamente della disposizione contenuta nel disegno di legge finanziaria in materia di rinnovo dei contratti pubblici dei dipendenti della pubblica amministrazione, dichiara la propria insoddisfazione per le deroghe introdotte nel provvedimento per gli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché per la previsione che limita alla città di Napoli, peraltro soltanto dal 2012, gli stanziamenti di tabella B in favore dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili, atteso che, con i recenti provvedimenti legislativi assunti dal Governo, tale categoria di la-

voratori è destinata ad accrescersi. Si dichiara poi meravigliato che l'Esecutivo abbia provveduto a riorganizzare l'apparato ministeriale, producendo ulteriori oneri e costi, dopo che, ad inizio legislatura, aveva rivendicato con orgoglio la scelta di unificare in un solo Ministero le competenze in materia di lavoro e sanità, osservando che tale decisione non va certo nella direzione di una riduzione delle spese.

In conclusione, ritiene importante lanciare un grido di allarme rivolto al Parlamento, nel tentativo di richiamare le forze politiche della maggioranza ad un gesto di maggiore responsabilità che porti ad assumere, nell'ambito dei documenti di bilancio, scelte più coraggiose, capaci di dare al Paese un segnale forte di rilancio dell'economia e di vicinanza nei confronti dei cittadini.

Alessia Maria MOSCA (PD) si interroga preliminarmente sull'effettiva utilità dell'odierno dibattito in Commissione, considerato che, secondo talune indiscrezioni, sembrerebbe fondato il rischio di una successiva, significativa, modifica ad opera del Governo dei documenti di bilancio, che giudica dal contenuto esageratamente snello e vago.

Denuncia, quindi, l'assenza di una programmazione da parte dell'Esecutivo in materia economico-finanziaria, che si traduce nell'elaborazione di leggi finanziarie povere di contenuto, seguite dall'assunzione di una serie di provvedimenti legislativi sovrapposti e non coordinati tra di loro, incapaci di fornire risposte serie alla crisi economica e suscettibili solo di creare confusione normativa.

Fa poi notare che talune disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria sembrano essere caratterizzate da una totale mancanza di trasparenza, dal momento che fanno riferimento a risorse dalla dubbia provenienza e dall'incerta destinazione, come accade, ad esempio, in relazione alle norme che disciplinano i trasferimenti in favore di talune gestioni previdenziali dell'INPS: si prosegue, dunque, lungo la strada del reperimento « sel-

vaggio» di risorse, già segnata con il provvedimento sullo «scudo fiscale», nel segno dell'assenza di chiarezza e di trasparenza.

Nel rilevare, peraltro, come manchino totalmente serie misure a sostegno dei redditi, nonché adeguati interventi in chiave di rilancio del mercato del lavoro, osserva che nella manovra si registrano, al contrario, tagli ingenti in materie delicate, connesse alla tutela della sicurezza sul lavoro e alle pari opportunità. Riguardo a quest'ultimo aspetto, si domanda dunque come sarà possibile attuare i piani in favore dell'occupazione femminile annunciati dai ministri Sacconi e Carfagna, che hanno in più occasioni fatto riferimento all'assunzione imminente di provvedimenti tesi a favorire la parità di trattamento tra uomini e donne.

Chiede, in conclusione, che i ministri citati possano riferire quanto prima al Parlamento su tale aspetto, atteso che, in tempi di crisi economica, le lavoratrici rappresentano la categoria più penalizzata del mercato del lavoro.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel riservarsi di svolgere un articolato intervento di carattere generale nella prossima seduta, intende tuttavia rendere sin d'ora talune precisazioni preliminari. In primo luogo, ritiene ingenerose le considerazioni espresse dai deputati di opposizione circa un presunto disimpegno del Governo in materia di sostegno al reddito, atteso che sul punto l'attuale Esecutivo ha investito ingenti risorse, proprio al fine di finanziare in misura significativa gli ammortizzatori sociali in deroga e di rilanciare il mercato del lavoro. Manifesta, poi, talune perplessità su specifici aspetti del disegno di legge finanziaria in esame, rispetto ai quali riterrebbe opportuno, in sede di formulazione della proposta di relazione alla V Commissione, rivolgere apposite osservazioni. Si riferisce, in particolare, alla previsione di uno stanziamento inserito in tabella B per l'anno 2012, in vista della stabilizzazione dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili nella città di Napoli, che giudica suscettibile di de-

terminare profonde disuguaglianze di trattamento tra lavoratori che risiedono in territori differenti del Paese.

Sempre in tema di finanziamento di interventi assunti in prospettiva di un rilancio dello sviluppo economico, ritiene opportuno soffermarsi su un recente provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico in materia di individuazione delle zone franche urbane. Seppur condivisibile nella sua *ratio* originaria, infatti, ritiene che tale provvedimento sia stato elaborato secondo criteri non omogenei di attuazione, che hanno portato all'esclusione di zone importanti, in particolare nel territorio del Friuli. Atteso che in tali zone i soggetti economici risultano fortemente esposti alla concorrenza delle aziende dei territori confinanti, auspica, pertanto, che sul punto possa esservi un serio ripensamento del Governo, che porti a far rientrare tali zone nell'ambito di operatività del provvedimento: ciò favorirebbe l'introduzione di una normativa non assistenziale, ma tesa al rilancio della competitività delle imprese, a salvaguardia dei livelli occupazionali coinvolti.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, giudica condivisibili le considerazioni testé svolte in ordine alle zone franche urbane, i cui aspetti problematici sotto il profilo attuativo non sono limitati soltanto alla Regione Friuli, ma si estendono, ad esempio, anche alla stessa Regione Lazio.

Maria Grazia GATTI (PD), nel riservarsi di intervenire più diffusamente nel dibattito di carattere generale in occasione della prossima seduta, intende tuttavia fornire alcune precisazioni preliminari, al fine di esprimere, da subito, talune perplessità sul disegno di legge finanziaria in esame, nell'ambito del quale constata la completa assenza di quelle misure in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito dei lavoratori, annunciate recentemente da importanti esponenti di Governo, mediante dichiarazioni rese alla stampa. Al

riguardo, infatti, paventa il rischio che la Commissione discuta di argomenti che saranno regolarmente superati dalla presentazione, in altre sedi, di nuove proposte emendative, di cui peraltro i mezzi di informazione già conoscono il contenuto di dettaglio. Manifesta, quindi, il proprio disappunto in particolare sulle disposizioni relative ai trasferimenti a favore di alcune gestioni previdenziali dell'INPS, esprimendo preoccupazione per la tenuta dei conti di tale Istituto, nonché su quella previsione normativa che esclude per gli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante l'applicazione delle disposizioni concernenti il documento unico di regolarità contributiva (DURC), determinando, a suo avviso, un pericoloso allentamento dei controlli in materia di contrasto al lavoro irregolare.

Esprime poi perplessità in ordine alle modalità di finanziamento di taluni interventi recati in materia di rinnovo dei contratti di lavoro della pubblica amministrazione, di sostegno alle imprese agricole di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate e di modifica del funzionamento del Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile, che giudica poco trasparenti e sottratte ad una idonea valutazione da parte del Parlamento. Si augura inoltre che non corrispondano al vero le notizie informali, in base alle quali il Governo sarebbe in procinto di stravolgere il contenuto dei provvedimenti in esame in vari settori di competenza della XI Commissione, eventualmente anche attraverso la posizione della questione di fiducia, ritenendo che tale comportamento recherebbe un serio pregiudizio della dignità di tutti i parlamentari.

In conclusione, nell'evidenziare i rilevanti tagli contenuti nella manovra di finanza pubblica in materia di servizi pubblici per l'impiego e di pari opportunità, stigmatizza fortemente l'azione politica dell'attuale Governo, che appare rivolta esclusivamente a far quadrare i conti del bilancio e incapace di muoversi nella direzione di un rilancio forte dell'economia. Ritiene, pertanto, che l'inerzia del Governo si rivelerà fortemente dannosa, osservando come la « notte buia » alla quale la crisi economica ha costretto il Paese sia destinata a durare ancora a lungo.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), intervenendo per una precisazione in riferimento alle previsioni pessimistiche appena espresse dal deputato Gatti, ritiene opportuno segnalare – ricorrendo ad una nota citazione – che « tra la notte e il mattino vi è sempre un'aurora ».

Maria Grazia GATTI (PD) ritiene che, piuttosto che di citazioni colte, il Paese abbia bisogno di interventi in grado di allentare la forte tensione sociale al momento esistente.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), replicando a quanto testé affermato, giudica più che positiva l'azione sinora posta in essere dal Governo sul terreno del contrasto alla crisi e del sostegno all'occupazione.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	183
Ratifica ed esecuzione della Convezione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2836-A Governo (Parere alla II e III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	183
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione (C. 2937-bis).	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	184

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 novembre 2009. – Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Francesca Martini.

La seduta comincia alle 13.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, comunica che i deputati Marco Calgaro e Donato Mosella hanno cessato di far parte della Commissione.

Ratifica ed esecuzione della Convezione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a

Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Nuovo testo C. 2836-A Governo.

(Parere alla II e III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite II e III il prescritto parere sulle parti di competenza del nuovo testo del disegno di legge in esame, di cui l'Assemblea ha deliberato il rinvio in Commissione. In proposito, osserva che le norme su cui, in Assemblea, si sono registrati maggiori problemi riguardano il reato di importazione illecita di animali e il divieto di tagliare code e

orecchie degli animali. Purtroppo, tale ultimo problema ha suscitato una contrapposizione, a suo avviso del tutto impropria, tra sostenitori e detrattori della caccia. Rileva, comunque, che il nuovo testo del provvedimento, cui si è addivenuti grazie all'impegno dei relatori, del Governo e del collega Contento, rappresenta un accettabile punto di equilibrio, pur non essendo del tutto soddisfacente. In particolare, all'articolo 3, si demanda la soluzione del problema relativo al taglio della coda e delle orecchie a un regolamento da emanare con decreto ministeriale, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani. Pur ritenendo in astratto preferibile una soluzione analoga a quella adottata in Belgio, dove è stato previsto che, decorso un certo termine, il taglio della coda degli animali fosse vietato senza eccezioni, ribadisce di giudicare favorevolmente la soluzione di compromesso che le Commissioni competenti in via primaria hanno individuata e formula, pertanto, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010).
C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.

C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione (C. 2937-bis).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che lunedì 16 novembre 2009 sono stati assegnati il disegno di legge n. 2936 (Legge finanziaria 2010) ed il disegno di legge n. 2937 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e Bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012). Pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 6, del regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge.

La Commissione potrà pertanto procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei provvedimenti dovuti, vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i disegni di legge di ratifica e di recepimento di atti normativi comunitari, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Ricorda che, ai sensi di quanto stabilito dall'Ufficio di presidenza nella seduta del 17 novembre 2009, il parere dovrà essere espresso entro il 25 novembre 2009.

Avverte, inoltre, che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del regolamento, i citati disegni di legge finanziaria e di bilancio; l'esame si concluderà con la trasmissione alla V Commissione di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà gli stati di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), limitatamente alle parti di competenza, e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (Tabella n. 4), limitatamente alle parti di competenza.

La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione su ciascuno stato di previsione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio. Tutti

gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione. Invece, gli emendamenti proposti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione, ove respinti, potranno essere successivamente ripresentati in Assemblea, mentre quelli concernenti variazioni non compensative o compensate non all'interno del medesimo stato di previsione, ove respinti, dovranno essere ripresentati alla V Commissione, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della rappresentazione in Assemblea.

Analoghe regole di esame si applicano anche agli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010.

Per quanto concerne la formulazione e l'ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge di bilancio e al disegno di legge finanziaria, i criteri applicabili sono quelli indicati dal regolamento della Camera e dalla legislazione vigente.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. In ordine ai criteri di ammissibilità, segnala altresì che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità.

Lucio BARANI (Pdl), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla V Commissione il prescritto parere sulla parti di competenza dei disegni di legge n. 2936 e n. 2937 (con le relative Tabelle n. 2 e n.4), recanti rispettivamente le disposizioni per la forma-

zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) e il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e il bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.

Fa presente che il primo dei provvedimenti in esame, cioè il disegno di legge finanziaria per il per l'anno 2010, si presenta, come già l'anno passato, con un contenuto normativo snello. Il disegno di legge finanziaria per il 2010 si inserisce nell'ambito degli indirizzi indicati con le risoluzioni parlamentari di approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013 dello scorso luglio, tenendo conto della revisione del quadro macroeconomico e di finanza pubblica effettuata con la Nota di aggiornamento al medesimo documento, presentata contestualmente ai disegni di legge finanziaria e di bilancio.

Analogamente a quanto avvenuto lo scorso anno, la manovra finanziaria per il triennio 2010-2012, nella sua articolazione complessiva, è stata anticipata dal Governo lo scorso luglio con il decreto-legge n. 78 del 2009 – convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 2009 – recante una serie di misure volte a contrastare gli effetti avversi della crisi economica, salvaguardando nel contempo l'equilibrio dei conti pubblici.

In continuità con la manovra adottata lo scorso anno, anche gli interventi di politica economica per il prossimo triennio si sono ispirati ad una logica di prudenza fiscale, in base alla quale l'intento di contrastare gli effetti negativi della crisi economica senza determinare un peggioramento della situazione dei conti pubblici è stato perseguito attraverso la definizione di misure di sostegno articolate in modo da determinare un impatto quanto più possibile neutrale sulla finanza pubblica.

Nell'ambito di tale linea d'indirizzo il disegno di legge finanziaria per il 2010 vede confermata l'impostazione semplificata già adottata nella manovra dello scorso anno, sia in quanto a contenuto normativo, sia in termini di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Ricorda poi, che anche per il 2010, il Governo ha, infatti, presentato in prima lettura al Senato una finanziaria « snella », articolata in soli tre articoli, che si limitano a fissare gli obiettivi dei saldi di bilancio (livello massimo del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, e di ricorso al mercato finanziario), a introdurre un numero limitato di misure, tra le quali la quantificazione delle risorse da destinare ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego e la proroga di norme di carattere tributario recanti regimi agevolati, nonché a stabilire l'importo da iscrivere nelle tabelle allegate.

A tale ridimensionamento del contenuto proprio della legge finanziaria corrisponde peraltro una valorizzazione del contenuto decisionale del bilancio dello Stato, stante la possibilità – prevista anch'essa in via sperimentale per il solo esercizio 2009 dall'articolo 60, comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008 e riproposta per il 2010 dall'articolo 23, comma 21-*quater*, del decreto legge n. 78 del 2009 – di rimodulare nella legge di bilancio tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione, ivi incluse le risorse derivanti da autorizzazioni legislative di spesa.

Per quanto concerne gli effetti sui saldi di finanza pubblica, il disegno di legge finanziaria non comporta effetti correttivi di rilievo in termini di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche, la cui incidenza sul prodotto interno lordo rimane pertanto fissata per il triennio 2010-2012 nei valori indicati dalla nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria.

Analogamente, gli interventi introdotti dal disegno di legge incidono marginalmente sul fabbisogno del settore statale, mentre variazioni in aumento nel triennio 2010-2012 sono previste in termini di saldo netto da finanziare.

Per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della Commissione, in merito all'articolato del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, si segnala, in particolare, il comma 14 dell'articolo 2, il

quale stabilisce, ferma restando la disciplina di cui al precedente comma 13, che continua a trovare applicazione, per le regioni, l'obbligo di costituire nel proprio bilancio gli accantonamenti necessari alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il Servizio stesso, nell'ambito del proprio territorio, quantificati sulla base dei parametri previsti dai documenti di finanza pubblica. Tale obbligo è previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito dalla legge n. 248 del 2005, e rientra tra gli adempimenti, a carico delle regioni, ai quali la legislazione vigente subordina l'attribuzione di una quota del finanziamento statale del Servizio sanitario nazionale. Secondo la relazione tecnica originaria, la norma in esame ribadisce disposizioni e procedure contabili già in vigore per gli enti del Servizio sanitario nazionale e quindi non determina modifiche ai saldi di finanza pubblica definiti a legislazione vigente.

Segnala, poi, che il comma 41 dell'articolo 2, inserito durante l'esame presso il Senato, autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, quali dispositivi atti a incidere favorevolmente sulla riduzione della mortalità da arresto cardiaco. Viene rimessa ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione dei criteri per dotare di defibrillatori luoghi, strutture e mezzi di trasporto entro il limite di spesa sopra indicato. A tale proposito, va ricordato che nella XV legislatura la Camera dei deputati ha concluso l'esame del testo unificato di alcune proposte di legge dirette a promuovere la diffusione dei defibrillatori, a disciplinare i criteri per l'individuazione dei luoghi e delle strutture che devono

esserne dotati, a prevedere corsi di formazione in tale ambito. Approvato con modificazioni dal Senato, il provvedimento non ha tuttavia proseguito il suo *iter* a causa della fine anticipata della legislatura. Sulla stessa materia è attualmente all'esame del Senato la proposta di legge n. 718, sulla quale è stata chiesta al Governo la relazione tecnica. Per quanto attiene alla normativa vigente, la legge 3 aprile 2001, n. 120, al fine di garantire maggiori possibilità di intervento in caso di arresto cardiocircolatorio, autorizza l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede intraospedaliera ed extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario in possesso di formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare. Le regioni disciplinano il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale predetto, nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o sotto la responsabilità dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza. La formazione dei soggetti autorizzati può essere svolta anche da organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro, nonché da enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione. La stessa legge ha inoltre stabilito che fossero adottate, con decreto del Ministero della salute, apposite linee guida per il rilascio della prevista autorizzazione da parte delle regioni. A seguito delle modifiche intervenute al Titolo V della Costituzione, le linee guida sono state adottate nella forma di Accordo del 27 febbraio 2003 in sede di Conferenza Stato-regioni. Con tale provvedimento sono disciplinati i criteri per l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, le modalità ed i termini per l'autorizzazione al loro impiego e la formazione degli operatori autorizzati all'utilizzo di tali apparecchiature. Ricorda, infine, che in materia di impiego di defibrillatori automatici è stato emanato in data 21 settembre 2000 un decreto interministeriale, recante uso dei defibrillatori semiautomatici a bordo

degli aerei e corsi di formazione per capo cabina, con cui si autorizza l'impiego dei defibrillatori semiautomatici sugli aerei, da parte dei capi cabina in possesso di certificato « *Basic life support – Defibrillation* » (BLS-D).

Evidenzia, inoltre, il comma 50 dell'articolo 2, che prevede la riduzione di 100 mila euro per il 2010, di 900 mila euro a decorrere dal 2011 e di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2012, dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria. La disposizione citata prevedeva un'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007 per far fronte agli oneri derivanti da una serie di agevolazioni tributarie, previdenziali e creditizie a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole.

Infine, il comma 52 dell'articolo 2, inserito nel corso dell'esame al Senato, riformula l'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), e successive modificazioni, che ha istituito presso il Ministero della solidarietà sociale l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze, nonché il Fondo nazionale per le comunità giovanili.

La riformulazione operata con l'emendamento approvato dal Senato riferisce l'Osservatorio alle comunità giovanili – eliminando, quindi, lo specifico riferimento al disagio ed alle dipendenze – al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociale svolto dalle medesime.

La medesima disposizione prevede altresì l'istituzione, presso, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della gioventù, del Fondo nazionale per le comunità giovanili, per la realizzazione di

azioni di promozione e valorizzazione delle attività delle comunità giovanili, con una dotazione finanziaria fissata in 3 milioni di euro per l'anno 2010.

Per ciò che concerne il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012, osserva che esso è impostato secondo la struttura contabile per missioni e programmi, volta a privilegiare il contenuto funzionale della spesa, introdotta con la legge di bilancio per il 2008. In particolare, la riorganizzazione operata si fonda su una classificazione delle risorse finanziarie secondo due livelli di aggregazione: 34 missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, a loro volta articolate, nella legge di bilancio 2010, in 162 programmi, che rappresentano aggregati omogenei di attività svolte all'interno di ogni singolo ministero.

Come già per il 2009, sul processo di formazione del disegno di legge di bilancio per il 2010 ha inciso la disciplina introdotta dall'articolo 60, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che, originariamente prevista, in via sperimentale, per il solo anno 2009, è stata estesa all'anno 2010 dall'articolo 23, comma 21-*quater*, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (legge n. 102 del 2009).

L'articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 ha introdotto – in connessione con la sensibile riduzione delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di competenza dei vari Ministeri per gli anni 2009, 2010 e 2011, disposta ai sensi del comma 1 – alcuni criteri specifici di flessibilità per quanto concerne la determinazione degli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, inclusi quelli predefiniti per legge, da iscrivere a legislazione vigente per il 2009 e per il 2010.

Come riportato nella relazione illustrativa al disegno di legge, nella fase di formazione del disegno di legge di bilancio per il 2010 è stata concessa ai Ministeri la facoltà di riallocare le risorse stesse verso altre forme di impiego ritenute prioritarie

o più produttive, attraverso la loro rimodulazione tra programmi che realizzano la stessa missione di spesa.

La relazione illustrativa richiama, al riguardo, la circolare del Ministero dell'economia del 5 giugno 2009, n. 21, relativa ai criteri per la determinazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012, nella quale si afferma che, a seguito del taglio disposto dal decreto-legge n. 112 del 2008, ciascun Ministero dispone, per l'anno 2010, di un *plafond* di risorse rimodulabili – aggiornato sulla base di quanto previsto da disposizioni legislative intervenute – che possono essere ripartite tra i programmi di spesa che compongono una missione, secondo i criteri dettati dall'articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, e di un *plafond* non rimodulabile, da collegarsi alle spese escluse dal taglio. La rimodulabilità delle risorse « R » iscritte nel disegno di legge di bilancio 2010 afferisce, dunque, a risorse relative a voci, anche predeterminate per legge, sulle quali è stato operato un taglio, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 60 del decreto-legge n. 112 e che pertanto, essendo state ridotte, possono essere riallocate in modo più funzionale, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 60.

Per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della Commissione, si segnalano, in particolare, gli stati di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla Tabella n. 2 e n. 4 del disegno di legge di bilancio.

A legislazione vigente, tra le principali variazioni negative delle spese correnti i trasferimenti correnti alle famiglie registrano una flessione pari a 3.074 milioni di euro, di cui 2.400 sono riferiti al *bonus* straordinario ai contribuenti a basso reddito. Tale beneficio, previsto dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 185 del 2009, era finanziato per il solo anno 2009. Anche il fondo speciale per la « *social card* » presenta una riduzione pari a 487 milioni, atteso che il meccanismo di finanziamento è basato sulla riassegnazione delle risorse che affluiranno in entrata;

pertanto, la relativa dotazione per il 2010 potrà essere iscritta in bilancio in corso d'anno, successivamente al versamento dei relativi introiti.

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le tre principali missioni riguardanti il settore della sanità sono: Ricerca e innovazione (17), Tutela della salute (20) e Fondi da ripartire (33). Tali missioni sono attuate attraverso i seguenti specifici programmi: ricerca per il settore della sanità pubblica e per il settore zooprofilattico (17.20); prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana (20.1); prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria (20.2); programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza (20.3); regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4); vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5); fondi da assegnare (33.1).

Le previsioni di spesa in termini di competenza dello stato di previsione Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nell'esercizio finanziario 2010, come modificate dal Senato con la prima nota di variazione al disegno di legge di bilancio, risultano complessivamente pari a 83.044,1 milioni di euro (82.044 milioni di euro per spese correnti e 1.000 milioni di euro per spese in conto capitale), di cui 58.834 milioni di euro sono per la missione 25 (politiche previdenziali).

Nel disegno di legge originario le previsioni di spesa in termini di competenza dello stato di previsione Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nell'esercizio finanziario 2010 risultano complessivamente pari a 82.919,9 milioni di euro (81.919,9 milioni di euro per spese correnti e 1.000 milioni di euro per spese in conto capitale), di cui 58.713,8 milioni di euro sono per la missione 25 (politiche previdenziali).

Le spese correnti sono in massima parte assorbite dalla unità previsionale di base «interventi», per una somma di 80.298,9 milioni di euro (originariamente pari a 80.174,7 milioni di euro).

Delle risorse complessive, quelle dedicate al comparto sanità ammontano a circa 2.132 milioni di euro (779,5 milioni di euro per l'intera missione 20 (tutela della salute), 499,6 milioni di euro per la missione 17 (ricerca e innovazione), di cui 498,3 milioni di euro sono per il programma 17.20 (ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico), 867 milioni di euro della missione 33 (fondi da ripartire), mentre quelle assegnate al settore sociale, con particolare riferimento alla missione 24 (diritti sociali, politiche sociali e famiglia) sono pari a 19.191,4 milioni.

Per quanto riguarda le politiche di assistenza, il principale strumento per il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali è il Fondo nazionale per le politiche sociali, le cui risorse sono ripartite annualmente con decreto ministeriale tra il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, l'INPS, le regioni, le province autonome e i comuni.

Segnala, infine, che le risorse stanziare per il Fondo nazionale per le politiche sociali dalla legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) erano pari a 1.582,815 milioni di euro e quelle stabilite dalla legge finanziaria per il 2009 (legge 22 dicembre 2008, n. 203) erano pari a 1.311,555 milioni di euro. Da ultimo, il disegno di legge recante la finanziaria per il 2010 prevede un importo di circa 1.025 milioni di euro. Per quanto concerne gli stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia, la legge finanziaria per il 2008 prevedeva 276,462 milioni di euro e la legge finanziaria per il 2009 stanziava 186,564 milioni di euro. Da ultimo il disegno di legge recante la finanziaria per il 2010 prevede un importo pari 185,289 milioni di euro.

Alessandra MUSSOLINI (Pdl) invita i colleghi ed il rappresentante del Governo a valutare la possibilità di affrontare, in sede di esame del disegno di legge finanziaria, il problema della mancata attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 18, del decreto-legge n. 185 del 2008.

Suggerisce, inoltre, la possibilità di vincolare una parte delle risorse destinate a interventi in favore dei giovani al finanziamento delle esistenti strutture socioeducative per il contrasto della devianza minorile, sottolineando come, specie in alcune regioni, tali strutture versino in condizioni particolarmente gravi.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone di fissare il termine per la presen-

tazione degli emendamenti alle ore 10 di mercoledì 25 novembre 2009.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	191
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione C. 2937-bis.	
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	191

RISOLUZIONI:

7-00108 Bellotti: Interventi per consentire e incentivare la coltivazione della canapa « sativa » (<i>Rinvio della discussione</i>)	199
---	-----

COMITATO DEI NOVE:

Nuova disciplina del commercio interno del riso. C. 1991-A Governo	199
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 novembre 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 13.25.

Variazione nella composizione della Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che il deputato Donato Renato MOSELLA del gruppo misto entra a far parte della Commissione Agricoltura.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.

C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione C. 2937-bis.

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dei disegni di legge.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che lunedì 16 novembre sono stati assegnati il disegno di legge C. 2936 (Legge finanziaria 2010) ed il disegno di legge C. 2937 (Bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 2010 e Bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012) e che, pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 6, del Regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge.

Comunica inoltre che la Commissione potrà peraltro procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei provvedimenti dovuti, vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i disegni di legge di ratifica e di recepimento di atti normativi comunitari, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Avverte quindi che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 2936 (Legge finanziaria 2010) ed il disegno di legge C. 2937 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e Bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012) e che l'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.

In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, fa presente che la Commissione Agricoltura esaminerà lo stato di previsione della spesa del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali (Tabella n.12).

Avverte altresì che la Commissione sarà chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione e che dovrà esaminare anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio.

Ricorda, in particolare, che ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inseriti, pertanto, nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresen-

tati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del Regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea. Rileva inoltre che potranno essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Fa presente inoltre che analoghe regole di esame si applicano anche agli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno comunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione bilancio. La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia.

Con riferimento poi alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli or-

dini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea.

Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di mercoledì 25 novembre prossimo, mentre il termine per la presentazione delle proposte di relazione e degli emendamenti è stato stabilito dall'Ufficio di presidenza della Commissione per martedì 24 novembre alle ore 16.

Monica FAENZI (Pdl), *relatore*, rileva che il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio 2010 (A.C. 2937) prevede per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (tabella n. 12) una spesa complessiva in termini di competenza pari a 1.386,5 milioni di euro (1.333,9 per il 2009).

Nello stato di previsione del dicastero agricolo le risorse sono assorbite per la gran parte dalla missione 9, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, alla quale vengono assegnati 720,190 milioni di euro (684,7 milioni di euro nel bilancio 2009), che rappresentano il 51,9 per cento (51,3 per cento nell'esercizio 2009) dell'intera dotazione della tabella 12. Lo stanziamento è quasi per intero destinato alle Politiche in favore dello sviluppo rurale che include l'attuazione del Piano irriguo nazionale, cui si aggiunge il cospicuo stanziamento attribuito alla Ricerca nel settore agroalimentare per promuoverne l'innovazione tecnologica e lo sviluppo (tutti afferenti al programma 9.6, obiettivi 13 e 12).

La tabella 12 prevede spese di parte corrente pari a 1.021,6 milioni di euro (765,7 per il 2009) e spese in conto capitale pari a 364,9 milioni di euro (568,2 milioni di euro nel passato esercizio), in tal modo ulteriormente accentuando la prevalenza delle prime sugli stanziamenti per investimenti (tale composizione della spesa si è profilata con l'esercizio 2009

dopo un biennio nel quale le risorse attribuite alla spesa per investimento erano risultate preponderanti).

Osserva quindi che la missione più rilevante è costituita dalla Missione 9: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, che pone a carico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quattro programmi, il più significativo dei quali è il programma 9.6 (Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione), nel quale si trova la quasi totalità delle autorizzazioni di spesa destinate agli investimenti presenti nella tabella 12, e che utilizza 549,1 milioni di euro, dei 710,3 attribuiti all'intera missione. Il programma ripartisce le proprie risorse principalmente fra: l'obiettivo 9.6.13, per le politiche in favore dello sviluppo rurale, per 224,6 milioni di euro (in precedenza obiettivo 9.6.8 con 330,5 mln di euro); l'obiettivo 9.6.12, per la promozione della ricerca nei settori produttivi, per 170,9 milioni di euro (in precedenza 99,8 mln); e l'obiettivo 9.6.9 per il miglioramento e la regolamentazione in materia di politiche agricole, 86,6 milioni di euro (in precedenza 75,2 mln).

Osserva inoltre che al programma 9.2 sono riservati 75,5 milioni di euro (32,4 nel 2009), per la regolamentazione e vigilanza delle attività in materia di pesca e acquacoltura, destinati per l'importo di 55,1 milioni di euro alle associazioni di categoria ed agli sgravi contributivi per la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari. Nella stessa unità previsionale (cap. 1482) sono stanziati 1,7 milioni di euro (1,6 nel 2009) per le aziende che svolgono attività connesse a quelle della pesca, mentre al Fondo di solidarietà della pesca vanno 0,273 milioni.

L'incremento che sconta il programma 9.2 va iscritto all'approvazione dell'articolo 2, comma 2 della legge n. 230 del 2008 (finanziaria per il 2009) che ha reso permanenti, a decorrere dal 2009, le agevolazioni finanziarie per le imprese dedite alla pesca costiera. Inoltre, al programma 9.5 sono attribuiti 47,6 milioni di euro (47 nel 2009) destinati allo svol-

gimento di tutte le attività connesse all'espletamento della funzione di Vigilanza, prevenzione e repressione frodi: esecuzione delle ispezioni, realizzazione dell'attività di analisi dei campioni, salvaguardia delle produzioni certificate. L'importo è destinato quasi per intero alle spese di Funzionamento dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari. Infine, nel programma 9.6 sono indicate significative risorse dirette a consentire al comparto agricolo un più costante e razionale approvvigionamento idrico. Va pertanto segnalata la posta di 110,6 milioni di euro (in precedenza 240) destinata all'avvio e realizzazione del Piano irriguo nazionale (cap. 7438), nonché i 61 milioni di euro complessivi (nel 2009 67,3 milioni di euro) destinati all'ammortamento dei mutui decennali contratti dai consorzi di bonifica ed al recupero delle risorse idriche nelle aree di crisi.

Rileva inoltre che all'ISMEA (cap. 2109) sono destinati 5,3 milioni di euro che il decreto-legge n. 182 del 2005 (articolo 1-*quinquies*) gli attribuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali; per gli sgravi contributivi disposti dal decreto-legge n. 202 del 2005 (articolo 5, comma 3-*ter*) in favore degli allevatori avicoli (cap. 2275) i 400 mila euro proposti dai documenti di bilancio (erano 4 milioni nel 2009) sono stati ridotti a 300 milioni con un emendamento approvato dal Senato che ha modificato il disegno di legge finanziaria. In merito, il nuovo comma 50 dell'articolo 2 dispone che il fondo destinato alla concessione degli sgravi contributivi per gli allevamenti avicoli (di cui al decreto-legge n. 202 del 2005, articolo 5, comma 3-*ter*) venga ridotto di: 100 mila euro per il 2010, 900 mila euro per il 2011, e di 2.900 mila euro per il 2012. Con tale anno pertanto le risorse originariamente disposte verranno ad esaurirsi. Sono invece in crescita le risorse attribuite alle associazioni di allevatori per il miglioramento genetico del bestiame e per la tenuta dei libri genealogici quasi 9 milioni di euro (6,5 in precedenza) sul cap. 228.

Il programma 9.7 reca una posta di quasi 38 milioni di euro (46) destinati allo sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche. Per quanto riguarda, poi, le altre missioni si ricorda brevemente che per la missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) sono assegnati 235,5 milioni di euro (nel 2009 203 milioni) destinati per intero al Corpo forestale dello Stato.

La missione 7 Ordine pubblico e sicurezza trova iscritti poco più di 177 milioni di euro (172 nel precedente esercizio finanziario), 175 dei quali di parte corrente.

Per l'esercizio 2010 i documenti di bilancio assegnano alla missione 7 un totale di 10.429 (10.073) milioni di euro in gran parte per le attività di competenza del Ministero dell'interno. I programmi della missione sono sette per una tutela del territorio nazionale secondo diverse esigenze tecniche. La Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano, obiettivo 7.6, è affidata al solo dicastero agricolo. La missione si esaurisce nel programma 7.6 – obiettivo unico – che identifica nel Corpo forestale dello Stato il centro di responsabilità cui sono affidati istituzionalmente i compiti di controllo del territorio rurale e montano.

La missione 8 Soccorso civile è interamente affidata al Corpo forestale, cui spetta il compito di monitorare e controllare il territorio per prevenirne il dissesto idrogeologico e che svolge un'attività straordinaria di polizia idraulica. Per la realizzazione del Programma 8.1 (Interventi per soccorsi), sono stanziati 152,6 milioni di euro (in precedenza 140,8 milioni di euro), quasi 133 di parte corrente.

La missione 8 si aggiudica nel bilancio statale 4.150 (3.504) milioni di euro che, sottratta la posta destinata al dicastero agricolo cui è affidato per intero il programma 8.1, sono quasi equamente ripartiti fra il dicastero dell'economia e quello dell'interno per la realizzazione degli altri 4 programmi.

Alla missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche la tabella 12 attribuisce per intero al titolo

i 20,9 milioni di euro (16,3 nel 2009) per la realizzazione del programma 32.2 Indirizzo politico, e del programma 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza.

Infine, la missione 33 Fondi da ripartire può contare su un'autorizzazione di spesa di 80,1 milioni di euro (nel 2009 116,6 milioni), la maggior parte dei quali è assegnata agli investimenti (quasi 70 milioni di euro).

Gli effetti del disegno di legge finanziaria (Tabelle).

Nel disegno di legge finanziaria per il 2010 (A.C. 2936) gli importi della Tabella A ammontano complessivamente a 12,3 milioni per il 2010, a 11,4 milioni per il 2011 e a 1.409 milioni per il 2012. Nessun accantonamento è previsto per quanto riguarda il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Per quanto riguarda la Tabella B, il disegno di legge finanziaria non prevede nessun accantonamento per il 2010, accantonamenti per 1 milione per il 2011 e 1.493 milioni per il 2012. Anche in questo caso nessun accantonamento è disposto per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Per quanto riguarda la Tabella C, l'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468 – nel testo sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 e da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 15, della legge n. 208 del 1999 – prevede che nella Tabella C siano indicati gli stanziamenti autorizzati per il finanziamento di disposizioni di legge la cui quantificazione di spesa annua è demandata alla legge finanziaria.

Osserva pertanto che, rispetto alla legge finanziaria dello scorso anno, il disegno di legge finanziaria A.C. 2936 non prevede l'introduzione in Tabella C di ulteriori disposizioni di legge per il settore agricolo. La legislazione che trova pertanto un'assegnazione di risorse resta la medesima dell'anno scorso.

Nella Tabella D sono indicate le variazioni positive da apportare alle spese in conto capitale, sulla base della disciplina

definita dalla legge n. 468/78, di contabilità generale dello Stato, in particolare dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*).

La Tabella D, «Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale», per il 2009 non reca alcun rifinanziamento di leggi di interesse agricolo, a differenza di quanto stabilito con la legge finanziaria 2008 che aveva incrementato le risorse a disposizione del Fondo di solidarietà nazionale.

Nella Tabella E sono disposte riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa che determinano corrispondenti diminuzioni negli stanziamenti indicati nel bilancio a legislazione vigente. Nessuna variazione è disposta sulle risorse assegnate al comparto agricolo.

La Tabella F reca gli «Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali». In sostanza la tabella determina la quantificazione delle singole quote di spesa che sono destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati. Tale determinazione è volta a ridefinire, ove necessario, la modulazione degli importi mediante trasferimento parziale o totale delle somme da un esercizio all'altro (cosiddetto rimodulazione). Per quanto riguarda il disegno di legge finanziaria in esame, come già per il passato esercizio, va rilevato che l'intero settore 21 Interventi in agricoltura è privo di autorizzazioni per gli anni successivi al 2010.

Per quanto attiene al disegno di legge finanziaria, osserva che i commi 39, 40, 44, 48, 49, 50, e 54 dell'articolo 2 contengono le disposizioni che interessano maggiormente le competenze della Commissione Agricoltura.

In particolare, il comma 39 dell'articolo 2, autorizza la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2010 e 2011 e di 20 milioni di euro per l'esercizio 2012 in favore del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'ENEA per il coordinamento di progetti di ricerca volti allo sviluppo del tessuto produttivo dei territori indicati. Nello specifico, si prevede che i progetti, coordi-

nati dai due enti di ricerca secondo le specifiche competenze, intervengano in materia di tecnologie avanzate per l'efficienza energetica, tutela ambientale, metodologie innovative per il *Made in Italy* agroalimentare, produzione di farmaci biotecnologici. La disposizione interessa le regioni Basilicata, Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, le province di Frosinone e di Latina, i comuni delle province di Rieti e di Viterbo, i comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina. Si opera un riferimento all'articolo 3 della legge n. 646 del 1950, che reca il campo di applicazione della Cassa del Mezzogiorno, menzionando regioni, province e comuni in gran parte coincidenti con quelli indicati dalla disposizione; cita, inoltre, anche l'Isola d'Elba e i comuni compresi nel comprensorio di bonifica del fiume Tronto, mentre, per la provincia di Rieti, fa riferimento solo ai comuni compresi nell'ex circondario di Cittaducale. Rispetto all'articolo citato, la disposizione in esame include tra i beneficiari i comuni delle provincia di Viterbo.

Il comma 40 dell'articolo 2, poi, modifica l'articolo 2, comma 188, primo periodo della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), che reca una disposizione che autorizza l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A (ex Sviluppo Italia) a rinegoziare i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004 in base alle disposizioni contenute nella legislazione in materia di autoimprenditorialità. La modifica in particolare dispone che la rinegoziazione in esame possa essere estesa ai mutui accesi entro il 31 dicembre 2008, prevedendo altresì un limite di spesa con riferimento alle risorse disponibili allo scopo destinate, quantificate in un ammontare pari a 1 milione di euro per il 2010. Tale comma 188 prevede che la rinegoziazione consista nella rideterminazione della durata complessiva del rimborso. In ogni caso, tale durata è fissata entro il limite temporale di 15 anni, a decorrere dalla data di scadenza

della prima rata, comprensiva del capitale, del piano di rimborso originario. Gli interessi del mutuo rinegoziato sono calcolati in base al tasso di riferimento della Commissione europea fissato alla data della rinegoziazione. La norma dispone una clausola in caso di eventuali aumenti del costo degli interessi dovuti all'allungamento e alla rinegoziazione dei mutui in oggetto. Tali costi derivanti dalla rinegoziazione dei mutui, in particolare, sono previsti a carico dei beneficiari con riferimento alle categorie di agevolazione di cui al decreto-legge n. 786 del 1985.

Ancora, il comma 44 dell'articolo 2 proroga, per il periodo 1° gennaio-31 luglio 2010, la rideterminazione delle agevolazioni contributive di cui all'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter della legge n. 67 del 1988, per i datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate, così come in precedenza rimodulate per il periodo 2006-2008 dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successivamente prorogate al 31 dicembre 2009 dall'articolo 1-ter del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 235. A tal fine, per il 2010 viene autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro.

Per quanto riguarda poi il riordino fondiario e il finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, osserva che il comma 48 dell'articolo 2 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le risorse disponibili che risultano dalla gestione degli interventi di riordino fondiario da parte dell'ISMEA, al netto dei costi di gestione e del personale, sono destinate al ripiano delle esposizioni debitorie del gestore. Osserva inoltre che le eventuali ulteriori risorse che residuino sono riassegnate, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo previsto dall'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate al finanzia-

mento degli interventi assicurativi del Fondo di solidarietà nazionale – previsti dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Rileva peraltro che, nonostante la destinazione ultima delle risorse di cui alla norma in commento – peraltro meramente eventuali, non conoscibili nella loro entità – siano gli incentivi assicurativi di cui al «Fondo di solidarietà nazionale» iscritto nello stato di previsione del dicastero agricolo, le stesse risorse non vengono assegnate direttamente a tale Fondo, ma ad un Fondo diverso, peraltro non facilmente individuabile. Infatti, l'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, detta la disciplina relativa ad una pluralità di fondi, non offrendo altra specificazione. Osserva dunque che il parere potrà essere favorevole solo nel caso in cui vi sarà una indicazione puntuale della dotazione finanziaria per il Fondo di solidarietà nazionale, evitando in ogni caso anche la possibilità che tali risorse transitino attraverso una pluralità di fondi.

Il presupposto della norma recata dal comma 48 è ravvisabile nel fatto che gli interventi di riordino fondiario, così come attualmente gestiti dall'ISMEA – che ha assorbito le competenze della ex Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina – consistenti nell'acquisto di strutture fondiari agricole e nella successiva rivendita, ad un tasso agevolato, in favore di giovani imprenditori agricoli, non risulteranno più in linea, alla scadenza del 31 dicembre 2009, con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013. A partire da tale data dunque non potranno più essere effettuati nuovi interventi di tale genere.

Ricorda a tale proposito che l'ISMEA interviene a servizio delle imprese agricole attraverso diversi strumenti operativi volti a favorire il processo di modernizzazione del settore agricolo. In particolare, l'ISMEA svolge le funzioni di organismo fondiario nazionale, con l'obiettivo

primario di favorire la formazione e lo sviluppo di imprese agricole in favore di giovani imprenditori. Tale compito consegue alla decisione della Commissione UE del 5 giugno 2001, SG(2001)D/288933, con la quale è stato approvato il regime di intervento ISMEA in materia di riordino fondiario (n. 110/2001). L'intervento fondiario ISMEA si concretizza attraverso l'acquisto di strutture fondiari agricole e la successiva rivendita, ad un tasso agevolato, in favore di giovani imprenditori agricoli professionali, di cooperative agricole o di società agricole (di persone o di capitali). Le agevolazioni previste dall'intervento ISMEA consistono nel pagamento del prezzo di acquisto del fondo, maggiorato delle spese tecniche e amministrative (che vengono definite e comunicate prima della stipula dell'atto di acquisto e di assegnazione dei terreni) e delle spese di rogito. Però, in base agli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) il regime di aiuto descritto non potrà più essere praticato a partire dal 1° gennaio 2010. L'importo del finanziamento del Fondo di solidarietà per gli interventi assicurativi previsti dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dipenderà dunque da ciò che residua, al netto dei costi di gestione e del personale nonché dell'esposizioni debitoria dell'ISMEA, delle rate di rimborso dei mutui, concessi fino al 31 dicembre 2009. Con riguardo all'esposizione debitoria dell'ISMEA si ricorda che gli interventi di riordino fondiario sono svolti senza alcun trasferimento dal bilancio dello Stato e vengono realizzati attraverso l'autofinanziamento e il ricorso al mercato essenzialmente con la Cassa Depositi e Prestiti. Con alcune Regioni sulla base di precise convenzioni si è provveduto ad accrescere le disponibilità patrimoniali dell'Istituto per interventi di riordino fondiario presso il loro territorio. Dunque le risorse residue vanno considerate al netto delle suddette convenzioni.

Per quanto riguarda i contributi alla produzione di prodotti tipici a stagiona-

tura prolungata, osserva che il comma 49 dell'articolo 2, in considerazione della specificità delle produzioni agricole tipiche e per il sostegno al *Made in Italy* nel settore agricolo, reca un'autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro, per il solo esercizio 2010, destinati alla erogazione di contributi alla produzione, per quei prodotti agricoli che hanno necessità di una stagionatura prolungata e che si possano fregiare di una denominazione protetta DOP o IGP. Entro trenta giorni dall'approvazione delle legge, un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze definirà le modalità d'attuazione delle norme in commento.

Per quanto attiene poi alla riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'influenza aviaria, osserva che il comma 50 dell'articolo 2 riduce di centomila euro per il 2010, di novecentomila euro a decorrere dal 2011 e di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5 comma 3-ter del decreto-legge 1 ottobre 2005 n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244 recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria. La disposizione citata prevedeva un'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007 per far fronte agli oneri derivanti da una serie di agevolazioni tributarie, previdenziali e creditizie a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole.

Infine, per quanto riguarda la modifica alle disposizioni in materia di biodiesel e alcuni prodotti derivati dalla biomassa, osserva che il comma 54 dell'articolo 2, intervenendo sull'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995, dispone una rilevante riduzione dello stanziamento destinato all'agevolazione per il bioetanolo

nonché un significativo ridimensionamento della quota di biodiesel ammessa ad accisa agevolata.

Il primo periodo del comma in esame, prevedendo la riduzione dell'autorizzazione di spesa indicata nel comma 5-bis del richiamato articolo 22-bis, interviene sulle agevolazioni fiscali, introdotte nell'ambito del programma triennale 2008-2010, consistenti nell'applicazione di un'aliquota ridotta di accisa per l'utilizzo di bioetanolo, ETBE nonché additivi e riformulanti prodotti da biomasse. In particolare, la norma prevede che, per l'anno 2010, l'autorizzazione di spesa sia ridotta da 73 a 3,8 milioni di euro e che, a decorrere dal 2011, l'autorizzazione di spesa sia ridotta di 0,1 milioni annui.

Appaiono opportuni dei chiarimenti circa la riduzione dell'autorizzazione di spesa operata a decorrere dal 2011 tenuto conto che la norma di riferimento disciplina un programma triennale di agevolazioni fiscali che termina il 31 dicembre 2010. Il secondo periodo del comma in esame interviene sulle agevolazioni previste dal comma 1 del richiamato articolo 22-bis introdotte nell'ambito del programma pluriennale 2007-2010. In particolare, si dispone la riduzione, limitatamente all'anno 2010, da 250.000 a 18.000 tonnellate della quantità di contingente che può beneficiare dell'aliquota ridotta di accisa.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO si riserva di intervenire in sede di replica.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

RISOLUZIONI

Giovedì 19 novembre 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 13.45.

7-00108 Bellotti: Interventi per consentire e incentivare la coltivazione della canapa « sativa »

(Rinvio della discussione).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione all'ordine del giorno.

Paolo RUSSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 19 novembre 2009.

**Nuova disciplina del commercio interno del riso.
C. 1991-A Governo.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.50 alle 14.05.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. Atto n. 129 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	201
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose. Atto n. 141 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	201
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Atto n. 149 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	202
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere formulata dal relatore</i>)	215
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	216
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio. Atto n. 140 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	202
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario. Atto n. 146 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento e rinvio</i>)	204
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE. Atto n. 148 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	208
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).	

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 2937-bis).	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	210
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	214

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 novembre 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

Atto n. 129.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno rinviato nella seduta del 17 novembre 2009.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 17 novembre 2009 il relatore ha svolto la relazione ed ha formulato una proposta di parere favorevole sul testo in esame.

Sandro GOZI (PD) fa notare che lo schema di decreto in esame non presenta rilievi critici sotto il profilo della compatibilità comunitaria. Evidenzia che la Commissione europea ha presentato presso la Corte di Giustizia delle Comunità europee due ricorsi contro l'Italia per il

mancato recepimento delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE. Esprime quindi il proprio orientamento favorevole sullo schema di decreto che dà attuazione alle citate direttive e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Gianluca PINI (LNP), nel condividere le considerazioni svolte dal relatore nella precedente seduta, dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) si associa a quanto rilevato dal collega Pini e dichiara il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

Atto n. 141.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 novembre 2009.

Gianluca PINI (LNP), anche alla luce dell'assenza del relatore, avanza la richiesta di rinviare l'esame dello schema di decreto legislativo, stante comunque che il termine per l'espressione del parere è fissato al 6 dicembre 2009.

Mario PESCANTE, *presidente*, al fine di accedere alla richiesta del deputato Pini, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

Atto n. 149.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 novembre 2009.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, dopo aver richiamato i contenuti della relazione svolta nella precedente seduta, osserva che lo schema di decreto in esame appare in linea con la normativa comunitaria. Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione con la quale si invita il Governo a valutare l'effettiva conformità al criterio di delega di cui all'articolo 30 della legge n. 88 del 2009 della sanzione prevista per le violazioni al divieto di detenzione ed introduzione nel territorio nazionale degli esplosivi sprovvisti dei sistemi armonizzati di identificazione univoca e di tracciabilità (*vedi allegato 1*).

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere favorevole con osservazione.

Sandro GOZI (PD), pur condividendo le considerazioni svolte dal relatore, ritiene opportuno precisare nella proposta di parere, soprattutto in relazione alla molteplicità delle fonti in materia, che le norme

andrebbero redatte in forma di novella al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e alla legge n. 895 del 1967.

Mario PESCANTE, *presidente*, nell'evidenziare che l'osservazione formulata dal deputato Gozi attiene a profili di competenza della I Commissione, invita a valutare l'ipotesi di inserire il rilievo in questione tra le premesse del parere.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, nel dichiarare di condividere la proposta testè avanzata dal presidente, formula una nuova proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole con osservazione, come riformulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio.

Atto n. 140.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, riferisce sullo schema di decreto legislativo in esame, volto a recepire la direttiva 2007/45/CE che reca norme relative alle quantità nominali dei prodotti preconfezionati. Osserva che l'obiettivo della direttiva consiste nella liberalizzazione dei formati degli imballaggi, cioè nella riduzione dei vincoli alle quantità nominali delle confezioni e dei contenitori, per favorire la libera circolazione nel mercato interno, sopprimendo gli ostacoli potenziali alla competitività e incoraggiando l'innovazione e l'accesso ai mercati: a tal fine la direttiva 2007/45/CE provvede ad abrogare

la direttiva 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e la direttiva 80/232/CEE relativa alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati, e ad introdurre specifiche modifiche alla direttiva 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati. Ricorda che il recepimento della direttiva negli Stati membri sarebbe dovuto avvenire entro l'11 ottobre 2008, mentre l'applicazione delle relative disposizioni nazionali sarebbe dovuta avvenire a decorrere dall'11 aprile 2009. Sottolinea che la legge comunitaria 2008 ha previsto il recepimento della direttiva mediante delega da attuarsi entro un termine breve (tre mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria), trattandosi di direttiva il cui termine di recepimento è già scaduto. Sottolinea peraltro che, per il « meccanismo » previsto, il termine per l'esercizio della delega, inizialmente fissato al 29 ottobre 2009, è prorogato di novanta giorni e quindi scadrà il 27 gennaio 2010.

Per quanto riguarda il quadro normativo vigente, ricorda che la legislazione nazionale in materia di quantità nominali dei prodotti preconfezionati stabilisce vincoli stringenti relativamente alle gamme dei contenitori e delle confezioni legittimamente utilizzabili, allo scopo di standardizzare a livello nazionale ed europeo tali confezioni e contenitori e facilitare i confronti di prezzo da parte dei consumatori. Rileva che attualmente per la maggior parte dei prodotti coesistono quantità nominali nazionali e quantità nominali comunitarie: gli « imballaggi preconfezionati CEE » che rispondono alle direttive comunitarie recepite nell'ordinamento interno sono distinti dagli imballaggi preconfezionati detti « nazionali », fabbricati, cioè, in conformità a normative di carattere nazionale (decreto del Presidente della Repubblica 391/1980). Pertanto, fa notare come lo schema in esame, in attuazione della direttiva 2007/45/CE, miri a modificare la legislazione vigente in modo da ridurre i vincoli alle quantità

nominali delle confezioni e dei contenitori, rendendo così possibile ai produttori fornire in numerosi settori merci in quantità nominali rispondenti alle preferenze dei consumatori. In particolare, riferisce che l'articolo 1 definisce l'oggetto e il campo d'applicazione del provvedimento, relativo alle quantità nominali dei prodotti in imballaggi preconfezionati e che si applica ai prodotti preconfezionati e agli imballaggi preconfezionati. Osserva che l'articolo 2 dispone che non è possibile vietare o limitare la vendita dei prodotti preconfezionati per motivi relativi alle quantità nominali degli imballaggi, fatto salvo quanto specificamente previsto per determinati prodotti dai successivi articoli 3 e 4. Osserva che avvalendosi di una opzione contemplata dalla direttiva, si dispone una deroga transitoria per il latte e la pasta secca: per tali prodotti le quantità nominali obbligatorie attualmente prescritte continuano ad esserlo fino all'11 ottobre 2012. Evidenzia che discostandosi dal principio della possibilità di scegliere liberamente le quantità nominali degli imballaggi, il combinato disposto dell'articolo 3 e dell'allegato stabilisce, per i vini e le bevande spiritose, le gamme ammesse dei valori delle quantità nominali del contenuto dei preimballaggi; tali valori si applicano a ciascuno dei singoli preimballaggi che eventualmente compongono un imballaggio multiplo, ai sensi dell'articolo 5. Per i generatori aerosol osserva che l'articolo 4 prevede che debbano riportare l'indicazione della capacità nominale totale del contenitore, fatta in maniera da evitare ogni confusione con il volume nominale del contenuto; viene eliminato l'obbligo di indicare la quantità nominale espressa in massa del contenuto. Illustra quindi l'articolo 6, che, ai commi 1 e 2, introduce modifiche relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati. Il comma 3 del medesimo articolo interviene in materia di sanzioni, introducendo una nuova fattispecie relativa alla violazione delle disposizioni in materia di quantità nominali obbligatorie e precisando che spetta alle Camere di commercio la competenza al-

l'applicazione delle sanzioni amministrative. Si sofferma quindi: sull'articolo 7, che dispone l'abrogazione delle disposizioni in materia di quantità nominali dei prodotti preconfezionati contrastanti o incompatibili con la nuova disciplina, elencando altresì espressamente alcune di tali disposizioni; sull'articolo 8, che stabilisce che l'attuazione del provvedimento non deve comportare nuovi oneri per la finanza pubblica; sull'articolo 9, per il quale il provvedimento si applica dal primo giorno successivo alla sua pubblicazione, precisandosi che, fatta salva la disciplina transitoria per il latte e la pasta secca, le violazioni di norme abrogate dal provvedimento non sono sanzionate se commesse dopo il 10 aprile 2009. Infine rileva che l'articolo 10 stabilisce che le eventuali disposizioni tecniche attuative del provvedimento in esame o di adeguamento ad ulteriori direttive comunitarie in materia sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Con riferimento ai profili di compatibilità comunitaria, segnala che già il 25 giugno 2009 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura n. 2008/0783) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2007/45/CE, oggetto del presente schema di decreto legislativo. Conferma pertanto l'urgenza di procedere in tempi rapidi all'emanazione del decreto legislativo.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario. Atto n. 146.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, riferisce sullo schema di decreto legislativo in esame, che recepisce nel nostro ordinamento la direttiva 2007/44/CE, recante disposizioni in merito all'aumento, alla riduzione o all'acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio, in un'impresa di assicurazione, di riassicurazione o di investimento, e che modifica la terza direttiva assicurazioni « non vita » (92/49/CEE), la direttiva relativa all'assicurazione sulla vita (2002/83/CE), la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (2004/39/CE: c.d. direttiva MiFID), la direttiva relativa alla riassicurazione (2005/68/CE) e la direttiva relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (2006/48/CE). Al riguardo, segnala che la direttiva 2007/44/CE ha previsto un elenco chiuso di criteri che le autorità nazionali possono considerare per la valutazione prudenziale nei progetti di acquisizione ed incremento di partecipazioni, sia nazionali che transfrontalieri, al fine di accertare l'idoneità dell'acquirente: si tratta di elementi che permettono di vietare le operazioni solo quando queste compromettono la sana e prudente gestione finanziaria. Osserva che la direttiva ha inteso anche rafforzare i processi di cooperazione tra autorità competenti per la decisione del progetto di acquisizione e autorità responsabili della vigilanza sull'acquirente. Segnala che tra i vari profili normativi la direttiva 2007/44/CE è intervenuta in materia di partecipazione delle imprese nel capitale sociale delle banche; a tale riguardo, essa si è posta come obiettivo l'armonizzazione delle diverse normative nazionali e ha stabilito alcune soglie di aumento di partecipazione, oltre le quali l'operazione va notificata e richiede un'apposita autorizzazione. Rileva che la direttiva 2007/44/CE è entrata in vigore il 21 settembre 2007 ed il termine per il suo recepimento negli ordinamenti nazionali è scaduto il

21 marzo 2009. Evidenzia che con lo schema di decreto legislativo è stata data attenzione alla piena attuazione dei seguenti principi: fissazione di criteri dettagliati per la valutazione prudenziale di azionisti ed esponenti aziendali da parte delle Autorità di controllo e chiara definizione della procedura per l'applicazione di tali criteri; introduzione di un termine massimo per il completamento della valutazione prudenziale. In particolare, osserva che l'articolo 1, comma 1, dello schema in esame apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia: degna di nota risulta la nuova formulazione dell'articolo 19, concernente le autorizzazioni rilasciate dalla Banca d'Italia, finalizzata ad armonizzare la disciplina dell'autorizzazione all'acquisto di partecipazioni qualificate in banche alla normativa comunitaria. Osserva che, al comma 5, viene introdotta una nuova formulazione che specifica che l'autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia deve far riferimento ai criteri previsti dalla direttiva: non può essere rilasciata l'autorizzazione se sussiste il sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; fa notare che, al comma 8, l'inserimento del riferimento al comma 2 specifica che anche ai soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità si applica la medesima procedura autorizzativa sia per l'acquisizione che per la variazione della partecipazione; al comma 9 viene invece specificato che le disposizioni attuative che possono essere emanate dalla Banca d'Italia devono riguardare, tra l'altro, i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste, nonché i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole. Riferisce che la lettera *e*) dell'articolo 1 modifica l'articolo 20 del TUB: il nuovo comma 1, in particolare, introduce obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia in ordine a operazioni di acquisto o cessione di par-

tecipazioni in banche. Rileva che la lettera *g*) modifica l'articolo 24 del TUB in materia di sospensione del diritto di voto e degli altri diritti e obbligo di alienazione per sopprimere, al comma 3, il riferimento al comma 6 dell'articolo 19; la lettera *h*) modifica l'articolo 25 del TUB in materia di requisiti di onorabilità dei partecipanti; la lettera *m*) interviene sull'articolo 108 del TUB in materia di requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale; la lettera *n*) interviene sull'articolo 110 del TUB in materia di obblighi di comunicazione ed elimina il riferimento alle partecipazioni rilevanti in intermediari finanziari. Osserva che l'articolo 2, comma 1, dello schema in esame apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998: la lettera *a*), del comma 1 modifica l'articolo 14 del TUF in materia di requisiti di onorabilità; con la modifica del comma 1, aggiunge, vengono introdotte le soglie previste dalla normativa comunitaria: in particolare ai sensi del primo periodo l'obbligo di comunicazione preventiva alla Banca d'Italia va riferito all'acquisizione o alla cessione di partecipazioni che comportino il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla società, ovvero all'acquisizione o alla cessione di partecipazioni almeno pari al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto. Evidenzia che con la modifica al comma 2 viene introdotta una nuova formulazione che specifica come il divieto di acquisizione della partecipazione da parte della Banca debba far riferimento ai criteri previsti dalla direttiva. Rileva che al comma 2 viene altresì eliminato il termine di 90 giorni entro il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione della partecipazione, demandandone la normazione ad un successivo atto regolamentare della stessa Banca d'Italia, mentre al comma 3 viene soppresso il richiamo agli obblighi di comunicazione relativi a variazioni della partecipazione che comportino il superamento delle soglie partecipative ovvero l'acquisizione del controllo della società in quanto già ricompresi nella nuova

formulazione del comma 1. Infine, sottolinea, al comma 5 viene rideterminato il potere regolamentare della Banca d'Italia nel quadro delle modifiche sopra introdotte, in particolare alla luce del fatto che la definizione delle soglie partecipative da cui scaturisce l'obbligo di comunicazione preventiva non è più demandata alla fonte regolamentare ma viene inserita direttamente nella norma in esame. Evidenzia che la lettera *c*) modifica l'articolo 19 del TUF in materia di autorizzazione, da parte della CONSOB, all'esercizio delle attività delle SIM. Sottolinea che le lettere *d*), *e*) ed *j*) modificano, rispettivamente, l'articolo 34 (autorizzazione della SGR), l'articolo 43 (costituzione e attività esercitabili dalle SICAV) e l'articolo 43-*bis* (autorizzazione alla costituzione di SICAV che designano una SGR o una società di gestione armonizzata) del TUF 12. Illustra quindi l'articolo 3 dello schema in esame, che modifica l'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato) abrogandone il comma 5, che prevede l'obbligo, per la Banca d'Italia, a seguito di operazioni di acquisizione del controllo di banche che costituiscano concentrazione soggetta a comunicazione preventiva, di emanare i provvedimenti di propria competenza entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa della documentazione occorrente. Fa notare che l'articolo 4, comma 1, dello schema in esame apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (recante il codice delle assicurazioni private). Sottolinea che la lettera *a*) del comma 1 modifica l'articolo 1, comma 1, del codice delle assicurazioni in cui viene definita la nozione di « partecipazioni rilevanti »; la lettera *b*) interviene all'articolo 14 del codice delle assicurazioni in materia di requisiti e procedura con una modifica di natura meramente formale di rinvio all'articolo 68; la lettera *c*) interviene all'articolo 59 del codice delle assicurazioni in materia di requisiti e procedura con una modifica di natura meramente formale di rinvio

all'articolo 68; la lettera *d*) modifica il comma 1 dell'articolo 68 del codice delle assicurazioni in materia di autorizzazioni all'acquisizione di partecipazioni in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione: in particolare, per effetto della modifica, si prevede che tale autorizzazione vada riferita all'acquisto di partecipazioni che comportino il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sull'impresa stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento. Osserva che la lettera *e*), che modifica il comma 2 dell'articolo 68 del codice delle assicurazioni, richiama espressamente le altre soglie della direttiva prevedendo l'autorizzazione dell'ISVAP alle variazioni delle partecipazioni quando si raggiunga o si superi il 20 per cento, il 30 per cento, o il 50 per cento del capitale o dei diritti di voto; la lettera *f*) inserisce il comma 2-*bis* all'articolo 68 del codice delle assicurazioni al fine di definire la nozione di acquisto di concerto; la lettera *g*) interviene al comma 4 dell'articolo 68 del codice delle assicurazioni con una modifica di mero coordinamento; la lettera *h*) sostituisce il comma 5 dell'articolo 68 del codice delle assicurazioni al fine di precisare che il rilascio delle autorizzazioni da parte dell'ISVAP va effettuato sulla base dei criteri stabiliti dalla direttiva. Rileva quindi che la lettera *i*) inserisce il comma 5-*bis* all'articolo 68 del codice delle assicurazioni al fine di recepire le disposizioni della direttiva in materia di cooperazione tra autorità di vigilanza; la lettera *l*) sostituisce il comma 9 dell'articolo 68 del codice delle assicurazioni evidenziando una serie di aspetti che dovranno essere disciplinati dall'ISVAP con regolamento, tra i quali i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ed i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole; la lettera *m*) interviene all'articolo 69 del codice delle assicurazioni in materia di obblighi di comunicazione con una modifica di natura meramente formale di rinvio all'articolo 68 e la lettera

n) sostituisce il comma 1 dell'articolo 70 del codice delle assicurazioni in materia di comunicazione degli accordi di voto. Sottolinea che la lettera o) modifica il comma 2 dell'articolo 70 del codice delle assicurazioni: per effetto di tale modifica nel caso di accordo tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione viene attribuito all'ISVAP il potere di stabilire un termine entro il quale le partecipazioni oggetto dell'accordo devono essere alienate; la lettera p) interviene all'articolo 75 del codice delle assicurazioni in materia di protocolli di autonomia con una modifica di natura meramente formale di rinvio all'articolo 68; la lettera q) interviene all'articolo 77, comma 1, del codice delle assicurazioni in materia di requisiti dei partecipanti con una modifica di natura meramente formale di rinvio all'articolo 68; la lettera r) interviene all'articolo 77 del codice delle assicurazioni sopprimendo il comma 2, con il quale viene attribuita al Ministro delle attività produttive la potestà regolamentare in materia le soglie partecipative per l'applicazione dei requisiti di onorabilità. Illustra quindi la lettera s), che modifica il comma 3 dell'articolo 77 del codice delle assicurazioni a fini di mero coordinamento; la lettera t), che modifica il comma 4 dell'articolo 77 del codice delle assicurazioni a fini di mero coordinamento; la lettera u), che interviene all'articolo 79 del codice delle assicurazioni in materia di partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione con una modifica di natura meramente formale di rinvio all'articolo 68; la lettera v), che interviene all'articolo 188 del codice delle assicurazioni in materia di poteri di intervento con una modifica di natura meramente formale di rinvio all'articolo 68; la lettera z), che interviene all'articolo 197 del codice delle assicurazioni in materia di vigilanza sull'attuazione del programma di attività con una modifica di natura meramente formale di rinvio all'articolo 68; la lettera aa), che modifica la rubrica dell'articolo 204 del codice delle assicu-

razioni, specificando che trattasi di autorizzazione relativa all'assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione; la lettera bb), che sostituisce il comma 1 dell'articolo 204 del codice delle assicurazioni al fine di prevedere la piena consultazione dell'ISVAP con le Autorità competenti degli altri Stati membri ai fini del rilascio dell'autorizzazione allorché l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un acquirente che sia una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione autorizzati in un altro Stato membro, e la lettera cc), che modifica il codice delle assicurazioni al fine di prevedere, rispettivamente, lo scambio di tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione tra l'ISVAP e le Autorità competenti e l'indicazione nel provvedimento di autorizzazione emanato dall'ISVAP di eventuali pareri o riserve espressi dall'Autorità di vigilanza sul potenziale acquirente. Si sofferma quindi sull'articolo 5 dello schema in esame, che abroga l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185: viene meno pertanto la previsione concernente il rilascio, da parte della Banca d'Italia, dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del TUB ai soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari, e sull'articolo 6, che detta disposizioni di carattere finanziario concernenti l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione del provvedimento e l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche interessate, di provvedere all'adempimento dei compiti loro affidati utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE. Atto n. 148.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Mario PESCANTE, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Elena Centemero, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, riferisce sullo schema di decreto legislativo n. 148, recante l'attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Osserva che il Titolo I dello schema in esame reca le definizioni e l'ambito applicativo della disciplina. In particolare, l'articolo 1 recepisce la definizione comunitaria di « prestatori di servizi di pagamento » ricomprendendovi, tra gli altri soggetti abilitati, anche gli « istituti di pagamento ». Fa notare che la disciplina proposta, ai sensi dell'articolo 2, si applica ai servizi di pagamento prestati sia in euro che nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'Unione europea non appartenente all'area Euro; le norme relative ai diritti e obblighi delle parti si applicano invece ai soli servizi di pagamento prestati nella Comunità europea, purché i prestatori dei servizi di pagamento siano insediati nella Comunità ovvero, nel caso di operazioni coinvolgenti un solo prestatore di tali servizi, quest'ultimo sia analogamente insediato nel territorio comunitario. Osserva che il Titolo II dello schema di provvedimento si occupa dei diritti e degli obblighi delle parti coinvolte nelle operazioni di pagamento: l'articolo 3 disciplina il riparto delle spese tra il prestatore e l'utilizzatore dei servizi di pagamento; l'articolo 4 detta regole specifiche per gli strumenti di pagamento di basso valore e per l'ipotesi di

utilizzo di moneta elettronica; l'articolo 5 pone il consenso del pagatore come requisito necessario per la corretta esecuzione di un'operazione di pagamento. Rileva che l'articolo 6 prevede la possibilità di concordare i limiti dell'utilizzo degli strumenti di pagamento, specialmente per l'ipotesi di frode o di utilizzo non autorizzato degli strumenti medesimi, nonché di bloccarne l'uso in presenza di giustificati motivi. Evidenzia che gli articoli 7, 8 e 9 recano, rispettivamente, gli obblighi a carico dell'utilizzatore e del prestatore, le procedure e le condizioni per la comunicazione, da parte dell'utilizzatore, di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto, per ottenerne la rettifica da parte del prestatore di servizi di pagamento. Sottolinea che l'articolo 10 pone a carico del prestatore di servizi di pagamento l'onere di provare l'autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione di un'operazione di pagamento già eseguita, ove questa sia negata dall'utilizzatore o da questi contestata nella correttezza della sua esecuzione, mentre l'articolo 11 disciplina la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per l'ipotesi di operazioni non autorizzate; l'articolo 12 regola il riparto delle responsabilità tra prestatori di servizi e clienti e gli articoli 13 e 14 si occupano delle ipotesi di rimborso delle somme pagate e delle relative procedure. Osserva che lo schema di decreto in esame reca poi disposizioni in materia di esecuzione di operazioni di pagamento: l'articolo 15 individua la nozione giuridicamente rilevante di « ricezione degli ordini di pagamento » nel momento in cui tali ordini sono ricevuti dal prestatore di servizi di cui si avvale la parte pagatrice, fatta salva la possibilità di convenire un diverso termine. Fa notare che al prestatore di servizi di pagamento è fatto divieto, ai sensi dell'articolo 16, di rifiutare l'esecuzione di un ordine di pagamento autorizzato, fatta salva l'ipotesi di violazione di legge ovvero in presenza di motivi obiettivamente giustificati, mentre l'articolo 17 reca la disciplina della revoca dell'ordine di pagamento e il successivo articolo 18 dispone, invece, in ordine al

trasferimento degli importi. Illustra quindi gli articoli da 19 a 23, che disciplinano i tempi di esecuzione delle operazioni, nonché l'articolo 24, che definisce la correttezza nell'eseguire il pagamento come l'esecuzione del pagamento conformemente all'identificativo unico; l'articolo 25, che disciplina le ipotesi di mancata o inesatta esecuzione, nonché le responsabilità dei prestatori dei servizi nei confronti degli utilizzatori, che siano pagatori o beneficiari. Osserva che l'articolo 26 fa salva la possibilità di determinare ulteriori risarcimenti conformemente alla disciplina applicabile tra prestatore e utilizzatore, mentre l'articolo 27 disciplina il diritto di regresso tra prestatori di servizi di pagamento ove si configuri un'ipotesi di responsabilità per mancata o inesatta esecuzione dovuta a un altro prestatore, o qualsiasi altro soggetto interposto nell'esecuzione del pagamento, coinvolto nell'operazione. Ai sensi del successivo articolo 28, rileva, la responsabilità viene esclusa per caso fortuito o forza maggiore, nonché nel caso di azione del prestatore che sia conforme ad altri vincoli di legge; sono altresì previste dall'articolo 29 regole di protezione dei dati personali, i quali possono essere trattati dai prestatori solo ai fini di prevenzione, individuazione e indagine su frodi nei pagamenti, e comunque in conformità al codice della privacy. Evidenzia che l'ultima parte del Titolo II si propone di disciplinare l'accesso ai sistemi di pagamento (articolo 30), le misure di attuazione (articolo 31) delle norme introdotte e la disciplina sanzionatoria (articolo 32). Fa notare che il Titolo III dello schema, costituito dal solo articolo 33, inserisce gli articoli da 114-*sexies* a 114-*sexiesdecies* nel Testo Unico Bancario – TUB, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, disciplinando gli istituti di pagamento, individuati come soggetti che possono prestare servizi di pagamento, al pari delle banche degli Stati comunitari, delle pubbliche amministrazioni statali e territoriali, nonché delle Poste Italiane. Sottolinea che il Titolo IV dello schema (articolo 34) reca prescrizioni in tema di trasparenza delle condi-

zioni contrattuali e obblighi informativi, concentrandosi in merito sulla disciplina del contratto-quadro, contesto giuridico generale nel quale si svolgono i rapporti tra prestatore e utilizzatore dei servizi di pagamento. Osserva che il Titolo V contiene disposizioni di modifica alle norme oggi vigenti, a fini prevalentemente di coordinamento con l'attuale disciplina in materia bancaria: in particolare l'articolo 35 modifica l'articolo 146 del Testo Unico Bancario, principalmente affidando alla Banca d'Italia la sorveglianza sul sistema dei pagamenti. Tra le modifiche che si propone di apportare alla disciplina vigente ricorda che il comma 3 dell'articolo 36 dello schema esclude i bonifici bancari dall'applicazione delle recenti disposizioni che hanno anticipato la data di valuta per il beneficiario di specifici titoli bancari. Rileva che l'articolo 37 reca disposizioni transitorie e che, ai sensi del successivo articolo 38, è assicurata la continuità dei mandati in essere sottoscritti dai debitori per autorizzare l'addebito in conto di disposizioni di pagamento, in riferimento ai mutamenti dovuti sia al recepimento delle norme europee, sia in relazione al passaggio di nuovi schemi di addebito previsti per l'Area Unica dei pagamenti in Euro (SEPA). Illustra quindi il Titolo VI dello schema disciplina la facoltà, all'articolo 39, di presentare esposti alla Banca d'Italia per violazione, da parte di un prestatore di servizi di pagamento, delle norme in tema di diritti ed obblighi delle parti, nonché di trasparenza ed obblighi informativi; accanto alla tutela giurisdizionale l'articolo 40 prevede un sistema di composizione stragiudiziale delle controversie. Conclude rilevando che l'articolo 41 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 42 dispone l'entrata in vigore delle norme proposte dal giorno stesso della loro eventuale pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Con riferimento ai profili di compatibilità comunitaria, ricorda che, al fine di realizzare un'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), il 10 settembre scorso, la Commissione ha adottato un programma di azione relativo al periodo 2009-2012

(COM(2009)471) nel quale vengono individuate sei priorità: favorire la migrazione verso i nuovi strumenti SEPA; promuovere gli strumenti SEPA; rimuovere gli ostacoli giuridici ed elaborare modelli economici adeguati, compatibili con le norme comunitarie in materia di concorrenza; promuovere l'innovazione nei mercati dei pagamenti al dettaglio; garantire norme interoperative, aperte e sicure; chiarire e migliorare la gestione della SEPA. Sebbene il termine ultimo per l'avvio della SEPA sia stato fissato al 2010 e al 2014 per i paesi non facenti parte dell'eurozona, rileva che a partire dal 2 novembre le banche hanno iniziato a proporre ai propri clienti di effettuare i pagamenti utilizzando il nuovo sistema SEPA. Segnala inoltre che il 3 novembre la Commissione ha avviato una consultazione, che si concluderà il 14 dicembre, al fine di valutare se gli accordi collettivi di finanziamento applicati nell'ambito della SEPA siano conformi alla normativa comunitaria in materia di concorrenza; al riguardo in via preliminare la Commissione ritiene che in questa fase stabilire collettivamente una commissione multilaterale generale d'interscambio (MIF) per ogni operazione di finanziamento sarebbe contrario all'articolo 81 del trattato CE che vieta le intese e le pratiche commerciali restrittive; non esclude tuttavia la possibilità di un accordo collettivo riguardante le commissioni multilaterali per le cosiddette operazioni 'R' (le operazioni che non possono essere eseguite correttamente perché sul conto da addebitare non vi sono fondi sufficienti oppure perché il numero di conto è inesatto), a condizione che l'accordo in questione sia conforme al citato articolo 81 e serva a garantire una maggiore efficienza.

Conclusivamente rileva che il provvedimento non appare presentare profili problematici per quel che attiene la compatibilità con l'ordinamento comunitario.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 novembre 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 2937-bis).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, comunica che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge finanziaria 2010 (C. 2936 Governo, approvato dal Senato), il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) con la relativa nota di variazione (C. 2937-bis). Ricorda che l'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione; in particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza.

Avverte che la Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle

parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio e al disegno di legge finanziaria, i quali saranno valutati alla luce della disciplina vigente.

Ricorda, quindi, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di mercoledì 25 novembre 2009, mentre il termine per la presentazione della proposta di relazione e degli eventuali emendamenti ed ordini del giorno potrebbe essere fissato, qualora concordino i rappresentanti dei gruppi nella riunione dell'Ufficio di Presidenza convocata al termine della seduta, alle ore 14 di martedì 24 novembre prossimo.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, rileva che l'esame in sede consultiva del disegno di legge finanziaria per il 2010 e del disegno di legge di bilancio preventivo costituisce l'occasione per una generale valutazione sullo stato delle politiche comunitarie e delle relazioni tra Italia e Unione europea, una riflessione che parte da un dato molto concreto, quello degli stanziamenti di bilancio. Si sofferma quindi sulle principali grandezze di bilancio attinenti alle politiche comunitarie. Osserva che nel disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2010, le politiche comunitarie sono esposte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2 allegata al ddl di bilancio) e più precisamente nella missione 3 – L'Italia nell'Europa e nel mondo. Rileva che tale missione comprende sia alcuni programmi riguardanti principalmente le relazioni finanziarie internazionali, che fanno capo al Centro di responsabilità 3 (Dipartimento del tesoro), sia il programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, che fa capo al centro di responsabilità 4 – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; lo stanziamento previsto complessivamente dal disegno di legge di bilancio per tale ultimo programma risulta essere pari a 22.488,7 milioni di euro.

Osserva che in seguito alle modifiche apportate al Senato tale stanziamento complessivo è stato incrementato di 75,2 milioni di euro, imputati dalla Nota di variazioni all'unità previsionale di base 3.1.6 investimenti, ed in particolare al capito 7493: lo stanziamento complessivo risulta quindi pari a 22.563,9 milioni di euro. Rileva che nella legge di bilancio 2009 per la medesima spesa erano previsti 23.890,3 milioni di euro, mentre nelle previsioni assestate si era registrato un lieve decremento (23.889,1 milioni di euro). Pertanto, sottolinea, rispetto alle previsioni assestate 2009, il disegno di legge di bilancio registrava complessivamente una variazione in diminuzione dello stanziamento pari a 1.400 milioni di euro: tale dato risultava dal decremento previsto per i capitoli di spesa riguardanti gli Investimenti (–1.600 milioni di euro) e dall'aumento che si rileva per le voci di spesa attinenti gli Interventi (+ 200 milioni di euro). Segnala che il decremento risulta ora leggermente ridotto di 75,2 milioni di euro a seguito delle modifiche introdotte dal Senato ed ammonta quindi a 1324,2 milioni di euro. Fa notare che i capitoli direttamente interessati alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio UE registrano talune variazioni: Capitolo 2751 – somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorsa RNL e di risorsa IVA: 14.500 milioni di euro, con un aumento di 100 milioni di euro rispetto al bilancio preventivo ed alle previsioni assestate 2009; Capitolo 2752 – somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie tradizionali: 2.700 milioni di euro, con un aumento di 100 milioni di euro rispetto al bilancio di previsione ed alle previsioni assestate 2009; Capitolo 7493 – somme da versare al conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato denominato « Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali »: 5.346,350 milioni di euro, con una diminuzione di 1.525,936 milioni di euro rispetto al bilancio di previsione ed alle previsioni assestate 2009, pari a 8.872,286 mln. Ricorda che

sul capitolo 7493 relativo al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dall'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, sono iscritte le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei Fondi strutturali: ad esso infatti affluiscono disponibilità provenienti sia dal bilancio comunitario sia dal bilancio nazionale. Rileva che il Fondo è dotato di amministrazione autonoma e di gestione fuori bilancio e si avvale di due conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato: uno che registra i movimenti di entrata e uscita che fanno capo ai versamenti comunitari, denominato « Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE » ed un altro che registra le analoghe operazioni a carico dei finanziamenti nazionali, denominato « Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali ». Rileva che lo stanziamento del capitolo 7493 viene esposto anche nella Tabella F allegato al disegno di legge finanziaria 2010 (A.C. 2936). Per quel che concerne il Dipartimento per le politiche comunitarie, ricorda che a tale Dipartimento afferisce uno dei centri di responsabilità di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. La dotazione finanziaria spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per garantirne il funzionamento viene annualmente indicata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze: in particolare la Presidenza del Consiglio è oggetto del Programma 21.3, che fa capo alla Missione n. 21 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri). Osserva che per l'anno finanziario 2010 lo stanziamento iscritto nel Programma 21.3 risulta essere di 628,594 milioni di euro, con una variazione in aumento rispetto alle previsioni assestate 2009 di 40,770 milioni di euro.

Rileva che non è ancora disponibile il bilancio di previsione 2010 della Presidenza del Consiglio, e, pertanto, non si conosce la ripartizione delle somme spettanti a ciascun Centro di responsabilità.

Per quanto riguarda invece l'anno 2009, fa notare che il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio è stato approvato con DPCM 19 dicembre 2008.

Evidenzia che la nota preliminare allegata al bilancio di previsione 2009 evidenziava che al Centro di responsabilità del Dipartimento per le politiche comunitarie erano destinati fondi per 2.947,7 milioni di euro (con una diminuzione rispetto all'anno 2008 pari a circa il 10 per cento), da utilizzare per il perseguimento degli obiettivi strategici e strutturali propri del Dipartimento. In particolare, sostiene, la medesima Nota evidenzia come l'attività del Dipartimento per le politiche comunitarie continui ad essere finalizzata al rafforzamento del ruolo dell'Italia nell'Unione europea. Sottolinea pertanto che per il 2009 l'attività si è svolta con le seguenti linee programmatiche: sviluppo delle procedure di coordinamento dell'attività delle Amministrazioni statali nella fase ascendente della normativa europea, in sinergia con l'azione del CIACE e del Comitato tecnico permanente; la prosecuzione dell'attività di coordinamento delle Amministrazioni statali per la diffusione della cultura del « monitoraggio » e della « valutazione », oltre che per la predisposizione del nuovo Piano Nazionale di Riforma (PNR) 2008-2010 e del Terzo Rapporto sull'attuazione del PNR; la continuazione, mediante la Struttura di missione, della strategia finalizzata a ridurre il carico delle procedure di infrazione ed a prevenire il contenzioso comunitario; il consolidamento della posizione italiana nello *scoreboard* comunitario; il proseguimento e l'intensificazione della lotta alle frodi comunitarie, in collaborazione con l'apposito Nucleo della Guardia di finanza; il monitoraggio della normativa nazionale, regionale e locale sulla libera prestazione dei servizi e sui regimi autorizzatori, in vista del recepimento della direttiva 2006/123/CE (« direttiva Bolkenstein ») entro il mese di dicembre 2009.

Con riferimento ai profili di specifico interesse della XIV Commissione contenuti nel disegno di legge finanziaria 2010, di carattere più strettamente finanziario-

quantitativo, ricavabili dalle Tabelle D ed F allegate al medesimo disegno di legge, si sofferma sullo stanziamento previsto per il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dall'articolo 5 della legge n. 183 del 1987. Osserva che nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente 2010 (A.C. 2937) la dotazione del Fondo risulta 5.346,350 milioni di euro, con una diminuzione di 1.525,936 milioni di euro rispetto al bilancio di previsione ed alle previsioni assestate 2009, pari a 8.872,286 mln (su questo capitolo ha inciso la modifica apportata nel corso dell'esame al Senato, in quanto lo stanziamento recato dal disegno di legge di bilancio iniziale era pari a 5.271,150 milioni di euro). Rileva che per il 2010 la tabella D allegata, a seguito delle modifiche apportate al Senato, dispone un rifinanziamento del Fondo di rotazione per un importo pari a 75,2 milioni di euro per l'anno 2010, a 41 milioni per l'anno 2011 e a 5.541 milioni per l'anno 2011: pertanto l'ammontare delle risorse stanziato a favore del Fondo risultano essere pari a 5.346,35 milioni.

Per quel che concerne le specifiche disposizioni del disegno di legge finanziaria che possono risultare di interesse per quel che attiene i profili di compatibilità comunitaria, richiama il contenuto dei commi 23 e dei commi da 28 a 32 dell'articolo 2 di tale disegno di legge, che istituiscono la società Difesa Servizi Spa. I commi in esame riprendono il contenuto del disegno di legge S. 1373, attualmente all'esame del Senato, in materia di misure a tutela dei segni distintivi delle forze armate e costituzione della società « Difesa Servizi Spa ». In particolare, è ripreso il contenuto dell'articolo 2. Ricorda che i commi 23 e da 28 a 32 dell'articolo 2, introdotti durante l'esame presso la Commissione bilancio del Senato, recano la costituzione di una società per azioni denominata « Difesa Servizi Spa », con capitale iniziale di un milione di euro e sede in Roma: le attività affidate a « Difesa Servizi Spa », indicate dal comma 23, consistono, da un lato, nello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione

di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della Difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; dall'altro nella concessione in uso temporaneo, a titolo oneroso, previa autorizzazione del Ministro della Difesa, dei mezzi e materiali prodotti dall'industria nazionale e acquisiti dalle Forze armate, per effettuare prove dimostrative, anche all'estero, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 808 del 1985. fa notare che, ai sensi del comma 28, la nuova società per azioni espleta funzioni di centrale di committenza per gli acquisti inerenti allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa. Rileva che il comma 29 stabilisce che in tutti i casi, nell'esercizio delle funzioni di centrale di committenza, la società utilizza i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, stabiliti nelle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge finanziaria per il 2000.

Con riferimento quindi ai profili di interesse della Commissione politiche dell'Unione europea, rileva che, dall'insieme delle previsioni esposte, consegue che « Difesa Servizi Spa », oltre a svolgere la funzione di centrale di committenza, rientrerebbe, per lo svolgimento degli ulteriori compiti alla stessa attribuiti, nella fattispecie -di derivazione comunitaria- della società in house, ovvero formalmente terza e separata dall'amministrazione pubblica ma sostanzialmente unita alla stessa da una relazione organica, chiamata a svolgere funzioni proprie dell'amministrazione e totalmente partecipata dallo Stato. In tal senso, ricorda che la giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità europea ha subordinato la compatibilità dell'affidamento di funzioni a società in house, con i principi del Trattato CE, ed in particolare con quelli di cui agli articoli 12 (divieto di discriminazione), 43 (libertà di stabilimento) e 49 (libertà di prestazione di servizi) a precise condizioni. In parti-

colare, il principio dell'affidamento attraverso gara può essere derogato, attraverso la procedura in house, nel caso in cui l'amministrazione eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e questa società realizzi la parte più importante della propria attività con l'amministrazione che la controlla (da ultimo la sentenza 10 settembre 2009, causa C-573/07). Alla luce di tali criteri, reputa le disposizioni compatibili con i principi dell'ordinamento comunitario.

Mario PESCANTE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.05.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (Atto n. 149)**PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile;

valutata la compatibilità comunitaria dello schema di decreto;

esaminata la disciplina sanzionatoria per la violazione al divieto di detenzione e di importazione di esplosivi sprovvisti del sistema di identificazione, di cui all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo;

considerato che il criterio di delega di cui all'articolo 30, comma 1, lettera c) della legge 7 luglio 2009, n. 88 prevede, per le violazioni al divieto di detenzione e di introduzione nel territorio nazionale degli esplosivi sprovvisti dei sistemi armonizzati di identificazione univoca e di tracciabilità, l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895;

rilevato che la legge 2 ottobre 1967, n. 895 prevede, per colui che senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, la pena della reclusione da tre a dodici anni e della multa da euro 413 a euro 2.065;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'effettiva conformità al criterio di delega di cui all'articolo 30 della legge n. 88 del 2009 della sanzione prevista per le violazioni al divieto di detenzione e di introduzione nel territorio nazionale degli esplosivi sprovvisti dei sistemi armonizzati di identificazione univoca e di tracciabilità, alla luce dei limiti di pena di cui alla legge 895/1967 richiamata dallo stesso criterio di delega.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (Atto n. 149)**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile;

valutata la compatibilità comunitaria dello schema di decreto;

esaminata la disciplina sanzionatoria per la violazione al divieto di detenzione e di importazione di esplosivi sprovvisti del sistema di identificazione, di cui all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo;

considerato che il criterio di delega di cui all'articolo 30, comma 1, lettera c) della legge 7 luglio 2009, n. 88 prevede, per le violazioni al divieto di detenzione e di introduzione nel territorio nazionale degli esplosivi sprovvisti dei sistemi armonizzati di identificazione univoca e di tracciabilità, l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895;

rilevato che la legge 2 ottobre 1967, n. 895 prevede, per colui che senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi

titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, la pena della reclusione da tre a dodici anni e della multa da euro 413 a euro 2.065;

valutata l'opportunità di redigere lo schema di decreto legislativo in forma di novella al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e, per la parte relativa alla sanzione, alla legge 2 ottobre 1968, n. 895;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'effettiva conformità al criterio di delega di cui all'articolo 30 della legge n. 88 del 2009 della sanzione prevista per le violazioni al divieto di detenzione e di introduzione nel territorio nazionale degli esplosivi sprovvisti dei sistemi armonizzati di identificazione univoca e di tracciabilità, alla luce dei limiti di pena di cui alla legge 895/1967 richiamata dallo stesso criterio di delega.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

AUDIZIONI

Audizione del Presidente di SOGEI S.p.A., Avv. Sandro Trevisanato, e dell'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., Avv. Marco Bonamico (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione</i>)	217
---	-----

AUDIZIONI

Giovedì 19 novembre 2009.— Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione del Presidente di SOGEI S.p.A., Avv. Sandro Trevisanato, e dell'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., Avv. Marco Bonamico.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione. Dà quindi la parola all'avv. Sandro Trevisanato e successivamente all'avv. Marco Bonamico, rispettivamente, Presidente e Amministratore delegato di SOGEI S.p.A.

L'avv. Sandro TREVISANATO e successivamente l'avv. Marco BONAMICO svolgono ampie e dettagliate relazioni, al termine delle quali intervengono per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti i senatori Lucio D'UBALDO (PD), Rosario Giorgio COSTA (PdL), Giuliano BARBOLINI (PD) e i deputati Settimo NIZZI (PdL), Franco CECUZZI (PD), Maurizio LEO, *presidente*.

L'avv. Sandro TREVISANATO e successivamente l'avv. Marco BONAMICO rispondono alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato l'avv. Sandro Trevisanato e l'avv. Marco Bonamico, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Audizione di rappresentanti del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti dei beni a base di polietilene (Polieco) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	218
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	219

Giovedì 19 novembre 2009. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 8.30.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione di rappresentanti del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti dei beni a base di polietilene (Polieco).

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di rappresentanti del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti dei beni a base di polietilene, che ringrazia per la loro presenza.

Il deputato Giovanni FAVA (LNP) svolge alcune considerazioni generali sul-

l'oggetto dell'audizione che rientra nell'ambito dell'approfondimento che la Commissione sta svolgendo sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione siciliana.

Enrico BOBBIO, *Consorzio Polieco*, e Claudia SALVESTRINI, *Consorzio Polieco*, svolgono una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giovanni FAVA (LNP), Alessandro BRATTI (PD), Daniela MELCHIORRE (Misto-LD-MAIE), Gaetano PECORELLA, *presidente*, Mauro LIBÈ (UdC), Pietro FRANZOSO (Pdl) e la senatrice Daniela MAZZUCONI (PD).

Enrico BOBBIO, *Consorzio Polieco*, Claudia SALVESTRINI, *Consorzio Polieco* e Alberto PIEROBON, *Consorzio Polieco*, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia i rappresentanti del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti

dei beni a base di polietilene (Polieco) e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.25 alle 9.50.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno. C. 2836-A Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	3
---	---

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2836-A (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	5
<i>ALLEGATO (Emendamenti)</i>	6

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2836-A Governo (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	8
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	18

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazione (C. 2937- <i>bis</i>).	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (<i>limitatamente alle parti di competenza</i>).	
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2010 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	9

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina di Luciano Hinna, Antonio Martone, Pietro Micheli, Filippo Patroni Griffi e Luisa Torchia a componenti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (<i>Esame congiunto nomine nn. 48, 49, 50, 51, 52 e rinvio</i>)	15
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Atto n. 149 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	17

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	17
-----------------------------------	----

Indagine conoscitiva sulla informatizzazione delle pubbliche amministrazioni (<i>Rinvio del seguito dell'esame del documento conclusivo</i>).	17
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazione (C. 2937-bis).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (*limitatamente alle parti di competenza*).

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia.

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'Interno (*limitatamente alle parti di competenza*).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (*limitatamente alle parti di competenza*) (Parere alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*)

19

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI:

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.

Audizione di rappresentanti di organizzazioni non governative sulla situazione dei diritti umani in Indocina (*Svolgimento e conclusione*)

25

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione

26

Sui lavori della Commissione

26

Legge finanziaria per l'anno 2010. C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio dello Stato per l'anno 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 Governo, e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2010. (Relazione alla V Commissione) (*Rinvio dell'esame congiunto*)

26

SEDE CONSULTIVA:

Legge finanziaria per l'anno 2010. C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio dello Stato per l'anno 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 Governo, e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 11: Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2010. (Relazione alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*)

27

V Bilancio, tesoro e programmazione

Elezione di un Vicepresidente

40

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche (Monte dei Paschi di Siena). Atto n. 151 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione*)

41

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche (Credito Valtellinese). Atto n. 152 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei. Atto n. 132 (Rilievi alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	44
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	69
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici. Atto n. 133 (Rilievi alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	49
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali. Atto n. 134 (Rilievi alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	50
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	51

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) C. 2936 Governo, approvato dal Senato.		
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 e relativa nota di variazione.		
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2010.		
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza). C. 2937 Governo, approvato dal Senato, e C. 2937-bis Governo, approvata dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)		73

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Atto n. 148 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103

VII Cultura, scienza e istruzione

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione della Commissione istruzione, scienza, cultura e sanità dell'Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica popolare cinese	104
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 Governo, approvato dal Senato, e relativa nota di variazione C. 2937-bis.	

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2010.	
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2010 (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	104

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 e relativa nota di variazione. C. 2937 Governo, approvato dal Senato e C. 2937-bis.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2010.	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	125

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	131
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Sorgenia e di E.on Italia Spa nell'ambito dell'esame degli atti comunitari riguardanti il Libro bianco sull'adattamento ai cambiamenti climatici e le Comunicazioni della Commissione in merito al riesame della politica ambientale 2008 e alla strategia per il 2009 dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile	131
---	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	132
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 2937-bis.	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza) C. 2937 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	133

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) C. 2936 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 2937-bis.	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza) C. 2937 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	137

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria. Atto n. 147 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	140
--	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	143
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 2937-bis).	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2010.	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	143

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/45/CE, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati. Atto n. 140 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	152
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-01270 Marco Carra: Riorganizzazione della società Polimeri Europa Spa	153
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	156
5-02024 Tommaso Foti: Continuità produttiva degli stabilimenti di Jano (Reggio Emilia) e di Sassuolo (Modena) del Gruppo Marazzi	153
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	158
5-01658 Palomba: Iniziative del Governo in merito alle decisioni dell'ENI nel settore della chimica in Sardegna.	
5-01957 Schirru: Interventi anticrisi a favore dei lavoratori sardi	153
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	159
5-01884 Togni: Strategie industriali dell'azienda CMA di Rocca Canavese	154
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	163
5-01499 Lolli: Sospensione delle attività dello stabilimento Transcom Worldwide Spa di L'Aquila	154
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	164
5-01564 Tullo e Zunino: Continuità produttiva dell'azienda Bombardier Transportation Italy di Vado Ligure	154
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	166
5-01901 Codurelli e Lulli: Iniziative del Governo a favore della produzione motociclistica e, in particolare, degli impianti Guzzi di Mandello del Lario	154
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	167
5-01980 Fava: Convocazione di un tavolo di crisi per lo stabilimento modenese della Nacco ...	155
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	169

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazione (C. 2937-*bis*).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 170

ATTI COMUNITARI:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di microfinanziamento per l'occupazione e l'integrazione sociale (strumento di microfinanziamento *Progress*). COM(2009)333 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 178

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazione (C. 2937-*bis*).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 179

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 183

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2836-A Governo (Parere alla II e III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 183

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione (C. 2937-*bis*).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 184

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 191

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione C. 2937-bis.	
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	191
RISOLUZIONI:	
7-00108 Bellotti: Interventi per consentire e incentivare la coltivazione della canapa « sativa » (<i>Rinvio della discussione</i>)	199
COMITATO DEI NOVE:	
Nuova disciplina del commercio interno del riso. C. 1991-A Governo	199

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. Atto n. 129 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	201
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose. Atto n. 141 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	201
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Atto n. 149 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	202
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere formulata dal relatore)</i>	215
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	216
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio. Atto n. 140 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	202
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario. Atto n. 146 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento e rinvio</i>)	204
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE. Atto n. 148 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	208
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 2937-bis).	

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	210
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	214
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	
AUDIZIONI	
Audizione del Presidente di SOGEI S.p.A., Avv. Sandro Trevisanato, e dell'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., Avv. Marco Bonamico (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione</i>)	217
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	
Audizione di rappresentanti del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti dei beni a base di polietilene (Polieco) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	218
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	219

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 4,62



16SMC0002500